



for a living planet®

Delegato Regionale
Calabria

Via Spogliatore, s.n.c
89900 Vibo Valentia
Tel. 3288997549
Email provvisoria:
delegatocalabria@wwf.it
pec:
wwfcalabria@pec.wwf.it

OSSERVAZIONI SULL'ISTANZA VIA RELATIVA AL PROGETTO DI UN IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 10 TURBINE AVANTI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 72 MW UBICATO NEI COMUNI DI TORRERUGGERO (CZ), CHIARAVALLE CENTRALE (CZ) E PETRIZZI (CZ) COD. PROCEDURA 9883

Il progetto in questione consiste, in sintesi, nella collocazione di n. 10 pale eoliche di altezza pari a 200 m, con potenza pari a MW 72 mw, in area boscata, sottoposta a vincolo ex art. 142 lett. G) dlgs 42/04. Esso prevede, inoltre, l'espianto di 100 alberi di faggio e 68 di abete bianco, l'allargamento della viabilità esistente e la creazione di nuova viabilità nella misura di circa 5 km di nuove piste.

Lo studio d'impatto ambientale, posto a corredo dell'istanza di PAUR, è, però, carente e lacunoso sotto diversi profili, attinenti, in particolare, ai contenuti obbligatori, previsti dall'allegato VI, alla parte II, del dlgs 152/06 e, più precisamente, agli impatti diretti e indiretti che la realizzazione dell'opera avrà sull'ambiente (in particolare sulla biodiversità) e sul paesaggio.

Non mancano, inoltre, le criticità circa la scelta dell'area individuata per la collocazione degli aerogeneratori in questione e, quindi, della sua idoneità rispetto ai criteri dettati dalle linee guida nazionali in materia di Fer (fatte proprie dalla Regione Calabria con la D.G.R.



for a living planet

del 29 dicembre 2010, n.871) e in ordine alla compatibilità stessa del progetto con gli obiettivi e i vincoli del quadro territoriale regionale paesaggistico della Regione Calabria

In particolare lo studio d'impatto ambientale non tiene conto:

1) di quanto disposto dalla parte IV (paragrafo 16, lett. d) delle linee guida nazionali che prevede il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche pregresse e in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, come alternativa prioritaria, rispetto a scelte come quella operata dall'impresa proponente.

Nessuno di questi siti viene annoverato dal proponente tra le principali alternative ragionevoli del progetto (come previsto dall'allegato VII alla parte seconda edall' art. 22 comma 2, lett. d) del dlgs 152/06e come suggerito dall'art. 15 tomo IV del QTRP della regione Calabria). Nonostante, infatti, la ratio sottesa alle norme citate sia quella di recuperare dal punto di vista ambientale estese porzioni di territorio ed evitare ulteriore consumo di suolo con ulteriori impatti negativi sull'ambiente, il proponente ha virato direttamente e dogmaticamente su un bosco di faggi e di abete bianco, sostenendo assiomaticamente l'assenza di alternative possibili;

2) che il progetto ricade in un' area non idonea secondo quanto stabilito in più punti nel paragrafo 17, lettera f, allegato 3 delle linee guida: si tratta, infatti, di una di quelle aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità, essendo una zona contigua ad un'area naturale protetta come il parco Naturale Regionale delle Serre e costituisca un' area di connessione



for a living planet

e continuità ecologico- funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali, area di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, area in cui è accertata la presenza di animali e vegetali, tutelati dalle convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie come specie rare, endemiche vulnerabili a rischio di estinzione come il lupo (che fa parte dell'allegato A alla D.P. R. 357/97 di recepimento della direttiva Habitat) la cui presenza nell'area è pacifica. Ebbene sul punto specifico lo studio d'impatto ambientale è gravemente laconico (e perciò redatto in violazione del comma 4 dell'allegato VII e dell'art. 22dlgs citato) non avendo individuato tali specie come una di quelle che sicuramente e, più di molte altre, soffrirà degli impatti indiretti della costruzione dell'impianto, con ovvie conseguenze negative sulla biodiversità dell'area. A tal proposito si individuano alcuni di quelli che saranno gli impatti sull'avifauna e sugli ecosistemi dell'area interessata dal progetto.

Esistono, inoltre, a poca distanza dal luogo dove dovrebbe sorgere l'impianto e lungo il crinale non solo numerose pale eoliche già funzionanti ma diversi progetti il cui procedimento autorizzativo è ancora in corso.

In un ambito che potremmo definire di area vasta d'impatto cumulativo esistono, infatti, i seguenti parchi eolici: **a) parco Elettro Sannino Wind s.r.l.; b) Erg Eolica fossa del lupo; c) Gamesa Energiaitalia s.p.a " Serra Pelata" ; Eolico sud srl Parco Eolico San Sostene**; oltre a quelli il cui iter autorizzativo è in corso come l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 23 aerogeneratori per una potenza



for a living planet[®]

complessiva di 60,375 MW ricadente nei comuni di Pizzoni (VV), Simbario (VV), San Nicola da Crissa (VV), Vallelonga (VV), Vazzano (VV) e Torre di Ruggero (CZ);. E" del tutto evidente che la presenza dei parchi eolici esistenti nelle vicinanze comporterà un impatto cumulativo non solo dal punto di vista visivo (v. allegato 4. n. 3.1) delle linee guida e quindi paesaggistico (c.d. effetto selva) ma anche dal punto di vista ambientale, in termini di perdita conclamata di biodiversità (è sufficiente pensare alle piste nuove o allargate all"occorrenza, al rumore delle pale, al traffico di mezzi pesanti, all"esbosco dei terreni sede delle aree di cantiere e delle piazzole che ospitano gli aereogeneratori). Un effetto cumulativo devastante sulla fauna, che viene privata di aree di riproduzione,alimentazione e transito (v. il lupo, specie altamente protetta, che per cacciare può percorrere diversi chilometri al giorno).

Nella relazione allegata alla richiesta di proroga non c'è alcun cenno viene operato alla valutazione del cumulo, per come richiesta dalla normativa di derivazione europea e dagli insegnamenti che numerose sentenze della Corte di Giustizia UE, con valore di interpretazione autentica vincolante, e delle Corti nazionali, hanno da tempo chiarito. In termini, da ultimo, Consiglio di Stato, 7 settembre 2020, n. 5379, e Corte di Giustizia 11 febbraio 2015, C-531713: "spetta a un"autorità nazionale, nel momento in cui verifica se un progetto debba essere sottoposto a una valutazione di impatto ambientale, esaminare l"impatto che esso potrebbe avere unitamente ad altri progetti. Peraltro, in mancanza di specificazione, tale obbligo non si limita ai soli progetti simili.



for a living planet®

Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, in tale valutazione preliminare si deve inoltre stabilire se le conseguenze sull'ambiente possano avere, a causa degli effetti di altri progetti, un impatto maggiore che in assenza dei medesimi. Si deve inoltre ricordare che l'effetto utile della direttiva 85/337 risulterebbe infatti seriamente compromesso se le autorità competenti di uno Stato membro potessero, per pronunciarsi sulla questione se un progetto sia assoggettato all'obbligo di valutazione del suo impatto ambientale, ignorare la parte del progetto da realizzare in un altro Stato membro (sentenza *Umweltanwalt von Kärnten*, EU:C:2009:767, punto 55). Per gli stessi motivi, la valutazione da svolgere sull'incidenza di altri progetti non può dipendere dai confini comunali.

La realizzazione del suddetto Parco eolico rischia di compromettere fortemente l'integrità ecologica dell'ambiente boschivo e di arrecare danno alle specie che in esso trovano rifugio e svolgono la loro esistenza. L'apertura di nuove piste nel bosco o l'allargamento di quelle esistenti, necessari per il trasporto degli elementi di dimensioni eccezionali propri degli aereogeneratori (pale lunghe decine di metri, generatore, tronconi della torre ecc.), la realizzazione delle enormi fondazioni di cemento e del trasformatore, il taglio di centinaia di alberi, la presenza di torri eoliche così alte, minacciano le diverse componenti dell'ecosistema boschivo, rappresentano un pericolo per l'avifauna migratrice e stanziale. Basti pensare alla più che probabile uccisione diretta di specie o sottospecie endemiche di Anfibi Urodela, come le citate due Salamandre, e all'alterazione del loro habitat, così come



for a living planet®

di tutta la fauna entomologica legata ai faggi, con conseguenze a cascata sulle reti alimentari. Un ulteriore disturbo sarà arrecato a specie particolarmente protette come il Lupo, soprattutto durante l'esecuzione dei lavori in periodo primaverile ed estivo, coincidente con l'attività di riproduzione e di svezzamento dei piccoli, con conseguente abbandono del sito e migrazione verso territori già occupati da altri gruppi familiari. Lo stesso dicasi per la componente avifaunistica nidificante, che verrebbe fortemente disturbata non solo durante l'esecuzione dei lavori di scavo e di riporto con il passaggio dei mezzi meccanici e l'utilizzo degli stessi per sbancamenti e aperture di piste, collegamenti tra i diversi aerogeneratori e spiazzi, ma anche successivamente durante la fase prettamente operativa con il rumore prodotto dal rotore e il disturbo causato dalla stessa presenza umana. Si tenga conto inoltre del fatto che l'area dove dovrebbe sorgere l'impianto non è affatto distante e sulla stessa direttrice dei Monti Covello e Contessa, dove diverse ricerche ornitologiche condotte da osservatori fissi hanno accertato un imponente passaggio migratorio autunnale di numerose specie di rapaci, tra cui il Falco Pecchiaiolo (*Pernisapivorus*) che risulta come specie predominante, il Falco di palude (*Circus aeruginosus*), il Nibbio bruno (*Milvus migrans*) con punte fino a oltre 5000 individui in una stagione, appartenenti a circa trenta specie diverse, tra cui alcune rare, tanto da costituire una Important Bird Area (IBA) per questo tipo di migrazione. Ma le torri eoliche rappresentano un pericolo anche per le specie di rapaci stazionarie, come ad esempio la poiana o il gheppio, quelle cioè che frequentano l'area durante tutto l'anno. Pale eoliche



for a living planet

così alte, posizionate su un crinale interessato al passaggio migratorio sia primaverile che autunnale, non possono pertanto che interferire negativamente provocando collisioni letali dei rapaci in volo contro le strutture (rotore). Numerosi sono infatti gli studi condotti in varie parti del mondo sull'impatto degli impianti eolici sull'avifauna. Quello portato avanti per sette anni dall'Università della California in Santa Cruz in località Altamont Pass sull'Aquila reale, ha accertato la morte per collisione di un numero di Aquile reali tra 40 e 60 all'anno.

Da un rapporto commissionato nel 2001 dalle autorità spagnole al Dott. Lekuona sull'incidenza delle torri eoliche sull'avifauna, è risultato che il numero di collisioni per torre/anno variava a seconda delle varie località esaminate, da 3,56 a ben 64,26, con il risultato che nei 5 impianti eolici presi in considerazione, si è registrata la morte di ben 7250 uccelli in un anno. Nella regione di Navarra, sempre in Spagna, ogni anno muoiono circa 400 avvoltoi grifoni, oltre a Aquile reali, Gufi reali e altre specie di rapaci. Il rischio di collisioni, specialmente per gli uccelli che si spostano utilizzando un volo planato, viene accentuato da particolari condizioni meteorologiche come la presenza di nebbie e di nuvole, non infrequenti sul Monte Coppari, nonché dal forte vento, per non parlare dell'impatto sui migratori notturni.

Anche la presenza di luci rappresenta un rischio in quanto gli uccelli, nelle notti di nebbia, ne vengono attratti. Da numerosi studi condotti all'estero, è risultato inoltre che le zone caratterizzate dalla presenza di impianti eolici sono meno frequentate o non frequentate affatto dagli uccelli, rispetto alle zone libere da tali impianti.



for a living planet[®]

Il taglio di centinaia di alberi, l'apertura di strade, l'allargamento per diversi metri di quelle esistenti per consentire il passaggio dei mezzi utilizzati per il trasporto delle varie e gigantesche componenti delle strutture, gli scavi per la posa dei cavidotti e per le fondazioni, comporteranno notevoli impatti e rischi dal punto di vista idrogeologico, oltre a creare una frammentazione dell'ambiente boschivo e un degrado generale in un'area caratterizzata dai forti pendii.

La ridotta copertura del bosco con la conseguente minore azione di mitigazione della copertura arborea nei confronti dell'attività delle piogge, specie di quelle di notevole intensità, rischia di provocare pericolosi fenomeni di erosione del suolo, innescando fenomeni di ruscellamento e dilavamento del terreno, con conseguente pericolo di smottamenti, frane, intorbidamento dei corsi d'acqua (con ripercussioni negative anche sulla fauna anfibia) V. relazione naturalistica allegata a firma del dott. Giuseppe Paolillo;

- che le misure di compensazione ambientale sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono essere unilateralmente fissate da un singolo comune, figuriamoci se può farlo il solo proponente, che dal canto suo ha proposto la piantumazione di un numero doppio di alberi e il monitoraggio quinquennale per assicurare lo sviluppo e la crescita degli alberi piantati (come se fosse sufficiente piantare altri alberelli per reintegrare il patrimonio boschivo di piante di alto fusto eliminate per far largo all'impianto eolico e restaurare così l'ecosistema compromesso) ;



for a living planet®

3) che l'impianto dovrebbe sorgere in una zona non idonea come quelle individuate ai sensi dell'art. 142 del dlgs 42 del 2004(paragrafo 17, lettera f, allegato 3 delle linee guida).

Sul punto,infatti, il progetto contrasta insanabilmente con le disposizioni del QTRP e in particolar modo con l'art. 25, in base al quale“ valgono le norme di vincolo inibitorio alla trasformazione per i Beni Paesaggistici di seguito elencati :omississ

b) territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento....” sebbene faccia salve le opere infrastrutturali pubbliche e di pubblica utilità, che non riguardano il nostro caso dato che gli impianti eolici e i relativi progetti diventano opere di pubblica utilità solo dopo l'“autorizzazione e non prima;

4) del cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati (violando in tal modo il comma 5, lett. e) dell'allegato VII). Vengono, così come nello studio d'impatto ambientale, ignorati gli effetti cumulativi in relazione ad altri piani e progetti. **Ci riferiamo ai prefati impianti eolici esistenti e in corso di autorizzazione e a tutti quei progetti diversi che hanno un'incidenza sui siti natura 2000.** L'obiettivo di tutela che si prefigge il Legislatore, europeo e nazionale, è quello massimo di conservazione dei siti, sia in via diretta (per piani e progetti da ubicarsi all'interno dei siti protetti) sia in via indiretta (per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione), con attenzione sia



for a living planet®

all'impatto singolo del progetto specificamente sottoposto a valutazione, sia all'impatto cumulativo che potrebbe prodursi in connessione con altro e diverso piano o progetto (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 13.9.2017 n. 4327/2017; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 14 ottobre 2014, n. 5092). La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stigmatizzato, infatti, la mancata presa in considerazione dell'effetto cumulativo, evidenziando che taluni singoli progetti, ove considerati congiuntamente ad altri, potrebbero avere un notevole impatto ambientale e pregiudicare l'integrità del sito d'interesse comunitario (cfr. CGCE, 13 dicembre 2007, Causa C-418/04).

Non si comprende, infine, quali siano le competenze e le professionalità specifiche nelle materie afferenti la valutazione ambientale di coloro che hanno redatto il SIA, competenze che sono, inderogabilmente, richieste dall'art. 22 comma 5 lett. c) dlgs 152/2006. Non risulta sia presente un naturalista. Infatti lo studio d'incidenza ambientale è stato redatto da un architetto. Da ciò ne discende la complessiva inattendibilità e lacunosità dello studio d'impatto preliminare quale indispensabile preconditione

Ulteriori criticità sono rilevabili in ordine allo screening d'incidenza ambientale.



for a living planet®

La valutazione degli effetti su habitat e specie di interesse comunitario tutelati delle Direttive Habitat ed Uccelli è uno degli elementi cardine delle procedure di Valutazione Ambientale (VAS e VIA), disciplinate dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

Per tale ragione la definizione di valutazione di incidenza, è stata inserita dal D.Lgs. 104/2017 all'art. 5, comma 1, lett. b-ter), del D. Lgs. 152/2006, come: “procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso”.

Il D.Lgs. 104/2017, modificando ed integrando anche l'art. 5 comma 1, lettera c), del D.Lgs.152/2006, ha altresì specificato che per impatti ambientali si intendono gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, su diversi fattori. Tra questi è inclusa la “biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE”.

E' bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito (Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 settembre 2017, n. 4327), indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione (cause C-98/03,



for a living planet®

paragrafo 51, C-418/04, paragrafi 232, 233), come avviene nel caso de quo, il bacino della Lacina It 9340120.

Pertanto, si chiede che venga dichiarato l'esito negativo dell'istanza di VIA , stante la lacunosità e l'illegittimità dello studio d'impatto ambientale

IN AGGIUNTA E AD ADIUVANDUM

Si allegano: 1) **Provvedimento di rigetto Paur Regione Calabria dell'"IMPIANTO EOLICODENOMINATO "CARBONAIO" DA UBICARE NEL COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO (VV), distante pochi chilometri dal sito dove dovrebbe sorgere l'impianto in questione.**

**2) PROCEDURA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIANTALE
MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO Parco Eolico Primus
(In territorio di TORRE RUGGIERO)**



for a living planet

Intervento: [ID_VIP: 4908] – Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 23 aerogeneratori con potenza complessiva di 60,375 MW, ricadente nei comuni di Pizzoni, Simbario, San Nicola da Crissa, Vallelonga, Vazzano (VV) e Torre di Ruggiero (CZ) e relative opere di connessione nel comune di Serra San Bruno

Rich.: Parco Eolico di Primus, S.r.l.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i...

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

E no.

Firmato
digitalmente da
**Angelo Nicola
Calzone**

CN = Angelo
Nicola Calzone
C = IT



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO
SOSTENIBILE**

Assunto il 09/12/2022

Numero Registro Dipartimento 1873

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 16153 DEL 09/12/2022

Oggetto: Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art 27bis D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto <<Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 20,7 MW denominato "Carbonaio" da ubicare nel Comune di Monterosso Calabro (VV) Loc. Carbonaio da connettere presso l'esistente Sottostazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV>> – Proponente RWE Renewables Italia Srl. - Provvedimento di diniego.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

Visti

- lo Statuto regionale;
- la legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- l’art. 31 comma 1 della legge regionale 13/05/1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”;
- la D.G.R. 21/06/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale n. 7/96 e dal Decreto legislativo n. 29/93 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 354 del 21/06/1999 del Presidente della Giunta Regionale, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 379 del 11/08/2021 recante assegnazione della Dirigente Avv. Edith Macri al Dipartimento “Tutela dell’Ambiente”;
- la D.G.R. n. 159 del 20/04/2022 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n. 9”;
- la D.G.R. n. 163 del 30/04/2022 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;
- la D.G.R. n. 183 del 30/04/2022 recante “Riassegnazione Dirigenti”;
- il D.P.G.R. n. 47 del 04/05/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Territorio e Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Giunta della Regione Calabria all’ing. Salvatore Siviglia;
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021, n. 11180 del 3/11/2021 e n. 7859 del 13/07/2022 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione STV (VIA-AIA-VI);
- il Decreto del Dirigente Generale reggente n. 6328 del 14/06/2022 recante “Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente. Adempimenti di cui alla DGR 163/2002. Assunzione atto di micro organizzazione”;
- il Decreto del Dirigente Generale reggente n. 15273 del 28/11/2022 con il quale è stato rinnovato all’avv. Edith Macri l’incarico di reggenza del Settore n. 2 “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Sviluppo Sostenibile”, del Dipartimento "Territorio e Territorio e Tutela dell’Ambiente”;

Visti, altresì,

- la legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 di istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL), per ultimo modificata con legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, chiamata ad operare per la tutela, il controllo, il recupero dell’ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva;
- la legge regionale n.19 del 04/09/2001 recante “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria”;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 recante “Norme in materia di aree protette”;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. ed in particolare l’art. 7 lett. b) che prevede la valutazione di impatto ambientale per i progetti di cui all’allegato IV parte seconda, ricadenti all’interno di aree naturali protette o all’interno di siti della rete Natura 2000 nonchè l’art. 27bis “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale”;
- il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 104, avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 144”;
- la legge 28 giugno 2016, n. 132 di istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA);

- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VI) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto "Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009";
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: "Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT";
- il Decreto del Dirigente Generale n. 6312 del 13/06/2022 e successivo Decreto n. 8974 del 29/07/2022, recante "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInca) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Adozione elenchi "Progetti pre-valutati" e "Condizioni d'Obbligo";

Premesso che:

- la RWE Renewables Italia Srl di seguito "Proponente" ha presentato per il progetto in oggetto domanda per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in materia ambientale (c.d. "PAUR") ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisita al prot. n. 358605/SIAR in data 13/08/2021 del Settore n. 2 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile" di questo Dipartimento regionale quale Autorità Competente al rilascio del citato provvedimento;
- in esito alla verifica della completezza documentale, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., avviata con nota prot. n. 401202/SIAR del 20/09/2021, questa Autorità Competente ha inoltrato al medesimo Proponente istanza di integrazioni per mezzo di nota prot. n. 4457617/SIAR del 22/10/2021;
- questa Autorità Competente, ricevute le integrazioni, con successiva nota prot. n. 505427/SIAR del 22/10/2021, ha disposto la pubblicazione degli elaborati progettuali ancorché integrati sul sito istituzionale ai fini della consultazione al pubblico per il termine di 30 giorni previsto dal co. 4 del citato articolo 27-bis;
- con nota prot. n. 22733/SIAR del 19/01/2022, è stata chiesta al Proponente, ai sensi del co. 5 del predetto articolo, la documentazione integrativa, da rendere entro i successivi 30 giorni, concernente i titoli abilitativi compresi del provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio;
- il suddetto termine, previa istanza del Proponente, è stato sospeso con nota prot. n. 70094 del 14/02/2022 per un periodo non superiore a 180 giorni;
- il Proponente in data 11/08/2022 (a mezzo pec registrata in pari data al prot. n. 368240) ha depositato le integrazioni documentali richieste, consultabili sul predetto sito istituzionale, giusto nuovo avviso per la nuova consultazione del pubblico recante prot. n. 383148 del 31/08/2022 e relative osservazioni esterne acquisite entro i successivi 15 giorni nel rispetto del citato art. 27-bis comma 5 ultimo periodo;
- questa Autorità Competente con nota prot. n. 411106 del 19/09/2022, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ha indetto la Conferenza di Servizi, con seduta convocata in data 11/10/2022 in modalità sincrona, per l'esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione dell'intervento sopra menzionato.

Relativamente alle risultanze della suddetta seduta di conferenza è emerso che:

- sono stati acquisiti i seguenti pareri da parte degli enti ed amministrazioni invitate a partecipare, per come dettagliati nell'**Allegato 1 "Determinazione conclusiva e pareri enti CdS"** parte integrante del presente provvedimento;
- in particolare:
- il Comune di Monterosso Calabro (VV), Comune di Capistrano (VV) e Comune di Polia (VV), hanno espresso in modo definitivo, univoco e vincolante, parere motivato di rigetto della domanda di rilascio del PAUR e, per effetto dell'art. 4 comma 3ter della recente legge regionale n. 17/2022 (modifiche e integrazioni alla legge urbanistica regionale), hanno espresso formalmente **giudizio di incompatibilità dell'intervento con la citata legge e con il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP)**;
- i suddetti Comuni, inoltre, nel rispetto del medesimo art. 4 comma 3ter della legge regionale n. 17/2022, hanno espresso la **non idoneità dell'area individuata** - poiché di particolare ed

indiscutibile pregio paesaggistico ed ambientale - ad ospitare un progetto industriale di tale natura;

- la Struttura Tecnica di Valutazione VIA – AIA – VI del Dipartimento della Regione Calabria “Territorio e Tutela dell’Ambiente” ha emesso, con parere emerso nella seduta del 28/09/2022 recante prot. n. 428737 del 29/09/2022, **un giudizio negativo di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza** sul proposto impianto eolico;
- sono inoltre stati assunti i pareri di non competenza ad esprimersi sul progetto da parte di:
- Comando dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia (fermo restando il rispetto delle procedure previste dagli artt. 3 e 4 del DPR 152/2011 in caso in caso di realizzazioni assoggettate al medesimo decreto);
- Settore “QTRP - Osservatorio delle Trasformazioni e del Paesaggio, Politiche Territoriali e Centro Cartografico Regionale”;
- Settore 4 “Area Meridionale – Controlli Consorzi Bergamotto, ARCEA, Terina” del Dipartimento della Regione Calabria “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
- nonché le seguenti ulteriori determinazioni di:
- Dipartimento della Regione Calabria “Territorio e Tutela dell’Ambiente” Settore “Urbanistica, vigilanza edilizia, rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile” U.O. Prov. di Catanzaro e Crotone, che con nota prot. n. 417801 del 22/09/2022 ha evidenziato, in ottemperanza al comma 4bis aggiunto dall’ultima legge regionale n. 17/2022 alla Legge Urbanistica della Calabria (L.R. n. 19/02), l’onere delle Amministrazioni comunali dell’accertamento preventivo della compatibilità degli interventi anche in coerenza con la citata legge e con il QTRP e, in assenza di una pianificazione comunale aggiornata, anche sulla base di una relazione agro-pedologica redatta dal proponente l’intervento;
- Dipartimento della Regione Calabria Infrastrutture e Lavori Pubblici, Settore 4 “Lavori Pubblici, politiche edilizia abitativa, vigilanza Aterp, espropri”, con nota prot. n. 425591 del 28/09/2022 che ha espresso parere di massima favorevole ai soli fini espropriativi e richiesta perfezionamento di atti ai fini del completamento delle procedure espropriative;
- Marina Militare Comando Marittimo Sud-Taranto Ufficio Infrastrutture e Demanio, con nota prot. n. 34070 del 30/09/2022, acquisita al prot. n. 432113 del 03/10/2022, che ha confermato le proprie favorevoli determinazioni già rese con nota prot. n. 32980 del 06/10/2021 registrata al prot. n. 432387 del 08/10/2021;
- Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici Settore n. 2 “Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Supporto Tecnico Area Centrale (Sede CZ – Sportelli VV KR)” che, con nota 441544 del 07/10/2022, ha fornito informazioni in merito ai procedimenti finalizzati all’eventuale rilascio del parere geomorfologico e al rilascio dell’autorizzazione sismica/deposito per il successivo progetto esecutivo;

Rilevato che, alla luce delle suddette risultanze, la Conferenza di servizi nella medesima seduta del 11/10/2022:

- ha dato atto che la valutazione non favorevole di compatibilità ambientale e di incidenza (ex art. 5 DPR 357/97) espressa dalla Struttura Tecnica di Valutazione regionale VIA – AIA - VI, unitamente ai giudizi di incompatibilità dell’intervento con la legge urbanistica ed il QTRP così come espressi dalle Amministrazioni comunali, avevano posizione determinante (art. 26 e art. 29 co. 1 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) rispetto agli altri titoli abilitativi sopra riepilogati rilasciati ed a quelli che eventualmente successivamente acquisibili;
- ha considerato che successive sedute avrebbero costituito un inutile prolungamento dei tempi ed un appesantimento del procedimento, stante la sussistenza di un parere non favorevole di valutazione di incidenza e di compatibilità ambientale del progetto, nonché di incompatibilità dello stesso alla legge urbanistica e al QTRP, che - in ragione delle specifiche motivazioni espresse - non consentivano il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale o di altro titolo autorizzativo richiesto dalla società proponente per il progetto di che trattasi;
- Conseguentemente e per l’effetto, ha chiuso i lavori ed assunto determinazione conclusiva non favorevole all’approvazione del progetto in oggetto e al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’art. 27bis del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Dato atto che, successivamente alla chiusura della conferenza sono stati posti in essere i seguenti adempimenti di legge:

- con nota prot. n. 453096 del 13/10/2022 è stato trasmesso il verbale conclusivo a tutti gli Enti convocati, comunicando che le determinazioni assunte con il suddetto verbale conclusivo costituivano motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza di PAUR che, decorso il termine di cui all'art.10 bis della L. 241/90, l'amministrazione avrebbe proceduto come per legge;
- il Proponente ha formulato istanza di proroga per l'articolazione delle suddette osservazioni e il termine all'uopo previsto è stato fissato al 16/11/2022 (nota prot. n. 457077 del 17/10/2022);
- a tale data sono pervenute le osservazioni della società, allegate al presente atto nel documento **Allegato 2**, non afferenti alle posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti alla seduta della Conferenza di servizi, bensì alla sola posizione espressa dalla Struttura Tecnica di Valutazione regionale e, quindi, ai soli motivi ostativi contenuti nel parere della STV recante prot. n. 428737 del 29/09/2022 **di giudizio negativo di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza**;
- la STV chiamata a valutare le suddette osservazioni al fine di verificare la sussistenza di elementi tali da modificare il parere negativo reso e/o se confermare il proprio parere acquisito dalla conferenza di servizi, nella seduta del 07/12/2022 ha emesso il parere recante prot. 548744 di pari data "*Disamina delle osservazioni del Proponente ai sensi dell'art. 10bis l. 241/90 e ss.mm.ii.*" in **Allegato 2** quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale ha ritenuto, a seguito della disamina delle suddette osservazioni e degli approfondimenti conseguenti, di confermare la valutazione negativa già espressa;

Dato atto, pertanto, che:

- di tale mancato accoglimento viene dato analitico conto nel parere STV recante prot. n. 548744 del 07/12/2022 "*Disamina delle osservazioni del Proponente ai sensi dell'art. 10bis l. 241/90 e ss.mm.ii.*", allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
- alla luce di tale approfondimento dettato dalle osservazioni ex art.10bis L. 241/1990 sono rimasti confermati i motivi ostativi alla definizione del procedimento in parola e al rilascio del provvedimento di autorizzazione, sulla base delle risultanze acquisite e, per l'effetto, il dissenso espresso nel verbale di Conferenza di servizi del 11/10/2022 e la determinazione conclusiva negativa ivi assunta;

VISTI gli allegati di seguito indicati, parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- il verbale della seduta della Conferenza di servizi del 11/10/2022 con i relativi atti allegati (**Allegato 1 "Determinazione conclusiva e pareri enti CdS"**);
- il parere STV "*Disamina delle osservazioni del Proponente ai sensi dell'art. 10bis l. 241/90 e ss.mm.ii.*" recante prot. n. 548744 del 07/12/2022 e osservazioni ex art. 10 bis L. 241/1990 (**Allegato 2**)

RITENUTO di dover prendere atto delle risultanze non favorevoli espresse dalla STV e della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi assunta nella seduta del 11/10/2022 e per l'effetto di dover rilasciare provvedimento di diniego del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (comprensivo di VIA/IncA negativi) e degli altri titoli richiesti;

ATTESTATO che gli oneri istruttori versati dal proponente ai sensi della normativa regionale vigente, sono stati accertati con Decreto di accertamento n. 14052/2021 5098/2021);

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, alla stregua dell'istruttoria e della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo;

DECRETA

- 1) **Di richiamare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta;
- 2) **Di adottare** la determinazione conclusiva motivata della Conferenza di Servizi (ricompresa negli allegati al presente decreto di cui all'**Allegato 1**) e per l'effetto, tenuto conto delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90 di cui al parere STV prot. n. 548744 del 07/12/2022 (ricomprese negli allegati al presente decreto di cui all'**Allegato 2**), di disporre il formale **diniego** del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale richiesto ai sensi dell'art. 27bis D.lgs 152/2006 dalla RWE Renewables Italia Srl per il progetto "*Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 20,7 MW denominato "Carbonaio" da ubicare nel Comune di Monterosso Calabro (VV) Loc. Carbonaio e da connettere presso l'esistente Sottostazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV*";
- 3) **Di dare atto che** sono parte integrante e sostanziale del presente atto, quale parte motiva:
 - **Allegato 1** "*Determinazione conclusiva e pareri enti CdS*") contenente il verbale della seduta della Conferenza di servizi del 11/10/2022 con i relativi atti allegati;
 - **Allegato 2** "*Disamina delle osservazioni del Proponente ai sensi dell'art. 10bis l. 241/90 e ss.mm.ii.*" contenente il parere STV recante prot. 548744 del 07/12/2022 e osservazioni ex art. 10 bis L. 241/1990;
- 4) **Di notificare** il presente per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Proponente ed agli enti ed amministrazioni coinvolti nel procedimento regionale espletato;
- 5) **Di dare atto** che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 6) **Di provvedere** alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Luigi Gugliuzzi
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Salvatore Siviglia
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
Settore n. 2 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Sviluppo Sostenibile"

Verbale della Conferenza di Servizi
(art. 27 bis. Provvedimento Unico in Materia Ambientale D.Lgs. n. 152/06 ss.mm.ii. VIA+VINCA)

Verbale di Riunione della Conferenza di servizi - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 20,7 MW denominato "Carbonaio" da ubicare nel Comune di Monterosso Calabro (VV) Loc. Carbonaio da connettere presso l'esistente Sottostazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV - Proponente: RWE Renewables Italia Srl.

In data **11** del mese di **ottobre** dell'anno **2022** si tiene la riunione della Conferenza dei servizi in modalità sincrona, presso la sede della Regione Calabria sita presso la Cittadella Regionale Loc. Germaneto di Catanzaro, indetta da questa Autorità Competente con nota prot. n. 411106 del 19/09/2022, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Per la **Regione Calabria Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente**, Settore n. 2 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile" sono presenti:

- **Ing. Luigi Gugliuzzi**, funzionario in qualità di Responsabile del procedimento (ex art. 27bis citato) e che assume in data odierna le funzioni di Presidente f.f. su delega verbale della Dirigente del Settore Edith Macri;
- **Geom. Angelo Antonio Corapi**, istruttore in qualità di Segretario verbalizzante.

Per la società Proponente RWE Renewables Italia Srl, partecipano i seguenti referenti segnalati dal Proponente a mezzo pec del 07/10/2022 acquisita al prot. regionale n. 448176 in data odierna (allegata al presente verbale):

- **Dott.ssa Ludovica Nigiotti**, in qualità di **rappresentante legale della società Proponente**, in collegamento online e legittimata, su istanza del Presidente, a sottoscrivere il presente verbale;
- **Dott. Pasquale Pappalardo** e **Dott. Luigi Tuccinardi**, referenti in presenza;
- **Dott.ssa Alessandra Costantini**, referente in collegamento online;
- **Dott. Gualtiero Bellomo**, referente in collegamento online;
- **Prof. Vittorio Amadio Guidi**, referente in collegamento online;
- **Dott. Vincenzo Fumuso**, referente in collegamento online;

Per gli enti e le amministrazioni convocate sono presenti:

- **Avv. Maurizio Fernando Teti** incaricato a rappresentare le seguenti amministrazioni:
 - **il Comune di Capistrano (VV)**, in qualità di rappresentante abilitato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione dello stesso Comune in Conferenza di servizi, giusta Delibera di G.C. n. 72 del 10/10/2022 trasmessa a mezzo email in data odierna, acquisita al prot. n. 446930 di pari data ed allegata al presente verbale;
 - **il Comune di Monterosso Calabro (VV)**, in qualità di soggetto unico abilitato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione dello stesso Comune in sede di Conferenza di servizi, giusta comunicazione del Sindaco recante prot. n. 4564 di oggi, acquisita al prot. n. 447976 di pari data ed allegata al presente verbale (comunicazione inviata alle ore 10.50 ed ottenuta durante lo svolgimento della riunione);
 - **il Comune di Polia (VV)**, in qualità di soggetto unico abilitato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione dello stesso Comune in sede di Conferenza di servizi, giusta comunicazione del Sindaco recante prot. n. 3629 di oggi, acquisita al prot. n. 448084 di pari data ed allegata agli atti del presente verbale (comunicazione inviata alle ore 11.04 ed ottenuta durante lo svolgimento della riunione);

Presenti, come, uditori per il Comune di Monterosso Calabro, il Sindaco e l'Assessore all'Ambiente pro-tempore nonché il Responsabile del Servizio Tecnico ing. Giuseppe Barbara.

- Ing. Antonio Ruffa, rappresentante del Comando Vigili del Fuoco di Vibo Valentia Ufficio Prevenzione Incendi, giusta comunicazione di partecipazione prot. n. 6811 del 06/10/2022 acquisita il 07/10/2022 al prot. n. 442134 ed allegata agli atti del presente verbale;

Il Presidente, tiene a precisare, ottenuto il consenso di tutti i partecipanti, che la riunione odierna è sottoposta a registrazione fotocinematografica e costituirà *documento amministrativo* ai sensi della l. n. 241/90 e s.m.i. (art. 22), acquisibile previa richiesta di accesso agli atti.

Sono assenti tutti gli enti ed amministrazioni elencati in indirizzo nella nota di indizione e convocazione della Conferenza di servizi citata in premessa.

§§§§§

Il **Presidente**, apre i lavori della Conferenza alle ore 10.45 ed espone sinteticamente le finalità del progetto in discussione consistente nella realizzazione e messa in esercizio di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica, composta da n. 3 aerogeneratori con turbine ad asse orizzontale dotate di rotore tripala previsti nei limiti territoriali del Comune di Monterosso Calabro (VV) in loc. Carbonaio sulla dorsale occidentale della catena delle Serre, in una fascia altimetrica tra i 950 e 990 mt.

Il Presidente, prima di lasciare la parola ai referenti per la società Proponente per una introduzione sintetica degli elementi progettuali del parco eolico, ricorda che tra le opere è prevista la realizzazione di un cavidotto interrato di media tensione per il trasporto dell'energia elettrica prodotta fino alla sottostazione di Terna ("Piano di Corda") con interessamento delle strade comunali, asfaltate, sterrate ed esistenti, oltre ad un tratto della SP141, ricadenti nei territori di Comuni di Monterosso (VV), Capistrano (VV), San Vito sullo Ionio (CZ), Polia (VV), Cenadi(CZ) e Jacurso (CZ). L'energia elettrica prodotta, stimata in fase di esercizio, è comparabile al fabbisogno di 18.000 utenze domestiche.

Il Presidente, successivamente alla presentazione sintetica del progetto fatta dal dott. P.Pappalardo referente per il Proponente per mezzo di documento in formato *PowerPoint*, allegato per completezza di informazioni al presente verbale, procede all'acquisizione del parere da parte dei Comuni di Monterosso Calabro, Capistrano e Polia, dando la parola al rappresentante unico delegato Avv. M.F.Teti.

L'Avv. M.F.Teti, in rappresentanza delle tre Amministrazioni comunali citate, precisa in premessa che la proposta progettuale costituisce un vero e proprio impianto industriale rispetto alla consueta definizione di "parco" che in termini lessicali viene spesso, come nel caso in argomento, attribuita impropriamente alla progettazione degli impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Tale valore intrinseco, entrando nel merito della valutazione del progetto, continua l'Avv. M.F.Teti, è facilmente desumibile, oltre che dalle diverse componenti impiantistiche, dall'utilizzo dei mezzi di trasporto, più precisamente autoarticolati, che si renderanno necessari per il contenimento ed il trasporto delle torri di grandi dimensioni e che dovranno percorrere l'attuale viabilità nella fase di realizzazione delle opere.

L'elemento centrale sul quale si fonda il parere delle Amministrazioni rappresentate che di seguito verrà esposto, è costituito, come già fatto emergere in occasione delle osservazioni depositate dai Comuni nelle interlocuzioni preliminari alla presente Conferenza, dalla chiara sussistenza di un'**area boscata di assoluto pregio e di alta rilevanza naturalistica**, come, peraltro, rilevata e richiamata dal Proponente sia negli elaborati di progetto sia nella breve presentazione introduttiva di oggi.

L'Avv. M.F.Teti, seppur riconoscendo il ruolo di primo piano svolto dalle fonti energetiche rinnovabili nell'ambito dell'attuale sistema energetico, soprattutto nell'ambito del particolare contesto storico, dà evidenza di un elemento paradossale dato dall'applicazione del cosiddetto principio "green" che pretende, per il caso di specie, a fronte degli interessi privati di natura produttivistica, garantire la produzione della c.d. "energia verde" intervenendo però sulle aree verdi con asimmetrico sacrificio a carico della componente ambientale.

Rimettendo ogni decisione e valutazione di merito al competente Dipartimento regionale (Territorio e Tutela dell'Ambiente), l'Avv. M.F.Teti, evidenzia che tale palese illogicità è facilmente deducibile dalle foto e dalle ortofoto depositate ed integrate del Proponente che hanno permesso di evidenziare, in modo trasparente, la presenza di una sorta di patrimonio naturalistico la cui trasformazione non potrà mai essere mitigata da nessuna ipotesi compensativa come, ed esempio, l'asserita piantumazione di 916 essenze arboree in luogo di quelle da espiantare.

Fa notare l'Avv. M.F.Teti sullo specifico argomento compensativo proposto per le aree verdi che, nella prima fase di presentazione della proposta progettuale, il Proponente aveva indicato un numero di alberi da espiantare ben al di sotto del numero per ultimo indicato (458) successivamente all'esito delle osservazioni depositate dai

Comuni e che, pertanto, a sostegno di una chiara disarmonicità numerica ed a sostegno delle ragioni vantate dalle medesime Amministrazioni comunali, il suddetto dato, come desunto dalle considerazioni di parte Proponente, è confutato eseguendo una semplice operazione di conteggio visivo degli alberi esposti nel report fotografico fornito dalla società.

Altro elemento di criticità, già segnalato in fase di osservazione del progetto ed oggi ribadito nella sua totalità - continua il rappresentante - è costituito dalla presenza del Lago Angitola, area di importanza comunitaria, facente parte della rete Natura 2000 ed inserito nel quadro di attuazione della Convenzione internazionale Ramsar per le zone umide protette, ma non opportunamente esaminato dal Proponente in occasione dei riscontri forniti prima dell'indizione della Conferenza di servizi.

Per ultimo, l'Avv. M.F.Teti fa rilevare che sull'area prevista per la localizzazione dell'impianto vige una Ordinanza comunale istituita dal Comune di Monterosso Calabro, che attualmente limita il traffico stradale agli autocarri di massa superiore 3,5 ton, fattore che costituirà sicuramente un impedimento al transito ed all'attraversamento degli autoarticolati che dovranno trasportare gli elementi costruttivi dell'impianto.

In definitiva, sulla base delle motivazioni sopra espresse ed in richiamo alle osservazioni già ampiamente rese e tutt'oggi ribadite a sostegno delle valutazioni fatte, l'Avv. M.F.Teti per conto dei Comuni rappresentati di Monterosso Calabro, Capistrano e Polia, **esprime in modo definitivo, univoco e vincolante, parere di rigetto della domanda di rilascio del PAUR e, per effetto dell'art. 4 comma 3-ter della recente legge regionale n. 17/2022 (modifiche e integrazioni alla legge urbanistica regionale), esprime formalmente giudizio di incompatibilità dell'intervento con la citata legge e con il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP). Inoltre, nel rispetto del medesimo comma 3-ter, per conto e nell'interesse delle amministrazioni rappresentate, avendone ricevuto espresso mandato, esprime la non idoneità dell'area individuata - poiché di particolare ed indiscutibile pregio paesaggistico ed ambientale - ad ospitare un progetto industriale di tale natura.**

Interviene la **Dott.ssa A.Costantini**, referente per la società Proponente, la quale chiede, all'Avv. M.F.Teti se l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è, di fatto, già avvenuta.

Il rappresentante comunale, in riscontro alla domanda posta, conferma che tale individuazione è avvenuta in maniera espressa da parte dei Comuni rappresentati, sulla base delle motivazioni pronunciate in seduta odierna ancorché sostenute da un dato normativo e dalle osservazioni a suo tempo fatte dalle citate amministrazioni, tra le quali ricorda, tra l'altro, la presenza di una pianificazione da parte del Comune di Monterosso, per la stessa area, di progetti di tutela e di risanamento ambientale, di interventi, di sviluppo turistico e di approvvigionamento delle proprie reti idriche che mal si concilierebbero con l'intervento proposto.

Prende la parola il **prof. V.Amadio Guidi**, referente per la società Proponente, il quale chiarisce, in merito all'eseguito computo degli alberi da espantare (458) rispetto ad un'area forestale soggetta già di per sé ad una dinamica ecosistemica in continua evoluzione, che il criterio adottato deriva semplicemente dal calcolo delle superfici occupate dalle piazzole e dalle vie di accesso agli aerogeneratori, rispetto alla chioma degli alberi secondo le dimensioni rilevate sul posto. Sulla base di tale rapporto, si ricava il reale numero di piante che potranno essere sacrificate. Continua il referente a rammentare, come esposto in progetto, della sussistenza di misure finalizzate a mitigare l'impatto rilevato sull'avifauna, considerate all'avanguardia e riportate nelle linee guida sugli impianti eolici dell'U.E., tra le quali il sistema c.d. "Dt Bird" finalizzato all'arresto delle pale eoliche in funzione del rilevamento degli uccelli e l'analogo sistema "Dt Bat" dedicato alla chiropterofauna.

Il Presidente passa la parola all'**Ing. A.Ruffa**, rappresentante del Comando Vigili del Fuoco di Vibo Valentia Ufficio Prevenzione Incendi, il quale a conferma dei contenuti già espressi con nota recante prot. n. 6592 del 30/09/2021, ribadisce che la tipologia di impianto non ricade tra le attività di competenza amministrativa di prevenzione incendi. Diversamente, in corso di esecuzione, in caso di realizzazioni assoggettate al DPR n. 151/2011 (centrali elettriche, trasformatori con oli superiori al mc, gruppi elettrogeni, ecc.), andranno poste in essere tutte le procedure previste dagli artt. 3 e 4 del medesimo decreto e rientranti nella competenza del citato Ufficio.

Il Presidente procede, successivamente agli interventi svolti, a fare emergere le note e i titoli pervenuti successivamente all'indizione della Conferenza di servizi, comunque da acquisire nell'ambito della presente riunione e che sono posti a corredo del presente verbale:

1. Il Dipartimento della Regione Calabria "Territorio e Tutela dell'Ambiente" Settore "*QTRP - Osservatorio delle Trasformazioni e del Paesaggio, Politiche Territoriali e Centro Cartografico Regionale*" con pec del 20/09/2022 ha espresso parere di non competenza nell'ambito della seduta di conferenza di servizi;

2. Il Dipartimento della Regione Calabria "Territorio e Tutela dell'Ambiente" Settore "Urbanistica, vigilanza edilizia, rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile" U.O. Prov. di Catanzaro e Crotona, con nota prot. n. 417801 del 22/09/2022 ha evidenziato, in ottemperanza al comma 4bis aggiunto dall'ultima legge regionale n. 17/2022 alla Legge Urbanistica della Calabria (L.R. n. 19/02), che è onere delle Amministrazioni comunali accertare preventivamente la compatibilità degli interventi anche in coerenza con la citata legge e con il QTRP e, in assenza di una pianificazione comunale aggiornata, anche sulla base di una relazione agro-pedologica redatta dal proponente l'intervento;
3. Il Dipartimento della Regione Calabria "Agricoltura e Risorse Agroalimentari" Settore 4 "Area Meridionale – Controlli Consorzi Bergamotto, ARCEA, Terina", con nota prot. n. 424439 del 27/09/2022 ha espresso parere di non competenza in quanto le opere sono localizzate nelle province di Vibo Valentia e Catanzaro;
4. Il Dipartimento della Regione Calabria Infrastrutture e Lavori Pubblici, Settore 4 "Lavori Pubblici, politiche edilizia abitativa, vigilanza Aterp, espropri", con nota prot. n. 425591 del 28/09/2022 ha espresso parere di massima favorevole ai soli fini espropriativi e richiesta perfezionamento di atti ai fini del completamento delle procedure espropriative;
5. La Marina Militare Comando Marittimo Sud-Taranto Ufficio Infrastrutture e Demanio, con nota prot. n. 34070 del 30/09/2022, acquisita al prot. n. 432113 del 03/10/2022, ha confermato le proprie favorevoli determinazioni già rese con nota prot. n. 32980 del 06/10/2021 registrata al prot. n. 432387 del 08/10/2021;
6. Il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici Settore n. 2 "Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Supporto Tecnico Area Centrale (Sede CZ – Sportelli VV KR)", con nota 441544 del 07/10/2022, ha fornito informazioni in merito ai procedimenti finalizzati all'eventuale rilascio del parere geomorfologico e al rilascio dell'autorizzazione sismica/deposito per il successivo progetto esecutivo.

Il Presidente fa presente che la Struttura Tecnica di Valutazione VIA – AIA – VI di questo Dipartimento ha emesso, con parere emerso nella seduta del 28/09/2022 recante prot. n. 428737 del 29/09/2022 (allegato al presente verbale), un **giudizio negativo di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza** sul proposto impianto eolico, sulla base delle seguenti sintetiche motivazioni:

- sussistenza di elementi di valutazione sfavorevoli per non coerenza dell'area con i siti prioritari di cui (art. 15 lett. A punto 2 del QTRP), valore paesaggistico rappresentato dall'importante area boscata (art. 15 lett. A punto 4 del QTRP), aree contigue alle aree naturali protette che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (art. 15 lett. A punto 4 lett. b punto 14 del QTRP), specie animali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn) e dalla Direttiva comunitaria Direttiva Habitat 92/43/CEE (art.15 lett. A punto 4 lett. b punto 15 del QTRP), vincolo inibitorio alla trasformazione per i beni paesaggistici in presenza di territori coperti da foreste e boschi (art. 25 Tomo 4 del QTRP);
- il progetto contrasta con gli obiettivi di salvaguardia della biodiversità dei sistemi forestali, nonché di mantenimento e sviluppo delle superfici forestali per il citato habitat, enunciati come misure aggiuntive di salvaguardia, al di là della Rete Natura 2000, estesa alla più ampia infrastruttura verde nel Quadro di Azioni Prioritarie pluriennale (c.d. PAF "Prioritized Action Framework" previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE) approvato con Delibera di G.R. n. 72 del 15/05/2020;
- l'installazione delle turbine eoliche inciderà negativamente sullo stato di conservazione della fauna chiroptera e della componente avifaunistica, in ragione della collisione con parti dell'impianto nonché del disturbo antropico con conseguente allontanamento e/o scomparsa degli individui, in contrasto con le leggi nazionali, le Direttive e le Convenzioni Internazionali, in tema di protezione delle specie in particolari "vulnerabili" e "in pericolo", atteso che i sistemi di dissuasione per l'avifauna Dt Bird e Dt Bat risultano privi di comprovata efficacia;
- gli eventuali interventi di mitigazione e compensazione proposte con reimpianto di essenze arboree a fronte delle alberature da abbattere, risulteranno, per il particolare contesto ambientale, inefficaci in quanto inadeguati a moderare il ridimensionamento e la frammentazione dell'area boscata di eccezionale valore ecosistemico e paesaggistico, con evidente compromissione dell'habitat naturale prioritario 9220* (foresta mista a Faggi e Abeti bianchi), in pieno contrasto con gli obblighi di conservazione previsti dall'All. A al DPR n. 357/1997
- il progetto, in ragione dei volumi di suolo e sottosuolo da movimentare (38.631,07 mc), provocherà inevitabilmente, la trasformazione geomorfologica di aree ad altro valore naturalistico, il deterioramento e la perdita della capacità produttiva del suolo per potenziali innesco di fenomeni di distruzione della struttura, eccessiva compattazione, contaminazione e polverizzazione degli aggregati causati dalle pressioni fisiche dei mezzi pesanti;
- il progetto assume profili di incidenza negativi tali da determinare un parere non favorevole di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza.

Il Presidente, considerata la più solida motivazione circa il giudizio espresso interamente rilevabile nell'allegato parere della STV recante prot. n. 428737 del 29/09/2022, fa presente che la valutazione non favorevole di compatibilità ambientale e di incidenza (ex art. 5 DPR 357/97), unitamente ai giudizi di incompatibilità dell'intervento con la legge urbanistica ed il QTRP espressi dalle Amministrazioni comunali partecipanti, assume **posizione di determinante rispetto agli altri titoli abilitativi** sopra riepilogati ed a quelli che eventualmente emergeranno.

L'esito non favorevole ed il dissenso motivato espresso nell'ambito valutazione svolta dalla STV, a garanzia della tutela dell'ambiente quale interesse sensibile, costituisce pertanto presupposto non favorevole al rilascio del finale provvedimento autorizzatorio unico regionale.

In chiusura, in un'ottica di celerità della conclusione del procedimento amministrativo, considerata, peraltro, la natura vincolata del provvedimento motivato di conclusione della conferenza di servizi il cui contenuto, prescindendo dalle ulteriori risultanze che verranno espresse dagli enti, non potrà assumere esito diverso entro il termine di chiusura dei lavori della stessa conferenza, il Presidente a determinazione conclusiva della conferenza:

- 1) dà atto della **insussistenza delle condizioni per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale** ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. in ragione del peso specifico superiore attribuito, sia al parere non favorevole di valutazione di incidenza e di compatibilità ambientale del progetto in argomento in ragione delle specifiche motivazioni sopra riepilogate, sia ai pareri sfavorevoli ed ai giudizi di incompatibilità dell'intervento espressi dalle Amministrazioni comunali in data odierna;
- 2) dà atto della **conclusione dei lavori della conferenza dei servizi decisoria con esito non favorevole** all'approvazione del progetto in oggetto ed al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Il Presidente, inoltre, evidenzia che per ragioni di economicità del procedimento amministrativo, rileva che la prosecuzione dei lavori della conferenza dei servizi non assume carattere determinante in quanto il contenuto della determinazione finale, in presenza di un parere non favorevole di valutazione di incidenza e di compatibilità ambientale del progetto, non potrà essere diversa da quella in concreto adottata.

In aggiunta, un eventuale prolungamento dei tempi per mezzo di successive sedute, costituirà un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi e delle funzioni che sono incardinate presso questo Settore regionale.

Terminati gli esiti della conferenza, il legale rappresentante **dott.ssa L.Nigiotti**, interpellato dal Presidente per eventuali ulteriori dichiarazioni a verbale, prende atto di tutto quanto esposto dagli enti presenti e dichiara di riservarsi di formulare contro-osservazioni nonché di tutelare la società nelle sedi appropriate.

Il Presidente, alle ore 11.55, dichiara pertanto chiusi i lavori della conferenza, disponendo che il verbale dell'odierna seduta, venga trasmesso con i relativi allegati citati, a tutti gli enti ed amministrazioni convocate per presa visione. Inoltre, trattandosi, quelli esposti a verbale, di elementi ostativi al rilascio del provvedimento autorizzativo, il presente documento ed il parere della STV, ancorché reso noto nella presente seduta negli aspetti basilari e fondanti, verrà notificato alla parte istante che potrà entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di specifica comunicazione, in applicazione dell'**art. 10bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.**, presentare osservazioni.

Allegati:

- messaggio pec del 07/10/2022 del Proponente RWE Renewables Italia Srl acquisito al prot. regionale n. 448176 del 11/10/2022 recante comunicazione dei partecipanti alla Conferenza di servizi;
- Delibera di G.C. del Comune di Capistrano (VV) n. 72 del 10/10/2022 ed email del 11/10/2022, acquisita al prot. n. 446930 del 11/10/2022, recante comunicazione del rappresentante partecipante alla Conferenza di servizi;
- nota del Sindaco di Monterosso Calabro (VV) recante prot. n. 4564 del 11/10/2022, acquisita al prot. n. 447976 di pari data, recante comunicazione del rappresentante partecipante alla Conferenza di servizi;
- nota del Sindaco di Polia (VV) recante prot. n. 3629 del 11/10/2022, acquisita al prot. n. 448084 di pari data, recante comunicazione del rappresentante partecipante alla Conferenza di servizi;
- nota del Comando Vigili del Fuoco di Vibo Valentia Ufficio Prevenzione Incendi recante prot. n. 6811 del 06/10/2022 acquisita al prot. n. 442134 il 07/10/2022, recante comunicazione del rappresentante partecipante alla Conferenza di servizi e nota prot. n. 6592 del 30/09/2021 recante parere di competenza;
- documento di presentazione del progetto redatto dalla RWE Renewables Italia Srl (PowerPoint 11/10/2022);

- pec del 20/09/2022 del Dipartimento della Regione Calabria "Territorio e Tutela dell'Ambiente" Settore "QTRP - Osservatorio delle Trasformazioni e del Paesaggio, Politiche Territoriali e Centro Cartografico Regionale";
- nota prot. n. 417801 del 22/09/2022 del Dipartimento della Regione Calabria "Territorio e Tutela dell'Ambiente" Settore "Urbanistica, vigilanza edilizia, rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile" U.O. Prov. di Catanzaro e Crotona;
- nota prot. n. 424439 del 27/09/2022 del Dipartimento della Regione Calabria "Agricoltura e Risorse Agroalimentari" Settore 4 "Area Meridionale – Controlli Consorzi Bergamotto, ARCEA, Terina";
- nota prot. n. 425591 del 28/09/2022 del Dipartimento della Regione Calabria Infrastrutture e Lavori Pubblici, Settore 4 "Lavori Pubblici, politiche edilizia abitativa, vigilanza Aterp, espropri";
- note prot. n. 34070 del 30/09/2022 e prot. n. 32980 del 06/10/2021 della Marina Militare Comando Marittimo Sud-Taranto Ufficio Infrastrutture e Demanio;
- nota 441544 del 07/10/2022 del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici" Settore n. 2 "Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Supporto Tecnico Area Centrale (Sede CZ – Sportelli VV KR)";
- parere prot. n. 428737 del 29/09/2022 della Struttura Tecnica di Valutazione VIA – AIA – VI del Dipartimento della Regione Calabria "Territorio e Tutela dell'Ambiente".

La C.S.

Il Segretario della Conferenza dei Servizi
Geom. Angelo Antonio Corapi *


Il Presidente f.f.
Ing. Luigi Gugliuzzi *

Partecipanti

Dott.ssa Ludovica Nigiotti (RWE Renewables Italia Srl) *

Avv. Maurizio Fernando Teti (Comune di Monterosso Calabro, Comune di Capistrano, Comune di Polia) *

Ing. Antonio Ruffa (Comando Vigili del Fuoco di Vibo Valentia Ufficio Prevenzione Incendi) **



* : documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate;

** : documento firmato con firma autografa acquisito e conservato in originale agli atti del Settore 2.



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VIA – AIA – VI

Seduta: 28/09/2022

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 20,7 MW denominato "Carbonaio" da ubicare nel Comune di Monterosso Calabro (VV) Loc. Carbonaio da connettere presso l'esistente Sottostazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV;

Proponente: RWE Renewables Italia Srl - sede legale in Via Andrea Doria 41/G, 00192 – Roma (RM);

Progettisti: Dott.ssa Maria Antonietta Marino; Hydro Engineering s.s.di Damiano e Mariano Galbo;

Comuni d'intervento: Comune di Monterosso Calabro (VV), Comune di Jacurso (CZ), Comune di Capistrano (VV), Comune di Polia (VV), Comune di San Vito Sullo Jonio (CZ) e Comune di Cenadi (CZ).

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VIA – AIA – VI

Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l'insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l'espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnica-amministrativa in atti.

La seduta viene presieduta dal presidente Dirigente Generale reggente del Dip. Territorio e Tutela dell'Ambiente. Relatore/istruttore tecnico: Ing. Luigi Gugliuzzi.

Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. (DPR n. 120/2003) avente ad oggetto “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Norme in materia ambientale”;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI””;
- il D.M. Ambiente del 30/03/2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: “Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “Presa atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT”;



- il Regolamento Regionale 9 febbraio 2016 n. 1 di modifica del R.R. n. 3/2008;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 03/11/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VIAAIA-VI) di seguito “STV” e successivo Decreto di assegnazione n. 7859 del 13/07/2022;
- il Decreto dirigenziale n. 6312 del 13/06/2022 recante “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VinCA) – Direttiva 92/73/CEE “Habitat”. Adozione elenchi “Progetti pre-valutati” e “Condizioni d’Obbligo””;

PREMESSO CHE

- la RWE Renewables Srl (di seguito “Proponente”), sede legale in sede legale in Via Andrea Doria 41/G, 00192 - Roma (RM), ha presentato per il progetto in oggetto domanda per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in materia ambientale (c.d. “PAUR”) ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisito al prot. n. 358605/SIAR del 13/08/2021 di questa Autorità Competente;
- con nota prot. n. 401202 del 20/09/2021 questa Autorità Competente ha comunicato, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione della documentazione ai sensi dell’art. 27-bis comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., richiedendo, entro e non oltre trenta giorni, la verifica di completezza della documentazione;
- con la suddetta nota si è proceduto alla nomina del responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e segg. della L. n. 241/1990;
- entro i suddetti trenta giorni, scaduti in data 20/10/2021, sono pervenute le seguenti note:
 - il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità - Settore “Affari Generali, Giuridici ed Economici, Procedure Espropriative e Contenziosi”, con nota prot. n. 407505 del 23/09/2021 ha chiesto integrazioni documentali ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato di esproprio;
 - la Marina Militare, Comando Marittimo Sud-Taranto, con nota prot. n. 32980 del 06/10/2021 ha comunicato l’assenza di motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto eolico;
 - l’Azienda Calabria Verde, con nota prot. n. 14464 del 18/10/2021 acquisita al prot. n. 450092 del 19/10/2021, ha evidenziato la necessità di verificare l’eventuale occupazione temporanea ai sensi del citato R.D. da parte dei competenti Consorzi di Bonifica;
 - il Comune di Polia (VV) con nota prot. n. 3709 del 20/10/2021 acquisita al prot. n. 454293 del 21/10/2021, oltre che a motivare la contrarietà alla realizzazione dell’impianto, ha evidenziato la necessità di acquisire integrazioni documentali inerenti una maggiore esplicitazione delle sovrapposizioni con interventi programmati dall’amministrazione, il riordino e l’accertamento dei terreni gravati da usi civici, nonché interferenze con la viabilità locale;
 - il Comune di Monterosso Calabro (VV) con nota prot. n. 4747 del 20/10/2021 (acquisita al prot. n. 454306 del 21/10/2021), con riserva di ulteriore disamina del progetto, ha espresso la propria contrarietà alla realizzazione dell’impianto eolico, evidenziando un rilevante impatto della proposta progettuale sul piano ambientale, paesaggistico e di sviluppo locale;
 - il Comune di Capistrano (VV) con nota prot. n. 2056 del 21/10/2021 (acquisita in pari data al prot. n. 455070), nel rinviare ad un più approfondito esame progettuale nell’ambito delle successive fasi della procedura in oggetto, ha rilevato il progetto inadeguato rispetto all’ambiente fortemente boscato, con significativa vocazione naturalistica e turistica, a causa di potenziali impatti paesaggistici;
- in esito alla verifica della completezza documentale avviata con la citata nota prot. n. 401202/2021, questa Autorità Competente ha inoltrato al medesimo Proponente istanza di integrazioni, per mezzo di nota prot. n. 457617/SIAR del 22/10/2021, da far pervenire nei successivi trenta giorni;
- questa Autorità Competente, ricevute le integrazioni, con successiva nota prot. n. 505427/SIAR del 22/11/2021, ha disposto la pubblicazione degli elaborati progettuali ancorché integrati sul sito istituzionale (indirizzo: <https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?26156>) ai fini della consultazione al pubblico per il termine di 30 giorni come previsto dal co. 4 del citato articolo 27-bis;
- nell’ambito dell’applicazione del comma 5 del citato articolo, giusta missiva recante prot. n. 22733/SIAR del 19/01/2022, si è reso necessario acquisire, pertanto, dal Proponente - assegnando un ulteriore termine di trenta giorni – specifiche integrazioni anche in esito ai riscontri forniti dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio pervenuti al termine della suddetta pubblicazione (22/12/2021) e che di seguito si riepilogano:

- il Dipartimento regionale Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Settore 1 “Affari Generali, Giuridici ed Economici – Regolamenti, Usi Civici” Ufficio Operativo “U.O. 1.6 Usi Civici”, con nota prot. n. 475134 del 03/11/2021, ha fornito chiarimenti in ordine al procedimento finalizzato all’accertamento del gravame degli usi civici, argomentazione, peraltro, già anticipata dal Settore n. 2 di questo Dipartimento con nota pregressa nota recante prot. n. 505427 del 22/11/2021;
- il Dipartimento regionale Sviluppo Economico e Attrattori Culturali – Settore n. 5 “Infrastrutture Energetiche – Fonti Rinnovabili e Non Rinnovabili” U.O. “Impianti di Energia Elettrica da Fonti Rinnovabili e non Rinnovabili”, con nota prot. n. 508519 del 24/11/2021 e relativi schemi ha chiesto documentazione integrativa ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;
- il Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento per l’Energia e il Clima, Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari, con nota prot. n. 35184 del 24/11/2021 (acquisita in pari data al prot. n. 508544), ha reso noto le procedure da attivare da parte del Proponente ai fini della verifica autonoma dell’interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi;
- il Comando Scuole dell’Aeronautica Militare / 3^ Regione Aerea – Ufficio Territorio e Patrimonio, con nota prot. M_D ABA001 REG2021 0057806 del 09/12/2021 (acquisita in data 13/12/2021 al prot. n. 536176), ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto, rilevando l’assenza di interferenze con compendi militari dell’A.M. e con vincoli eventualmente imposti a loro tutela con l’aggiunta di prescrizioni;
- l’Associazione di Promozione Sociale “Kalabria Trekking” con nota inviata a mezzo pec in data 20/12/2021 (acquisita in pari data al prot.n. 547873) ha esposto osservazioni sulle possibili ricadute territoriali conseguenti alla realizzazione dell’impianto eolico in oggetto;
- I Comuni di Capistrano, Monterosso Calabro e Polia, ha trasmesso, con distinte pec del 22/12/2021 (rispettivamente acquisite al prot. n. 554339, n. 553644 e n. 553723 del 23/12/2021), osservazioni afferenti all’inquadramento storico-geografico-culturale del sito c.d. “Carbonaio”, agli effetti ambientali e paesaggistici significativi, alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, al mancato rispetto della normativa di settore in relazione all’interferenza con i beni e i paesaggi culturali, agli effetti sull’integrità ecosistemica del Lago Angitola, all’impatto sulla fascia di rispetto, agli effetti sui reticoli idrografici presenti, nonché alla sovrapproduzione energetica regionale;
- il Comune di Capistrano ha integrato le suddette osservazioni, ostantive alla realizzazione delle opere, con ulteriore documentazione trasmessa con pec del 24/12/2021;
- l’Associazione Familia de Rubro Monte ha trasmesso con pec del 22/12/2021 (acquisita il 23/12/2021 al prot. n. 553705), osservazioni sugli impatti previsti all’esito dell’inserimento dell’opera in progetto;
- la onlus Italia Nostra, rappresentata da procuratore speciale, ha presentato atto, acquisito al prot. n. 551443 del 22/12/2021, di partecipazione procedimentale nell’ambito del processo informativo e partecipativo previsto dal citato comma 5 dell’art. 27-bis, elaborando specifiche osservazioni compresa una richiesta di avvio del procedimento di cui all’art. 4, par. 1 della Direttiva Habitat finalizzato alla <<individuazione e qualificazione di tutta l’area sita nel Comune di Monterosso Calabro e comuni limitrofi, ove è presente l’habitat prioritario 99220* e gli abitati di specie di animali prioritarie o rigorosamente protette>> elencate nello stesso atto, <<quale Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ovvero Sito di Interesse Comunitario (SIC), previa ogni necessaria attività istruttoria, anche da parte del Ministero della Transizione Ecologica ex art. 17 D.P.R. n. 357/1997>>, inoltrata dal Settore n. 2 di questo Dipartimento al competente Settore “Parchi e Aree Naturali Protette” di questo Dipartimento;
- il WWF Calabria e la LIPU Calabria, a mezzo pec del 22/12/2021 (acquisita in pari data al prot. n. 552829), hanno trasmesso osservazioni afferenti alla scelta delle aree individuate per la collocazione degli aerogeneratori e sulle possibili minacce alle diverse componenti ecosistemiche
- il termine di trenta giorni previsto per la presentazione delle integrazioni da parte del Proponente di cui alla precedente nota prot. n. 22733/2022, previa specifica istanza della medesima società, è stato sospeso con nota prot. n. 70094 del 14/02/2022 per un periodo non superiore a 180 giorni;
- il Proponente in data 11/08/2022 (a mezzo pec registrata in pari data al prot. n. 368240) ha depositato le integrazioni documentali richieste ed i riscontri alle osservazioni pervenute e sopra esposte, consultabili sul sito istituzionale (citato link), giusto nuovo avviso per la nuova consultazione del pubblico disposto da questa Autorità Competente con nota prot. n. 383148 del 31/08/2022 finalizzata all’acquisizione delle osservazioni da acquisire entro i successivi 15 giorni nel rispetto del citato art. 27-bis comma 5 ultimo periodo;

- entro il suddetto termine (15/09/2022), sono state acquisite le seguenti osservazioni ancorchè pubblicate al medesimo link istituzionale:
 - Italgas Reti Spa con nota del 01/09/2022 prot. n. 22244DEF0027 (acquisita il 02/09/2022 al prot. n. 386343) ha fatto presente che la rete di distribuzione del gas metano, per i territori comunale di Monterosso Calabro, Polia e Capistrano, non è gestita dalla medesima società;
 - la onlus Italia Nostra, rappresentata da procuratore speciale, ha presentato con nota del 15/09/2022 (prot. n. 407187 del 16/09/2022) - previa specifica istanza di presa visione degli elaborati progettuali cartacei (prot. n. 404494 del 15/09/2022) - ulteriori osservazioni ed elementi controdeduttivi rispetto agli elaborati integrati dal Proponente in data 11/08/2022.

CONSIDERATO CHE l'attività della STV si articola nell'attività (endoprocedimentale) di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito da parte dei Componenti tecnici prevista dagli artt. 5 e 6 del R.R. n. 10/2017 – anche tramite acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, obiezioni, e suggerimenti inoltrati con riferimento alle fasi di consultazione previste in relazione al singolo procedimento – e nella successiva attività di valutazione di chiusura, in unica seduta plenaria;

VISTI gli elaborati progettuali presentati dal Proponente di seguito in elenco:

Documentazione presentata in sede di istanza PAUR

Elaborato	ID Elaborato
ELENCO ELABORATI	PEMR P2 00000 01 00
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DEL PROGETTO	PEMR P2 00001 01 00
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE OPERE ELETTRICHE	PEMR P2 00002 01 00
RELAZIONE DI PREDIMENSIONAMENTO DELLE FONDAZIONI DEGLI AEROGENERATORI	PEMR_P2_00003_01_00
RELAZIONE GEOLOGICA	PEMR P2 00004 01 00
RELAZIONE GEOTECNICA	PEMR P2 00005 01 00
PIANO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERE CONNESSE	PEMR P2 00006 01 00
PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO	PEMR P2 00007 01 00
RELAZIONE SULL'ANALISI DI POSSIBILI INCIDENTI (D.M. 10-09-10)	PEMR P2 00008 01 00
RELAZIONE CAMPI ELETTRICITÀ	PEMR P2 00046 01 00
ANALISI DEGLI EFFETTI DELLA ROTTURA DEGLI ORGANI ROTANTI;	PEMR P2 00047 01 00
PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO IN SITO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI (ART. 24 CO. 3 DPR 120/2017)	PEMR_P2_00048_01_00
VIABILITA' DI ACCESSO AL SITO	PEMR P2 00050 01 00
PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO GENERALE	PEMR P2 00009 01 00
PLANIMETRIA DI PROGETTO	PEMR P2 00010 01 00
PLANIMETRIA DELLA VIABILITA' DEL PARCO E DELLA STRADA DI ACCESSO SU BASE CATASTALE	PEMR_P2_00011_01_00
PLANIMETRIA CON L'INDIVIDUAZIONE DELLA "VARIANTE AL P.d.F." DEL COMUNE DI MONTEROSSO E IL PARCO EOLICO	PEMR_P2_00012_01_00
PLANIMETRIA CON IL PERCORSO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEI COMPONENTI DEGLI AEROGENERATORI	PEMR_P2_00013_01_00
TIPICO PIAZZOLE	PEMR P2 00014 01 00
PARTICOLARI COSTRUTTIVI -SEZIONI TIPO - OPERE DI BIOINGEGNERIA	PEMR P2 00015 01 00
CARTA DELLE INTERFERENZE	PEMR P2 00016 01 00
PLANIMETRIA CON L'INDICAZIONE DELLE DISTANZE DELLE TORRI DAI COMUNI LIMITROFI	PEMR_P2_00017_01_00
TAVOLA CON VERIFICA RISPETTO DISTANZE AEROGENERATORE (3D/5D) RISPETTO AGLI IMPIANTI ESISTENTI, AUTORIZZATI ED INVIA DI AUTORIZZAZIONE.	PEMR_P2_00049_01_00
ASSE WTG02-PLANIMETRIA	PEMR P2 00018 01 00
ASSE WTG02-PROFILO LONGITUDINALE	PEMR P2 00019 01 00
ASSE WTG02-SEZIONI TRASVERSALI	PEMR P2 00020 01 00
ASSE WTG04-PLANIMETRIA	PEMR P2 00021 01 00
ASSE WTG04-PROFILO LONGITUDINALE	PEMR P2 00022 01 00
ASSE WTG04-SEZIONI TRASVERSALI	PEMR P2 00023 01 00
ASSE WTG07-PLANIMETRIA	PEMR P2 00024 01 00
ASSE WTG07-PROFILO LONGITUDINALE	PEMR P2 00025 01 00
ASSE WTG07-SEZIONI TRASVERSALI	PEMR P2 00026 01 00
ASSE DI ACCESSO AL PARCO-PLANIMETRIA	PEMR P2 00027 01 00
ASSE DI ACCESSO AL PARCO-PROFILO LONGITUDINALE	PEMR P2 00028 01 00
ASSE DI ACCESSO AL PARCO-SEZIONI TRASVERSALI	PEMR P2 00029 01 00
PLANIMETRIA GENERALE CAVIDOTTI	PEMR P2 00030 01 00
PLANIMETRIA CAVIDOTTI ALL'INTERNO DEL PARCO	PEMR P2 00031 01 00

Elaborato	ID Elaborato
PLANIMETRIA GENERALE CAVIDOTTI SU CATASTALE	PEMR P2 00032 01 00
PLANIMETRIA CAVIDOTTI INTERNO PARCO SU CATASTALE	PEMR P2 00033 01 00
PLANIMETRIA E SEZIONE ELETTROMECCANICA IMPIANTO DI RETE	PEMR P2 00034 01 00
SEZIONI CAVIDOTTI E PARTICOLARI POZZETTI	PEMR P2 00035 01 00
ABACO CAVIDOTTI	PEMR P2 00036 01 00
SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE	PEMR P2 00037 01 00
PARTICOLARI ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI DEI CAVIDOTTI	PEMR P2 00038 01 00
TIPICO AEROGENERATORE	PEMR P2 00039 01 00
TIPICO PLINTO DI FONDAZIONE	PEMR P2 00040 01 00
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	PEMR P2 00041 01 00
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA	PEMR P2 00042 01 00
PIANO DI DISMISSIONE	PEMR P2 00043 01 00
PRIME INDICAZIONI DI SICUREZZA	PEMR P2 00044 01 00
DISCIPLINARE PRESTAZIONALE	PEMR P2 00045 01 00

Documentazione integrata dal Proponente (acquisita il 17/11/2021 al prot. n. 496541)

Nome Elaborato	ID Elaborato	Rev.
PERIZIA GIURATA SULLA STIMA DEI BENI DA ESPROPRIARE O ASSERVIRE (ai sensi del D.P.R. 08/06/2011 n.327 – Testo unico sulle espropriazioneper pubblica utilità)	U_RWER665D001	0
CAVIDOTTI SU STRADE COMUNALI POLIA:RELAZIONE TECNICA	PEMR P2 00054 01 00	0
CAVIDOTTI SU STRADE COMUNALI POLIA:PLANIMETRIE SU CTR	PEMR P2 00051 01 00	0
CAVIDOTTI SU STRADE COMUNALI POLIA:PLANIMETRIA SUL CATASTALE	PEMR P2 00052 01 00	0
CAVIDOTTI SU STRADE COMUNALI POLIA: SEZIONI TIPO	PEMR P2 00053 01 00	0
STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE	PEMR V1 00001 01	0
ALLEGATO 8.a DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'		0
CDU con vincoli rilasciato dal Comune di Capistrano il 12/11/2021	//	0
CDU con vincoli rilasciato dal Comune di San Vito sullo Ionio il03/11/2021	//	0
CDU con vincoli rilasciato dal Comune di Polia il 01/10/2021	//	0
Revisioni		
Elenco Elaborati	PEMR P2 00000 01 01	1
Elenco Elaborati SIA	PEMR_S20_00000_01_01	1
PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO	PEMR P2 00007 01 01	1
CDU con vincoli rilasciato dal Comune di Monterosso Calabro il29/10/2021	//	1

5

Documentazione integrata dal Proponente (acquisita il 11/08/2022 al prot. n. 368240)

Nome Elaborato	ID Elaborato	Rev.
Mappa delle Sorgenti, nivere e sondaggioeognostico	PEMR_S2_00047_01_01	0
Mappa delle sorgenti, nivere e sondaggio geognostico su ortofoto	PEMR_S2_00048_01_01	0
Carta parco delle serre	PEMR_S2_00049_01_01	0
Carta delle aree visibili e non visibili	PEMR_S2_00050_01_01	0
Carta analisi della visibilità	PEMR_S2_00051_01_01	0
Visibilità 10 Km - WTG02	PEMR_S2_00053_01_01	0
Visibilità 10 Km - WTG04	PEMR_S2_00054_01_01	0
Visibilità 10 Km - WTG07	PEMR_S2_00055_01_01	0
Visibilità 20 Km - WTG02	PEMR_S2_00056_01_01	0
Visibilità 20 Km - WTG04	PEMR_S2_00057_01_01	0
Visibilità 20 Km - WTG07	PEMR_S2_00058_01_01	0
Carta della ventosità e delle aree non idonee	PEMR_S2_00059_01_01	0
Planimetria catastale WTG02	PEMR_S2_00060_01_01	0
Planimetria catastale WTG04	PEMR_S2_00061_01_01	0
Planimetria catastale WTG07	PEMR_S2_00062_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 1 di27	PEMR_S2_00063_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 2 di 27	PEMR_S2_00064_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 3 di27	PEMR_S2_00065_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 4 di 27	PEMR_S2_00066_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 5 di27	PEMR_S2_00067_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 6 di 27	PEMR_S2_00068_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 7 di27	PEMR_S2_00069_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 8 di 27	PEMR_S2_00070_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 9 di27	PEMR_S2_00071_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 10 di 27	PEMR_S2_00072_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 11 di27 -	PEMR_S2_00073_01_01	0

Nome Elaborato	ID Elaborato	Rev.
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 12 di 27	PEMR_S2_00074_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 13 di 27	PEMR_S2_00075_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 14 di 27	PEMR_S2_00076_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 15 di 27	PEMR_S2_00077_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 16 di 27	PEMR_S2_00078_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 17 di 27	PEMR_S2_00079_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 18 di 27	PEMR_S2_00080_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 19 di 27	PEMR_S2_00081_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 20 di 27	PEMR_S2_00082_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 21 di 27	PEMR_S2_00083_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 22 di 27	PEMR_S2_00084_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 23 di 27	PEMR_S2_00085_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 24 di 27	PEMR_S2_00086_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 25 di 27	PEMR_S2_00087_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 26 di 27	PEMR_S2_00087_b_01_01	0
Sovrapposizione del progetto su foto aerea 27 di 27	PEMR_S2_00087_c_01_01	0
Documento Area di Rimboschimento	PEMR_S2_00088_01_01	0
Documento di risposta alle richieste di integrazione della Regione	PEMR_S2_00089_01_01	0
Documento di risposta alle osservazioni di Italia Nostra	PEMR_S2_00090_01_01	0
Report Avifauna	PEMR_S2_00091_01_01	0
Relazione di asseverazione	PEMR_S2_00094_01_01	0
Documentazione fotografica delle Nivere e delle Sorgenti	PEMR_S2_00097_01_01	0
Carta delle aree non idonee - opere di connessione	PEMR_S2_00017_01_01	0
Carta della visibilità complessiva a 10 km	PEMR_S2_00047_01_01	0
Lettera di impegno con riferimento alle attività di cui all'art. 16 lettera g della Parte IV del D.M.10/09/2010 e ss.mm.ii.	//	0
PEMR-P2-DICHIARAZIONE DI NON INTERFERENZA CON ATTIVITÀ MINERARI	//	0
Relazione tecnica Usi Civici Dott. Valelà	//	0
Perizia Giurata valore delle opere e delle opere di dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi	U_RWER665D002	0
Oneri istruttori Istanza di AU	//	0
Atto di impegno alla corresponsione di una cauzione a garanzia delle opere di dismissione di cui alla DGR 871 del 29.12.2010 e ss.mm.ii.	//	0
Attestazione bancaria solidità finanziaria RWERenewables Italia di cui alla DGR 871 del 29.12.2010 e ss.mm.ii.	//	0
Dichiarazione sostitutiva requisiti soggettivi proponente ai sensi della DGR 871 del 29.12.2010 e ss.mm.ii.	//	0
Dichiarazione sostitutiva non sussistenza rapporti di parentela di cui alla DGR 871 del 29.12.2010 e ss.mm.ii.	//	0
Dichiarazione congiunta contenuti elaborati progettuali ai sensi della DGR 871 del 29.12.2010 e ss.mm.ii.	//	0
CAVIDOTTI SU STRADE COMUNALI POLIA: PLANIMETRIA SU CTR	PEMR_P2_00051_01_00	0
CAVIDOTTI SU STRADE COMUNALI POLIA: PLANIMETRIA CATASTALE	PEMR_P2_00052_01_00	0
CAVIDOTTI SU STRADE COMUNALI POLIA: SEZIONI TIPO	PEMR_P2_00053_01_00	0
CAVIDOTTI SU STRADE COMUNALI POLIA: RELAZIONE TECNICA	PEMR_P2_00054_01_00	0
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	PEMR_P2_00055_01_00	0
PIANO DI GESTIONE PRELIMINARE DEI RIFIUTI	PEMR_P2_00056_01_00	0
OPERE BIO-INGEGNERIA	PEMR_P2_00057_01_00	0
CAVIDOTTI SUL COMUNE DI MONTEROSSO	PEMR_P2_00058_01_00	0
CAVIDOTTI SUL COMUNE DI MONTEROSSO- Allegato 1	PEMR_P2_00058_01_00 Allegato 1	0
CAVIDOTTI SUL COMUNE DI MONTEROSSO-	PEMR_P2_00058_01_00 -	0
Allegato 2	Allegato 2	
OPERE DI PROGETTO SU ORTOFOTO	PEMR_P2_00059_01_00	0
STUDIO ANALISI ANEMOMETRICA	PEMR_P2_00060_01_00	0
RELAZIONE IDRAULICA DI IMPIANTO	PEMR_P2_00063_01_00	0
CDU con vincoli rilasciato dal Comune di Cenadi del 23.03.2022	//	0
CDU con vincoli rilasciato dal Comune di Monterosso del 29.10.2021	//	0
CDU con vincoli rilasciato dal Comune di Capistrano del 12.11.2021	//	0

Documento firmato in parte digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

Nome Elaborato	ID Elaborato	Rev.
CDU con vincoli rilasciato dal Comune di Polia del 01.10.2021	//	0
CDU con vincoli rilasciato dal Comune di Jacurso del 20.07.2022	//	0
Richiesta precisazione vincoli inviata al Comune di Jacurso il 21.01.2022	//	0
Lettera di precisazione vincoli del Comune di Jacurso del 27.10.2022	//	0
CDU con vincoli rilasciato dal Comune di San Vito sullo Ionio del 03.11.2021	//	0
Richiesta precisazione vincoli inviata al Comune di San Vito sullo Ionio del 21.01.2022	//	0
Comunicazione di non sussistenza vincoli del Comune di San Vito sullo Ionio del 13.04.2022	//	0
Estratti di mappa e visure catastali afferenti ifogli e le particelle interessate dal progetto	//	
Elenco elaborati SIA Aggiornato	PEMR_S2_00000_01_02	1
Relazione paesaggistica aggiornata e impatti cumulativi	PEMR_S2_00001_01_02	1
Studio di Impatto Ambientale Aggiornato	PEMR_S2_00004_01_02	1
Studio di Incidenza Ambientale	PEMR_S2_00006_01_02	1
Fotoinserimenti	PEMR_S2_00008_01_02	1
Relazione aggiornata impatti shadow flickering	PEMR_S2_00011_01_02	1
Windfarm limitrofe area vasta 10,5 Km	PEMR_S2_00039_01_02	1
Visibilità 10 Km - DEM integrato con H bosco	PEMR_S2_00040_01_02	1
Visibilità 20 Km - DEM integrato con H bosco	PEMR_S2_00042_01_02	1
Carta dei punti di monitoraggio ambientale	PEMR_S2_00046_01_02	1
Elenco Elaborati integrazioni Progetto Definitivo	PEMR_P2_00000_01_01	1
PLANIMETRIA CON L'INDICAZIONE DELLE DISTANZE DELLE TORRI DA UNITA' ABITATIVE	PEMR_P2_00017_01_01	1
ESISTENTE E CON PRESENZA UMANA COSTANTE, DALLE AREE URBANIZZATE O IN PREVISIONE E DAI CONFINI COMUNALI REV.1		

ESAMINATA la predetta documentazione amministrativa e tecnica di progetto presentata dal Proponente, comprensiva di quella per ultimo integrata in data 11/08/2022 (prot. n. 368240), la cui validità ed idoneità è di esclusiva responsabilità del medesimo Proponente, del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti, che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza,

7

si rileva quanto segue:

1. IDONEITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

In esito alle verifiche previste dall'art. 27 comma 1 delle norme in materia ambientale si dà atto che:

- la documentazione amministrativa presentata è conforme ai sensi del citato articolo;
- gli elaborati progettuali corrispondono a quelli previsti dall'art. 23 co. 1 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- lo Studio di Impatto Ambientale è corredato da:
 - Estratti catastali aggiornati;
 - Certificati di destinazione urbanistica di seguito in elenco:

ESTREMI CDU	ID.CATASTALI	DESTINAZIONE URBANISTICA
Comune di Monterosso Calabro prot. n. 4878 del 29/10/2021	Foglio 14, particelle 14, 16, 22, 33, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 102.	Z.T.O "E" Agricola
Comune di Capistrano prot. n. 2245 del 12/11/2021	Foglio 2 particelle 4, 5, 6, 10, 11, 23.	Zona Agricola
Comune di Polia prot. n. 3486 del 01/10/2021	Foglio 31 particella 10, 35, 37, 39, 41, 43; Foglio 36 particella 10.	Zona Agricola (di proprietà del Comune di Polia)
Comune di San Vito Sullo Ionio prot. n. 5373 del 03/11/2021	Foglio 1 particelle 1, 3; Foglio 2 particelle 12, 13, 35.	Zona Agricola
Comune di Cenadi prot. n. 6 del 23/03/2022	Foglio 4 particelle 55, 67, 68, 69, 70, 124.	Zona agricola/montana
Comune di Jacurso prot. n. 20 del 26/07/2021 e n. 13 del 14/07/2022	Foglio 13 particella 319.	Zona a verde agricolo

Relativamente alla disponibilità giuridica delle aree sulle quali installare il parco eolico, la stessa presume la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (artt. 11 e 16 del DPR n. 327/01, art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e All. I punto 13.1 lett. c) e d) del D.M. 10/09/2010).

2. DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO

La proposta progettuale sviluppata si propone la realizzazione e la messa in esercizio di una centrale eolica per la produzione di energia elettrica, composta da n. 3 aerogeneratori con turbine ad asse orizzontale dotate di rotore tripala (diametro 170 mt) ciascuno con potenza nominale di 6,9 MW, per complessivi 20,7 MW da ubicare entro i limiti territoriali (Foglio di mappa n. 14) del Comune di Monterosso Calabro (VV) in loc. Carbonaio sulla dorsale occidentale della catena delle Serre.

Gli aerogeneratori asincroni trifasi, sono costituiti, oltre che dal rotore in resina epossidica rinforzata con fibra di vetro e mozzo rigido in acciaio, da una navicella in carpenteria metallica con carenatura in vetroresina e lamiera, nonché da un sostegno tubolare troncoconico in acciaio (h 115 mt) e diametro interno alla base di circa 4 mt.

Il Proponente prevede, nell'ambito delle misure di mitigazione per l'avifauna, una differenziazione cromatica di una pala del rotore (ipotizzata in nero, fatte salve eventuali modificazioni richieste), unitamente alle basi fino a 10 mt dal suolo.

Gli aerogeneratori sono posizionati ad una distanza l'uno dall'altro di circa 650 mt, nonché strutturalmente indipendenti anche se collegati tra di loro da cavidotti sotterranei di media tensione (30 kV) ad una profondità minima di 1-1,2 mt, larghezza 0,5-0,7 mt e lunghezza di circa 700 mt tra gli stessi aerogeneratori.

Il progetto non prevede la realizzazione di cabine di macchina prefabbricate, dal momento che le apparecchiature idrauliche ed elettriche di comando e controllo sono direttamente installate all'interno della navicella della torre di sostegno dell'aerogeneratore.

All'interno della torre sono installati, l'arrivo del cavo BT (690 V) dal generatore eolico al trasformatore, il trasformatore MT-BT (0,69/30), il sistema di rifasamento del trasformatore, la cella MT (30 kV) di arrivo linea e di protezione del trasformatore, il quadro di BT (690 V) di alimentazione dei servizi ausiliari ed il quadro di controllo locale.

L'area di progetto è rappresentata da una zona montana, caratterizzata da superfici boscate sporadicamente interrotte da piccole radure, con oscillazioni del terreno abbastanza pronunciate che forniscono un regime di ventosità di intensità media (7 m/s) lungo la direttrice Ovest-Est.

Gli aerogeneratori sono ubicati in linea di massima su crinale montuoso rispetto alla direzione predominante del vento.

L'area interessata dal progetto, compresa in una fascia altimetrica tra i 950 e i 990 mt s.l.m., evidenzia un paesaggio caratterizzato dalla presenza di bosco (c.d. Faggeta macroterma con presenza di Abete bianco, Pino laricio, vegetazione prativa), dove si riscontrano aree di utilizzazione forestale, aree per il pascolo, residui delle vecchie carbonaie e relative strade di accesso.

In particolare le aree previste per la localizzazione dei tre aerogeneratori sono caratterizzate da un bosco di alto fusto misto di Faggio e Abete bianco, con presenza di individui di Pino laricio e Douglasia, arbusti di Erica arborea, Agrifoglio, Biancospino, Rovo e Dafne laurella.

Le fondazioni degli aerogeneratori prevedono la realizzazione di pali in calcestruzzo armato di tipo diretto, con fondazioni indirette costituite da un plinto circolare di 21 mt di diametro. All'interno del plinto di fondazione è annegata una gabbia di ancoraggio della torre metallica e cilindrica dotata di una piastra superiore di ripartizione dei carichi ed una piastra inferiore di ancoraggio, collegate da barre filettate ad alta resistenza.

A tergo dei lati del manufatto è realizzata una tubazione di drenaggio forata per l'allontanamento delle acque dalla fondazione. Nella fondazione sono inoltre posizionate le tubazioni passacavo in PVC corrugato per i cavi MT e per il sistema di messa a terra.

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione, con preliminare sottrazione di copertura vegetale, di aree (piazzole) attorno agli aerogeneratori da realizzare su terreno di sedime con superficie prevista per ogni piazzola di 774 mq, finalizzata alla collocazione dell'impronta della fondazione in cemento armato, le aree destinate al posizionamento delle gru di sollevamento nonché dei conchi delle torri e delle navicelle.

Le opere prevedono l'adeguamento/ampliamento della rete viaria esistente nel sito e la realizzazione delle viabilità di servizio interna all'impianto, quest'ultima ricadente nei limiti territoriali del Comune di Monterosso Calabro e Capistrano, in massicciata tipo "Macadam" (pietrisco di cava spessore 20 cm e fondazione stabilizzata di 40 cm steso su geotessile a diretto contatto con il terreno) per una lunghezza complessiva di circa 1.437 mt, una larghezza di 5 mt oltre a due banchine laterali di 0,5 mt.

Oltre all'ampliamento delle carreggiate dei tratti stradali esistenti, il progetto prevede, la realizzazione di locali allargamento e/o aree di manovra in corrispondenza delle curve a ridotto raggio, il locale addolcimento dei raggi di curvatura verticali con miglioramento delle condizioni generali di visibilità, l'adattamento

dell'andamento altimetrico, la realizzazione di nuove barriere di protezione in acciaio e legno laddove necessario, il rifacimento del manto di conglomerato bituminoso, la ripulitura/risagomatura delle banchine e delle cunette, la ripulitura di cavalcafosse e tombini.

Il tracciato stradale permette di congiungere le piazzole degli aerogeneratori e si raccorda alla strada esistente. La tabella che segue mostra un riepilogo costruttivo degli aerogeneratori e della viabilità interna, già esistente oggetto di ampliamento, nonché dell'asse di accesso al parco eolico:

ID Aerogeneratore	Gradi decimali (WGS84)		Quota alla base (m)	Altezza mozzo (m)	Diametro rotore (m)	Altezza massima (m)	lunghezza/ larghezza viabilità interna	Asse di accesso	
	N	E							
WTG02	38.71026	16.322335	951	115	170	200	362,26 mt x 5 mt (strada di accesso al Monte Coppari)	1.437,71 mt x 5 mt	
WTG04	38.714589	16.327602	939	115	170	200	450,98 mt x 5 mt (strada di accesso al Monte Coppari – Strada comunale Piani di Villa)		
WTG07	38.717763	16.333711	962	115	170	200	624,46 mt x 5 mt (strada comunale Piani di Villa)		
							Tot. parz.	1.437,70 mt	4.206,68 mt
							Tot	5.644,39 mt	

La quota più alta è rappresentata dal monte che sovrasta la valle del Carbonaro ubicato a 999,8 mt s.l.m.

L'accesso al parco, congiunge la viabilità del parco di proprietà EON "Serra Pelata" al parco in esame e avviene attraverso l'adeguamento del Passo del Giudeo e del Passo di Napoli.

Il progetto prevede, inoltre, l'utilizzo di n. 2 aree di trasbordo, da recintare con rete metallica, finalizzate ai baraccamenti di cantiere, al ricovero dei mezzi d'opera ed allo stoccaggio temporaneo della componentistica degli aerogeneratori prima del trasporto definitivo a bordo macchina.

A partire dall'ultimo aerogeneratore il progetto prevede la realizzazione di un cavidotto interrato, in trincea larga 50 cm e profondità di 1-1,5 mt, di media tensione per il trasporto dell'energia elettrica prodotta che interessano le strade comunali, asfaltate e sterrate, esistenti, oltre ad un tratto della SP141, ricadenti nei territori dei Comuni di Monterosso (VV), Capistrano (VV), San Vito sullo Ionio (CZ), Polia (VV), Cenadi (CZ) e Jacurso (CZ). La tabella che segue mostra un riepilogo delle tipologie dei cavi per ciascuna delle tratte di collegamento fra gli aerogeneratori e fra questi e la sottostazione:

Partenza	Arrivo	Sezione cavo (mm ²)	Lunghezza cavo (m)	Potenza attiva (MW)
WTG02	WTG04	(3x1x120)	710	6,9
WTG04	WTG07	(3x1x240)	700	13,8
WTG07	sottostazione	3x(1x630)	17.400	20,7
Tot.			18.810	20,7

Nella sottostazione il progetto prevede l'ubicazione di un sistema di monitoraggio, comando e supervisione dell'impianto eolico per mezzo di un sistema di telecontrollo con collegamento mediante cavo in fibra ottica interrata. Nell'esercizio del parco eolico è previsto l'arresto della rotazione in caso di venti inferiori a 5 mt/s.

L'energia elettrica prodotta dall'impianto in fase di esercizio (57.950 MWh/anno comparabile al fabbisogno di 18.000 utenze domestiche) è consegnata alla sottostazione esistente di trasformazione 30/150kV di Terna denominata "Piano di Corda" sita nel territorio del Piano della Croce nel Comune di Jacurso, a circa 17,4 km dal parco, comprendente il sistema di monitoraggio, trasformazione, comando, misura e supervisione dell'impianto eolico per il controllo in remoto.

Si rileva per la citata sottostazione, progettata e dimensionata al fine di collegare ulteriori linee di espansione e che attualmente raccoglie e trasforma l'energia proveniente dall'esistente parco eolico di "Piano di Corda" consistente in 22 aerogeneratori sito nei Comuni di Jacurso (CZ) e San Pietro a Maida (CZ), solo l'installazione degli scomparti di protezione, sezionamento e misura dell'energia in media tensione.

Tenuti conto dei fattori di conversione indicati dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, il risparmio di combustibile fossile stimato è pari a circa 10.264 tonnellate equivalenti di petrolio all'anno.

Il tempo previsto per la realizzazione dell'opera è di 36 settimane a cui vanno aggiunte altre quattro settimane per il commissioning e i ripristini finali per complessive 440 settimane.

A fine ciclo di vita, il progetto prevede una dismissione selettiva dell'impianto finalizzata a mantenere separate le diverse tipologie di materiali che si produrranno, con contestuale ripristino delle porzioni di territorio occupate, la ricomposizione delle coperture vegetali preesistenti ed il ripristino degli *habitat*.

Il progetto, pur ricadendo nella definizione di **"impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1MW"** (punto 2 lett. d) All. IV Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) è sottoposto, in forza del punto 14.8 del D.M. 10/09/2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), a valutazione di impatto ambientale quindi al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

3. RELAZIONE TRA L'OPERA PROGETTATA E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE VIGENTI.

Dall'analisi della documentazione agli atti si evince la seguente vincolistica:

ESTREMI CDU	ID.CATASTALI:	DESTINAZIONE URBANISTICA:	PRESCRIZIONI/VINCOLI DI RILIEVO (desunte da CDU)
Comune di Monterosso Calabro prot. n. 4878 del 29/10/2021	Foglio 14, particelle 14, 16, 22, 33, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 102.	Z.T.O "E" Agricola	Tutte le particelle sono soggette a vincoli idrogeologici/forestali (R.D. n. 3275/1923)*
Comune di Capistrano prot. n. 2245 del 12/11/2021	Foglio 2 particelle 4, 5, 6, 10, 11, 23.	Zona Agricola	Tutte le particelle sono soggette a vincoli idrogeologici/forestali (R.D. n. 3275/1923) e risultano comprese nel Piano di Assestamento Forestale.*
Comune di Polia Prot. n. 3486 del 01/10/2021	Foglio 31 particella 10, 35, 37, 39, 41, 43; Foglio 36 particella 10.	Zona Agricola (di proprietà del Comune di Polia)	Tutte le particelle sono soggette a vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/1923), ricadenti in zone di interesse paesaggistico (territorio coperto da bosco art. 142 lett. g D.Lgs. n. 42/04 ed inserite nel Piano di assestamento forestale (2017/2018 approvato con Delibera n. 32 del 12/07/2018). Su porzione della part. 10 Foglio 31 è stato redatto un progetto autorizzato dalla Regione Calabria di taglio, estirpamento e rimboscamento compensativo di n. 258 piante di faggio (0,65 ha a fianco della carreggiata stradale). Il Comune di Polia, in attuazione di un Accordo di Programma del 18/11/2011 (prot. n. 3857 del 21/11/2011) sottoscritto con i Comune di S.Vito sullo Ionio (CZ), ha stipulato una convenzione rep. n. 385 del 30/44/2011 con la società "Parco Eolico San Vito Srl", per il potenziamento della strada in terra battuta denominata "Cresta" confinante con le particelle e utilizzata come viabilità secondaria a servizi del Parco eolico San Vito Srl.*
Comune di San Vito Sullo Ionio prot. n. 5373 del 03/11/2021	Foglio 1 particelle 1, 3; Foglio 2 particelle 12, 13, 35.	Zona Agricola	La particella 3 del Foglio 1 risulta gravata da vincolo di uso civico . Sussiste email del 09/03/2022 e del 13/04/2022 da parte del tecnico comunale (Geom. Giuseppe Stefano Gulli) mediante le quali si comunica, per tutte le particelle, l'assenza di aree percorse dal

ESTREMI CDU	ID.CATASTALI:	DESTINAZIONE URBANISTICA:	PRESCRIZIONI/VINCOLI DI RILIEVO (desunte da CDU)
			fuoco e di vincoli in materia di incendi boschivi di cui alla L. n. 353/2000.
Comune di Cenadi n. 6 del 23/03/2022	Foglio 4 particelle 55, 67, 68, 69, 70, 124.	Zona Agricola/Montana	Aree non percorse da incendi boschivi e non caratterizzate da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (DOC, DOP, IGP, IGT)
Comune di Jacurso prot. n. 20 del 26/07/2021 e n. 13 del 14/07/2022	Foglio 13 particella 319.	Zona a verde agricolo	Interessato dal vincolo "Vincolo Torri Eoliche" (area di rispetto del Parco Eolico) nonché da vincolo idrogeologico (R.C. n. 3267/1923). Il Responsabile dell'area tecnica dichiara con nota prot. n. 304 del 27/01/2022 l'insussistenza di altri vincoli rispetto a quelli già esposti. Il Responsabile dell'area tecnica dichiara inoltre con certificato n. 13/2022 che, in assenza di ricognizione da parte del Perito Demaniale, non è possibile stabilire se la particella è gravata o meno da usi civici (R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 18/07).

[* : Permane non verificabile in atti, in quanto non accertato dal Proponente, ancorché richiesto in sede di integrazioni, la sussistenza di vincoli in materia di incendi boschivi (L. n. 353/2000) per le aree rientranti in agro nei Comuni di Monterosso Calabro, Capistrano e Polia].

Il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP) approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Regione Calabria n. 134 del 01/08/2016, quale strumento di riferimento ed indirizzo finalizzato ad assicurare la conservazione dei caratteri identitari del territorio e del paesaggio, ha tra gli obiettivi la tutela dei beni paesaggistici.

In attuazione del codice del paesaggio e dei beni culturali, il territorio calabrese è stato suddiviso in Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali (APTR) e in Unità Paesaggistiche Territoriali Regionali (UPTR), che sono le unità fondamentali di riferimento per la pianificazione e programmazione regionale.

L'intervento in esame rientra nell'APTR "Le Serre", grande complesso naturalistico montano, a cavallo tra l'unità paesaggistica delle "Serre Orientali" (n. UPTR 15.a) e delle "Serre Occidentali" (n. UPTR 15.b).

Ai fini della valutazione dell'inserimento dell'intervento si dà atto, nel presente iter valutativo, che, trattandosi di **progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale**, lo stesso è **dichiarato ex lege, ai sensi dell'art. 27 Tomo 4 del QTRP, paesaggisticamente rilevante**.

Il progetto risulta non coerente con il QTRP laddove individua, all'art. 15 lett. A punto 2, quali siti prioritari* per l'ubicazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili <<le aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi, con particolare rilevanza per i progetti di riqualificazione e recupero, anche dal punto di vista ambientale, dei siti produttivi dismessi, in aree marginali già degradate da attività antropiche, o comunque non utilmente impiegabili per attività agricole o turistiche o altre attività di rilievo, prediligendo la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto anche mediante lo sfruttamento di quelle esistenti>>.

Il medesimo articolo residua, in caso di carenza delle suddette aree, la possibilità di ubicazione di tali impianti anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici prive di vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio, in coerenza con i contenuti dell'articolo 12, comma 7, del D.lgs. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010 e del D.Lgs. n. 28/2011.

In ragione della non utilizzabilità di aree meno significative sotto l'aspetto naturalistico e paesaggistico, sulla scorta di quanto esposto dal Proponente nell'ambito dello studio di inserimento paesaggistico integrato (agosto

* Circolare interna prot. n. 22149 del 26/06/2018: le disposizioni normative contenute nel Tomo IV del QTRP, in coerenza con l'art. 25 co. 9 della Legge Urbanistica Regionale n. 19/02 e ss.mm.ii., sono ritenute cogenti per gli strumenti di pianificazione subordinata e immediatamente prevalenti su quelle eventualmente difformi; pertanto, fatti salvi i provvedimenti normativi concorrenti, le aree di cui all'art. 15 comma 4 lett. b) del QTRP, oggetto di valutazione, sono da ritenersi oggi potenzialmente non idonee e, potranno risultare effettivamente inidonee all'installazione dell'impianto, con l'approvazione dei Piani di Settore.

2022) in ordine, appunto, alla non perseguibilità di alternative di posizionamento fisico delle opere giustificata da diverse condizioni favorevoli riscontrate nell'area in esame (fonte eolica, possibilità di limitare la lunghezza del cavidotto, possibilità di utilizzo di una esistente sottostazione, migliore accessibilità in termini di tracciato piano altimetrico, ecc.), si conferma la non coerenza dell'impianto proposto con l'art. 15.A.2 del QTRP.

L'art. 15 lett. A punto 4 lett. b del QTRP* sul corretto inserimento del parco sul territorio regionale, riconduce ad una potenziale inidoneità, data la presenza di:

- aree contigue alle aree naturali protette che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità;
- specie animali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn) e dalla Direttiva comunitaria Direttiva Habitat 92/43/CEE.

In assenza sotto il profilo normativo regionale di specifiche e delimitate zone escluse, quindi inidonee alla realizzazione di impianti eolici ed accertata, come esposto nel seguito del presente parere, una alterazione sostanziale del contesto ambientale dei luoghi, **si rileva, ai sensi dell'art. 25 Tomo 4 del QTRP, in presenza di territori coperti da foreste e boschi, un vincolo inibitorio alla trasformazione per i beni paesaggistici** risolvibile solo in sede di rilascio dell'autorizzazione unica alla produzione di energia elettrica (art. 12 D.Lgs. n. 387/03) unitamente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del DPR n. 327/01 e dell'All. I punto 13.1 lett. c) e d) del D.M. 10/09/2010.

Di conseguenza, ritenuto vigente il vincolo inibitorio circoscritto ai luoghi previsti dal citato art. 25 del QTRP (fiumi, torrenti, corsi d'acqua, territori coperti da foreste e boschi), si ritiene preminente, imperativo e rilevante l'interesse pubblico circoscritto alla primaria importanza attribuita all'ambiente in corrispondenza con le politiche dell'Unione Europea per l'ambiente e la biodiversità (art. 6 par. 4 della Direttiva Habitat).

4. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO SULL'AMBIENTE INDIVIDUATO NELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE.

La verifica degli impatti ambientali significativi da parte dell'STV, anche sulla base delle osservazioni pervenute dagli enti interpellati ai sensi dell'art. 27-bis commi 3 e segg. delle norme in materia ambientale, ricomprende le seguenti componenti:

- caratteristiche fisiche d'insieme del progetto ed eventuali lavori di demolizione;
- localizzazione del progetto e inserimento in aree geografiche con particolare sensibilità ambientale;
- componenti ambientali quali:
 - impatto visivo;
 - impatto acustico;
 - impatti su flora e fauna;
 - impatti su suolo e sottosuolo;
 - impatti sulle acque superficiali e sotterranee.

Le *caratteristiche fisiche d'insieme del progetto*, in relazione all'importanza delle opere complessive e del previsto posizionamento, sono tali da non minimizzare possibili ripercussioni sull'ambiente e scongiurare gli impatti. In particolare si rilevano i seguenti elementi:

- Le dimensioni e la concezione dell'insieme del progetto, sono tali da poter essere considerati rilevanti dal punto di vista di potenziali effetti ambientali nell'area di riferimento, laddove l'utilizzazione del territorio comporta uno sfruttamento del suolo e del sottosuolo con riguardo alla realizzazione delle piazzole, dei tratti di viabilità di accesso e relativi sottoservizi, con influenze importanti sulla biodiversità forestale in ragione dei riscontrati predominanti caratteri naturalistici, seppur non vincolati e protetti, riscontrati in occasione della presa visione dell'ampia documentazione fotografica (n. doc. PEMR_P2_00055) che ha permesso di prendere coscienza della eccessiva svalorizzazione che l'inserimento delle tre macchine eoliche e delle relative opere connesse (civili e impiantistiche) arrecheranno alla popolazione locale ed ai fruitori esterni.
- La produzione di rifiuti afferisce per la maggior parte alla fase di realizzazione dell'impianto, nonché agli accumuli di materiale da cantiere quali gli asfalti provenienti dalla demolizione delle sezioni stradali per la

realizzazione dei cavidotti. A fine ciclo di vita, pur annunciando una dismissione selettiva dell'impianto finalizzata a mantenere separate le diverse tipologie di materiali che si produrranno, il progetto non prevede la rimozione ovvero il riutilizzo delle piattaforme interrato e dei vari sottoservizi interrati secondo un programmato ed efficace programma gestionale.

In relazione alla **localizzazione del progetto e inserimento in aree geografiche con particolare sensibilità ambientale** si rileva quanto segue:

- L'impianto eolico rientra in zone forestali tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04 comma 1 lett. g) e per le quali rimane confermata l'esistenza di "bosco" (nell'accezione della L.R. n. 45/12), laddove vige il divieto di trasformazione, superabile secondo le eccezioni ex art. 23, co. 4, lett. a della medesima legge, in presenza di realizzazione di opere di pubblica utilità, non congetturabile *ex lege* per come sopra già esposto.

Sotto il profilo ambientale, pertanto, stante la tipologia d'uso del territorio, la trasformazione del suolo forestale aggraverebbe le condizioni di dissesto idrogeologico del sito, con depauperamento dell'ecosistema del distretto sul quale si prevede la realizzazione dell'impianto.

- L'utilizzazione del territorio subisce una modifica delle caratteristiche di permeabilità, corrispondente a circa 1,5 ha, conseguenza non superabile mediante la prevista compensazione, per una superficie pari a 2,84 ettari nel Comune di Cortale, tramite reimpianti e/o sostituzione di vegetazione, in considerazione del carattere di unicità rivestito dalle aree di localizzazione dell'impianto, della loro irripetibilità quale area naturale ad alta valenza naturale. In aggiunta l'ipotesi di compensazione risulterebbe potenzialmente inefficace in termini di effettiva nuova disponibilità, qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali ad oggi presenti, dal momento che l'espanto manterrà come impatto negativo la trasformazione di una foresta primaria naturale, in cui dominano specie autoctone/impianti produttivi, in una foresta naturale modificata assoggettata a tagli e rigenerazione di specie.

Di seguito si espongono le componenti ambientali sulle quali il progetto può avere impatto rilevante:

- **Impatto visivo.**

La fase di cantiere e di dismissione dell'impianto eolico, comporta una interazione temporanea in termini di potenziale impatto visivo e inquinamento luminoso dovuto alla presenza delle strutture di cantiere.

L'alterazione di influenza visiva a lungo termine, sostanzialmente inevitabile e rilevante tra gli impatti prodotti dall'impianto eolico, afferisce alle torri, alle navicelle, ai rotori e alle eliche ed assume un impatto che necessita di una opportuna considerazione in ragione dei diversi punti di osservazione disponibili sul territorio, trattandosi peraltro di aerogeneratori caratterizzati da altezze considerevoli visto che nel loro punto più alto raggiungono i 200 mt dal suolo.

Lo studio esaminato, non consente una verifica approfondita degli impatti visivi dovuti ai locali tecnici, alle connessioni con la rete elettrica ed agli accessi, ad esclusione della sottostazione Terna ubicata nel Comune di Jacurso, risultante provvista di area di servizio circostante recintata.

Tenuto conto degli studi di influenza e dell'analisi sostanziale condotta sul contesto territoriale di inserimento su scala vasta/intermedia/dettaglio, nonché del numero e della disposizione degli aerogeneratori, della densità abitativa, dell'area di visibilità dell'impianto e della percezione all'interno del bacino visivo, in correlazione alle carte di visibilità prodotte, si rileva un impatto visivo del parco eolico (compresa la visibilità di un solo aerogeneratore) su un'area di visibilità compresa tra il 13,14 e 15,33% nel raggio di massima attenzione di 10km e tra il 7 e l'8% nel raggio periferico di 20 km.

L'analisi della disposizione degli aerogeneratori in progetto rispetto all'esistente, permette di evidenziare che le nuove strutture contribuiscono alla produzione del tipico "effetto selva" determinato dall'addensamento di numerose turbine in aree ridotte, determinando, quindi, un incremento dell'alterazione della qualità percettiva del paesaggio nell'area di inserimento con particolare riferimento al più vicino Parco eolico "San Vito" (n. 13 aerogeneratori) e Parco "Langricello Torre di Ruggiero" (n. 5 aerogeneratori), posti in linea d'area a circa 8 km, ai quali si aggiungerebbero ulteriori aerogeneratori, non ben definiti, indicati dal Proponente (elaborato cod. PEMR_S2_00011_01_02) come autorizzati ma non ancora realizzati e che corrisponderebbero con i 23 aerogeneratori del "Parco Eolico Primus" oggetto di VIA statale.

Pur considerando una distanza reciproca tra le macchine non inferiore a 3 volte il diametro del rotore e la disposizione lineare delle stesse, si rileva nel raggio di massima attenzione di 10 km ed in relazione ai parchi

eolici esistenti, un potenziamento della percezione di “affollamento” di pale eoliche che fa passare l’area di visibilità teorica dall’attuale 77,8% ad un incremento del 5,4%.

Il dato conclusivo è agevolmente evincibile negli elaborati tecnici integrati (agosto 2022) in particolare nella carta di visibilità cumulata bidimensionale (cod. PEMR_S2_00051:01_01) e nei foto-inserimenti perfezionati (cod. PEMR_S2_00008_01_02) che attestano e testimoniano un impatto ed un addensamento visivo “effettivo”, in presenza di altri elementi tecnologici verticali, particolarmente gravante per i seguenti punti di ripresa per luoghi di normale accessibilità:

- “POV4” nel Comune di Cortale;
- “POV5” nel Comune di Maierato;
- “POV6” nel Comune di Sant’Onofrio;
- “POV7” nel Comune di Stefanaceni;
- “POV10” e “POV10bis” nel Comune di Centrache;
- “POV11” nel Comune di San Vito sullo Ionio;
- “POV12” nel Comune di Chiaravalle Centrale;
- “POV13” nel Comune di Filogaso.

Dalla disamina dei suddetti elaborati si rileva che la presenza di più impianti genera una co-visibilità da uno stesso punto di vista e nello stesso arco di visione.

Trattasi non di un inserimento meramente compatibile con i caratteri dei luoghi, bensì di una proliferazione di impianti, con plausibile differenziazione di macchine rispetto a quelle esistenti nonché rischi concreti di un crescente disordine paesaggistico, non altrimenti superabile con opere di mitigazione e compensazione. L’incremento della presenza visiva delle pale eoliche nell’area di studio ha come conseguenza, grazie all’aggiunta di sovrapposizione sull’esistente, un inevitabile cambiamento dei caratteri fisici e anche del complesso dei significati legati alla naturalità, alla ruralità, alla storicità, alla naturalità, all’identità, associati ai luoghi da parte di tutte le amministrazioni locali, così come intervenute nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale.

Nel complesso, in considerazione delle particolari condizioni orografiche che spesso consentono la visibilità per porzioni limitate desunte dal layout definito a seguito di integrazione dello studio di impatto visivo, il parco eolico non suggerisce un accettabile inserimento nel contesto territoriale essendo stato riscontrato, dalle simulazioni grafiche svolte, un disordine visivo che arricchisce il c.d. effetto “selva-grappolo” già presente sugli areali visionati.

A fronte di una diversa colorazione di una pala del rotore unitamente alle basi delle torri fino a 10 mt dal suolo, così da aumentare la percezione del rischio in fase di esercizio da parte dell’avifauna, non viene data evidenza negli elaborati tecnici, per come richiesto, di una congrua analisi di rapporto tra questo tipo di aerogeneratori e quelli appartenenti agli altri parchi eolici esistenti (Parchi “San Vito”, “Langricello Torre di Ruggiero”, “Primus”), rispetto alle loro forme, dimensioni e colori.

La scelta di predisporre una diversa colorazione, sebbene nelle intenzioni del Proponente risulti finalizzata ad aumentare la percezione del rischio in fase di esercizio da parte dell’avifauna, dall’altra procura una significativa variazione cromatica rispetto alle macchine esistenti laddove attualmente si garantisce, con l’uso del colore chiaro (bianco/grigio), un aspetto neutro nella maggior parte delle condizioni atmosferiche e di illuminazione.

L’inserimento di qualsiasi variazione cromatica delle torri, determinando, in definitiva, una maggiore disintegrazione del paesaggio e discontinuità con la linea d’orizzonte, costituisce elemento di mancata armonizzazione ed ottimale inserimento dell’impianto nel contesto storico, naturale e paesaggistico, determinando una valutazione negativa ai sensi del punto 16.1 lett. f Parte IV del D.M. 10/09/2010.

- **Impatto acustico.**

Da verifica svolta sull’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, lo studio di impatto acustico (n. doc. PEMR_S2_00010_01_01) non è redatto da tecnico competente ai sensi dell’art. 2 co. 6 della L. 447/95 e D.Lgs. n. 42/2017, autorizzato per legge e inserito nelle liste di professionisti accreditati ad effettuare le misure fonometriche e le analisi tecniche sull’inquinamento ambientale da rumore.

Per quanto sopra, a fronte dei dati e delle informazioni fornite, risulta non effettivamente eseguibile una corretta analisi di efficacia di quanto prospettato in termini di studio di impatto acustico.



- **Impatti su flora e fauna.**

Le aree di intervento interesseranno aree boschive estese in presenza di un habitat naturale prioritario formato da Abete bianco insieme a foreste di Faggio, composizione dell'habitat 9220* "*Faggeti degli Appennini con Abies alba*" caratterizzato da una diffusa presenza di fauna e rientrante nell'elenco di cui all'allegato A del DPR n. 357/1997, Regolamento recante l'attuazione della Direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, nonché nei biotopi di maggiore importanza per la conservazione della natura, classificati nell'ambito del progetto Corine-Biotopes (cod. 41.18) e del sistema di classificazione habitat-Eunis sviluppato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente (cod. G1.68).

Tale ecosistema di pregio elevato, costituito da boschi misti di faggio e abete bianco, peraltro assoggettato a misure di conservazione nel Quadro di Azioni Prioritarie pluriennale (c.d. PAF "Prioritized Action Framework" previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE) approvato con Delibera di G.R. n. 72 del 15/05/2020, subirà un notevole impatto in quanto sottoposto ad una contrazione areale determinata da un espianto selettivo/estirpazione di ceppaie, con riduzione della vegetazione forestale finalizzato alla creazione degli spazi su cui saranno installate le turbine e di nuovi spazi viari, in quanto il progetto prevede di tagliare tutta la vegetazione sporgente sulla sede stradale al fine di garantire uno spazio aereo privo di ostacoli.

L'abbattimento delle piante ad alto fusto e la conseguente trasformazione di parti di territorio in radure erbose, comporterà una riduzione dell'habitat naturale prioritario in pieno contrasto con gli obblighi di conservazione previsti dall'All. A al DPR n. 357/1997 recante i tipi di habitat naturali di interesse comunitario, tra i quali l'habitat 9220*, la cui conservazione richiederebbe la designazione di aree speciali di conservazione.

La Faggeta di Monte Coppari (m. 951 s.l.m.) nel territorio di Monterosso Calabro (VV) all'interno della quale si prevede il parco eolico, si inserisce nel complesso montano delle Preserre Vibonesi, in continuità con il sistema di boschi a cavallo tra le provincie di Catanzaro e Vibo Valentia. Tra i vari tipi di faggete che in Italia occupano un areale che, dalla fascia alpina e prealpina, si spinge più a sud lungo tutti gli Appennini, al Gargano e fino alla Sicilia, quella del Monte Coppari rientra nella classificazione delle faggete "mediterraneo-montane" caratterizzate da un clima umido di tipo temperato oceanico grazie alle correnti umide provenienti dal vicino mar Tirreno. Qui si riscontrano pertanto le condizioni ideali per la crescita del Faggio (*Fagus sylvatica*) quali un'abbondante piovosità, un'umidità atmosferica presente tutto l'anno, suoli che conservano una certa umidità anche nei caldi mesi estivi, una temperatura media annuale intorno ai 12 gradi e una bassa escursione termica.

A differenza delle faggete del Pollino, che vegetano su un substrato di tipo carbonatico, le altre faggete calabresi dalla Sila all'Aspromonte, comprese dunque quelle delle Serre e del Monte Coppari, da un punto di vista litologico, sono di tipo silicicolo, crescono cioè su substrati cristallini.

I boschi di faggio del Monte Coppari si sviluppano nella fascia fitoclimatica del *Fagetum* –sottozona calda –secondo la classificazione di Mayr e Pavari. Le faggete si caratterizzano normalmente per la loro monospecificità, cioè per la netta prevalenza dello stesso faggio sulle altre specie arboree.

La composizione erbacea del sottobosco della faggeta è fortemente condizionata dalla scarsa quantità di luce che si riscontra in questo tipo di habitat dopo la fogliazione primaverile che crea una forte schermatura nei confronti della radiazione solare, per cui si assiste ad una fioritura precoce limitata al periodo che precede la formazione delle foglie del faggio alla fine della stagione invernale. Tra le prime a spuntare quelle piante fornite di organi di riserva sotterranei come bulbi, rizomi o tuberi. Tra le altre ricordiamo Anemone dell'Appennino (*Anemone apennina*), le Polmonarie (*Pulmonaria officinalis*), le Primule, l'Asperula, la Viola di Reichenbach (*Viola reichenbachiana*), il ciclamino primaverile (*Cyclamen repandum*), molto simile al ciclamino a fioritura autunnale, il Ciclamino napoletano (*Cyclamen hederifolium*), l'Acetosella (*Oxalis acetosella*), la Pervinca (*Vinca minor*) ecc. Non mancano le lianose e le rampicanti come Edera (*Hedera helix*), il Caprifoglio (*Lonicera* sp.), la Vitalba (*Clematis vitalba*). Tra le felci, la Felce maschio (*Dryopteris filix mas*) e la felce femmina (*Athyrium filix-foemina*), la felce aculeata (*Polystichum aculeatum*), la Lonchite minore (*Blechnum spicant*) (a causa della sua rarità in Calabria è stata inserita nella Lista rossa delle specie in via di estinzione), e la bellissima *Osmunda regalis*, mentre nelle radure si afferma la onnipresente Felce aquilina (*Pteridium aquilinum*). Sui tronchi si possono insediare specie epifite come la felce dolce (*Polypodium vulgare*), oltre ad una ricca flora costituita da muschi e licheni. Anche se raro, è presente l'agrifoglio (*Ilex aquifolium*), unica specie europea della famiglia prevalentemente tropicale delle

aquifoliacee, insieme a Pungitopo (*Ruscus aculeatus*), e Laureola (*Daphne laureola*). Non mancano le Orchidee tipiche del sottobosco, in particolare quelle appartenenti al genere *Epipactis*.

Oltre a numerosissime specie tra Molluschi (Chioccioline e limacce), Anellidi Lombrichi) Aracnidi (Ragni, Acari, Scorpioni ecc), Crostacei come gli Isopodi (i noti “porcellini di terra), Chilopodi (centopiedi) come i Lithobius, la Classe di invertebrati che rappresenta l’elemento più importante dell’ecosistema della faggeta è quella degli Insetti, presente con numerosi ordini, il più numeroso dei quali è senz’altro quello dei Coleotteri. Quella dei Cerambicidi è una famiglia di quest’ordine ben nota per le lunghe antenne e per gli stretti legami con la vita sugli alberi. Mentre gli adulti si nutrono di linfa, nettare, fiori o frutti maturi, le larve sono tipicamente xilofaghe, nutrendosi cioè del legno ricavato scavando delle gallerie. Altra famiglia ben rappresentata è quella dei Coleotteri Scarabeidi, così come quella dei Carabidi, insetti predatori che vivono spesso nella spessa lettiera della faggeta a caccia di lombrichi, ragni lumache e altri insetti. Un altro grande Ordine ben rappresentato nella faggeta è quello dei Ditteri, che annovera tra le innumerevoli altre, la famiglia di moscerini che producono le cosiddette galle del faggio. La *Mikiola fagi* infatti depone le sue uova nelle foglie dell’albero, inoculando una sostanza che provoca una reazione tumorale della foglia, una protuberanza ovale di colore rosso, entro la quale si svilupperà la larva dell’insetto. Numerose inoltre le famiglie di Lepidotteri, farfalle sia diurne come i Ninfalidi che notturne come i geometridi.

Nella faggeta sono presenti due specie di Anfibi Urodeli, la Salamandra gialla e nera (o Salamandra pezzata) appartenente ad una sottospecie tipica dell’Italia meridionale, diffusa dalla Campania meridionale fino alla Calabria: la *Salamandra salamandra giglioli* caratterizzata da ampie macchie irregolari gialle, e la Salamandrina dagli occhiali meridionale (*Salamandrina terdigitata*).

Il genere Salamandrina è endemico dell’Italia e in particolare dell’Appennino, dalla Liguria alla Calabria, ma mentre fino a pochi anni fa lo stesso genere era costituito solo dalla specie *Salamandrina terdigitata*, successivamente, grazie a indagini genetico-molecolari, è stata dimostrata l’esistenza di due specie distinte: la *Salamandrina perspicillata* con areale dalla Liguria fino a Lazio e Molise e *Salamandrina terdigitata*, con areale meridionale dalla Campania meridionale fino alla Calabria. Proprio a causa dell’endemismo del genere, la Salamandrina è divenuta il simbolo dell’Unione Zoologica Italiana (U.Z.I.).

Gli anfibi anuri della faggeta comprendono, oltre al Rospo comune (*Bufo bufo*) la Rana agile (*Rana dalmatina*), la Rana appenninica (*Rana italica*) attivi prevalentemente di notte, anche se non sono insoliti incontri in pieno giorno, un altro endemismo italiano come la Raganella italiana (*Hyla intermedia*). Anche l’Ululone appenninico o italiano (*Bombina pachypus*) è un endemismo italiano dopo la separazione come nuova specie rispetto al simile Ululone dal ventre giallo (*Bombina variegata*) vivente a nord della pianura Padana.

In quanto animali eterotermi, la vita dei rettili è fortemente condizionata dalla possibilità di riscaldarsi al sole per ottenere un’adeguata termoregolazione, per cui un ambiente così ombroso come la faggeta non rappresenta di per sé l’habitat ideale per questa categoria di vertebrati, per cui la loro presenza è legata alle radure che si aprono nel bosco.

Tra i serpenti la specie più comune è il Biacco (*Hierophis viridiflavus v. carbonarius*), noto volgarmente come “scurzuni” o “serpe nero” a causa della tipica colorazione melanica dell’adulto, ma non si esclude la presenza del Saettone occhiorossi (*Zamenis lineatus*), il cosiddetto Colubro di Esculapio. E’ altresì presente l’unica specie di Viperide della fauna calabrese, la Vipera comune (*Vipera aspis hugyi*) tipica dell’Italia meridionale e della Sicilia.

Tra i Sauri ricordiamo l’Orbettino (*Anguis fragilis*) e le comuni Lucertole campestre (*Podarcis sicula*) e muraiola (*Podarcis muralis*).

Pur non annoverando specie esclusive della faggeta, il Monte Coppari ospita numerose specie di uccelli che frequentano i suoi boschi per motivi alimentari, per la riproduzione o durante la migrazione. Una specie di rapace diurno tipico abitante del bosco è lo Sparviero (*Accipiter nisus*), della grande famiglia degli Accipitridi, abile predatore di passeriformi che insegue nel fitto dei rami grazie alla particolare conformazione delle ali e della coda. Non si esclude la presenza del più grande congenere Astore (*Accipiter gentilis*). Comune e nidificante, la Poiana (*Buteo buteo*) che nidifica sugli alberi. Tra i rapaci notturni (Ordine Strigiformi) sono presenti l’Allocco (*Strix aluco*), dal piumaggio perfettamente mimetico che ricorda la corteccia degli alberi, il Gufo comune (*Asio otus*), mentre nelle zone più aperte caccia il Barbagliani (*Tyto alba*). I Picchi (Ordine Piciformi) sono anatomicamente strutturati per la vita sugli alberi, dove trovano cibo divorando insetti e soprattutto loro larve e dove scavano i nidi per l’allevamento della prole, rappresentando, con la loro attività, un elemento importante dell’ecosistema forestale. Il più comune è senz’altro il Picchio

verde (*Picus viridis*) che spesso si nutre a terra alla ricerca di formiche, seguito dal Picchio rosso maggiore (*Picoides maior*) e dagli altri dello stesso genere.

La Beccaccia (*Scolopax rusticola*) utilizza la faggeta per svernare, prima della migrazione prenuziale di ritorno verso i luoghi di nidificazione, al contrario del Cuculo (*Cuculus canorus*) che giunge in primavera dai quartieri africani per riprodursi nei nostri habitat boscosi. Il Colombaccio (*Columba palumbus*) si può considerare ormai specie stazionaria, a cui probabilmente si aggiungono individui migratori provenienti da Nord.

L'elenco dei passeriformi che utilizzano le risorse alimentari offerte dalla faggeta in termini di invertebrati (insetti, aracnidi, anellidi ecc.) è davvero lungo. Frequenti il comune e stazionario Merlo (*Turdus merula*) e altre specie di Tordi (*Turdus* sp.). Il Pettiroso (*Erythacus rubecola*) compie delle migrazioni altitudinali per nidificare in faggeta all'arrivo della primavera, mentre un'intera famiglia, quella dei Silvidi, deve il suo nome proprio alle abitudini forestali delle varie specie. Capinera (*Sylvia atricapilla*), il Lui piccolo (*Phylloscopus collybita*) e quello verde (*P. sibilatrix*), sono tra le specie maggiormente presenti. Un'altra famiglia deve la sua esistenza alle fonti alimentari rappresentate dalla fauna invertebrata degli alberi, ed è quella dei Paridi, a cui appartengono le Cinciallegre (*Parus major*), le Cinciarelle (*Cyanistes caeruleus*), la Cincia mora (*Periparus ater*) e la Cincia bigia (*Poecile palustris*). Il Picchio muratore (*Sitta europaea*) si riconosce, oltre che per il caratteristico verso, anche per la capacità di scendere dai tronchi rimanendo a testa in giù. Altro abile "arrampicatore" su fusti e rami è il Rampichino (*Certhia brachydactyla*). Chiudono questa incompleta rassegna dell'avifauna della Faggeta del M. Coppari, il minuscolo Fiorrancino (*Regulus ignicapillus*) lo Scricciolo (*Troglodytes troglodytes*) il Fringuello (*Fringilla coelebs*) e la Ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

Per quanto riguarda i pipistrelli (Ordine Chiroteri), non si può escludere la presenza delle specie maggiormente legate agli ambienti boschivi come il Barbastrello (*Barbastella barbastellus*), o il Pipistrello di Savi (*Hypsugo savii*), oltre ai vari Vespertili rappresentanti del genere *Myotis* e alla grande Nottola comune (*Nyctalus noctula*).

Il grande ordine dei Roditori comprende molte specie legate agli habitat forestali, in particolare gli appartenenti alla famiglia dei Gliridi, come appunto il Ghiro (*Myoxus glis*), il minuscolo Moscardino (*Muscardinus avellanarius*), il Topo quercino (*Eliomys quercinus*). La famiglia Arvicolidae è rappresentata, tra gli altri, dall'Arvicola rossastra o dei boschi (*Clethrionomys glareolus*), mentre non mancano i topi propriamente detti come il Topo selvatico (*Apodemus sylvaticus*) e il Topo selvatico dal collo giallo (*Apodemus flavicollis*), maggiormente legata ai boschi montani come le faggete.

Tra i carnivori che frequentano la faggeta citiamo quelli appartenenti alla famiglia dei mustelidi, a cominciare dal più grande del gruppo, il Tasso (*Meles meles*) poi la Faina (*Martes foina*), la simile Martora (*Martes martes*), oltre alla piccola donnola (*Mustela nivalis*) e alla puzzola (*Mustela putorius*). Tra i canidi, oltre alla volpe (*Vulpes vulpes*), ormai è accertata la presenza del Lupo (*Canis lupus*) di cui sono noti avvistamenti anche a quote più basse. Sua preda naturale preferita sono i giovani di Cinghiale (*Sus scrofa*), alla cui presenza è legata la diffusione del carnivoro sulle nostre montagne.

Impatto ambientale connesso alla realizzazione dell'impianto eolico nella faggeta del monte Coppari.

La realizzazione del cosiddetto Parco eolico del Monte Coppari rischia di compromettere fortemente l'integrità ecologica dell'ambiente boschivo e di arrecare danno alle specie che in esso trovano rifugio e svolgono la loro esistenza. L'apertura di nuove piste nel bosco o l'allargamento di quelle esistenti, necessari per il trasporto degli elementi di dimensioni eccezionali propri degli aereogeneratori (pale lunghe decine di metri, generatore, tronconi della torre ecc.), la realizzazione delle enormi fondazioni di cemento e del trasformatore, il taglio di centinaia di alberi, la presenza di torri eoliche così alte, minacciano le diverse componenti dell'ecosistema faggeta e rappresentano un pericolo per l'avifauna migratrice e stanziale. Basti pensare alla più che probabile uccisione diretta di specie o sottospecie endemiche di Anfibi Urodeli, come le citate due Salamandre, e all'alterazione del loro habitat, così come di tutta la fauna entomologica legata ai faggi, con conseguenze a cascata sulle reti alimentari. Un ulteriore disturbo sarà arrecato a specie particolarmente protette come il Lupo, soprattutto durante l'esecuzione dei lavori in periodo primaverile ed estivo, coincidente con l'attività di riproduzione e di svezamento dei piccoli, con conseguente abbandono del sito e migrazione verso territori già occupati da altri gruppi familiari.

Lo stesso dicasi per la componente avifaunistica nidificante, che verrebbe fortemente disturbata non solo durante l'esecuzione dei lavori di scavo e di riporto con il passaggio dei mezzi meccanici e l'utilizzo degli

stessi per sbancamenti e aperture di piste, collegamenti tra i diversi aerogeneratori e spiazzati, ma anche successivamente durante la fase prettamente operativa con il rumore prodotto dal rotore e il disturbo causato dalla stessa presenza umana.

Si tenga conto inoltre del fatto che il Monte Coppari non è affatto distante e sulla stessa direttrice dei Monti Covello e Contessa, dove diverse ricerche ornitologiche condotte da osservatori fissi hanno accertato un imponente passaggio migratorio autunnale di numerose specie di rapaci, tra cui il Falco Pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) che risulta come specie predominante, il Falco di palude (*Circus aeruginosus*), il Nibbio bruno (*Milvus migrans*) con punte fino a oltre 5000 individui in una stagione, appartenenti a circa trenta specie diverse, tra cui alcune rare. Ma le torri eoliche rappresentano un pericolo anche per le specie di rapaci stazionarie, come ad esempio la poiana o il gheppio, quelle cioè che frequentano l'area durante tutto l'anno. Pale eoliche così alte, posizionate su un crinale interessato al passaggio migratorio sia primaverile che autunnale, non possono pertanto che interferire negativamente provocando collisioni letali dei rapaci in volo contro le strutture (rotore). Il rischio di collisioni, specialmente per gli uccelli che si spostano utilizzando un volo planato, viene accentuato da particolari condizioni meteorologiche come la presenza di nebbie e di nuvole, non infrequenti sul Monte Coppari, nonché dal forte vento, per non parlare dell'impatto sui migratori notturni. Anche la presenza di luci rappresenta un rischio in quanto gli uccelli, nelle notti di nebbia, ne vengono attratti.

Da numerosi studi condotti all'estero, è risultato inoltre che le zone caratterizzate dalla presenza di impianti eolici sono meno frequentate o non frequentate affatto dagli uccelli, rispetto alle zone libere da tali impianti. Il taglio di centinaia di alberi, l'apertura di strade, l'allargamento per diversi metri di quelle esistenti per consentire il passaggio dei mezzi utilizzati per il trasporto delle varie e gigantesche componenti delle strutture, gli scavi per la posa dei cavidotti e per le fondazioni, comporteranno notevoli impatti e **rischi dal punto di vista idrogeologico**, oltre a creare una frammentazione dell'ambiente boschivo e un degrado generale in un'area caratterizzata dai forti pendii.

La ridotta copertura del bosco con la conseguente minore azione di mitigazione della copertura arborea nei confronti dell'attività delle piogge, specie di quelle di notevole intensità, rischia di provocare pericolosi fenomeni di erosione del suolo, innescando fenomeni di ruscellamento e dilavamento del terreno, con conseguente pericolo di smottamenti, frane, intorbidamento dei corsi d'acqua (con ripercussioni negative anche sulla fauna anfibia).

Il progetto prevede l'espianto di un numero totale di piante di alto fusto così distribuite come da progetto (Elaborato "Relazione Paesaggistica Aggiornata e Impatti Cumulativi" n. doc. PEMR_S2_00001_01_02):

- Per le operazioni di realizzazione delle piazzole e delle aree di cantiere eterne alle piazzole è previsto l'espianto di complessive 174 piante, corrispondenti a n. 105 piante di Faggio, n. 68 di Abete bianco e n. 1 di Douglasia. Non si rileva sottrazione di essenze arboree per la realizzazione delle piazzole in quanto viene dichiarato che le suddette aree liberate per la realizzazione delle piazzole, saranno sottoposte a rimboschimento compensativo mediante conservazione e reimpianto *in situ* a fine cantiere. Un residuo di 20/30 piante saranno reimpiantate nelle aree limitrofe in sostituzione di assenza arboree morte nei numerosi spazi già liberi all'interno del bosco. D'altra parte, gli elaborati progettuali, riportano in modo contraddittorio che le piazzole attorno agli aerogeneratori saranno sgombre da piantumazioni al fine di consentire le operazioni di controllo e/o manutenzione delle macchine.
- Per l'allargamento della strada di collegamento all'interno della quale verrà realizzato il cavidotto e gli accessi alle aree di cantiere, è previsto l'espianto di 458 piante, corrispondenti a n. 278 piante di Faggio, n. 177 di Abete bianco e n. 3 di Douglasia. In tale caso il Proponente prospetta una compensazione attraverso il reimpianto in numero doppio, pari a 916 essenze arboree, di età almeno pari a 5 anni.

In tutte le aree, le piante di Faggio hanno un'altezza compresa tra 13,8 e 33,6 mt, mentre gli Abeti bianchi hanno un'altezza tra 14,8 e 32,6 mt, ma il Proponente non fornisce alcuna informazione, seppur richiesta in sede di contraddittorio, in merito alla loro precisa identificazione mediante localizzazione e descrizione puntuale (diametro tronco ed età) delle piante ad alto fusto da abbattere.

Con le integrazioni, presentate nel mese di agosto 2022, si prende atto di una nuova informazione progettuale riguardante il sito destinato a seminativo individuato per accogliere il nuovo rimboschimento, ubicato nel Comune di Cortale (Foglio 30 p.lla 91 - superficie di 2,84 ha).

Nella fase di esercizio l'impatto sarà riconducibile al danneggiamento o alla eliminazione diretta della fauna (avifauna e mammiferi chiroterri) a causa di collisioni dirette, specie nelle ore notturne, con parti dell'impianto nonché in via indiretta alla modificazione degli ecosistemi e dei siti alimentari e riproduttivi. A tal riguardo si rileva che tra i mammiferi presenti, per i quali lo stesso Studio di Impatto Ambientale prevede in particolare un danneggiamento o eliminazione per collisione, sussistono - oltre alle specie animali prioritarie (Saettone occhi rossi, Cerambice del fabbro, Biacco, cervo volante minore ecc.) inserite negli All. B/D del DPR n. 357/1997 - specie da sottoporre a priorità di conservazione come di seguito elencate:

GRUPPI SISTEMATICI	INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE	MISURE DI CONSERVAZIONE
<i>Vespertilio di Natterer</i>	Specie "vulnerabile" e con tendenza della popolazione in declino, presente nella Lista Rossa europea e nazionale compilata dalla IUCN ¹ sullo stato di conservazione dei Vertebrati italiani, considerato strumento essenziale di identificazione delle priorità di conservazione (la categoria vulnerabile è assegnata quando la popolazione di una specie è diminuita del 50% in dieci anni o quando il suo areale si è ristretto sotto i 20.000 km ² o il numero di individui riproduttivi è inferiore a 10.000).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rientrante nell'all. B del DPR 357/97 recante le specie di animali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di ZSC; ▪ rientrante nell'all. D del DPR 357/97 (sotto-ordine Microchiroptera – tutte le specie) recante le specie di animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa e per le quali vigono i divieti (art. 8) di uccisione nell'ambiente naturale, di perturbazione nonché danneggiamento dei siti di riproduzione o aree di sosta; ▪ rientrante nella Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 496/01 (tutte le altre specie di Microchiroptera), quale documento di orientamento aggiornato sulla rigorosa tutela delle specie animali; ▪ protetta dalla Convenzione di Bonn (Accordo internazionale EUROBATS²), ratificata con legge n. 42/1983, per la conservazione delle popolazioni di chiroterri europei; ▪ protetta dalla Convenzione di Berna, ratificata con legge n. 503/1981, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa; ▪ valutata Least Concern (minima preoccupazione) dallo EMA European Mammal Assessment (Temple & Terry 2007) che identifica le specie a rischio di estinzione dei mammiferi selvatici in Europa secondo le linee guida regionali della Lista Rossa IUCN; ▪ destinato alla conservazione dal Piano di Azione UE 2018/2024 per tutte le specie di pipistrelli.
<i>Vespertilio di Bechstein</i>	Specie "in pericolo" e con tendenza della popolazione in declino, presente nella citata Lista Rossa IUCN (tale categoria è assegnata quando la popolazione di una specie è diminuita del 70% in dieci anni o quando il suo areale si è ristretto sotto i 5.000 km ² o il numero di individui riproduttivi è inferiore a 2.500).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rientrante nell'all. B del DPR 357/97 recante le specie di animali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di ZSC; ▪ rientrante nell'all. D del DPR 357/97 (sotto-ordine Microchiroptera – tutte le specie) recante le specie di animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa e per le quali vigono i citati divieti ex art. 8; ▪ rientrante nella Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 496/01 (tutte le altre specie di Microchiroptera), quale documento di orientamento aggiornato sulla rigorosa tutela delle specie animali; ▪ protetta dalla Convenzione di Bonn (EUROBATS), ratificata con legge n. 42/1983, per la conservazione delle popolazioni di chiroterri europei; ▪ protetta dalla Convenzione di Berna, ratificata con legge n. 503/1981, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa;
<i>Barbastello</i>		

1 Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.
2 Accordo sulla Conservazione delle popolazioni di pipistrelli in Europa (1991).

GRUPPI SISTEMATICI	INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE	MISURE DI CONSERVAZIONE
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ valutata vulnerabile dallo EMA European Mammal Assessment (Temple & Terry 2007) che identifica le specie a rischio di estinzione dei mammiferi selvatici in Europa secondo le linee guida regionali della Lista Rossa IUCN; ▪ destinato alla conservazione dal Piano di Azione UE 2018/2024 per tutte le specie di pipistrelli.
<i>Astore (Accipiter gentilis)</i>	Specie di “minor preoccupazione” , presente nella citata Lista Rossa IUCN (tale categoria è assegnata quando i valori non riflettono in alcun modo una delle condizioni peggiori, specie abbondanti e diffuse).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rientrante nell’all. I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE) per la quale è prevista una misura di speciale di conservazione dell’habitat; ▪ specie oggetto di tutela art. 2 legge n. 157/92 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). ▪ Specie in All. 1 della CITES (Convenzione sul commercio finalizzata a garantire un utilizzo e una conservazione sostenibili delle popolazioni animali e vegetali) recante le specie minacciate se il loro commercio non venisse controllato; ▪ Specie oggetto di tutela art. 2 legge n. 157/92.
<i>Falco pellegrino (falco peregrinus)</i>		
<i>Barbagianni (Tyto alba)</i>		

Per quanto sopra ed in considerazione del perturbamento che verrà creato dalla frammentazione forestale sugli habitat di vita, riproduzione e riposo, delle citate specie vulnerabili e in pericolo, si ritiene che la realizzazione del progetto determinerà un impatto ambientale negativo e significativo per l’area di localizzazione.

In previsione dell’attuazione di un piano di monitoraggio dell’avifauna, sia prima della costruzione dell’impianto che nella fase di esercizio, è possibile analizzare gli esiti del monitoraggio condotto dal Proponente da marzo 2021 fino a febbraio 2022 con frequenza mensile (t. di osservazione: 10 minuti), su n. 3 stazioni di rilevamento (fascia altimetrica 950-990 mt) poste in corrispondenza delle aree di ubicazione degli aerogeneratori.

La metodologia utilizzata afferisce ad un protocollo di rilevamento di tipo qualitativo mediante campionamento delle specie di uccelli a frequenza progressiva, introdotto da J.Blondel (1975), individuati da contatto visivo o uditivo.

Il suddetto monitoraggio ha permesso di rilevare, per il solo periodo diurno, una ricchezza totale di biocenosi (n. di specie campionate) da un minimo di 9 a un massimo di 15 per ogni punto di ascolto per come di seguito illustrato:

Punto di ascolto	Specie	Fenologia
1	Cornacchia grigia	sedentaria - nidificante
	Codibugnolo Specie protetta (Convenzione di Berna, all. III; l. n. 157/92).	
	Cinciallegra Specie protetta (Convenzione di Berna, all. II; l. n. 157/92).	
	Corvo imperiale Specie protetta (Convenzione di Berna, all. II; l. n. 157/92).	
	Capinera Specie protetta (all. II; l. n. 157/92).	
	Astore Particolarmente vulnerabile alla presenza degli aerogeneratori nonché: - rientrante nell’all. I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE) per il quale si richiedono misure speciali di conservazione dell’habitat; - tutelata dall’art. 2 l. n. 157/92; - rientrante nell’All. 1 della CITES.	
	Ghiandaia	
	Pettiroso	
	Picchio rosso minore e maggiore Il primo, specie protetta (Convenzione di Berna, All. II; l. n. 157/92).	

<i>Punto di ascolto</i>	<i>Specie</i>	<i>Fenologia</i>	
	Poiana Specie rientrante nell'All. I della CITES.		
	Cincia mora Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).		
	Rampichino Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).		
	Rigogolo		
	Crociere Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).		
	Colombaccio		
	Fiorrancino Specie protetta (l. n. 157/92).		
	Fringuello Specie protetta (Convenzione di Berna, all. III); l. 157/92).		
	Zigolo nero Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).		
	Scricciolo Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).		
	Occhiocotto Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).		
	Sparviere rientrante nell'all. I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE) per il quale si richiedono misure speciali di conservazione dell'habitat.		
	Merlo		
	Balestruccio Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).		migratrice
	2		Capinera Specie protetta (all. II; l. n. 157/92).
Picchio rosso minore			
Picchio verde			
Cardellino Specie protetta (art.2 l. n. 157/92).			
Scricciolo Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).			
Cornacchia grigia			
Crociere Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).			
Pettiroso			
Poiana Specie rientrante nell'All. I della CITES.			
Cinciallegra Specie protetta (Convenzione di Berna, all. II; l. n. 157/92).			
Fiorrancino Specie protetta (l. n. 157/92).			
Fringuello Specie protetta (Convenzione di Berna, all. III); l. 157/92).			
Colombaccio			
Cinciarella Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).			
Occhiocotto Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).			
Verdone Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).			
Ghiandaia			
Picchio muratore Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).			

<i>Punto di ascolto</i>	<i>Specie</i>	<i>Fenologia</i>
	Balestruccio Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).	migratrice
	Averla piccola Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).	migratrice - nidificante
3	Picchio verde	sedentaria - nidificante
	Codibugnolo Specie protetta (Convenzione di Berna, all. III; l. n. 157/92).	
	Fringuello Specie protetta (Convenzione di Berna, all. III); l. 157/92).	
	Balestruccio Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).	
	Gazza	
	Ghiandaia	
	Capinera Specie protetta (all. II; l. n. 157/92).	
	Cardellino Specie protetta (art.2 l. n. 157/92).	
	Cincia mora Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).	
	Gheppio Particolarmente vulnerabile alla presenza degli aerogeneratori, nonché presente nella lista della Convenzione di Washington (CITES) e all. 1 Convenzione di Berna.	
	Colombaccio	
	Cinciarella Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).	
	Scricciolo Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).	
	Pettirosso	
	Poiana Specie rientrante nell'All. 1 della CITES.	
Merlo		
Lucherino	svernante	

I suddetti dati, pur non garantendo analisi predittive ed esaustive in quanto condotte su un periodo temporale limitato – in assenza di carta dei rischi, di dati sui flussi migratori ed in assenza di mappe di vulnerabilità degli uccelli recante informazioni sulle rotte di migrazioni richieste al Proponente – forniscono, in un margine accettabile di incertezza scientifica, una importante informazione sulla frequentazione di singole specie nell'area di localizzazione degli aerogeneratori.

Pertanto, tenendo in giusta considerazione gli esiti del programma di monitoraggio svolto sull'avifauna diurna esistente, si rilevano specie comprese nell'all. I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE) nonché tutelate ex art. 2 legge n. 157/92 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sottoposte ad un crescente rischio di estinzione nel breve e lungo termine specialmente, in assenza di interventi specifici di incremento delle loro popolazioni e per le quali il progetto costituirà una minaccia a scala locale.

Per quanto riguarda la chiroterofauna, in mancanza di informazioni quantitative approfondite desunte da criteri statistici e di una dettagliata valutazione del rischio e delle incidenze (assenza di mappa di sensibilità) da parte del Proponente, la valutazione di vocazionalità ambientale del sito di installazione del proposto impianto è fornita esclusivamente da informazioni bibliografiche e scientifiche disponibili.

Le Linee guida per il monitoraggio dei chiroteri ISPRA/MATTM confermano, difatti, in presenza di faggeta e formazioni forestali limitrofe ad aree aperte di crinale, con particolare riferimento alla Regione Calabria, una chiroterofauna migratrice (in particolare la Nottola) come anche confermato dagli studi finalizzati alla gestione della biodiversità in ambiente appenninico, fortemente sensibile all'impatto derivante dalla realizzazione di impianti eolici come indicato dal documento di indirizzo della Commissione Europea "Wind Energy Development & Natura 2000" e nel studio "Wind Farm Facilities in Germany Kill Noctule Bats from Near and Far" (Lehnert et al., 2014).



Il progetto prevede le seguenti misure di mitigazione:

- Differente colorazione di una pala del rotore unitamente alle basi fino a 10 mt dal suolo, così da aumentare la percezione del rischio in fase di esercizio da parte dell'avifauna, con evidente discontinuità visiva, già oggetto di precedente valutazione ed esposizione.
- Adozione di un sistema denominato *Dt Bird* per la video rilevazione (in un intorno di 360°) in tempo reale degli uccelli e registrazione dei dati, accessibili via internet, con attivazione automatica di segnali acustici a effetto deterrente e/o dell'arresto della turbina eolica, al fine di attenuare il rischio di collisione.

Atteso che la mortalità di anche uno o pochi individui potrebbe compromettere lo stato di conservazione delle popolazioni locali, l'assenza di comprovata efficacia di tale sistema di dissuasione sia per l'avifauna diurna che notturna, con particolare riguardo al grado di risposta da parte delle varie specie, non confermerebbe un effettivo allontanamento degli uccelli dalle turbine eoliche specialmente per le specie target che necessiterebbero di una disponibilità consistente e approfondita analisi delle variabili ambientali e comportamentali e di diversi parametri quali la direzione, la quota, la durata del volo ecc. non forniti in fase di studio (NINA Report 910, Evaluation of the DT Bird video system, Trondheim, 2012).

- Adozione di un sistema di rilevazione denominato *Dt Bat* per la video rilevazione in tempo reale dei chiroteri e registrazione dei dati, con attivazione automatica dell'arresto della turbina eolica in funzione del superamento di una determinata percentuale di rilevazione.

In aggiunta ai medesimi rilievi esposti per il sistema *Dt Bird*, il sistema *Dt Bat* presuppone la disponibilità di un circostanziato monitoraggio sulla chiroterofauna, non fornito dal Proponente, ma solo congetturato nella fase *ante operam*, in corso d'opera e *post operam*, secondo le metodologie di rilevamento definite da EUROBATS (Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa).

- Limiti all'operatività delle turbine nei periodi di massima attività dei chiroteri (periodi migratori agosto-settembre) o nelle fasi di attività rilevate durante il monitoraggio di campo *ante operam*, nonché sospensione delle attività delle turbine (c.d. curtailment) per velocità del vento < 5 mt/s. L'efficacia di tale ipotesi non è supportata da una analisi sull'effettiva finestra temporale da considerare a scala locale in funzione dello spostamento o della migrazione dei chiroteri, oltre che dall'analisi tecnico-operativa e di convenienza economica circa l'effettiva possibilità di limitazione/spengimento degli aerogeneratori (singoli o in gruppo) per periodi più o meno lunghi in relazione alla perdita di rendimento delle turbine e alle numerose variabili ambientali presenti, al comportamento delle specie e all'individuazione di periodi a maggiore frequenza di passaggio.
- Riduzione, in fase di cantiere, delle attività durante i periodi riproduttivi delle specie maggiormente sensibili; misura ritenuta anche questa sommaria quanto a programmazione, attuazione ed efficacia nonché priva di un quadro operativo esaustivo.

Gli impatti sulla fauna e sull'assetto ecosistemico, poiché chiaramente riscontrabili in fase di esercizio, afferiscono a concreti fattori di rischio di collisione con le turbine per le specie migratrici, fatto che comporta l'applicazione del Principio di precauzione come esposto nella successiva valutazione di incidenza.

Tali impatti assumeranno certamente un carattere di irreversibilità alla luce del regime di rigorosa tutela per le specie animali elencate nell'all. IV lett. s) della Direttiva Habitat 92/43/CEE e delle indicazioni fornite con il documento di orientamento pubblicato sulla GUCE il 09/12/2021 – 2021/C 495/01 della Commissione Europea, sull'applicazione delle norme sia all'interno che all'esterno dei siti Natura 2000.

Considerata che l'area prevista per la localizzazione dell'impianto eolico è particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale, le misure proposte – prive di favorevole giudizio di efficacia nella eliminazione degli effetti negativi accertati in sede di individuazione degli impatti anche in relazione agli obiettivi di conservazione della ZSC come esposto nel seguito – non consentono un sostenibile intreccio tra i preminenti interessi di conservazione delle specie e quelli di rendimento economico produttivo del parco eolico oggetto di esame.

- **Impatti su suolo e sottosuolo.**

Verranno realizzati opere di scavo superficiale (40 cm di scavo di terreno vegetale), scavi di sbancamento e/o a sezione aperta (oltre 40 cm di scavo), scavi a sezione ristretta per i cavidotti, spianatura, riporto di materiale vagliato e compattazione mediante rullo compressore previo eventuale inaffiamento o ventilazione fino all'ottimo di umidità.

Dal piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, si rileva l'assenza di volumi di materiale da smaltire in discarica, dal momento che, a fronte di uno scavo complessivo di 38.361,07 mc, il progetto prevede un volume pari a 29.978,01 mc da riutilizzare in cantiere mentre la restante parte di 8.383,06 mc è da riutilizzare per migliorare le viabilità esistenti.

Dal medesimo piano si evince quanto segue:

- prima dell'inizio dei lavori di scavo sarà condotto il campionamento dei terreni nell'area di progetto, ai fini della loro caratterizzazione e pertanto del loro riutilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato nel presente piano preliminare di utilizzo ed in conformità all'allegato 2 del richiamato DPR;
- la proposta di caratterizzazione, con riferimento al numero ed alle caratteristiche dei punti di indagine nonché al numero ed alle modalità dei campionamenti da effettuare, prevede n. 12 punti di indagine;
- saranno asportati n. 3 campioni per punto di indagine: un prelievo a piano campagna, un prelievo a quota fondo scavo, un prelievo a quota intermedia fra i due;
- n. 35 punti di indagine in corrispondenza dell'estensione delle opere infrastrutturali lineari ed asportazione di n. 2 campioni per punto di indagine: un prelievo a piano campagna ed un prelievo a quota fondo scavo;
- le analisi chimico-fisiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite; i risultati delle analisi sui campioni saranno confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica. Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'art. 184-bis comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006, per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno, comprendenti anche gli additivi utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali come definiti dal DPR n. 120/2017.

A fine ciclo di vita, il progetto prevede un ripristino delle porzioni di territorio occupate ma privo di un quadro operativo esaustivo e di programmazione sulla rimozione o riutilizzo delle piattaforme interrato e dei vari sottoservizi interrati.

Considerato, inoltre, che l'intera volumetria (38.361,07 mc) da movimentare a seguito degli scavi, verrà riutilizzata in cantiere e per migliorare le viabilità esistenti, l'intervento provocherà inevitabilmente, in ragione della distribuzione spaziale dell'utilizzazione forestale prevista, il deterioramento e la perdita della capacità produttiva del suolo per potenziali innesco di fenomeni di distruzione della struttura, eccessiva compattazione, contaminazione e polverizzazione degli aggregati causati dalle pressioni fisiche dei mezzi pesanti.

L'espianto previsto in progetto non tiene in debito conto di una sicura trasformazione della copertura e della conformazione geomorfologica delle aree di intervento che non garantiranno - nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale sanciti dalla L.R. n. 41/2011 - la riduzione di consumo di nuovo territorio peraltro ad alto valore naturalistico come quello in esame, rispetto all'utilizzo di aree meno pregiate o degradate la cui trasformazione comporterebbe una maggiore sostenibilità ambientale.

L'inevitabile artificializzazione di superfici, precedentemente forestali, in cui attualmente è assente o quasi completamente assente qualsiasi disturbo o intervento umano, determinerà, di fatto, una variazione geomorfologica, per riduzione della vegetazione forestale primaria, con influenza del bilancio idrico, del deflusso e dei tassi di erosione in particolare sui pendii ripidi.

- **Impatti su acque superficiali e sotterranee.**

Si rileva la presenza di fasce di rispetto dai corsi d'acqua dichiarato dal Proponente in vicinanza dall'aerogeneratore WTG04. Inoltre il cavidotto interesserà i bacini del Fiume Angitola, del Fiume Amato e per un brevissimo tratto, di circa 150 m, il Torrente Turrina.

Relativamente alle acque superficiali, i plinti di fondazione conterranno una tubazione di drenaggio forata per l'allontanamento delle acque dalla fondazione. Analogamente, le acque defluenti dalla sede stradale, delle piazzole e delle superfici circostanti verranno raccolte dalle opere idrauliche previste consistenti principalmente in fossi di guardia, drenaggi ed attraversamenti con tubo.

Il proposto parco eolico ricade all'interno di un bacino di alimentazione di un acquifero secondario di notevole importanza per l'economia locale avente, in ogni caso, un livello piezometrico posto ad elevata profondità come si evince dai sondaggi geognostici svolti in corrispondenza dell'aerogeneratore WTG02. Considerate le particolari caratteristiche del sito, non risulta possibile, nonostante le richieste fatte al Proponente, apprendere, per mezzo di una adeguata esposizione preliminare relativa all'intera area di interesse, se sussistono intercettazioni dell'intervento con le relative opere connesse rispetto al livello freatico delle falde, sulle aree di ricarica di queste ultime, nonché sulle possibili modifiche al naturale scorrimento delle acque superficiali e sotterranee (corpi idrici, pozzi, sorgenti) presenti nell'areale di progetto e le possibili limitazione dei relativi usi, con particolare riguardo in loc. Carbonaio, con le programmate opere di presa per l'approvvigionamento idrico. Dalle informazioni desunte dagli elaborati integrati (agosto 2022), in particolare quelli recanti cod. PEMR_S2_00047_01_01, PEMR_S2_00048_01_01, si evince la presenza, in prossimità della piazzola della torre WTG 4, di una sorgente in agrò nel Comune di Capistrano posta ad una altitudine di 964 mt (lat. 38.714755°; lon. 16.326438°), con potenziale assoggettamento ad interferenza con lo stato quantitativo del corpo idrico di riferimento.

5. ANALISI DI INCIDENZA

L'analisi di incidenza è svolta sulla scorta delle analisi proposte nello Studio di Incidenza presentato dal Proponente.

Il progetto è localizzato ad una distanza dai seguenti siti (Zone Speciali di Conservazione) appartenenti alla Rete Natura 2000:

- ZSC "Lago Angitola" (Cod. IT9340086) parzialmente esterno alla Zona Umida di Importanza Internazionale ai sensi della Convenzione RMSAR (DPR n. 448/1976 e n. 184/1987) e oasi WWF istituita nel 1986, ad una distanza di poco più di 5 km;
- ZSC "Lacina" (Cod. IT9340120) ad una distanza di circa 15 km;
- ZSC "Bosco Santa Maria" (Cod. IT9340118) ad una distanza di circa 16 km;
- ZSC "Bosco di Stilo – Bosco Archiforo" (Cod. IT9350121) ad una distanza di circa 17 km.

La notevole distanza dalle ZSC "Lacina", "Bosco Santa Maria" e "Bosco di Stilo – Bosco Archiforo", come anche la distanza dal *Parco Regionale delle Serre* (distanza minima circa 10 km) e dal Sito di Interesse Nazionale "*Torrente Pesipe*" (distanza minima di circa 12 km), portano a confermare l'assenza di incidenza, diretta ed indiretta, da parte dell'impianto eolico in esame.

Oggetto di esame è, pertanto, il possibile impatto sulla ZSC "*Lago Angitola*" commisurata alla vicinanza dell'impianto con il corridoio ecologico "*Capo Vaticano Monte Poro*", quest'ultimo sito ad una distanza minima di circa 0,75 km dall'aerogeneratore WTG02, 0,70 km dall'aerogeneratore WTG04 e 0,8 km dall'aerogeneratore WTG07.

L'analisi e la valutazione degli effetti del progetto del parco eolico, anche congiuntamente ad altri progetti, sugli obiettivi di conservazione, è effettuata in riferimento ai risultati del monitoraggio degli uccelli diurni e ai contenuti dello Studio di Incidenza Ambientale inoltrati dal Proponente.

Descrizione della ZSC - "Lago Angitola" cod. IT9340086

L'oasi naturalistica del lago dell'Angitola, bacino artificiale realizzato dallo sbarramento dell'omonimo fiume, è una delle riserve più rilevanti e apprezzabili del mediterraneo. L'oasi, riconosciuta "*zona umida di valenza internazionale*" ai sensi della convenzione di RAMSAR (D.M.30/09/1985), è stata inglobata nel perimetro del Parco Naturale Regionale delle Serre.

La ZSC oltre al bacino, comprende anche porzioni di territorio emerso, caratterizzate da vegetazione forestale di sclerofille, boschi igrofilo e aree antropizzate, nonché declivi ricoperti da uliveti, salici bianchi, da macchia mediterranea ed una fascia di rimboschimento, con predominanza di Pino d'Aleppo, mentre Pioppi neri, Cannucce Tife, Salice bianco, Ontani Neri, Mazze Sorde crescono sulla riva, dando vita a lembi di bosco idrofilo e piccole paludi. Sono, inoltre, estesi boschi, riferibili all'habitat 9330, in cui domina la sughera, cui si associano il leccio, la roverella, l'orniello, il sorbo domestico, il farnetto.

Questa magnifica oasi, per le sue particolari condizioni climatiche e l'abbondanza di cibo, attrae una grande quantità di uccelli che in vari periodi svernano e si riproducono.

In autunno e primavera transitano grandi flussi migratori di uccelli e in inverno si riscontra la maggior concentrazione di uccelli svernanti.

Sono state classificate oltre 130 specie diverse tra cui spiccano: il Cavaliere d'Italia, il Falco Pescatore, il Falco di Palude, l'Airone bianco maggiore, l'Airone Rosso, l'Airone cenerino, il Cormorano, la Garza Ciuffetto, il Germano reale, il Gabbiano Corallino, il Mignattaio, la Spatola, lo Svasso Maggiore, il Fenicottero, il Gabbiano corallino.

Abitano, ancora, quest'oasi: anatre, gallinelle d'acqua, il Martin pescatore, la testuggine palustre e la nutrice dal collare. Occorre in aggiunta osservare che molte specie, pur non essendo state rilevate, sostano nel territorio della ZSC rendendo lo stesso sito uno snodo tra i più importanti per la migrazione degli uccelli in Calabria.

Numerose solo le specie appartenenti all'ordine *Ciconiiformes*, con stato di conservazione inadeguato o sfavorevole, trend delle popolazioni in declino e valutate minacciate a vario grado di estinzione dalla IUCN a livello nazionale: Cicogna nera, Gru, Airone bianco maggiore, Mignattaio, Spatola, Nitticora, Trabuso.

Tra i rapaci è possibile avvistare, nei periodi opportuni, il falco di palude, il falco pescatore ed il nibbio bruno. La zona umida riveste un particolare ruolo di importanza internazionale per le notevoli concentrazioni di uccelli acquatici svernanti nonché are di sosta temporaneo per l'avifauna e presenta un alto grado di vulnerabilità poiché è un ambiente artificiale in cui la gestione della variazione delle acque è fondamentale per il mantenimento delle caratteristiche delle catene trofiche acquatiche e della vegetazione di sponda, importante per la nidificazione degli uccelli, anati in particolare.

Tenuto conto del grado elevato di sensibilità del contesto, in forza delle previsioni del DPR 357/97, dalla DGR n. 65 del 28/02/2022 (recepimento delle Linee Guida Vinca Nazionale) ed in applicazione del più generale principio di precauzione e prevenzione, le suddette misure si intendono estese anche alla fascia ecotonale esterna alla ZSC in cui rientra l'area del progetto in argomento, in quanto assicurano la continuità dei processi ecologici a livello di comprensorio agricolo, indispensabile per tutta l'avifauna stanziale e per le diverse specie ornitologiche di elevatissimo valore che ivi transitano, nidificano e si riproducono come: il Falco Pescatore, il Falco di Palude, il Falco Pellegrino, l'Airone bianco maggiore, l'Airone Rosso, l'Airone cenerino, il Cormorano, la Garzetta, il Germano reale, il Gabbiano Corallino, il Mignattaio, la Spatola, lo Svasso Maggiore, la Cicogna, il Martin pescatore, specie elencate nell'Allegato I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE).

A tal fine si tiene conto:

- a) delle specie minacciate di sparizione;
- b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
- c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
- d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

In particolare, è necessario tenere conto anche delle specifiche criticità individuate per la ZSC e riferite soprattutto a:

- disboscamento;
- frequenza di incendi;
- frammentazione di habitat;
- apertura di nuove strade o piste;
- trasformazioni ed alterazioni di habitat;
- infrastrutture;
- riduzione o distruzione dell'habitat nelle zone di sosta o di alimentazione.

Valutato, altresì, che:

L'area interessata dal progetto è posta in prossimità della ZSC "Lago Angitola" cod. IT9340086 ed all'interno di un areale con particolari caratteristiche e biodiversità tipici della fascia ecotonale.

Nell'area oggetto di Studio, quindi, è necessario limitare le attività antropiche che possano generare impatti sulla ZSC in questione, perseguendo l'obiettivo della conservazione e della valorizzazione degli ecosistemi naturali, attraverso la salvaguardia degli habitat e delle specie animali e vegetali che li caratterizzano.

Tenuto conto che le pale sono collocate dove il vento spira più forte e dove le correnti d'aria sospingono gli stormi che sfruttano le correnti ascensionali soprattutto per gli uccelli veleggiatori tipici della ZSC Lago

dell'Angitola", vi è un alto rischio di costituire un effetto barriera (disposizione degli impianti eolici perpendicolarmente alla direzione principale di migrazione o lungo creste) da parte delle numerose pale eoliche presenti nell'area interessata dal progetto.

Pertanto, il rischio di collisioni, specialmente per gli uccelli che si spostano utilizzando un volo planato, viene accentuato da particolari condizioni meteorologiche come la presenza di nebbie, dal forte vento, per non parlare dell'impatto sui migratori notturni. Anche la presenza di luci rappresenta un rischio in quanto gli uccelli, nelle notti di nebbia, ne vengono attratti. **In relazione ai fattori di criticità e minaccia e rispetto agli obiettivi di tutela del Sito protetto**, in considerazione della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali e della capacità di carico dell'ambiente, **il progetto determina la perdita della biodiversità edafica**, comportando di conseguenza lo scadimento delle proprietà del suolo. Considerato che quest'area costituisce un'importante fascia ecotonale, per le diverse specie ornitologiche di elevatissimo valore come: **il Falco pellegrino e tanti altri rapaci, la Cicogna, la Sgarza Ciuffetto** che si nutrono quasi esclusivamente di prede vive quali micromammiferi ed uccelli, ma anche invertebrati (lumache, lombrichi, insetti, ecc.), microfauna presente in tutto l'areale in cui dovrebbe essere realizzato il progetto.

Si evidenzia che il parco eolico ricade interamente nel corridoio ecologico "Capo Vaticano Monte Poro" situato a cavallo tra la ZSC "Lago Angitola" ed il crinale del Carbonaro il quale rappresenta un sito di sosta e svernamento per molti uccelli acquatici e, per la sua collocazione geografica, costituisce una rotta migratoria di grande importanza per molte specie di uccelli, che hanno la necessità di ritrovare sufficienti aree di sosta ed alimentazione. Infatti, molte specie di avifauna tipiche della ZSC in questione, al di fuori del periodo migratorio, trovando condizioni favorevoli possono nidificare anche nelle aree circostanti, come pure individuare territori di sosta e di alimentazione, per cui la perturbazione della naturalità dei luoghi, è causa inevitabilmente di perdita di connessione con le aree palustri della ZSC, compromettendo le funzioni irrinunciabili quali la ricerca di cibo, la predazione, la ricerca di habitat, le migrazioni stagionali e le fasi di riproduzione per le specie di avifauna indicate.

Occorre, infine, evidenziare che la Valutazione d'incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, ma che lo inquadra nella correlazione sistematica della rete ecologica mirando all'uso sostenibile del territorio. La caratteristica principale della Valutazione di Incidenza è quella di una procedura di verifica caso per caso, che non può sottostare, come altre valutazioni, a soglie di ammissibilità, ad elenchi di semplici esclusioni, né tantomeno è possibile introdurre zone *buffer*. La *Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6 comma 3, il DPR 357/97 e ss.mm.ii. articolo 5 comma 3 e le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA)* recepite dalla Regione Calabria con la DGR n° 65 del 28/02/2022 non danno indicazione sulla distanza per l'identificazione dell'area *buffer*, ma prevedono la sottoposizione a Valutazione di Incidenza per i progetti che, pur ricadendo all'esterno del perimetro del sito, possono avere impatti sui siti Natura 2000. Pertanto, la delimitazione della area *buffer*, ovvero della zona cuscinetto, non è esplicitamente normata e non è previsto un range circoscritto, configurandosi per sua natura come area "filtro" dalle pressioni esterne con l'obiettivo di tutelare le specie faunistiche e gli habitat presenti all'interno della ZSC in questione e, pertanto, non può essere stabilita aprioristicamente.

6. VALUTAZIONE DELLA CORRETTA UTILIZZAZIONE DELLE METODOLOGIE E DELLE TECNICHE DI INDAGINE, DI ANALISI E DI PREVISIONE IN RELAZIONE AGLI EFFETTI AMBIENTALI.

Dall'analisi di cui sopra, si rileva che gli elaborati progettuali contengono le informazioni che solo in alcuni casi possono essere ragionevolmente accettate.

Le conoscenze, i modelli previsionali utilizzati e i metodi di valutazione adottati afferiscono a:

- analisi della visibilità del parco eolico, mediante l'utilizzo di programma QGIS e relativo plug-in Viewshed che ha consentito di stabilire e descrivere le varie classi di visibilità degli aerogeneratori;
- protocollo di rilevamento dell'avifauna secondo il metodo dell'Echantillonnage Frequentiel Progressif (EFP) proposta da Blondel (1975) per contatto visivo o uditivo, non eseguito nel periodo notturno ai fini del monitoraggio dei chiroterofauna e avifauna notturna;
- analisi di ventosità e producibilità mediante l'utilizzo di dati anemometrici denominati Serra Pelata I e Serra Pelata II ed estrapolazione dei dati del vento e calcolo dell'energia con modelli SiteWind® e Deep Array Eddy Viscosity;



- esecuzione della campagna di monitoraggio fonometrico ai fini della caratterizzazione del clima acustico ante operam, mediante fonometro Fusion s/n 11449, svolto su una sola postazione di misura, registrando i livelli acustici nel periodo diurno e notturno, nonché utilizzo di un modello previsionale WindFarmR5 WindFarm R5 specifico per la verifica di l'esposizione al fenomeno di shadow flickering.
Da verifica svolta sull'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, lo studio di impatto acustico (n. doc. PEMR_S2_00010_01_01) non è redatto da tecnico competente ai sensi dell'art. 2 co. 6 della L. 447/95 e D.Lgs. n. 42/2017, autorizzato per legge e inserito nelle liste di professionisti accreditati ad effettuare le misure fonometriche e le analisi tecniche sull'inquinamento ambientale da rumore.

7. VALUTAZIONE DELLA COERENZA DELLE ALTERNATIVE ESAMINATE.

Nello Studio di Impatto Ambientale è ipotizzato come prima alternativa, la realizzazione di un impianto a combustibile fossile tradizionale con evidente contrasto con gli attuali indirizzi di politica energetica oltre che una chiara alterazione del paesaggio con forti interferenze ed impatti ambientali.

Come seconda ipotesi è considerata la realizzazione di un impianto fotovoltaico, recante un inevitabile maggiore consumo di suolo nonché la realizzazione di un impianto idroelettrico comunque considerato irrealizzabile per carenza di fonti idonee alla conversione.

Sulla base delle sintetiche informazioni fornite dal Proponente in merito alle soluzioni alternative, è possibile stabilire con ragionevole certezza, in forza anche di una loro complessiva inapplicabilità, che tali soluzioni non consentono di annullare tutti gli effetti di incidenza negativa sugli obiettivi di conservazione delle specie Sito Natura 2000 e delle aree limitrofe.

In definitiva, sulla scorta delle analisi effettuate, in relazione alla criticità ed agli indirizzi pianificatori e di conoscenza scientifica espressi nel presente parere, l'opzione "zero" ovvero la non installazione del parco eolico industriale proposto ovvero la ricollocazione del progetto in area maggiormente idonea che consenta di armonizzare le esigenze legate alle politiche energetiche e di conservazione della biodiversità, rimangono le uniche soluzioni maggiormente praticabili.

RITENUTO, per quanto sopra, che:

- sussistono elementi di valutazione sfavorevoli in presenza di:
 - non coerenza dell'area con i siti prioritari di cui all'art. 15 lett. A punto 2 del QTRP;
 - valore paesaggistico rappresentato dall'importante area boscata, per come espresso all'art. 15 lett. A punto 4 del QTRP);
 - aree contigue alle aree naturali protette che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità, per come espresso all'art. 15 lett. A punto 4 lett. b punto 14 del QTRP);
 - specie animali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn) e dalla Direttiva comunitaria Direttiva Habitat 92/43/CEE, per come espresso all'art. 15 lett. A punto 4 lett. b punto 15 del QTRP;
 - vincolo inibitorio alla trasformazione per i beni paesaggistici in presenza di territori coperti da foreste e boschi (art. 25 Tomo 4 del QTRP);
- il progetto contrasta con gli obiettivi di salvaguardia della biodiversità dei sistemi forestali, nonché di mantenimento e sviluppo delle superfici forestali per il citato habitat, enunciati come misure aggiuntive di salvaguardia, al di là della Rete Natura 2000, estesa alla più ampia infrastruttura verde nel Quadro di Azioni Prioritarie pluriennale (c.d. PAF "*Prioritized Action Framework*") previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE) approvato con Delibera di G.R. n. 72 del 15/05/2020;
- l'installazione delle turbine eoliche inciderà negativamente sullo stato di conservazione della fauna chiroterea e della componente avifaunistica, in ragione della collisione con parti dell'impianto nonché del disturbo antropico con conseguente allontanamento e/o scomparsa degli individui, in contrasto con le leggi nazionali, le Direttive e le Convenzioni Internazionali, in tema di protezione delle specie in particolari "vulnerabili" e "in pericolo";
- gli eventuali interventi di mitigazione e compensazione proposte con reimpianto di essenze arboree a fronte delle alberature da abbattere, risulteranno, per il particolare contesto ambientale, inefficaci in quanto inadeguati a moderare il ridimensionamento e la frammentazione dell'area boscata di eccezionale valore ecosistemico e paesaggistico, con evidente compromissione dell'habitat naturale prioritario 9220* (foresta



- mista a Faggi e Abeti bianchi), in pieno contrasto con gli obblighi di conservazione previsti dall'All. A al DPR n. 357/1997;
- il progetto, in ragione dei volumi di suolo e sottosuolo da movimentare (38.631,07 mc), provocherà inevitabilmente, la trasformazione geomorfologica di aree ad altro valore naturalistico, il deterioramento e la perdita della capacità produttiva del suolo per potenziali innesco di fenomeni di distruzione della struttura, eccessiva compattazione, contaminazione e polverizzazione degli aggregati causati dalle pressioni fisiche dei mezzi pesanti;
 - il progetto assume profili di incidenza negativi tali da determinare un parere non favorevole di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza;

ATTESO CHE, per tutto quanto sopra rappresentato, i Componenti tecnici della Struttura Tecnica di Valutazione danno atto di aver esaminato la documentazione presentata e di aver espletato, congiuntamente, in relazione agli aspetti di competenza, l'attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito, sulla scorta della quale si esprime parere negativo di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza;

**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO
la Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale**

nell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte del Proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti e altri vincoli non conosciuti di qualsiasi natura esistenti sull'area oggetto di intervento, conferma - ai fini della valutazione di compatibilità ambientale del progetto - **parere negativo di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza sul proposto impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 20,7 MW denominato "Carbonaio" da ubicare nel Comune di Monterosso Calabro (VV) Loc. Carbonaio.**

OGGETTO: Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 20,7 MW denominato "Carbonaio" da ubicare nel Comune di Monterosso Calabro (VV) Loc. Carbonaio da connettere presso l'esistente Sottostazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV;

Proponente: RWE Renewables Italia Srl - sede legale in Via Andrea Doria 41/G, 00192 – Roma (RM);

Progettisti: Dott.ssa Maria Antonietta Marino; Hydro Engineering s.s.di Damiano e Mariano Galbo;

Comuni d'intervento: Comune di Monterosso Calabro (VV), Comune di Jacurso (CZ), Comune di Capistrano (VV), Comune di Polia (VV), Comune di San Vito Sullo Jonio (CZ) e Comune di Cenadi (CZ).

La STV

Componenti Tecnici			
1	Componente tecnico (Dott.)	Paolo CAPPADONA	f.to digitalmente
2	Componente tecnico (Dott.)	Nicola CASERTA	f.to digitalmente
3	Componente tecnico (Geom. - Rappr. A.R.P.A.CAL)	Angelo Antonio CORAPI	f.to digitalmente
4	Componente tecnico (Ing.)	Luigi GUGLIUZZI (*)	f.to digitalmente
5	Componente tecnico (Ing.)	Costantino GAMBARDELLA	f.to digitalmente
6	Componente tecnico (Dott.)	Antonio LAROSA	f.to digitalmente
7	Componente tecnico (Ing.)	Francesco SOLLAZZO	f.to digitalmente
8	Componente tecnico (Dott.ssa)	Sandie STRANGES	f.to digitalmente
9	Componente tecnico (Dott.)	Antonino Giuseppe VOTANO	f.to digitalmente
10	Componente tecnico (Dott.ssa)	Maria Rosaria PINTIMALLI	f.to digitalmente

(*) *Relatore/Istruttore coordinatore*

Il Dirigente di Settore
Edith Macrì
F.TO DIGITALMENTE

Il Presidente STV
Ing. Salvatore Siviglia
F.TO DIGITALMENTE



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VIA – AIA – VI

Seduta del 07/12/2022

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 20,7 MW denominato "Carbonaio" da ubicare nel Comune di Monterosso Calabro (VV) Loc. Carbonaio da connettere presso l'esistente Sottostazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV – **Disamina delle osservazioni del Proponente ai sensi dell'art. 10bis l. 241/90 e ss.mm.ii.**

Proponente: RWE Renewables Italia Srl - sede legale in Via Andrea Doria 41/G, 00192 – Roma (RM);

Progettisti: Dott.ssa Maria Antonietta Marino; Hydro Engineering s.s.di Damiano e Mariano Galbo;

Comuni d'intervento: Comune di Monterosso Calabro (VV), Comune di Jacurso (CZ), Comune di Capistrano (VV), Comune di Polia (VV), Comune di San Vito Sullo Jonio (CZ) e Comune di Cenadi (CZ).

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VIA – AIA –VI

Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l'insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l'espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnica-amministrativa in atti.

La seduta viene presieduta dal presidente Dirigente Generale reggente del Dip. Territorio e Tutela dell'Ambiente. Relatore/istruttore tecnico: Ing. Luigi Gugliuzzi.

Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione.

La data di adozione del presente parere tecnico è quella della seduta plenaria sopraindicata.

Tale data non coincide con quella di protocollazione e di acquisizione delle firme digitali dei componenti STV, in quanto attività che, per ragioni tecniche del sistema in uso, non possono essere contestuali alla discussione e all'approvazione del corrente documento di valutazione.

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. (DPR n. 120/2003) avente ad oggetto “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Norme in materia ambientale”;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;



- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI””;
- il D.M. Ambiente del 30/03/2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: “Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) – Direttiva 92/43/CEE “HABITAT”;
- il Regolamento Regionale 9 febbraio 2016 n. 1 di modifica del R.R. n. 3/2008;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 03/11/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VIAAIA-VI) di seguito “STV” e successivo Decreto di assegnazione n. 7859 del 13/07/2022;
- il Decreto dirigenziale n. 6312 del 13/06/2022 recante “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VinCA) – Direttiva 92/73/CEE “Habitat”. Adozione elenchi “Progetti pre-valutati” e “Condizioni d’Obbligo””;

PREMESSO CHE

- la RWE Renewables Srl (di seguito “Proponente”), sede legale in sede legale in Via Andrea Doria 41/G, 00192 - Roma (RM), ha presentato per il progetto in oggetto domanda per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in materia ambientale (c.d. “PAUR”) ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisito al prot. n. 358605/SIAR del 13/08/2021 di questa Autorità Competente;
- avviato il procedimento e tenutasi la conferenza di servizi ex art. 14ter L. 241/1990 all’uopo prevista, nella seduta convocata per giorno 11/10/2022, quale prima seduta simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell’art. 27-bis comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. sono stati acquisiti;
 - **parere di rigetto** della domanda di rilascio del PAUR dai Comuni di Monterosso Calabro, Capistrano e Polia (VV), che, per effetto dell’art. 4 comma 3-ter della recente legge regionale n. 17/2022 (modifiche e integrazioni alla legge urbanistica regionale), **il giudizio di incompatibilità dell’intervento con la citata legge e con il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP)**, nonché, nel rispetto del medesimo comma 3-ter, **parere di non idoneità dell’area individuata** - poiché di particolare ed indiscutibile pregio paesaggistico ed ambientale - ad ospitare un progetto industriale di tale natura;
 - **Giudizio negativo di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza** sul proposto impianti eolico espresso con parere prot. n. 428737 del 29/09/2022 dalla competente Struttura Tecnica di Valutazione VIA – AIA – VI di questo Dipartimento regionale;
- in ragione di quanto sopra, non potendo la conferenza avere esito diverso nel prosieguo dei lavori - stante il parere negativo di VIA e VinCA (espresso dalla STV con prot. n. 428737 del 29/09/2022) e i giudizi di incompatibilità dell’intervento con la legge urbanistica ed il QTRP resi dalle Amministrazioni comunali partecipanti, quali posizioni prevalenti insuperabili sia dai titoli abilitativi raccolti (parere favorevole di massima del Dipartimento della Regione Calabria Infrastrutture e Lavori Pubblici e determinazioni favorevoli della Marina Militare Comando Marittimo Sud-Taranto Ufficio Infrastrutture e Demanio), sia da quelli che potevano essere successivamente acquisiti, nonché da eventuali ulteriori risultanze - **la seduta è stata chiusa con determinazione conclusiva di non approvazione del progetto e di diniego dell’istanza di PAUR**;
- gli elementi ostativi al rilascio del provvedimento in argomento sono stati formalmente notificati, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (nota prot. n. 453096 del 13/10/2022), con facoltà del Proponente per la presentazione delle osservazioni entro il termine di 10 giorni;
- il suddetto termine è stato differito al 16/11/2022, previa istanza del Proponente, giusta nota prot. n. 457077 del 17/10/2022 di questa Autorità Competente;
- in data 16/11/2022 il Proponente con nota prot. n. 1386-2022-51-6, acquisita al prot. n. 507238 di pari data, ha presentato le proprie osservazioni per come previsto dal citato art. 10-bis;
- le osservazioni della proponente hanno ad oggetto rilievi specifici al parere negativo di VIA e di VinCA (prot. con prot. n. 428737 del 29/09/2022) e per tale ragione è stato richiesto alla STV della relativa valutazione al



fine di verificare la sussistenza delle condizioni per la relativa modifica o conferma, con conseguenti effetti sugli esiti della determinazione conclusiva della conferenza.

IN RAGIONE DI QUANTO SOPRA,

RICHIAMATA la descrizione delle opere di progetto già esposta nel precedente parere di questa STV recante prot. n. 42837 del 29/09/2022;

VISTE le osservazioni depositate dal Proponente in data 16/11/2022, in ragione della complessità degli elementi considerati, al fine di rendere più agevole la lettura, le argomentazioni tematiche sono sintetizzate secondo il percorso strutturato dal Proponente, evitando la riproduzione testuale di tutte argomentazioni ad oggi articolate dalle parti con esposizione delle motivazioni finalizzate a rendere, nella sostanza, percepibili le ragioni alla base del provvedimento finale di diniego.

Osservazione a): errata affermazione nel parere della STV (prot. n. 42837/2022) inerente l'accrescimento del dissesto idrogeologico del territorio in conseguenza alla realizzazione delle opere.

Il Proponente, lamentando l'assenza di elementi probanti, rileva che:

- le aree interessate dal progetto non versano in condizioni di dissesto idrogeologico come testimoniato dal PAI e dallo studio geologico;
- la sottrazione di suolo pari a "*solì 1,5 ettari*" rispetto ad un'estensione del bosco pari a più di 170 ettari e, quindi, corrispondente allo 0,8%, non potrà determinare aggravio alle condizioni di stabilità dei versanti e dissesto idrogeologico del sito;
- le lavorazioni verranno eseguite nel pieno rispetto del DM del MIT del 17/1/2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" garantendo la stabilità dei versanti sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e dismissione;
- qualora si individuassero elementi geomorfologici non coerenti con il DM, eventuali aggravii potrebbero essere superati con una "*semplice prescrizione*" in cui si obbliga il proponente a rispettare le Norme tecniche di costruzione.

Disamina da parte della STV sull'osservazione a).

Come risultante dalla certificazione sulla destinazione urbanistica in atti, tutti i terreni oggetto di esame, in agro nei Comuni di Monterosso Calabro, Capistrano, Polia e Jacurso, sono vincolati a termini idrogeologici/forestali ai sensi dell'art. 1 del R.D. n. 3267/1923 e la sussistenza di tale vincolo è, di norma, circostanza preclusiva della realizzazione di ogni attività che pregiudichi la stabilità dei suoli e l'equilibrio idrogeologico della zona vincolata.

In mancanza di prova contraria di parte proponente in ordine all'avvenuta contestazione, si rileva, peraltro che la sussistenza di movimenti terra e di <<*criticità geomorfologiche lungo la viabilità*>> con possibile innesco di <<*fenomeni di erosione e/o squilibrio idrogeologico*>> nonché con possibile pregiudizio degli originari valori ambientali, in particolare lungo la viabilità, è stata espressamente indicata dal Proponente nello studio di impatto ambientale (cfr pagg. 86, 118 e 150). Ne deriva che la valutazione resa con parere prot. n. 428737 del 29/09/2022 interessando tutti gli aspetti ambientali al fine di difendere e salvaguardare gli assetti del territorio, sotto il profilo conservativo mantiene il suo carattere sfavorevole, pur prescindendo dal rilascio dell'autorizzazione in capo all'autorità preposta alla tutela del vincolo stesso ed allo strumento di pianificazione settoriale.

Con riferimento al rischio di stabilità dei versanti, si evidenzia, tra l'altro che il PAI analizza esclusivamente i centri abitati superiori a 200 abitanti oltre ad un loro intorno significativo, pertanto l'osservazione del Proponente, sull'assenza di aree di pericolosità idraulica e di pericolosità da frana, non è rilevante ai fini del superamento delle criticità.

Per quanto concerne i fattori di attenzione progettuale relativi agli aspetti idrogeologici e di difesa del suolo, analogamente alla serie di interventi correlati di ingegneria naturalistica per i quali questa STV aveva già richiesto dimostrazione di efficacia di tali misure, rimasta inavvece dal Proponente (punto 5) lett. K nota prot. n. 22733 del 19/01/2022), gli stessi, poiché privi di ogni motivazione che ne chiarisca le ragioni, non sono idonei a garantire una positiva valutazione di realizzabilità dell'impianto in relazione agli specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell'area.



Osservazione b): errata affermazione nel parere della STV (prot. n. 42837/2022) inerente l'inefficacia delle opere di mitigazione e compensazione e che gli impatti ambientali sono incompatibili con l'ambiente e il territorio.

Il Proponente rileva:

- esiti confermativi dell'efficacia del sistema DTBird di monitoraggio automatico dell'avifauna e riduzione del rischio di collisione, sulla base di diverse pubblicazioni citate;
- esiti confermativi dell'efficacia dell'opera di compensazione ambientale di piantagione di nuova area boscata;
- esiti confermativi dell'efficacia della prevista sostituzione di limitate porzioni di bosco con radure.

Disamina da parte della STV sull'osservazione b).

Tutti i risultati dei test scientifici esposti dal Proponente rimarcano la necessità di un propedeutico approccio tecnico scientifico, unitamente all'esigenza di adottare idonee e codificate procedure per la messa a punto del software di sistema e della strumentazione in relazione al sito di collocazione nonché ai risultati attesi rispetto alle specie target oggetto di tutela.

Esattamente per tale motivo questa STV ha inteso utilizzare l'analisi di efficacia operata nel documento NINA Report 910 (Norwegian Institute for Nature Research) che ha fatto emergere, per uno specifico impianto pilota dedicato all'installazione e alla calibrazione del sistema DTBird, il mancato soddisfacimento di due requisiti di valutazione rispetto ai quattro prescritti, quali:

- la percentuale di falsi segnali di avvertimento e dissuasione pari al 50%, rispetto al valore massimo ammesso del 20%;
- la percentuale di falsi positivi su tutte le sequenze video pari al 40%, rispetto al valore massimo ammesso del 10% (lo stesso Report riporta che i falsi allarmi possono causare una assuefazione negli uccelli così da ridurne fattivamente l'efficacia).

Aggiungasi peraltro che la percentuale di risposta favorevole al cambiamento della direzione di volo, esposta nel documento NINA Report 910, è risultata pari solo al 7% dei casi di tutte le riprese video per i quali è stato innescato il sistema di avvertimento e dissuasione (cfr pag. 18) e che il sistema DTBird ha permesso di rilevare un numero basso di uccelli di piccola taglia (cfr pag. 25) solo nel periodo diurno.

Peraltro la stessa pubblicazione della Commissione Europea "Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell'UE in materia ambientale" (2021), citato nelle osservazioni del Proponente tra diversi testi bibliografici, riporta esplicitamente che alla luce delle diverse condizioni e limitazioni del sistema DTBird (cfr pag. 86) <<***non esiste ancora un consenso generale sull'efficacia di tale misura***>>.

Considerando in definitiva che si raggiunge una ipotetica inefficacia nell'allontanare gli uccelli in volo di circa il 90% dei casi, e preso atto che le osservazioni del Proponente non presentano un quadro scientifico convincente ed elementi di garanzia sull'efficacia e sull'applicabilità del sistema DTBird sul contesto di riferimento e sulle specie sottoposte a tutela, peraltro monitorate dal Proponente secondo i dati forniti, si conferma l'originaria valutazione sfavorevole resa con parere prot. n. 428737 del 29/09/2022.

Quanto alle osservazioni inerenti all'asserita efficacia delle opere compensative, le stesse suffragano semplicemente i propri assunti, e, pertanto, non forniscono ulteriori elementi rispetto a quanto già reso in materia di valutazione delle misure di mitigazione e compensazione nel parere STV prot. n. 428737/2022.

Osservazione c): errata affermazione nel parere della STV (prot. n. 42837/2022) inerente l'impatto paesaggistico dell'impianto per creazione dell'effetto selva/grappolo.

Il Proponente rileva il pieno rispetto, in sede di progettazione dell'impianto eolico, delle linee guida MIBAC 2007 e l'assenza di elementi scientifici o analisi specifiche nell'ambito del parere di VIA.

Disamina da parte della STV sull'osservazione c).

Le osservazioni non forniscono ulteriori elementi rispetto a quanto già reso in materia di "impatto visivo" nel parere STV prot. n. 428737/2022, laddove si dimostra a pag. 14 un pregiudizio degli interessi paesaggistico-visivi, già ampiamente compromessi dalla sussistenza di altri impianti eolici, attraverso un elenco di punti di ripresa per luoghi di normale accessibilità ben individuati dal Proponente mediante fotorendering.

----- □ -----



1) Errata applicazione dell’art. 25 del QTRP sulla valenza delle norme di vincolo inibitorio.

Secondo quanto esposto dal Proponente, il divieto di realizzazione di qualsiasi intervento sui beni paesaggistici, previsto dall’art. 25, tra i quali sono espressamente menzionati i territori coperti da foreste e boschi, debba essere posto in lettura coordinata con l’art. 15 dello stesso QTRP che non esclude in radice la possibilità di realizzare impianti eolici, comportando così, secondo lo stesso Proponente, che in presenza di proposta di realizzazione di impianti, considerati per legge opere infrastrutturali di pubblica utilità, il vincolo inibitorio previsti dall’art. 25 non parrebbe applicabile e la loro realizzazione in aree qualificate come beni paesaggistici parrebbe richiedere una concreta valutazione della “sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti”.

Il Proponente rileva, inoltre, che secondo l’art. 26 del QTRP per “*per i beni paesaggistici individuati ai sensi dell’art. 134 del Codice, di cui al precedente art. 3, punto 4 [del QTRP, tra i quali rientrano i boschi, N.d.R.], valgono le norme di salvaguardia prescritte dal presente Tomo IV; essi sono comunque assoggettati ad un vincolo tutorio, ovvero ogni trasformazione è condizionata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Codice da parte dell’autorità competente alla gestione del vincolo*”.

In aggiunta il Proponente richiama la D.G.R. 30 gennaio 2006, n. 55, recante “l’eolico in Calabria: indirizzi per l’inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale”, laddove al punto 3.2., individua tra le “Aree di attenzione nella localizzazione di impianti eolici”, quelle con presenza di alberi ad alto fusto.

Nel testo della D.G.R. 55/2006, le “aree di attenzione” sono tenute distinte dalle “aree non idonee alla localizzazione dei parchi eolici” (punto 3.1. della D.G.R. 55/2006), tra le quali non rientrano i boschi.

Il Proponente ritiene, sulla base delle previsioni del QTRP, del contesto normativo regionale e nazionale (art 17 D.M. 2010), che nelle aree boscate non sia preclusa a priori la realizzazione degli impianti eolici ma si tratta di aree che necessitano di uno studio più accurato e di un iter più approfondito per valutarne la compatibilità e, quindi, non esclude per nulla la loro utilizzazione se dagli studi ambientali se ne dimostra la compatibilità.

Relativamente al requisito di “pubblica utilità” il Proponente fa presente che l’iter autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell’impianto è in corso di valutazione e che tale progetto ha natura di opera di pubblica utilità, indifferibile ed urgente, ai sensi di legge. Secondo il Proponente <<*Se mettessimo in dubbio il connotato di “opera di pubblica utilità”, giungeremmo al paradosso di dubitare financo della medesima istanza autorizzativa che ci occupa, atteso che la medesima verte proprio su un impianto FER, il che costituirebbe un’ incongruenza dal punto di vista del prius logico e giuridico*>>.

Disamina da parte della STV sull’osservazione 1): Come già ampiamente esposto nel parere STV prot.n. 428737/2022, l’art. 15 del QTRP ritiene prioritaria l’individuazione delle aree con valore paesaggistico non idonee alla localizzazione di impianti. Tale assunto, da solo, è bastevole a ritenere la scelta localizzativa del Proponente come non idonea, considerato peraltro il rapporto con la presenza di due elementi di notevole rilevanza:

- aree contigue alle aree naturali protette che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità;
- specie animali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn) e dalla Direttiva comunitaria Direttiva Habitat 92/43/CEE.

Di qui l’indispensabile necessità di operare, come ampiamente esposto nel parere prot. n. 428737/2022, un’analisi di tutti gli aspetti ambientali per poter giungere ad una sintesi che proprio nell’ambito della valutazione ambientale doveva trovare la sede più idonea.

Ai fini della valutazione dell’inserimento dell’intervento si è dato atto, nel citato iter valutativo, che, trattandosi di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, lo stesso è dichiarato ex lege, ai sensi dell’art. 27 Tomo 4 del QTRP, paesaggisticamente rilevante e la cui valutazione sotto il profilo strettamente paesaggistico rimane comunque attribuita all’autorità competente alla gestione del vincolo, ma la cui ammissibilità sotto il profilo ambientale dipende dai contenuti del progetto di trasformazione che è stato proprio oggetto di una attenta istruttoria e disamina tecnica sulle componenti ambientali coinvolte.

L’esigenza di conformare il principio, sancito dal QTRP, di massimo utilizzo dei siti prioritari, con un equo contemperamento delle esigenze del Proponente, porta pertanto a convalidare una maggiore prevalenza alla tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici rispetto agli interessi privati.

Quanto al requisito di “pubblica utilità” si rammenta che il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità, interviene, a norma del DPR 327/01 (art. 9 e segg. testo unico espropri) successivamente al vincolo preordinato all’esproprio ed entro la sua vigenza, e successivamente all’approvazione del progetto definitivo dell’opera da parte dell’autorità espropriante. Per quanto sopra si conferma la non applicabilità di detto requisito ad un progetto di



realizzazione di un impianto eolico che ha già ottenuto una sfavorevole valutazione di incidenza e di compatibilità ambientale.

2) Sfruttamento del suolo e del sottosuolo con riguardo alla realizzazione delle piazzole, dei tratti di viabilità di accesso e relativi sottoservizi, con influenze importanti sulla biodiversità forestale in ragione dei riscontrati predominanti caratteri naturalistici.

Il Proponente rileva l'avvenuto studio sulle possibili alternative progettuali e sulle opere di mitigazione/compensazione.

Disamina da parte della STV sull'osservazione 2): Le osservazioni non forniscono ulteriori elementi rispetto a quanto già reso nell'ambito delle valutazioni:

- delle caratteristiche fisiche d'insieme del progetto (pag. 12 parere STV prot. n. 428737/2022);
- degli "impatti su suolo e sottosuolo" (pag. 23 e segg. parere STV prot. n. 428737/2022);
- della valutazione della coerenza delle alternative (pag. 28 parere STV prot. n. 428737/2022).

3) Produzione di rifiuti a fine ciclo di vita.

Il Proponente rileva, ai fini della limitazione della produzione di prodotti di demolizione in fase di dimissione dell'impianto, il mantenimento dei sottoservizi interrati e la rimozione di uno spessore per la piattaforma fondazionale ai fini della ricostituzione dell'ambiente naturalistico.

Disamina da parte della STV sull'osservazione 3): Le osservazioni non sono sufficienti, da soli, al superamento dei rilievi ostativi rispetto alle valutazioni delle caratteristiche fisiche d'insieme del progetto (pag. 12 parere STV prot. n. 428737/2022).

4) Localizzazione del progetto e inserimento in aree geografiche con particolare sensibilità ambientale.

Il Proponente rileva quanto già espresso alla precedente osservazione rubricata "Osservazione a)" esposta a pag. 3 del presente parere per le cui controdeduzioni si rinvia al medesimo paragrafo.

5) Modifica delle caratteristiche di permeabilità di 1,5 ha di territorio, conseguenza non superabile mediante la prevista compensazione, per una superficie pari a 2,84 ettari nel Comune di Cortale, tramite reimpianti e/o sostituzione di vegetazione, in considerazione del carattere di unicità rivestito dalle aree di localizzazione dell'impianto, della loro irreplicabilità quale area naturale ad alta valenza naturale.

Il Proponente rileva che la sottrazione di suolo è limitata a 1,5 ettari e compensata mediante rimboschimento.

Disamina da parte della STV sull'osservazione 3): Le osservazioni non forniscono ulteriori elementi rispetto a quanto già reso nell'ambito delle valutazioni sulla localizzazione del progetto e l'inserimento in aree geografiche con particolare sensibilità ambientale (pag. 12 parere STV prot. n. 428737/2022) nonchè delle valutazioni degli impatti su suolo e sottosuolo (pag. 23 parere STV prot. n. 428737/2022).

6) Impatto visivo.

Il Proponente rileva l'esecuzione di uno studio di impatto visivo in coerenza con il DM 10/09/2010 e lamenta l'assenza di valutazioni per ogni centro abitato/beni tutelati studiati.

Disamina da parte della STV sull'osservazione 6): Le osservazioni non forniscono ulteriori elementi rispetto a quanto già reso in materia di "impatto visivo" a pag. 14 del parere STV prot. n. 428737/2022. Iaddove si dimostra un pregiudizio degli interessi paesaggistico-visivi, già ampiamente compromessi dalla sussistenza di altri impianti eolici, attraverso un elenco di punti di ripresa per luoghi di normale accessibilità ben individuati dal Proponente mediante fotorendering ed opportunamente visionati in sede di valutazione.



7) **Impatto acustico**

Il Proponente rileva che l'assenza, nello Studio di impatto acustico (n. doc. PEMR_S2_00010_01_01), della firma e del timbro del tecnico competente in acustica (art. 2 co. 6 L. 447/95 e D.Lgs. 42/2017) è stata determinata da mero rifiuto. Il Proponente presenta dichiarazione di avvenuta redazione da parte di tecnico datata 09/11/2022.

Disamina da parte della STV sull'osservazione 7): Del tutto inconferente, e pertanto da respingere, il rilievo di parte proponente laddove si riporta (a pag. 40 delle osservazioni) che <<evidentemente questo rifiuto è sfuggito anche alla Regione quando ha chiesto le integrazioni documentali>>, confermandosi la sottoscrizione dell'elaborato da parte di tecnico competente condizione normativamente prevista ancorché citata nelle linee guida ISPRA richiamate in sede di istanza di integrazioni da parte della STV regionale al solo fine di fornire al Proponente direttamente interessato uno strumento utile per poter ottemperare a tale insufficienza.

Il tentativo di avvicendamento dell'attestazione di tecnico volta ad attribuirne la titolarità di redazione, il cui nominativo peraltro non è esposto nel frontespizio del medesimo documento nell'unica versione in atti, reitera la carenza di sottoscrizione del singolo elaborato di cui si compone l'intero progetto, riconfermandolo inidoneo alla valutazione.

Per quanto sopra, le osservazioni non forniscono ulteriori elementi rispetto a quanto già reso in materia di "impatto acustico" a pag. 13 del parere STV prot. n. 428737/2022.

8) **Impatto su flora e fauna.**

Il Proponente:

- rileva una erronea valutazione da parte della STV sull'inefficacia dell'arresto delle pale riesponendo le medesime considerazioni sul sistema DTBird rubricata "Osservazione b)" a pag. 4 del presente parere;
- risponde l'ipotesi di sostituzione di limitate porzioni di bosco con radure (mosaico ecologico) e la compensazione mediante rimboschimento;
- risponde l'assenza di condizioni di dissesto idrogeologico rubricata "Osservazione a)" a pag. 3 del presente parere;
- precisa che il reimpianto avverrà nei pressi delle zone limitrofe alle piazzole in sostituzione di essenze arboree morte in area interna al bosco;
- precisa che il monitoraggio sulla chiropterofauna sarebbe effettuato prima dell'operatività degli impianti a fine di tarare il sistema DTBat;
- precisa che l'effettiva finestra temporale per attivare l'interruzione delle pale è quello inferiore alla velocità del vento (soglia 5 m/sec);
- reitera l'efficacia delle mitigazioni proposte.

Disamina da parte della STV sull'osservazione 8): Nessuna delle osservazioni ricorre al contrario nelle diverse fattispecie rilevate nell'ambito della valutazione di impatto ambientale e di incidenza. Le precisazioni fornite, suffragando semplicisticamente i propri assunti, non forniscono ulteriori elementi rispetto a quanto già reso in materia di "impatti su flora e fauna" a pag. 15 e segg. del parere STV prot. n. 428737/2022.

La finestra temporale di fermo impianto di cui al parere in argomento, così come individuata nelle osservazioni, in permanenza delle genericità dell'esposizione e della mancata presentazione di dati sullo spostamento/migrazione dei chiropteri, analisi tecnico-operativa e di convenienza economica per perdite di rendimento delle turbine (ecc.) in grado di attestare una effettiva chiarezza procedurale per il sistema DTBat, come già fatto emergere nel parere STV prot. n. 428737/2022 (pag. 23) non permette di garantire una complessiva riduzione o eliminazione degli effetti negativi a carico delle specie di interesse comunitario.

9) **Impatti su suolo e sottosuolo.**

Il Proponente rileva che le trasformazioni previste da progetto non altereranno la regolazione dell'equilibrio idrogeologico e rileva l'erroneo riconoscimento di 'foresta primaria' da parte della STV.

Disamina da parte della STV sull'osservazione 9): Pur affermando l'errato assunto di foresta primaria esposto da questa STV in ragione degli interventi umani visibili e riconoscibili sulle aree di progetto, è innegabile che i processi ecologici, attualmente non sono, da questi ultimi, disturbati in modo significativo.

I rilievi esposti dal Proponente, tuttavia, non depennano il riconoscimento dei caratteri di naturalità, delle specifiche connotazioni vegetazionali, dell'elevato valore delle risorse terrestri, degli ecosistemi e delle biodiversità esistenti, quali strutture fondamentali della morfologia del paesaggio forestale della Calabria nonché riferimenti per un possibile ampliamento della rete ecologica.



Le precisazioni fornite, suffragando semplicisticamente i propri assunti, non forniscono, in definitiva, ulteriori elementi rispetto a quanto già reso in materia di “impatti su suolo e sottosuolo” a pag. 23 e segg. del parere STV prot. n. 428737/2022.

10) Impatti su acque superficiali e sotterranee.

Il Proponente rileva che il progetto non immette nel suolo e nel sottosuolo alcun elemento inquinante, aggiungendo che le strade non saranno impermeabilizzate e, quindi, non sarà modificata la permeabilità dei terreni presenti e che le integrazioni dimostrano con assoluta certezza che le sorgenti non saranno interferite.

Disamina da parte della STV sull’osservazione 10): Si precisa che la valutazione di impatto sui corpi idrici, esclusivamente di natura quantitativa, comunque svolta in via precauzionale sulla base dell’asserita presenza in prossimità della torre WTG4 di una sorgente, conserva il suo carattere conservativo sfavorevole in assenza di un approfondito studio sulle intercettazioni con il livello freatico delle falde, sulle aree di ricarica, sulle possibili modifiche al naturale scorrimento delle acque superficiali e sotterranee per come richiesto da questa Struttura con pregressa nota prot. n. 22733 del 19/01/2022 (Allegato K punto 8).

Analogamente agli elaborati cartografici e fotografici (mappa delle sorgenti, nivere e sondaggio geognostico) depositati in data 11/08/2022, anche le attuali osservazioni fornite ai sensi dell’art. 10bis l. 241/90, suffragando semplicisticamente i propri assunti, non forniscono ulteriori elementi rispetto al giudizio tecnico già reso in materia di “impatti su acque superficiali e sotterranee” a pag. 24 e segg. del parere STV prot. n. 428737/2022.

11) Analisi di incidenza.

Il Proponente, evidenziando che i tre singoli aerogeneratori non costituiscono una barriera per gli spostamenti della fauna e contestando la strutturazione dell’analisi di incidenza, rileva che le distanze sono considerate quale elemento di valutazione dell’intensità delle pressioni che gli impianti possono esercitare, in rapporto alle sensibilità degli habitat e delle specie presenti nei siti Natura 2000.

Disamina da parte della STV sull’osservazione 11):

Le argomentazioni fornite, non attenendo ad aspetti e specifiche di dettaglio esecutivo e di gestione tecnica dell’impianto eolico, non possono essere sottoposte a tacita accettazione ai fini del superamento dell’analisi di incidenza sfavorevole svolta dalla STV.

A titolo meramente informativo si evidenzia che l’individuazione degli effetti sottesi alla realizzazione dell’impianto eolico sullo stato di conservazione delle specie di interesse comunitario presenti è stato fondato sulle seguenti basi conoscitive:

- misurazioni dirette eseguite dal Proponente sull’avifauna diurna (esclusa avifauna notturna e chiroterofauna non ricomprese nelle indagini);
- strumenti gestionali (Piano di Gestione dei Siti Natura 2000, Misure di Conservazione dei siti di importanza comunitaria del Parco Regionale Naturale delle Serre);
- dati bibliografici sulle specie di uccelli e sulla presenza dei chiroteri (fonte: Biodiversità in Calabria ed. 2021 Regione Calabria; Quaderni di Conservazione della Natura n. 19 “Linee guida per il monitoraggio dei chiroteri” ISPRA/MATTM).

Le misure di conservazione si esplicano su tutto il territorio della ZSC in ragione della funzione degli strumenti di individuazione delle opportune misure per evitare (art. 2 Direttiva Habitat) il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.

La Regione Calabria, oltre all’importante gruppo di aree protette regionali e nazionali, terrestri e marine, e siti della Rete Natura 2000, detiene i corridoi ecologici, lungo i quali gli individui di numerose specie possono spostarsi per garantire i flussi genici.

L’art. 10 della Direttiva Habitat 92/43/CEE, favorisce, difatti, la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, allo scopo di sostenere lo sviluppo del territorio e rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000.

Il corridoio ecologico “Capo Vaticano Monte Poro” posto a cavallo tra la ZSC “Lago Angitola” e il crinale del Carbonaio, è idoneo alla formazione di termiche anche in ragione della riscontrata prevalenza dei venti in direzione Ovest-Est e quindi molto probabilmente utilizzati da varie specie di rapaci.

In particolare, il corridoio ecologico “Capo Vaticano Monte Poro” - concretizzando un importante ruolo di collegamento e di continuità ambientale in quanto essenziale per la migrazione e lo scambio genetico delle popolazioni di specie selvatiche – definisce, grazie al suo stato di naturalità, una connessione ecologica tra il Sito Natura 2000 “Lago Angitola” e le altre aree ad alta naturalità rilevate nell’intorno.



La Regione Calabria, con legge regionale n. 10/2003, ha attribuito agli stessi corridoi ecologici un ruolo di completamento del sistema regionale delle aree protette (art. 4), laddove lo stesso corridoio ecologico “Capo Vaticano Monte Poro” permette di collegare in direzione Sud-Est Nord-Ovest il Parco Regionale delle Serre ed il Parco Nazionale della Sila.

In tal senso i migratori che percorrono e superano il suddetto crinale a diverse quote, con ampia mobilità spaziale, portano a considerare l'intero areale adeguato alla dimensione spaziale del flusso migratorio.

Nel contesto di riferimento, la presenza della funzione ecologica del Lago Angitola con le connesse incisioni vallive rappresentate dal citato corridoio ecologico e che conducono al monte che sovrasta la valle del Carbonaro ubicato a 999,8 mt s.l.m., fa intravedere possibili livelli di articolazione ed interazione tra la stessa ZSC e l'impianto eolico in esame. Il contesto faunistico e territoriale nel quale la ZSC è inserita, comporta quindi una relazione diretta tra il proposto parco eolico e gli specifici obiettivi di conservazione del Sito per quanto riguarda il verificarsi di possibili effetti negativi a carico delle specie di interesse comunitario tutelate, in particolare uccelli e chiroteri.

Considerando un valore di unitarietà generale del sistema ecologico tra la ZSC e l'adiacente corridoio di connessione “Capo Vaticano Monte Poro”, pur in assenza di una puntuale caratterizzazione di quest'ultimo, insieme alla definizione del suo stato di conoscenza degli habitat, è possibile definire le minacce che posso essere determinate dall'inserimento del parco eolico in esame sull'intero valore ecosistemico rappresentato dalla citata zona speciale di conservazione.

Data l'assenza di dati scientifici faunistici, incrociando le conoscenze disponibili delle specie oggetto di analisi, con i dati desunti dal monitoraggio annuale svolto dal Proponente da marzo 2021 a febbraio 2022, è possibile confermare un rischio eolico di dislocazione, collisione ed effetto barriera, per diverse specie rientranti nell'All. I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE).

Considerato il ridotto numero di giorni/ore di osservazione (rispetto alla stagione migratoria marzo-maggio), la fluttuazione numerica, la variabilità in numero anche di specie migratrici che frequentano l'area e le diverse specie monitorate dal Proponente in corrispondenza dei punti di osservazione, agendo in forza del principio di precauzione, si ritiene il rischio globalmente esteso all'intero parco eolico proposto nel range di quota tra i 10 e i 120 mt anche in relazione ai soggetti stanziali data la funzione di stop over svolta dalla ZSC per la sosta e l'alimentazione di diverse specie di uccelli.

Aggiungasi che la conformazione orografica spinge il progettista a posizionare i tre aerogeneratori in modo pressoché trasversale alla direttrice dei venti Ovest-Est, direttrice prevalente maggiormente utilizzata dall'avifauna, disponendo le medesime macchine non “in fronte di fila”, con potenziale aumento del rischio di collisione per uccelli e chiroteri.

Rischio, nel caso di specie, aggravato dai fattori di complementarietà dovuti alla sommatoria di effetti cumulativi di barriera diffusi dovuti ad installazioni eoliche multiple, quali il Parco eolico “San Vito” (n. 14 aerogeneratori) e il Parco “Langricello Torre di Ruggiero” (n. 5 aerogeneratori), ai quali si aggiungerebbero aerogeneratori, non ben definiti, indicati dal Proponente (elaborato cod. PEMR_S2_00011_01_02) come non ancora realizzati e che corrisponderebbero con 23 aerogeneratori del “Parco Eolico Primus” oggetto di VIA statale.

A fronte dell'esame dei dati tecnici e gestionali di cui sopra, la previsione dell'incidenza dell'impianto eolico sulle componenti sottoposte a tutela e sugli obiettivi di conservazione del sito si esplica come elevata probabilità del verificarsi di effetti negativi significativi.

Pertanto, dall'esame della documentazione prodotta, valutati gli impatti potenziali sulla flora, sulla fauna ed avifauna selvatica e più in generale sul complessivo sistema ambientale del sito sensibile, l'intervento comporta una perturbazione significativa sulle componenti ambientali e naturali, nonché sugli habitat e specie di avifauna selvatica di cui al Sito Rete Natura 2000 in questione.

La collocazione del parco eolico a circa 5 km dal confine della ZSC, posto peraltro su di una fascia di crinale interessato da un importante corridoio di migrazione, conferma una rilevante probabilità di impatti negativi sugli obiettivi di conservazione dello stesso sito.

I sistemi di video rilevazione e arresto a richiesta (Dt Bird e Dt Bat) non garantiscono, peraltro, una attenuazione della mortalità degli uccelli e dei chiroteri per collisione con aerogeneratori, in quanto trattasi di misure non accertate per la prevenzione e la mitigazione dell'incidenza sugli elementi naturali di pregio presenti.

In considerazione dell'intensità, della durata e della frequenza di esercizio del parco eolico nonché della sua localizzazione limitrofa al perimetro delle aree protette in combinazione con l'adiacente corridoio di connessione, l'intervento contribuirà al rischio di riduzione a lungo termine delle popolazioni animali delle specie del Sito, degli habitat prioritari e habitat di specie di cui alla Direttiva 92/43/CEE con impatti significativi e negativi sul contesto del sito comunitario.

Pertanto, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000, della loro estensione, delle distanze con le opere di progetto, si può asserire che la ZSC - “Lago Angitola” cod. IT9340086, con riguardo agli habitat e alle



specie in esso comprese, subirà incidenze ragionevolmente significative in conseguenza alla realizzazione dell'opera in esame tenuto anche conto del contesto pregresso.

Ogni deduzione è da considerarsi alla luce del principio di precauzione, in ragione del grado di incertezza scientifica considerata l'assenza di robustezza statistica, i limitati dati disponibili e le molteplici variabili sottese.

Dall'analisi delle basi conoscitive sopra esposte appare evidente che le seguenti circostanze portano a confermare la potenziale incompatibilità del sito di collocazione del proposto impianto eolico:

- area ad alta valenza naturalistica, con accertata presenza, di specie di uccelli particolarmente sensibili e rare;
- area in prossimità di una zona umida di sosta e alimentazione e lungo le rotte migratorie;
- area boscata frequentata dai chiroterteri negli spostamenti e nella fase di alimentazione.

12) Valutazione della corretta utilizzazione delle metodologie e delle tecniche di indagine, di analisi e di previsione in relazione agli effetti ambientali.

Il Proponente:

- rileva che il metodo EFP (protocollo di rilevamento dell'avifauna) non si esegue nel periodo notturno ed è specifico per l'avifauna;
- rispone le motivazioni sulla mancata firma e del timbro del tecnico competente in acustica.

Disamina da parte della STV sull'osservazione 12):

In merito all'utilizzo del metodo EFP, si conferma un errore di strutturazione del periodo laddove nelle intenzioni della STV, al par. 6 del parere prot. n. 428737/2022, si voleva rilevare esclusivamente la mancata esecuzione di un monitoraggio specifico per l'avifauna notturna e per i chiroterteri, stante l'assenza di mappatura di sensibilità peraltro oggetto di istanza da parte di questa Struttura (punto 11) lett. K nota prot. n. 22733 del 19/01/2022) rimasta inevasa da parte del Proponente.

In sede di studio di incidenza il Proponente non analizza i principali fattori di rischio per i chiroterteri in relazione allo specifico parco eolico neanche in relazione a fattori di rischio noti bibliograficamente.

Pertanto, in assenza di specifico, adeguato e preventivo monitoraggio dei chiroterteri (indici di presenza / siti di rifugio) che si sarebbe dovuto svolgere nel periodo notturno, i dati scientifici disponibili (Linee guida per il monitoraggio dei chiroterteri" ISPRA/MATTM) portano a confermare, in presenza di faggeta e formazioni forestali limitrofe ad aree aperte di crinale, una chiroterrofauna migratrice (in particolare la Nottola) peraltro comprovata dagli studi finalizzati alla gestione della biodiversità in ambiente appenninico, fortemente sensibili all'impatto derivante dalla realizzazione di impianti eolici come indicato dal documento di indirizzo della Commissione Europea "Wind Energy Development & Natura 2000" e nel studio "Wind Farm Facilities in Germany Kill Noctule Bats from Near and Far" (Lehnert et al., 2014).

Il riscontrato livello di rischio è da ritenersi maggiorato dal fatto che gli animali spesso sono in attività di caccia attorno alla turbina in presenza di insetti fortemente attratti sia dal calore sprigionato dagli elementi meccanici degli aerogeneratori sia dai dispositivi (luce rossa) di segnalazione notturna (cfr Kunts et al. 2007).

Ancor di più se si considera che la localizzazione di turbine eoliche (cfr linee guida della Commissione Europea "Wind energy development and Natura 2000") all'interno di un'area boschiva, comporta inevitabilmente una corrispondenza fisica tra le evidenti aree di margine tra gli habitat (es. tra radure aperte ed aree a copertura arborea arbustiva) e gli effettivi corridoi di volo degli stessi chiroterteri.

A tal riguardo, le linee guida sviluppate da EUROBATS (Guidelines for consideration of bats in wind farm projects e succ. revisioni), finalizzate alla pianificazione dei parchi eolici in conformità ai requisiti ecologici delle popolazioni di pipistrelli, consiglia di non installare le turbine in tutti i tipi di bosco o entro una distanza di 200 mt a causa del rischio che questo tipo di localizzazione implica per tutte le specie di chiroterteri.

In merito alla mancata firma e timbro del tecnico competente in acustica, si rinvia a quanto già esposto nella precedente "osservazione 7" del presente parere.

In definitiva, le osservazioni fornite non forniscono ulteriori elementi rispetto a quanto già reso in materia di valutazione della corretta utilizzazione delle metodologie e tecniche di indagine a pag. 27 e segg. del parere STV prot. n. 428737/2022.

13) Valutazione della coerenza delle alternative esaminate.

Il Proponente rileva che l'alternativa "zero" è la più impattante per il territorio e soprattutto per l'ambiente con particolare riferimento alla lotta ai cambiamenti climatici ed al raggiungimento degli obiettivi fissati all'Italia dai trattati internazionali ed europei, nonché dalle politiche energetiche ad oggi approvate dal Governo Nazionale.



Disamina da parte della STV sull'osservazione 13): L'osservazione fornita è inconferente dal momento che il parere STV prot. n. 428737/2022 oltre all'opzione "zero" suggerisce la possibilità di ricollocazione del progetto in area maggiormente idonea che consenta di armonizzare le esigenze legate alle politiche energetiche e di conservazione della biodiversità.

RITENUTO, per quanto sopra,

- confermati gli elementi di valutazione sfavorevoli in presenza di:
 - non coerenza dell'area con i siti prioritari di cui all'art. 15 lett. A punto 2 del QTRP;
 - valore paesaggistico rappresentato dall'importante area boscata, per come espresso all'art. 15 lett. A punto 4 del QTRP);
 - aree contigue alle aree naturali protette che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità, per come espresso all'art. 15 lett. A punto 4 lett. b punto 14 del QTRP);
 - specie animali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn) e dalla Direttiva comunitaria Direttiva Habitat 92/43/CEE, per come espresso all'art. 15 lett. A punto 4 lett. b punto 15 del QTRP;
 - vincolo inibitorio alla trasformazione per i beni paesaggistici in presenza di territori coperti da foreste e boschi (art. 25 Tomo 4 del QTRP);
- confermato che il progetto contrasta con gli obiettivi di salvaguardia della biodiversità dei sistemi forestali, nonché di mantenimento e sviluppo delle superfici forestali per il citato habitat, enunciati come misure aggiuntive di salvaguardia, al di là della Rete Natura 2000, estesa alla più ampia infrastruttura verde nel Quadro di Azioni Prioritarie pluriennale (c.d. PAF "Prioritized Action Framework" previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE) approvato con Delibera di G.R. n. 72 del 15/05/2020;
- confermato che l'installazione delle turbine eoliche inciderà negativamente sullo stato di conservazione della fauna chiroptera e della componente avifaunistica, in ragione della collisione con parti dell'impianto nonché del disturbo antropico con conseguente allontanamento e/o scomparsa degli individui, in contrasto con le leggi nazionali, le Direttive e le Convenzioni Internazionali, in tema di protezione delle specie in particolari "vulnerabili" e "in pericolo";
- confermato che gli eventuali interventi di mitigazione e compensazione proposte con reimpianto di essenze arboree a fronte delle alberature da abbattere, risulteranno, per il particolare contesto ambientale, inefficaci in quanto inadeguati a moderare il ridimensionamento e la frammentazione dell'area boscata di eccezionale valore ecosistemico e paesaggistico, con evidente compromissione dell'habitat naturale prioritario 9220* (foresta mista a Faggi e Abeti bianchi), in pieno contrasto con gli obblighi di conservazione previsti dall'All. A al DPR n. 357/1997;
- confermato che il progetto, in ragione dei volumi di suolo e sottosuolo da movimentare (38.631,07 mc), provocherà inevitabilmente, la trasformazione geomorfologica di aree ad altro valore naturalistico, il deterioramento e la perdita della capacità produttiva del suolo per potenziale innesco di fenomeni di distruzione della struttura, eccessiva compattazione, contaminazione e polverizzazione degli aggregati causati dalle pressioni fisiche dei mezzi pesanti;
- confermato che il progetto assume profili di incidenza negativi tali da determinare un parere non favorevole di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza;

SI DÀ ATTO della sussistenza dei seguenti motivi ostativi ulteriori quali conseguenza delle osservazioni presentate:

- quanto rappresentato dal Proponente rispetto agli elementi di giudizio tecnico sfavorevole espressi da questa STV sui diversi fattori di impatto del progetto, non consentono di ritenere superate le criticità sollevate nel corso del procedimento;
- in ragione delle complessive e sfavorevoli considerazioni esposte da questa STV, peraltro profondamente condizionanti la valutazione di incidenza e di compatibilità ambientale, non risulta possibile conformare ed indirizzare i successivi sviluppi progettuali verso una soluzione di minor impatto ambientale per come annotato dal Proponente, in sede applicazione dell'art. 10 bis l. 241/90 e ss.mm.ii., quali "semplici" prescrizioni;
- richiamando il principio dello sviluppo sostenibile, invocato dal Proponente, le scelte di progetto non consentono di bilanciare il valore dell'ambiente con quello dell'iniziativa economica atteso che, sulla base del criterio di proporzionalità e ragionevolezza, l'acclarato pregio paesaggistico ed ambientale della Faggeta di Monte Coppari (m. 951 s.l.m.) inserito nel complesso montano delle Preserre Vibonesi non può essere sacrificato ad altri interessi quale la produzione di energia rinnovabile come se la stessa possa essere posta sulla sommità di un ordine gerarchico assoluto;



ne deriva, nell'attuale congiuntura energetica, che il ricorso alle fonti energetiche alternative e rinnovabili è, si obiettivo di interesse comune ai fini della tutela ambientale generale, ma ciò va fatto tenendo in conto sia le esigenze di conservazione delle risorse naturali sia i possibili impatti non trascurabili previsti su scala locale.

ATTESO CHE, per tutto quanto sopra rappresentato, i Componenti tecnici della Struttura Tecnica di Valutazione danno atto di aver esaminato le osservazioni presentate in esito all'attivazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e di aver espletato, congiuntamente, in relazione agli aspetti di competenza, l'attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito;

**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO
la Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale**

nell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte del Proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti e altri vincoli non conosciuti di qualsiasi natura esistenti sull'area oggetto di intervento, **non accoglie le doglianze e le osservazioni presentate dal Proponente e conferma il proprio parere non favorevole di valutazione di incidenza e di compatibilità ambientale** sul proposto impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 20,7 MW denominato "Carbonaio" da ubicare nel Comune di Monterosso Calabro (VV) Loc. Carbonaio.

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 20,7 MW denominato "Carbonaio" da ubicare nel Comune di Monterosso Calabro (VV) Loc. Carbonaio da connettere presso l'esistente Sottostazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV – **Disamina delle osservazioni del Proponente ai sensi dell'at. 10bis l. 241/90 e ss.mm.ii.**

Proponente: RWE Renewables Italia Srl - sede legale in Via Andrea Doria 41/G, 00192 – Roma (RM);

La STV

Componenti Tecnici			
1	Componente tecnico (Dott.)	Paolo CAPPADONA	f.to digitalmente
2	Componente tecnico (Dott.)	Nicola CASERTA	f.to digitalmente
3	Componente tecnico (Geom. - Rappr. A.R.P.A.CAL)	Angelo Antonio CORAPI	f.to digitalmente
4	Componente tecnico (Ing.)	Luigi GUGLIUZZI (*)	f.to digitalmente
5	Componente tecnico (Ing.)	Costantino GAMBARDELLA	f.to digitalmente
6	Componente tecnico (Dott.)	Antonio LAROSA	f.to digitalmente
7	Componente tecnico (Ing.)	Francesco SOLLAZZO	assente
8	Componente tecnico (Dott.ssa)	Sandie STRANGES	f.to digitalmente
9	Componente tecnico (Dott.)	Antonino Giuseppe VOTANO	f.to digitalmente
10	Componente tecnico (Dott.ssa)	Maria Rosaria PINTIMALLI	assente

(*) *Relatore/Istruttore coordinatore*

**Il Presidente STV
Ing. Salvatore Siviglia
F.TO DIGITALMENTE**



Spett.le
REGIONE CALABRIA – SETTORE VALUTAZIONI AMBIENTALI
 Cittadella Regionale,
 Località Germaneto,
 88100 Catanzaro

inviata via PEC a:
valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Roma, 16.11.2022

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 20,7 MW denominato “Carbonaio” da ubicare nel Comune di Monterosso Calabro (VV) – Località “Carbonaio”, di cui all’Istanza per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell’art.27-bis del D.Lgs.152/2006 – Riscontro nota del 13/10/2022 avente ad oggetto “PAUR – Trasmissione verbale seduta 11/10/22 Conferenza Servizi art. 27-bis co.7 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Notifica art. 10bis l. 241/90 e ss.mm.ii. Impianto eolico “Carbonaio” – prot. n. 453096 del 13/10/22” - **Osservazioni del Proponente ex art. 10 bis L. 241/90**

RWE Renewables Italia S.r.l.
 www.rwe.com
rwerenewablesitalia srl@legaimail.it

La sottoscritta LUDOVICA NIGIOTTI in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della RWE Renewables Italia S.r.l. (di seguito “Società” o la “Scrivente”), proponente del progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 20,7 MW denominato “Carbonaio” da ubicare nel Comune di Monterosso Calabro (VV) – Località “Carbonaio” da connettere presso la esistente Sottostazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV localizzata nel Comune di Jacurso (CZ), mediante cavidotti interrati che interessano parzialmente anche i Comuni di Capistrano (VV), Polia (VV), San Vito Sullo Jonio (CZ) e Cenadi (CZ), con la presente riscontra la nota protocollo n. prot. n. 453096 del 13/10/22 della Regione Calabria – Settore Valutazioni Ambientali e formula le proprie osservazioni ex art. 10 bis L. 241/90 come segue.

Sede legale
 Via Andrea Doria 41/G
 00192 Roma
 T +39 0695056362
 F +39 0695056108

Sede amministrativa
 Viale Francesco Restelli 3/1
 20124 Milano
 T. +39 02 69826 300
 F. +39 02 69826 399

Premesso che:

- In data 11.10.2022, con riferimento alla procedura per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell’art.27-bis del D.Lgs.152/2006 di cui all’oggetto, si è svolta la prima Conferenza dei Servizi inerente il progetto del parco eolico Carbonaio e delle opere connesse;
- con nota prot. n. 453096 del 13/10/2022 la Regione Calabria – Settore Valutazioni Ambientali, nel trasmettere il verbale della suddetta Conferenza dei Servizi, contenente il parere negativo rilasciato da Codesto Spettabile Ente relativo alla procedura di cui all’oggetto, ha comunicato

Capitale Sociale
 € 20.000.000,00 i.v.
 P.IVA / C.F. 06400370968
 R.E.A. RM 1284519
 Soggetta a direzione e coordinamento del socio unico
 RWE RENEWABLES
 INTERNATIONAL
 PARTICIPATIONS B.V.



- alla scrivente, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rilascio del suddetto provvedimento ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. N. 457077 del 17.10.2022, la Regione Calabria – Settore Valutazioni Ambientali, a seguito di richiesta inviata dalla scrivente, ha concesso una proroga del termine previsto per la presentazione delle osservazioni di cui all'art. 10-bis della Legge N. 241/90 e ss.mm.ii., ridefinendo il suddetto termine alla data del 16 novembre c.a..

Tutto ciò premesso, sulla scorta di un attento esame dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rilascio del suddetto provvedimento, in considerazione della definita natura determinante rispetto ad altri pareri del giudizio negativo di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza della STV della Regione, unitamente ai giudizi di incompatibilità dell'intervento con la legge urbanistica ed il QTRP delle Amministrazioni comunali intervenute, si riportano qui di seguito osservazioni puntuali volte al superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'Istanza per il rilascio del Provvedimento unico in materia ambientale per il parco eolico di cui all'oggetto.

Il parere della STV, al di là di una serie di motivi di contorno, spesso poco significativi e che servono più per cercare di rendere più credibile la sua conclusione negativa, si fonda su tre errate affermazioni:

- a) la realizzazione delle opere accresce il dissesto idrogeologico del territorio;
- b) le opere di mitigazione e compensazione sono inefficaci e, quindi, gli impatti ambientali non compatibili con l'ambiente ed il territorio;
- c) paesaggisticamente l'impianto crea l'”effetto selva/grappolo”.

Per il resto si tratta di elementi di secondaria importanza che non possono giustificare un parere negativo ma al massimo l'imposizione di prescrizioni o che sono del tutto errati come vedremo nelle contro deduzioni sui singoli punti di seguito analizzati.

In relazione al punto a), la superiore affermazione non appare geologicamente logica sia perché, come attestato dal PAI e dallo studio geologico, le aree interessate dal progetto non versano in condizioni di dissesto idrogeologico, sia perché, come ampiamente dimostrato nella relazione geologica e nelle integrazioni presentate, **la sottrazione di suolo pari a soli 1,5 ettari rispetto ad un'estensione del bosco pari a più di 170 ettari e, quindi, corrispondente allo 0,8%, abbondantemente compensata dalla realizzazione di un'area boscata nuova di estensione pari a 2,6 ha non può creare alcun aggravio alle condizioni di stabilità dei versanti né tantomeno alcun dissesto idrogeologico del sito**, tenuto conto tra l'altro che tutte le lavorazioni verranno eseguite nel pieno rispetto del DM del MIT del 17/1/2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” garantendo la stabilità dei versanti sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e dismissione.

Al di là della frase ad effetto non pare che quanto affermato dalla STV sia supportato da elementi probanti, dall'individuazione di errori progettuali e/o di elementi di non coerenza con tale DM e va rigettato.

In ogni caso questo non è assolutamente un motivo valido per un parere negativo ma al massimo, qualora si individuassero elementi geomorfologici non coerenti con il DM, di una semplice prescrizione in cui si obbliga il proponente a rispettare le Norme tecniche di

costruzione, che il proponente non ha nulla in contrario ad ottemperare.

In relazione al punto b) si può dire che *non sono assolutamente corrette le considerazioni sull'inefficacia delle misure di mitigazione proposte, in particolare l'arresto a distanza delle pale.*

Le misure mitigative sono liquidate da un'affermazione apodittica, sostenuta da una pubblicazione (unica citata), che però non afferma quanto sostenuto dal parere della STV, bensì effettua una valutazione comparativa tra vari metodi, concludendo evidentemente sulla diversa efficacia dei vari metodi ferma restando l'efficacia di ciascuno di essi.

Da evidenziare, tra l'altro, che il metodo proposto dal progetto è quello più efficace tra quelli oggi nel mercato.

A conferma di quanto precedentemente detto, il lavoro citato tra l'altro afferma: **“Currently, the capability to register potential collisions in flights detected during daylight, for all bird species and in all DTBird® Systems operating worldwide, vary from 96 to 100%.”**

Di contro numerose pubblicazioni, che si citano di seguito, dimostrano l'efficacia dei metodi, non ultima l'Unione Europea che nel documento “Comunicazione della Commissione - Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell'UE in materia ambientale” ne raccomanda l'adozione per mitigare gli impatti degli aerogeneratori sull'avifauna e la chirotterofauna.

Bibliografia:

- ⇒ H.T. Harvey & Consultants for the American Wind Wildlife Institute (AWWI) in 2018. Reported a 63% mean detection rate per distance band of 30 m (7 distance from > 230 m to the RSA). The cumulative detectability in 2 bands > 80%.
- ⇒ The Norwegian Institute for Nature Research (NINA) in 2012. Reported a 86 - 96% detectability for all birds in a 150 m radius to the WTG and 76 - 92% in a 300 m radius. E' il lavoro erroneamente citato nel parere.
- ⇒ H.T. Harvey & Consultants for the American Wind Wildlife Institute (AWWI) in 2018. Reported the deterrence response rate for Golden Eagles is 52-83%, for Buteos is 36-76%, and for all Raptors is 39-78%.
- ⇒ ECOCOM in 2016 reported a reduction in flight time in the risk area of the rotor between 61-87%. It triggers avoidance behaviour in 88% of cases where the bird is on a collision course with the WTG.
- ⇒ Review of methods and techniques foreld validation of collision rates and avoidance amongst birds and bats at offshore wind turbines. March 2017. DOI: 10.13140/RG.2.2.15547.41766
- ⇒ Report number: Sjde 17-01 · Afiliation: Sjoerd Dirksen Ecology Sjoerd Dirksen
- ⇒ Rioperez_Monitoring and reduction of collision risk with WTG_DTBird & DTBat.pdf

Inoltre si evidenzia che a conferma della conclusione di inefficacia delle opere di mitigazione proposte si cita una sola pubblicazione *NINA Report 910, Evaluation of the DT Bird video system, Trondheim, 2012* ed è *singolare la citazione di un documento che appare arrivare a conclusioni inverse rispetto a quelle che si vogliono sostenere ed argomentare.*

*Al contrario di quanto affermato nel parere, infatti, **il lavoro citato non afferma che il metodo sia inefficace ma che lo stesso deve essere tarato sulle specie presenti.***

Il sistema, come è ovvio, sarà ovviamente tarato sulle specie presenti e proprio a tal fine è stato eseguito il monitoraggio ante operam, i cui risultati, peraltro, sono stati utilizzati nel parere e che una volta tarato: “the DTBird system may be utilized as a measure for mitigating collisions.”

Come testualmente afferma l'articolo citato.

Quanto all'efficacia dell'intervento compensativo proposto si deve evidenziare che **non si tratta di un restauro ma di una vera e propria opera di compensazione ambientale e cioè della piantagione di una nuova area boscata, che offrirebbe un nuovo habitat alle specie forestali, in misura doppia rispetto a quello sottratto.**

Inoltre nel corso della crescita si avrebbe una riduzione del Carbonio ossidato (CO₂) che, come è noto avviene negli ecosistemi in crescita, e che porterebbe a un bilancio positivo del fenomeno.

Infatti, saranno piantati individui di almeno 5 anni di età e questo **garantirà la ricostituzione della cenosi forestale in tempi abbastanza brevi, senza produrre alcun impatto sulla funzionalità dell'ecosistema forestale**, che subirà un temporaneo diradamento a cui farà seguito una fase di crescita più veloce per effetto del ringiovanimento delle classi di età degli individui stessi, che avrà anche la conseguenza di un più favorevole bilancio della CO₂ fissata dagli esemplari giovani rispetto a quelli **adulti**.

Inoltre bisogna dire che **la sostituzione di limitate porzioni di bosco con radure, come è noto a tutti gli addetti ai lavori e agli specialisti del settore, non comporta una frammentazione dell'habitat del bosco stesso ma riprodurrà un mosaico ecologico già presente e diffuso.**

Da evidenziare, inoltre, che **le trasformazioni, per la loro dimensione, non potranno in alcun modo alterare l'effetto della copertura vegetale nella regolazione dell'equilibrio idrogeologico.**

Si ricorda inoltre che non si tratta di una foresta primaria, come erroneamente affermato.

La copertura forestale, ancorché di elevato valore, ha subito, nel tempo, trasformazioni e successive ricostituzioni, non ultima quella per la produzione del carbone, come testimoniato dal toponimo, che hanno portato, insieme alle dinamiche naturali, all'attuale struttura e fisionomia.

Gli interventi di formazione di piccole radure e il rimboschimento di aree attualmente occupate da radure, costituiscono pertanto processi di dinamica funzionale cui l'ecosistema forestale si è adattato nel corso della sua evoluzione e dell'interazione con le attività antropiche, quali il taglio degli alberi e l'apertura di radure.

In relazione al punto c) si può dire che le affermazioni riportate sono errate in quanto i tre aerogeneratori non possono contribuire assolutamente all'effetto selva sia perché stiamo parlando di soli tre aerogeneratori in un contesto territoriale dove ne sono esistenti centinaia e, quindi, appare del tutto improprio addossare a questi soli tre aerogeneratori la creazione di tale



effetto, sia perché *i tre aerogeneratori in progetto rispettano, a differenza di quanto erroneamente affermato dalla STV, perfettamente le linee guida del MIBAC 2007 sui criteri di progettazione ed ubicazione degli impianti eolici essendo perfettamente allineati lungo la direzione degli elementi costitutivi il paesaggio.*

Il layout dell'impianto è infatti ottimale e non può nella maniera più assoluta contribuire all'effetto selva anche per la distanza reciproca tra gli stessi.

Si deve evidenziare purtroppo che anche in questo caso le affermazioni fatte non sono supportate da elementi scientifici o da analisi specifiche ma si tratta di affermazione del tutto apodittiche non giustificate.

Oltre a quanto sopra descritto le motivazioni del Parere negativo della STV della Regione si basa sostanzialmente sui seguenti argomenti :

- 1) **Il progetto risulta non coerente con il QTRP laddove individua, all'art. 15 lett. A punto 2, quali siti prioritari per l'ubicazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili <<le aree desinate ad attività ed insediamenti produttivi, con particolare rilevanza per i progetti di riqualificazione e recupero, anche dal punto di vista ambientale, dei siti produttivi dismessi, in aree marginali già degradate da attività antropiche, o comunque non utilmente impiegabili per attività agricole o turistiche o altre attività di rilievo, prediligendo la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto anche mediante lo sfruttamento di quelle esistenti>>.**

Il medesimo articolo residua, in caso di carenza delle suddette aree, la possibilità di ubicazione di tali impianti anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici prive di vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio, in coerenza con i contenuti dell'articolo 12, comma 7, del D.lgs. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010 e del D.Lgs. n. 28/2011.

In ragione della non utilizzabilità di aree meno significative sotto l'aspetto naturalistico e paesaggistico, sulla scorta di quanto esposto dal Proponente nell'ambito dello studio di inserimento paesaggistico integrato (agosto 2022) in ordine, appunto, alla non perseguibilità di alternative di posizionamento fisico delle opere giustificata da diverse condizioni favorevoli riscontrate nell'area in esame (fonte eolica, possibilità di limitare la lunghezza del cavidotto, possibilità di utilizzo di una esistente sottostazione, migliore accessibilità in termini di tracciato piano altimetrico, ecc.), si conferma la non coerenza dell'impianto proposto con l'art. 15.A.2 del QTRP.

L'art. 15 lett. A punto 4 lett. b del QTRP[□] sul corretto inserimento del parco sul territorio regionale, riconduce ad una potenziale inidoneità (*sottolineatura aggiunta*) , data la presenza di:

- aree contigue alle aree naturali protette che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità;
- specie animali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn) e dalla Direttiva comunitaria Direttiva Habitat 92/43/CEE.



In assenza sotto il profilo normativo regionale di specifiche e delimitate zone escluse, quindi inidonee alla realizzazione di impianti eolici ed accertata, come esposto nel seguito del presente parere, una alterazione sostanziale del contesto ambientale dei luoghi, **si rileva, ai sensi dell'art. 25 Tomo 4 del QTRP, in presenza di territori coperti da foreste e boschi, un vincolo inibitorio alla trasformazione per i beni paesaggistici** risolvibile solo in sede di rilascio dell'autorizzazione unica alla produzione di energia elettrica (art. 12 D.Lgs. n. 387/03) unitamente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del DPR n. 327/01 e dell'All. I punto 13.1 lett. c) e d) del D.M. 10/09/2010.

Di conseguenza, ritenuto vigente il vincolo inibitorio circoscritto ai luoghi previsti dal citato art. 25 del QTRP (fiumi, torrenti, corsi d'acqua, territori coperti da foreste e boschi), si ritiene preminente, imperativo e rilevante l'interesse pubblico circoscritto alla primaria importanza attribuita all'ambiente in corrispondenza con le politiche dell'Unione Europea per l'ambiente e la biodiversità (art. 6 par. 4 della Direttiva Habitat).

Risposta: Giova innanzitutto riportare per intero il dettato dell'art. 25 del QTRP che è rubricato "Vincoli Inibitori" e che stabilisce quanto segue.

"1. Valgono le norme di vincolo inibitorio alla trasformazione per i Beni Paesaggistici di seguito elencati.

Sono comunque fatte salve le opere infrastrutturali pubbliche e di pubblica utilità, le opere connesse alla tutela della salute e della pubblica incolumità, nonché le attività strettamente connesse all'attività agricola che non prevedano edificazioni e che comunque non alterino il contesto paesaggistico ed ambientale dei luoghi:

a) *fiumi, torrenti, corsi d'acqua, per i quali vige l'inedificabilità assoluta nella fascia della profondità di 10 metri dagli argini, od in mancanza di questi, nella fascia della profondità di 20 metri dal piede delle sponde naturali, fermo restando disposizioni di maggior tutela disciplinate dal PAI, fatte salve le opere destinate alla tutela dell'incolumità pubblica.*

b) *territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;*

c) *zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976 n.448.*

1. [...].

2. *Qualunque trasformazione può essere autorizzata dalla autorità competente solo per interventi di conservazione e di riqualificazione dei beni ivi esistenti" (sottolineatura aggiunta, N.d.R.).*

L'art. 25 del QTRP, dunque, parrebbe vietare qualsiasi intervento sui beni paesaggistici, tra



i quali sono espressamente menzionati i territori coperti da foreste e boschi, sui quali invece l'art. 15 del QTRP non esclude in radice la possibilità di realizzare impianti eolici.

Se si procede ad una lettura coordinata tra l'art. 15 e l'art. 25 del QTRP, si desume, però quanto di seguito esposto.

L'art. 25 citato, dopo avere imposto il vincolo inibitorio sui beni paesaggistici, ha tuttavia previsto che *“Sono comunque fatte salve le opere infrastrutturali pubbliche e di pubblica utilità, le opere connesse alla tutela della salute e della pubblica incolumità, nonché le attività strettamente connesse all'attività agricola che non prevedano edificazioni e che comunque non alterino il contesto paesaggistico ed ambientale dei luoghi [...]”* (sottolineatura aggiunta).

Dato che gli impianti eolici sono, per legge, opere infrastrutturali di pubblica utilità, il vincolo inibitorio previsto dall'art. 25 non parrebbe loro applicabile, mentre la loro realizzazione in aree qualificate come beni paesaggistici parrebbe richiedere che sia valutata in concreto la *“sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti”*.

La lettura del combinato disposto di norme appena citato è altresì coerente anche con l'art. 26 del QTRP, che prevede i cd. “vincoli tutori”, ossia la necessità che gli interventi previsti siano assentiti dall'autorità preposta alla tutela del vincolo.

L'art. 26 del QTRP stabilisce che per *“per i beni paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 134 del Codice, di cui al precedente art. 3, punto 4 [del QTRP, tra i quali rientrano i boschi, N.d.R.], valgono le norme di salvaguardia prescritte dal presente Tomo IV; essi sono comunque assoggettati ad un vincolo tutorio, ovvero ogni trasformazione è condizionata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice da parte dell'autorità competente alla gestione del vincolo”*.

Alla luce dell'art. 26, dato che i beni paesaggistici sono soggetti a vincolo tutorio, non parrebbe coerente prevedere che su di essi gravi, indistintamente, il vincolo inibitorio previsto dall'art. 25 del QTRP, perché altrimenti l'art. 26 non avrebbe ragione di esistere.

D'altronde, occorre anche precisare che, a livello logico-sistematico, indicazioni a sostegno della tesi riportata sembrano trarsi anche dalla D.G.R. 30 gennaio 2006, n. 55, recante *“l'eolico in Calabria: indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale”*, richiamata dall'art. 15, lett. A), comma 4 del QTRP, in quanto compatibile con la normativa nazionale e comunitaria.

La D.G.R. citata, al punto 3.2., individua le *“Aree di attenzione nella localizzazione di*



impianti eolici". Si tratta di aree ritenute di particolare interesse, di cui occorre tenere conto ai fini della localizzazione del progetto di impianto eolico. All'interno di tali aree sono previste le "aree con presenza di alberi ad alto fusto".

Nel testo della D.G.R. 55/2006, le "aree di attenzione" sono tenute distinte dalle "aree non idonee alla localizzazione dei parchi eolici" (punto 3.1. della D.G.R. 55/2006), tra le quali non rientrano i boschi.

In definitiva, sia dalle previsioni del QTRP, sia dal contesto normativo regionale in cui esse si inseriscono, appare chiara la conclusione che nelle aree boscate non sia preclusa a priori la realizzazione degli impianti eolici.

Né pare rilevante l'argomentazione - che invero sembra pretestuosa e strumentale - secondo la quale il requisito di "pubblica utilità" nel caso che ci occupa non sussisterebbe in quanto il medesimo interverrebbe solo a seguito di rilascio della autorizzazione.

L'iter autorizzativo è in corso di valutazione e ha ad oggetto la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione da fonte di energia da fonte rinnovabile che, come più volte ricordato anche nel corso della presente esposizione, ha natura di opera di pubblica utilità, indifferibile ed urgente, ai sensi di legge. Se mettessimo in dubbio il connotato di "opera di pubblica utilità", giungeremmo al paradosso di dubitare financo della medesima istanza autorizzativa che ci occupa, atteso che la medesima verte proprio su un impianto FER, il che costituirebbe un'incongruenza dal punto di vista del *prius* logico e giuridico.

Com'è evidente, ciò non può essere preso neanche in considerazione.

Giova, infine, ricordare che **la normativa nazionale e regionale vigente in materia di aree non idonee all'istallazione di impianti eolici specificatamente evidenzia che in queste aree non è aprioristicamente vietato realizzare parchi eolici** ma si tratta di aree che necessitano di uno studio più accurato e di un iter più approfondito per valutarne la compatibilità e, quindi, non esclude per nulla la loro utilizzazione se dagli studi ambientali se ne dimostra la compatibilità.

L'art. 17 del DM 2010 così infatti recita: ***L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio.....***

- 2) Le **caratteristiche fisiche d'insieme del progetto**, in relazione all'importanza delle

opere complessive e del previsto posizionamento, sono tali da non minimizzare possibili ripercussioni sull'ambiente e scongiurare gli impatti. In particolare si rilevano i seguenti elementi:

- 1) Le dimensioni e la concezione dell'insieme del progetto, sono tali da poter essere considerati rilevanti dal punto di vista di potenziali effetti ambientali nell'area di riferimento, laddove l'utilizzazione del territorio comporta uno sfruttamento del suolo e del sottosuolo con riguardo alla realizzazione delle piazzole, dei tratti di viabilità di accesso e relativi sottoservizi, con influenze importanti sulla biodiversità forestale in ragione dei riscontrati predominanti caratteri naturalistici, seppur non vincolati e protetti, riscontrati in occasione della presa visione dell'ampia documentazione fotografica (n. doc. PEMR_P2_00055) che ha permesso di prendere coscienza della eccessiva svalorizzazione che l'inserimento delle tre macchine eoliche e delle relative opere connesse (civili e impiantistiche) arrecheranno alla popolazione locale ed ai fruitori esterni.

Risposta: Come la stessa STV ammette il Proponente non ha mai sottovalutato o sminuito l'importanza naturalistica dell'area, né ha mai cercato di nascondere le problematiche ambientali connesse all'ubicazione degli aerogeneratori.

Consapevole di queste criticità il Proponente ha effettuato un'analisi di grande dettaglio sulle possibili alternative meno critiche ma, **come la stessa STV ammette, lo studio eseguito ha portato ad escludere per varie motivazioni qualunque altra localizzazione essendo quella scelta la meno critica e soprattutto quella che meglio si prestava a mitigare/compensare gli impatti che la realizzazione delle opere ed il loro esercizio impongono al territorio.**

Infatti, tutti gli impatti sono stati ampiamente e dettagliatamente studiati e descritti e sulla base di tali scientifiche valutazioni sono state proposte le necessarie opere di mitigazione/compensazione che permettono di affermare che **la localizzazione scelta è idonea in quanto gli impatti sono tutti mitigati e/o compensati, consentendo di concludere che il progetto è fattibile e gli impatti compatibili, anche tenendo conto della comparazione di tutti gli interessi e beni tutelati dalla Costituzione italiana.**

- 3) La produzione di rifiuti afferisce per la maggior parte alla fase di realizzazione dell'impianto, nonché agli accumuli di materiale da cantiere quali gli asfalti provenienti dalla demolizione delle sezioni stradali per la realizzazione dei cavidotti. A fine ciclo di vita, pur annunciando una dismissione selettiva dell'impianto finalizzata a mantenere separate le diverse tipologie di materiali che si produrranno, il progetto non prevede la rimozione ovvero il riutilizzo delle piattaforme interrato e dei vari sottoservizi interrati secondo un programmato ed efficace programma gestionale.

Risposta: La produzione di rifiuti è minimale e sarà gestito in perfetta coerenza con le norme vigenti.

La scelta di non rimuovere i vari sottoservizi è quella ambientalmente più efficace in quanto gli stessi non procurano alcun danno all'ambiente in quanto interrati e non rilasciano sostanze inquinanti mentre la loro dismissione causa certamente più impatti in fatto di disturbo per le attività di cantiere e per la produzione inutile di rifiuti andando, quindi, contro il principio comunitario

dell'End of Waste.

Per quanto riguarda la piattaforma fondazionale si è deciso di proporre di rimuovere solo uno spessore sufficiente a realizzare il progetto di rinaturalizzazione previsto perché è la scelta ambientalmente migliore ed indicata da tutte le linee guida in materia in quanto permette di limitare al massimo i prodotti di demolizione consentendo comunque la ricostituzione di un ambiente naturalistico di grande importanza.

In ogni caso questo non è assolutamente un motivo valido per un parere negativo ma al massimo, qualora la proposta non sia condivisa, di una semplice prescrizione in cui si obbliga il proponente a dismettere tutte le opere, prescrizione che il proponente non ha nulla in contrario ad ottemperare.

4) In relazione alla **localizzazione del progetto e inserimento in aree geografiche con particolare sensibilità ambientale** si rileva quanto segue:

⇒ L'impianto eolico rientra in zone forestali tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04 comma 1 lett. g) e per le quali rimane confermata l'esistenza di "bosco" (nell'accezione della L.R. n. 45/12), laddove vige il divieto di trasformazione, superabile secondo le eccezioni ex art. 23, co. 4, lett. a della medesima legge, in presenza di realizzazione di opere di pubblica utilità, non congetturabile *ex lege* per come sopra già esposto.

Risposta: in merito alla sussistenza di vincoli inibitori ed al superamento degli stessi ex lege si richiama interamente quanto riportato alle pagg. 7 e 8 delle presenti osservazioni.

⇒ Sotto il profilo ambientale, pertanto, stante la tipologia d'uso del territorio, la trasformazione del suolo forestale aggraverebbe le condizioni di dissesto idrogeologico del sito, con depauperamento dell'ecosistema del distretto sul quale si prevede la realizzazione dell'impianto.

La superiore affermazione non appare geologicamente logica in quanto, come attestato dal PAI e dallo studio geologico, le aree interessate dal progetto non versano in condizioni di dissesto idrogeologico e come ampiamente dimostrato nella relazione geologica e nelle integrazioni presentate **la sottrazione di suolo pari a soli 1,5 ettari rispetto ad un'estensione del bosco pari a più di 170 ettari e, quindi, corrispondente allo 0,8%, abbondantemente compensata dalla realizzazione di un'area boscata nuova di estensione pari a 2,6 ha, non può creare alcun aggravio alle condizioni di stabilità dei versanti né tantomeno alcun dissesto idrogeologico del sito.**, tenuto conto tra l'altro che tutte le lavorazioni verranno eseguite nel pieno rispetto del DM del MIT del 17/1/2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" garantendo la stabilità dei versanti sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e dismissione.

Al di là della frase ad effetto non pare che quanto affermato dalla STV sia supportato da elementi probanti, dall'individuazione di errori progettuali e/o di elementi di non coerenza con tale DM e va rigettata.

In ogni caso anche questo non è assolutamente un motivo valido per un parere negativo ma al massimo, qualora si individuassero elementi geomorfologici non coerenti con il DM, di una semplice prescrizione in cui si obbliga il proponente a rispettare le Norme tecniche di

costruzione, che il proponente non ha nulla in contrario ad ottemperare.

- 5) L'utilizzazione del territorio subisce una modifica delle caratteristiche di permeabilità, corrispondente a circa 1,5 ha, conseguenza non superabile mediante la prevista compensazione, per una superficie pari a 2,84 ettari nel Comune di Cortale, tramite reimpianti e/o sostituzione di vegetazione, in considerazione del carattere di unicità rivestito dalle aree di localizzazione dell'impianto, della loro irreplicabilità quale area naturale ad alta valenza naturale. In aggiunta l'ipotesi di compensazione risulterebbe potenzialmente inefficace in termini di effettiva nuova disponibilità, qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali ad oggi presenti, dal momento che l'espianto manterrà come impatto negativo la trasformazione di una foresta primaria naturale, in cui dominano specie autoctone/impianti produttivi, in una foresta naturale modificata assoggettata a tagli e rigenerazione di specie.

Risposta: In relazione alla modifica della permeabilità del sito, l'affermazione è del tutto inaccettabile poiché stiamo parlando di **una sottrazione di suolo di 1,5 ettari del tutto irrisoria rispetto all'estensione dell'area boscata 170 ettari (0,8% dell'area boscata) e completamente compensata con il rimboschimento proposto.**

L'impatto sulla permeabilità complessiva nell'area interessata dal progetto è, quindi, del tutto trascurabile.

Quanto all'efficacia dell'intervento compensativo proposto si deve evidenziare che **non si tratta di un restauro ma di una vera e propria opera di compensazione ambientale e cioè della piantagione di una nuova area boscata, che offrirebbe un nuovo habitat alle specie forestali, in misura doppia a quello sottratto.**

Inoltre nel corso della crescita si avrebbe una riduzione del Carbonio ossidato (CO₂) che, come è noto avviene negli ecosistemi in crescita, e che porterebbe a un bilancio positivo del fenomeno.

Infatti, saranno piantati individui di almeno 5 anni di età e questo **garantirà la ricostituzione della cenosi forestale in tempi abbastanza brevi, senza produrre alcun impatto sulla funzionalità dell'ecosistema forestale**, che subirà un temporaneo diradamento a cui farà seguito una fase di crescita più veloce per effetto del ringiovanimento delle classi di età degli individui stessi, che avrà anche la conseguenza di un più favorevole bilancio della CO₂ fissata dagli esemplari giovani rispetto a quelli **adulti**.

6) Impatto visivo.

- ✓ La fase di cantiere e di dismissione dell'impianto eolico, comporta una interazione temporanea in termini di potenziale impatto visivo e inquinamento luminoso dovuto alla presenza delle strutture di cantiere.

L'alterazione di influenza visiva a lungo termine, sostanzialmente inevitabile e rilevante tra gli impatti prodotti dall'impianto eolico, afferisce alle torri, alle navicelle, ai rotori e alle eliche ed assume un impatto che necessita di una opportuna considerazione in ragione dei diversi punti di osservazione disponibili sul territorio, trattandosi peraltro di aerogeneratori caratterizzati da altezze considerevoli visto che nel



loro punto più alto raggiungono i 200 mt dal suolo.

Risposta: Anche tale considerazione non è accettabile in quanto lo studio dell'impatto visivo è redatto in perfetta coerenza con il DM 10/09/2010 che indica con esattezza gli studi e le analisi che debbono essere realizzati per una corretta valutazione degli impatti visivi.

Si evidenzia che tale studio ha eseguito tutte le necessarie valutazioni degli impatti visivi da tutti i centri abitati nella fascia di 20 km e da tutti i beni ed i punti tutelati dalla Soprintendenza, in perfetta coerenza con il suddetto DM, da cui si dimostra in maniera certa l'assenza di impatti visivi significativi e negativi.

Ne consegue che la STV avrebbe dovuto contestare punto su punto le valutazioni eseguite da ciascun centro abitato/beni tutelati studiati per affermare la presenza dell'alterazione di influenza visiva a lungo termine, sostanzialmente inevitabile e rilevante tra gli impatti prodotti dall'impianto eolico.

In assenza di tale analisi l'affermazione è del tutto apodittica e per nulla supportata da valutazioni sito-specifiche ma di un carattere assolutamente generico ed utilizzabile in qualunque contesto territoriale ma non consona ad una valutazione di impatto ambientale di un progetto che deve essere necessariamente sito-specifica.

- ✓ Lo studio esaminato, non consente una verifica approfondita degli impatti visivi dovuti ai locali tecnici, alle connessioni con la rete elettrica ed agli accessi, ad esclusione della sottostazione Terna ubicata nel Comune di Jacurso, risultante provvista di area di servizio circostante recintata.

Risposta: Gli impatti visivi dei locali tecnici e della sottostazione Terna sono nulli in quanto esistenti, quelli delle opere di connessione alla rete sono altrettanto nulli in quanto interrati.

- ✓ Tenuto conto degli studi di influenza e dell'analisi sostanziale condotta sul contesto territoriale di inserimento su scala vasta/ intermedia/dettaglio, nonché del numero e della disposizione degli aerogeneratori, della densità abitativa, dell'area di visibilità dell'impianto e della percezione all'interno del bacino visivo, in correlazione alle carte di visibilità prodotte, si rileva un impatto visivo del parco eolico (compresa la visibilità di un solo aerogeneratore) su un'area di visibilità compresa tra il 13,14 e 15,33% nel raggio di massima attenzione di 10 km e tra il 7 e l'8% nel raggio periferico di 20 km.

Risposta: Tale corretta constatazione conferma l'assenza di impatti negativi significativi se si ritiene che un aerogeneratore di 200 mt sia totalmente invisibile significa che, per ovvi motivi, non si dovrebbero approvare mai parchi eolici.

Una tale limitatezza di area di visibilità è la prova provata che l'ubicazione del parco è ottimale, esattamente al contrario di quanto erroneamente affermato dalla STV.

- ✓ L'analisi della disposizione degli aerogeneratori in progetto rispetto all'esistente, permette di evidenziare che le nuove strutture contribuiscono alla produzione del tipico "effetto selva" determinato dall'addensamento di numerose turbine in aree ridotte, determinando, quindi, un incremento dell'alterazione della qualità percettiva del paesaggio nell'area di inserimento con particolare riferimento al più vicino Parco eolico "San Vito"



(n. 13 aerogeneratori) e Parco “Langricello Torre di Ruggiero” (n. 5 aerogeneratori), posti in linea d’area a circa 8 km, ai quali si aggiungerebbero ulteriori aerogeneratori, non ben definiti, indicati dal Proponente (elaborato cod. PEMR_S2_00011_01_02) come autorizzati ma non ancora realizzati e che corrisponderebbero con i 23 aerogeneratori del “Parco Eolico Primus” oggetto di VIA statale.

Pur considerando una distanza reciproca tra le macchine non inferiore a 3 volte il diametro del rotore e la disposizione lineare delle stesse, si rileva nel raggio di massima attenzione di 10 km ed in relazione ai parchi eolici esistenti, un potenziamento della percezione di “affollamento” di pale eoliche che fa passare l’area di visibilità teorica dall’attuale 77,8% ad un incremento del 5,4%.

Il dato conclusivo è agevolmente evincibile negli elaborati tecnici integrati (agosto 2022) in particolare nella carta di visibilità cumulata bidimensionale (cod. PEMR_S2_00051:01_01) e nei foto-inserimenti perfezionati (cod. PEMR_S2_00008_01_02) che attestano e testimoniano un impatto ed un addensamento visivo “effettivo”, in presenza di altri elementi tecnologici verticali, particolarmente gravante per i seguenti punti di ripresa per luoghi di normale accessibilità:

- “POV4” nel Comune di Cortale;
- “POV5” nel Comune di Maierato;
- “POV6” nel Comune di Sant’Onofrio;
- “POV7” nel Comune di Stefanacani;
- “POV10” e “POV10bis” nel Comune di Centrache;
- “POV11” nel Comune di San Vito sullo Ionio;
- “POV12” nel Comune di Chiaravalle Centrale;
- “POV13” nel Comune di Filogaso.

Dalla disamina dei suddetti elaborati si rileva che la presenza di più impianti genera una co-visibilità da uno stesso punto di vista e nello stesso arco di visione. Trattasi non di un inserimento meramente compatibile con i caratteri dei luoghi, bensì di una proliferazione di impianti, con plausibile differenziazione di macchine rispetto a quelle esistenti nonché rischi concreti di un crescente disordine paesaggistico, non altrimenti superabile con opere di mitigazione e compensazione. L’incremento della presenza visiva delle pale eoliche nell’area di studio ha come conseguenza, grazie all’aggiunta di sovrapposizione sull’esistente, un inevitabile cambiamento dei caratteri fisici e anche del complesso dei significati legati alla naturalità, alla ruralità, alla storicità, alla naturalità, all’identità, associati ai luoghi da parte di tutte le amministrazioni locali, così come intervenute nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale.

Nel complesso, in considerazione delle particolari condizioni orografiche che spesso consentono la visibilità per porzioni limitate desunte dal layout definito a seguito di integrazione dello studio di impatto visivo, il parco eolico non suggerisce un accettabile inserimento nel contesto territoriale essendo stato riscontrato, dalle simulazioni grafiche svolte, un disordine visivo che arricchisce il c.d. effetto “selva-grappolo” già presente sugli areali visionati.

Risposta: Le affermazioni sopra riportate sono errate in quanto i tre aerogeneratori non



possono contribuire assolutamente all'effetto selva perché stiamo parlando di soli tre aerogeneratori in un contesto territoriale dove ne sono esistenti centinaia e, quindi, appare del tutto improprio addossare a questi soli tre aerogeneratori la creazione di tale effetto.

Quanto sopra detto è confermato dal fatto che i tre aerogeneratori in progetto rispettano, a differenza di quanto erroneamente affermato dalla STV, perfettamente le linee guida del MIBAC 2007 sui criteri di progettazione ed ubicazione degli impianti eolici essendo perfettamente allineati lungo la direzione degli elementi costitutivi il paesaggio.

Il layout dell'impianto è infatti ottimale e non può nella maniera più assoluta contribuire all'effetto selva anche per la distanza reciproca tra gli stessi.

- ✓ A fronte di una diversa colorazione di una pala del rotore unitamente alle basi delle torri fino a 10 mt dal suolo, così da aumentare la percezione del rischio in fase di esercizio da parte dell'avifauna, non viene data evidenza negli elaborati tecnici, per come richiesto, di una congrua analisi di rapporto tra questo tipo di aerogeneratori e quelli appartenenti agli altri parchi eolici esistenti (Parchi "San Vito", "Langricello Torre di Ruggiero", "Primus"), rispetto alle loro forme, dimensioni e colori. La scelta di predisporre una diversa colorazione, sebbene nelle intenzioni del Proponente risulti finalizzata ad aumentare la percezione del rischio in fase di esercizio da parte dell'avifauna, dall'altra procura una significativa variazione cromatica rispetto alle macchine esistenti laddove attualmente si garantisce, con l'uso del colore chiaro (bianco/grigio), un aspetto neutro nella maggior parte delle condizioni atmosferiche e di illuminazione. L'inserimento di qualsiasi variazione cromatica delle torri, determinando, in definitiva, una maggiore disintegrazione del paesaggio e discontinuità con la linea d'orizzonte, costituisce elemento di mancata armonizzazione ed ottimale inserimento dell'impianto nel contesto storico, naturale e paesaggistico, determinando una valutazione negativa ai sensi del punto 16.1 lett. f Parte IV del D.M. 10/09/2010.

Risposta: Pur non condividendo per nulla le considerazioni su esposte in relazione alla colorazione della pala che non altera per nulla un'armonizzazione ed ottimale inserimento dell'impianto nel contesto storico, naturale e paesaggistico e non determina affatto una valutazione negativa, ***in ogni caso non può essere un argomento per bocciare il progetto perché si tratta di una proposta di mitigazione che può essere ritirata senza alcun problema o essere oggetto di specifica prescrizione che il proponente non ha difficoltà ad ottemperare.***

7) Impatto acustico.

Da verifica svolta sull'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, lo studio di impatto acustico (n. doc. PEMR_S2_00010_01_01) non è redatto da tecnico competente ai sensi dell'art. 2 co. 6 della L. 447/95 e D.Lgs. n. 42/2017, autorizzato per legge e inserito nelle liste di professionisti accreditati ad effettuare le misure fonometriche e le analisi tecniche sull'inquinamento ambientale da rumore. Per quanto sopra, a fronte dei dati e delle informazioni fornite, risulta non effettivamente eseguibile una corretta analisi di efficacia di quanto prospettato in termini di studio di impatto acustico.



Risposta: Per un mero refuso nell'elaborato indicato è saltata la firma ed il timbro dell'ing. Mauro Di Prete direttore tecnico dell'istituto iride (vedi certificato di taratura dell'attrezzatura) e tecnico competente ai sensi dell'art. 2 co. 6 della L. 447/95 e D.Lgs. n. 42/2017, autorizzato per legge e inserito nelle liste di professionisti accreditati ad effettuare le misure fonometriche e le analisi tecniche sull'inquinamento ambientale da rumore.

Ci scusiamo dell'inconveniente e si allega dichiarazione dell'ing. Di Prete dove si conferma di avere redatto tale elaborato.

8) Impatti su flora e fauna.

Le aree di intervento interesseranno aree boschive estese in presenza di un habitat naturale prioritario formato da Abete bianco insieme a foreste di Faggio, composizione dell'habitat 9220* "*Faggeti degli Appennini con Abies alba*" caratterizzato da una diffusa presenza di fauna e rientrante nell'elenco di cui all'allegato A del DPR n. 357/1997, Regolamento recante l'attuazione della Direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, nonché nei biotopi di maggiore importanza per la conservazione della natura, classificati nell'ambito del progetto Corine-Biotopes (cod. 41.18) e del sistema di classificazione habitat-Eunis sviluppato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente (cod. G1.68).

Tale ecosistema di pregio elevato, costituito da boschi misti di faggio e abete bianco, peraltro assoggettato a misure di conservazione nel Quadro di Azioni Prioritarie pluriennale (c.d. PAF "Prioritized Action Framework" previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE) approvato con Delibera di G.R. n. 72 del 15/05/2020, subirà un notevole impatto in quanto sottoposto ad una contrazione areale determinata da un espianto selettivo/estirpazione di ceppaie, con riduzione della vegetazione forestale finalizzato alla creazione degli spazi su cui saranno installate le turbine e di nuovi spazi viari, in quanto il progetto prevede di tagliare tutta la vegetazione sporgente sulla sede stradale al fine di garantire uno spazio aereo privo di ostacoli.

L'abbattimento delle piante ad alto fusto e la conseguente trasformazione di parti di territorio in radure erbose, comporterà una riduzione dell'habitat naturale prioritario in pieno contrasto con gli obblighi di conservazione previsti dall'All. A al DPR n. 357/1997 recante i tipi di habitat naturali di interesse comunitario, tra i quali l'habitat 9220*, la cui conservazione richiederebbe la designazione di aree speciali di conservazione.

La Faggeta di Monte Coppari (m. 951 s.l.m.) nel territorio di Monterosso Calabro (VV) all'interno della quale si prevede il parco eolico, si inserisce nel complesso montano delle Preserre Vibonesi, in continuità con il sistema di boschi a cavallo tra le provincie di Catanzaro e Vibo Valentia. Tra i vari tipi di faggete che in Italia occupano un areale che, dalla fascia alpina e prealpina, si spinge più a sud lungo tutti gli Appennini, al Gargano e fino alla Sicilia, quella del Monte Coppari rientra nella classificazione delle faggete

"mediterraneo-montane" caratterizzate da un clima umido di tipo temperato oceanico

grazie alle correnti umide provenienti dal vicino mar Tirreno. Qui si riscontrano pertanto le condizioni ideali per la crescita del

Faggio (*Fagus sylvatica*) quali un'abbondante piovosità, un'umidità atmosferica presente tutto l'anno, suoli che conservano una certa umidità anche nei caldi mesi estivi, una temperatura media annuale intorno ai 12 gradi e una bassa escursione termica.

A differenza delle faggete del Pollino, che vegetano su un substrato di tipo carbonatico, le altre faggete calabresi dalla Sila all'Aspromonte, comprese dunque quelle delle Serre e del Monte Coppari, da un punto di vista litologico, sono di tipo silicicolo, crescono cioè su substrati cristallini.

I boschi di faggio del Monte Coppari si sviluppano nella fascia fitoclimatica del *Fagetum* –sottozona calda

-secondo la classificazione di Mayr e Pavari. Le faggete si caratterizzano normalmente per la loro monospecificità, cioè per la netta prevalenza dello stesso faggio sulle altre specie arboree.

La composizione erbacea del sottobosco della faggeta è fortemente condizionata dalla scarsa quantità di luce che si riscontra in questo tipo di habitat dopo la fogliazione primaverile che crea una forte schermatura nei confronti della radiazione solare, per cui si assiste ad una fioritura precoce limitata al periodo che precede la formazione delle foglie del faggio alla fine della stagione invernale. Tra le prime a spuntare quelle piante fornite di organi di riserva sotterranei come bulbi, rizomi o tuberi. Tra le altre ricordiamo Anemone dell'Appennino (*Anemone apennina*), le Polmonarie (*Pulmonaria officinalis*), le Primule, l'Asperula, la Viola di Reichenbach (*Viola reichenbachiana*), il ciclamino primaverile (*Cyclamen repandum*), molto simile al ciclamino a fioritura autunnale, il Ciclamino napoletano (*Cyclamen hederifolium*), l'Acetosella (*Oxalis acetosella*), la Pervinca (*Vinca minor*) ecc. Non mancano le lianose e le rampicanti come Edera (*Hedera helix*), il Caprifoglio (*Lonicera* sp.), la Vitalba (*Clematis vitalba*). Tra le felci, la Felce maschio (*Dryopteris filix mas*) e la felce femmina (*Athyrium filix-foemina*), la felce aculeata (*Polystichum aculeatum*), la Lonchite minore (*Blechnum spicant*) (a causa della sua rarità in Calabria è stata inserita nella Lista rossa delle specie in via di estinzione), e la bellissima *Osmunda regalis*, mentre nelle radure si afferma la onnipresente Felce aquilina (*Pteridium aquilinum*). Sui tronchi si possono insediare specie epifite come la felce dolce (*Polypodium vulgare*), oltre ad una ricca flora costituita da muschi e licheni. Anche se raro, è presente l'agrifoglio (*Ilex aquifolium*), unica specie europea della famiglia prevalentemente tropicale delle aquifoliacee, insieme a Pungitopo (*Ruscus aculeatus*), e Laureola (*Daphne laureola*). Non mancano le Orchidee tipiche del sottobosco, in particolare quelle appartenenti al genere *Epipactis*.

Oltre a numerosissime specie tra Molluschi (Chioccioline e limacce), Anellidi Lombrichi) Aracnidi (Ragni, Acari, Scorpioni ecc), Crostacei come gli Isopodi (i noti "porcellini di terra), Chilopodi (centopiedi) come i Lithobius, la Classe di invertebrati che rappresenta l'elemento più importante dell'ecosistema della faggeta è quella degli Insetti, presente con numerosi ordini, il più numeroso dei quali è senz'altro quello dei

Coleotteri. Quella dei Cerambicidi è una famiglia di quest'ordine ben nota per le lunghe antenne e per gli stretti legami con la vita sugli alberi. Mentre gli adulti si nutrono di linfa, nettare, fiori o frutti maturi, le larve sono tipicamente xilofaghe, nutrendosi cioè del legno ricavato scavando delle gallerie. Altra famiglia ben rappresentata è quella dei Coleotteri Scarabeidi, così come quella dei Carabidi, insetti predatori che vivono spesso nella spessa lettiera della faggeta a caccia di lombrichi, ragni lumache e altri insetti. Un altro grande Ordine ben rappresentato nella faggeta è quello dei Ditteri, che annovera tra le innumerevoli altre, la famiglia di moscerini che producono le cosiddette galle del faggio. La *Mikiola fagi* infatti depone le sue uova nelle foglie dell'albero, inoculando una sostanza che provoca una reazione tumorale della foglia, una protuberanza ovale di colore rosso, entro la quale si svilupperà la larva dell'insetto. Numerose inoltre le famiglie di Lepidotteri, farfalle sia diurne come i Ninfalidi che notturne come i geometridi.

Nella faggeta sono presenti due specie di Anfibi Urodela, la Salamandra gialla e nera (o Salamandra pezzata) appartenente ad una sottospecie tipica dell'Italia meridionale, diffusa dalla Campania meridionale fino alla Calabria: la *Salamandra salamandra giglioli* caratterizzata da ampie macchie irregolari gialle, e la Salamandrina dagli occhiali meridionale (*Salamandrina terdigitata*).

Il genere Salamandrina è endemico dell'Italia e in particolare dell'Appennino, dalla Liguria alla Calabria, ma mentre fino a pochi anni fa lo stesso genere era costituito solo dalla specie *Salamandrina terdigitata*, successivamente, grazie a indagini geneticomolecolari, è stata dimostrata l'esistenza di due specie distinte: la *Salamandrina perspicillata* con areale dalla Liguria fino a Lazio e Molise e *Salamandrina terdigitata*, con areale meridionale dalla Campania meridionale fino alla Calabria. Proprio a causa dell'endemismo del genere, la Salamandrina è divenuta il simbolo dell'Unione Zoologica Italiana (U.Z.I.).

Gli anfibi anuri della faggeta comprendono, oltre al Rospo comune (*Bufo bufo*) la Rana agile (*Rana dalmatina*), la Rana appenninica (*Rana italica*) attivi prevalentemente di notte, anche se non sono insoliti incontri in pieno giorno, un altro endemismo italiano come la Raganella italiana (*Hyla intermedia*). Anche l'Ululone appenninico o italiano (*Bombina pachypus*) è un endemismo italiano dopo la separazione come nuova specie rispetto al simile Ululone dal ventre giallo (*Bombina variegata*) vivente a nord della pianura Padana.

In quanto animali eterotermi, la vita dei rettili è fortemente condizionata dalla possibilità di riscaldarsi al sole per ottenere un'adeguata termoregolazione, per cui un ambiente così ombroso come la faggeta non rappresenta di per sé l'habitat ideale per questa categoria di vertebrati, per cui la loro presenza è legata alle radure che si aprono nel bosco.

Tra i serpenti la specie più comune è il Biacco (*Hierophis viridiflavus v. carbonarius*), noto volgarmente come "scurzuni" o "serpe nera" a causa della tipica colorazione melanica dell'adulto, ma non si esclude la presenza del Saettone occhiorossi (*Zamenis lineatus*), il cosiddetto Colubro di Esculapio. E' altresì presente l'unica specie di

Viperide della fauna calabrese, la Vipera comune (*Vipera aspis hugyi*) tipica dell'Italia meridionale e della Sicilia.

Tra i Sauri ricordiamo l'Orbettino (*Anguis fragilis*) e le comuni Lucertole campestre (*Podarcis sicula*) e muraiola (*Podarcis muralis*).

Pur non annoverando specie esclusive della faggeta, il Monte Coppari ospita numerose specie di uccelli che frequentano i suoi boschi per motivi alimentari, per la riproduzione o durante la migrazione. Una specie di rapace diurno tipico abitante del bosco è lo Sparviero (*Accipiter nisus*), della grande famiglia degli Accipitridi, abile predatore di passeriformi che insegue nel fitto dei rami grazie alla particolare conformazione delle ali e della coda. Non si esclude la presenza del più grande congenere Astore (*Accipiter gentilis*). Comune e nidificante, la Poiana (*Buteo buteo*) che nidifica sugli alberi. Tra i rapaci notturni (Ordine Strigiformi) sono presenti l'Allocco (*Strix aluco*), dal piumaggio perfettamente mimetico che ricorda la corteccia degli alberi, il Gufo comune (*Asio otus*), mentre nelle zone più aperte caccia il Barbagianni (*Tyto alba*). I Picchi (Ordine Piciformi) sono anatomicamente strutturati per la vita sugli alberi, dove trovano cibo divorando insetti e soprattutto loro larve e dove scavano i nidi per l'allevamento della prole, rappresentando, con la loro attività, un elemento importante dell'ecosistema forestale. Il più comune è senz'altro il Picchio verde (*Picus viridis*) che spesso si nutre a terra alla ricerca di formiche, seguito dal Picchio rosso maggiore (*Picoides maior*) e dagli altri dello stesso genere.

La Beccaccia (*Scolopax rusticola*) utilizza la faggeta per svernare, prima della migrazione prenuziale di ritorno verso i luoghi di nidificazione, al contrario del Cuculo (*Cuculus canorus*) che giunge in primavera dai quartieri africani per riprodursi nei nostri habitat boscosi. Il Colombaccio (*Columba palumbus*) si può considerare ormai specie stazionaria, a cui probabilmente si aggiungono individui migratori provenienti da Nord.

L'elenco dei passeriformi che utilizzano le risorse alimentari offerte dalla faggeta in termini di invertebrati (insetti, aracnidi, anellidi ecc.) è davvero lungo. Frequenti il comune e stazionario Merlo (*Turdus merula*) e altre specie di Tordi (*Turdus* sp.). Il Pettiroso (*Erythacus rubecola*) compie delle migrazioni altitudinali per nidificare in faggeta all'arrivo della primavera, mentre un'intera famiglia, quella dei Silvidi, deve il suo nome proprio alle abitudini forestali delle varie specie. Capinera (*Sylvia atricapilla*), il Luì piccolo (*Phylloscopus collibita*) e quello verde (*P. sibilatrix*), sono tra le specie maggiormente presenti. Un'altra famiglia deve la sua esistenza alle fonti alimentari rappresentate dalla fauna invertebrata degli alberi, ed è quella dei Paridi, a cui appartengono le Cinciallegre (*Parus major*), le Cinciarelle (*Cyanistes caeruleus*), la Cincia mora (*Periparus ater*) e la Cincia bigia (*Poecile palustris*). Il Picchio muratore (*Sitta europaea*) si riconosce, oltre che per il caratteristico verso, anche per la capacità di scendere dai tronchi rimanendo a testa in giù. Altro abile "arrampicatore" su fusti e rami è il Rampichino (*Certhia brachydactyla*). Chiudono questa incompleta rassegna dell'avifauna della Faggeta del M. Coppari, il minuscolo Fiorrancino (*Regulus ignicapillus*) lo Scricciolo (*Troglodytes troglodytes*) il Fringuello (*Fringilla coelebs*) e

la Ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

Per quanto riguarda i pipistrelli (Ordine Chiroteri), non si può escludere la presenza delle specie maggiormente legate agli ambienti boschivi come il Barbastrello (*Barbastella barbastellus*), o il Pipistrello di Savi (*Hypsugo savii*), oltre ai vari Vespertili rappresentanti del genere *Myotis* e alla grande Nottola comune (*Nyctalus noctula*).

Il grande ordine dei Roditori comprende molte specie legate agli habitat forestali, in particolare gli

appartenenti alla famiglia dei Gliridi, come appunto il Ghiro (*Myoxus glis*), il minuscolo Moscardino (*Muscardinus avellanarius*), il Topo quercino (*Eliomys quercinus*). La famiglia Arvicolidae è rappresentata, tra gli altri, dall'Arvicola rossastra o dei boschi (*Clethrionomys glareolus*), mentre non mancano i topi propriamente detti come il Topo selvatico (*Apodemus sylvaticus*) e il Topo selvatico dal collo giallo (*Apodemus flavicollis*), maggiormente legata ai boschi montani come le faggete.

Tra i carnivori che frequentano la faggeta citiamo quelli appartenenti alla famiglia dei mustelidi, a cominciare dal più grande del gruppo, il Tasso (*Meles meles*) poi la Faina (*Martes foina*), la simile Martora (*Martes martes*), oltre alla piccola donnola (*Mustela nivalis*) e alla puzzola (*Mustela putorius*). Tra i canidi, oltre alla volpe (*Vulpes vulpes*), ormai è accertata la presenza del Lupo (*Canis lupus*) di cui sono noti avvistamenti anche a quote più basse. Sua preda naturale preferita sono i giovani di Cinghiale (*Sus scrofa*), alla cui presenza è legata la diffusione del carnivoro sulle nostre montagne.

Risposta: quanto scritto nel parere come sopra riportato è una semplice descrizione degli aspetti relativi alla biodiversità, peraltro largamente basata sul testo dello SIA.

- *Impatto ambientale connesso alla realizzazione dell'impianto eolico nella faggeta del monte Coppari.*

La realizzazione del cosiddetto Parco eolico del Monte Coppari rischia di compromettere fortemente l'integrità ecologica dell'ambiente boschivo e di arrecare danno alle specie che in esso trovano rifugio e svolgono la loro esistenza. L'apertura di nuove piste nel bosco o l'allargamento di quelle esistenti, necessari per il trasporto degli elementi di dimensioni eccezionali propri degli aereogeneratori (pale lunghe decine di metri, generatore, tronconi della torre ecc.), la realizzazione delle enormi fondazioni di cemento e del trasformatore, il taglio di centinaia di alberi, la presenza di torri eoliche così alte, minacciano le diverse componenti dell'ecosistema faggeta e rappresentano un pericolo per l'avifauna migratrice e stanziale. Basti pensare alla più che probabile uccisione diretta di specie o sottospecie endemiche di Anfibi Urodela, come le citate due Salamandre, e all'alterazione del loro habitat, così come di tutta la fauna entomologica legata ai faggi, con conseguenze a cascata sulle reti alimentari. Un ulteriore disturbo sarà arrecato a specie particolarmente protette come il Lupo, soprattutto durante l'esecuzione dei lavori in periodo primaverile ed estivo, coincidente con l'attività di riproduzione e di svezzamento dei piccoli, con conseguente abbandono del sito e migrazione verso territori già occupati da altri gruppi familiari.



Lo stesso dicasi per la componente avifaunistica nidificante, che verrebbe fortemente disturbata non solo durante l'esecuzione dei lavori di scavo e di riporto con il passaggio dei mezzi meccanici e l'utilizzo degli stessi per sbancamenti e aperture di piste, collegamenti tra i diversi aerogeneratori e spiazzati, ma anche successivamente durante la fase prettamente operativa con il rumore prodotto dal rotore e il disturbo causato dalla stessa presenza umana.

Si tenga conto inoltre del fatto che il Monte Coppari non è affatto distante e sulla stessa direttrice dei Monti Covello e Contessa, dove diverse ricerche ornitologiche condotte da osservatori fissi hanno accertato un imponente passaggio migratorio autunnale di numerose specie di rapaci, tra cui il Falco Pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) che risulta come specie predominante, il Falco di palude (*Circus aeruginosus*), il Nibbio bruno (*Milvus migrans*) con punte fino a oltre 5000 individui in una stagione, appartenenti a circa trenta specie diverse, tra cui alcune rare. Ma le torri eoliche rappresentano un pericolo anche per le specie di rapaci stazionarie, come ad esempio la poiana o il gheppio, quelle cioè che frequentano l'area durante tutto l'anno. Pale eoliche così alte, posizionate su un crinale interessato al passaggio migratorio sia primaverile che autunnale, non possono pertanto che interferire negativamente provocando collisioni letali dei rapaci in volo contro le strutture (rotore). Il rischio di collisioni, specialmente per gli uccelli che si spostano utilizzando un volo planato, viene accentuato da particolari condizioni meteorologiche come la presenza di nebbie e di nuvole, non infrequenti sul Monte Coppari, nonché dal forte vento, per non parlare dell'impatto sui migratori notturni. Anche la presenza di luci rappresenta un rischio in quanto gli uccelli, nelle notti di nebbia, ne vengono attratti.

Da numerosi studi condotti all'estero, è risultato inoltre che le zone caratterizzate dalla presenza di impianti eolici sono meno frequentate o non frequentate affatto dagli uccelli, rispetto alle zone libere da tali impianti. Il taglio di centinaia di alberi, l'apertura di strade, l'allargamento per diversi metri di quelle esistenti per consentire il passaggio dei mezzi utilizzati per il trasporto delle varie e gigantesche componenti delle strutture, gli scavi per la posa dei cavidotti e per le fondazioni, comporteranno notevoli impatti e **rischi dal punto di vista idrogeologico**, oltre a creare una frammentazione dell'ambiente boschivo e un degrado generale in un'area caratterizzata dai forti pendii.

Risposta: Non sono assolutamente corrette le considerazioni sull'inefficacia delle misure di mitigazione proposte, in particolare l'arresto a distanza delle pale.

Le misure mitigative sono liquidate da un'affermazione apodittica, sostenuta da una pubblicazione (unica citata), che però non afferma quanto sostenuto dal parere della STV, bensì effettua una valutazione comparativa tra vari metodi, concludendo evidentemente sulla diversa efficacia dei vari metodi ma comunque tutti efficaci.

Da evidenziare, tra l'altro, che il metodo proposto dal progetto è quello più efficace tra quelli oggi nel mercato.

A conferma di quanto precedentemente detto, il lavoro citato tra l'altro afferma: **“Currently, the capability to register potential collisions in flights detected during daylight, for all bird species and in all DTBird® Systems operating worldwide, vary from 96 to 100%.”**

Di contro numerose pubblicazioni, che si citano di seguito, dimostrano l'efficacia dei metodi, non ultima l'Unione Europea che nel documento "Comunicazione della Commissione - Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell'UE in materia ambientale" ne raccomanda l'adozione per mitigare gli impatti degli aerogeneratori sull'avifauna e la chiropterofauna.

Bibliografia:

- ⇒ H.T. Harvey & Consultants for the American Wind Wildlife Institute (AWWI) in 2018. Reported a 63% mean detection rate per distance band of 30 m (7 distance from > 230 m to the RSA). The cumulative detectability in 2 bands > 80%.
 - ⇒ The Norwegian Institute for Nature Research (NINA) in 2012. Reported a 86 - 96% detectability for all birds in a 150 m radius to the WTG and 76 - 92% in a 300 m radius. E' il lavoro erroneamente citato nel parere.
 - ⇒ H.T. Harvey & Consultants for the American Wind Wildlife Institute (AWWI) in 2018. Reported the deterrence response rate for Golden Eagles is 52-83%, for Buteos is 36-76%, and for all Raptors is 39-78%.
 - ⇒ ECOCOM in 2016 reported a reduction in flight time in the risk area of the rotor between 61-87%. It triggers avoidance behaviour in 88% of cases where the bird is on a collision course with the WTG.
 - ⇒ Review of methods and techniques foreld validation of collision rates and avoidance amongst birds and bats at offshore wind turbines. March 2017. DOI: 10.13140/RG.2.2.15547.41766
 - ⇒ Report number: SjDE 17-01 · Af;liation: Sjoerd Dirksen Ecology Sjoerd Dirksen
 - ⇒ Rioperez_Monitoring and reduction of collision risk with WTG_DTBird & DTBat.pdf
- La ridotta copertura del bosco con la conseguente minore azione di mitigazione della copertura arborea nei confronti dell'attività delle piogge, specie di quelle di notevole intensità, rischia di provocare pericolosi fenomeni di erosione del suolo, innescando fenomeni di ruscellamento e dilavamento del terreno, con conseguente pericolo di smottamenti, frane, intorbidamento dei corsi d'acqua (con ripercussioni negative anche sulla fauna anfibia).

Risposta: La superiore affermazione non appare geologicamente logica in quanto, come attestato dal PAI e dallo studio geologico, le aree interessate dal progetto non versano in condizioni di dissesto idrogeologico e come ampiamente dimostrato nella relazione geologica e nelle integrazioni presentate la sottrazione di suolo pari a soli 1,5 ettari rispetto ad un'estensione dell'area boscata di 170 ettari (0,8% una quantità irrisoria) non può creare alcun aggravio alle condizioni di stabilità dei versanti né tantomeno alcun dissesto idrogeologico del sito, tenuto conto tra l'altro che tutte le lavorazioni verranno eseguite nel pieno rispetto del DM del MIT del 17/1/2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" garantendo la stabilità dei versanti sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e dismissione.

Al di là della frase ad effetto non pare che quanto affermato dalla STV sia supportata da elementi probanti, dall'individuazione di errori progettuali e/o di elementi di



non coerenza con tale DM e va rigettata.

In ogni caso anche questo non è assolutamente un motivo valido per un parere negativo ma al massimo, qualora si individuassero elementi geomorfologici non coerenti con il DM, di una semplice prescrizione in cui si obbliga il proponente a rispettare le Norme tecniche di costruzione, che il proponente non ha nulla in contrario ad ottemperare.

- Il progetto prevede l'espianto di un numero totale di piante di alto fusto così distribuite come da progetto (Elaborato "Relazione Paesaggistica Aggiornata e Impatti Cumulativi" n. doc. PEMR_S2_00001_01_02):
- Per le operazioni di realizzazione delle piazzole e delle aree di cantiere esterne alle piazzole è previsto l'espianto di complessive 174 piante, corrispondenti a n. 105 piante di Faggio, n. 68 di Abete bianco e n. 1 di Douglasia. Non si rileva sottrazione di essenze arboree per la realizzazione delle piazzole in quanto viene dichiarato che le suddette aree liberate per la realizzazione delle piazzole, saranno sottoposte a rimboschimento compensativo mediante conservazione e reimpianto *in situ* a fine cantiere. Un residuo di 20/30 piante saranno reimpiantate nelle aree limitrofe in sostituzione di assenze arboree morte nei numerosi spazi già liberi all'interno del bosco. D'altra parte, gli elaborati progettuali, riportano in modo contraddittorio che le piazzole attorno agli aerogeneratori saranno sgombre da piantumazioni al fine di consentire le operazioni di controllo e/o manutenzione delle macchine.

Risposta: Per consentire il montaggio degli aerogeneratori dovrà predisporci lo scotico superficiale, la spianatura, il riporto di materiale vagliato e la compattazione di una superficie di circa 21.5x36.00 mq, comprendente l'area delle tre piazzole definitive, adiacenti la sede stradale. A montaggio ultimato, l'area attorno alle macchine (piazzola aerogeneratore) sarà mantenuta piana e sgombra da piantumazioni allo scopo di consentire le operazioni di controllo e/o manutenzione delle macchine. Le altre aree eccedenti la piazzola definitiva e quelle utilizzate temporaneamente per le attività di cantiere saranno ripristinate come ante operam, prevedendo il riporto di terreno vegetale per favorire la crescita di vegetazione spontanea. Per quanto concerne l'espianto delle essenze arboree per la realizzazione delle piazzole definitive ed il relativo reimpianto *in situ* a fine cantiere, si precisa che tale reimpianto avverrà nei pressi delle zone limitrofe alle piazzole definitive sopra descritte in sostituzione di essenze arboree morte in area interna del bosco

- Per l'allargamento della strada di collegamento all'interno della quale verrà realizzato il cavidotto e gli accessi alle aree di cantiere, è previsto l'espianto di 458 piante, corrispondenti a n. 278 piante di Faggio, n. 177 di Abete bianco e n. 3 di Douglasia. In tale caso il Proponente prospetta una compensazione attraverso il reimpianto in numero doppio, pari a 916 essenze arboree, di età almeno pari a 5 anni.

In tutte le aree, le piante di Faggio hanno un'altezza compresa tra 13,8 e 33,6 mt, mentre gli Abeti bianchi hanno un'altezza tra 14,8 e 32,6 mt, ma il Proponente non



fornisce alcuna informazione, seppur richiesta in sede di contraddittorio, in merito alla loro precisa identificazione mediante localizzazione e descrizione puntuale (diametro tronco ed età) delle piante ad alto fusto da abbattere.

Con le integrazioni, presentate nel mese di agosto 2022, si prende atto di una nuova informazione progettuale riguardante il sito destinato a seminativo individuato per accogliere il nuovo rimboschimento, ubicato nel Comune di Cortale (Foglio 30 p.lla 91 - superficie di 2,84 ha).

Nella fase di esercizio l'impatto sarà riconducibile al danneggiamento o alla eliminazione diretta della fauna (avifauna e mammiferi chiroterti) a causa di collisioni dirette, specie nelle ore notturne, con parti dell'impianto nonché in via indiretta alla modificazione degli ecosistemi e dei siti alimentari e riproduttivi.

A tal riguardo si rileva che tra i mammiferi presenti, per i quali lo stesso Studio di Impatto Ambientale prevede in particolare un danneggiamento o eliminazione per collisione, sussistono - oltre alle specie animali prioritarie (Saettone occhi rossi, Cerambice del fabbro, Biacco, cervo volante minore ecc.) inserite negli All. B/D del DPR n. 357/1997 - specie da sottoporre a priorità di conservazione come di seguito elencate:

GRUPPI SISTEMATICI	INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE	MISURE DI CONSERVAZIONE
<p><i>Vespertilio di Natterer</i></p>	<p>Specie “vulnerabile” e con tendenza della popolazione in declino, presente nella Lista Rossa europea e nazionale compilata dalla IUCN¹ sullo stato di conservazione dei Vertebrati italiani, considerato strumento essenziale di identificazione delle priorità di conservazione (la categoria vulnerabile è assegnata quando la popolazione di una specie è diminuita del 50% in dieci anni o quando il suo areale si è ristretto sotto i 20.000 km² o il numero di individui riproduttivi è inferiore a 10.000).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rientrante nell’all. B del DPR 357/97 recante le specie di animali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di ZSC; ▪ rientrante nell’all. D del DPR 357/97 (sotto-ordine Microchiroptera – tutte le specie) recante le specie di animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa e per le quali vigono i divieti (art. 8) di uccisione nell’ambiente naturale, di perturbazione nonché danneggiamento dei siti di riproduzione o aree di sosta; ▪ rientrante nella Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 496/01 (tutte le altre specie di Microchiroptera), quale documento di orientamento aggiornato sulla rigorosa tutela delle specie animali; ▪ protetta dalla Convenzione di Bonn (Acordo internazionale EUROBATS²), ratificata con legge n. 42/1983, per la conservazione delle popolazioni di chiroterteri europei; ▪ protetta dalla Convenzione di Berna, ratificata con legge n. 503/1981, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa; ▪ valutata Least Concern (minima preoccupazione) dallo EMA European Mammal Assessment (Temple & Terry 2007) che identifica le specie a rischio di estinzione dei mammiferi selvatici in Europa secondo le linee guida regionali della Lista Rossa IUCN; ▪ destinato alla conservazione dal Piano di Azione UE 2018/2024 per tutte le specie

		di pipistrelli.
<i>Vespertilio di Bechstein</i>	<p>Specie “in pericolo” e con tendenza della popolazione in declino, presente nella citata Lista Rossa IUCN (tale categoria è assegnata quando la popolazione di una specie è diminuita del 70% in dieci anni o quando il suo areale si è ristretto sotto i 5.000 km² o il numero di individui riproduttivi è inferiore a 2.500).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rientrante nell’all. B del DPR 357/97 recante le specie di animali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di ZSC; ▪ rientrante nell’all. D del DPR 357/97 (sotto-ordine Microchiroptera – tutte le specie) recante le specie di animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa e per le quali vigono i citati divieti ex art. 8; ▪ rientrante nella Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 496/01 (tutte le altre specie di Microchiroptera), quale documento di orientamento aggiornato sulla rigorosa tutela delle specie animali; ▪ protetta dalla Convenzione di Bonn (EUROBATS), ratificata con legge n. 42/1983, per la conservazione delle popolazioni di chiroterri europei; ▪ protetta dalla Convenzione di Berna, ratificata con legge n. 503/1981, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa;
<i>Barbastello</i>		

		<ul style="list-style-type: none"> • valutata vulnerabile dallo EMA European Mammal Assessment (Temple & Terry 2007) che identifica le specie a rischio di estinzione dei mammiferi selvatici in Europa secondo le linee guida regionali della Lista Rossa IUCN; • destinato alla conservazione dal Piano di Azione UE • 2018/2024 per tutte le specie di pipistrelli.
<i>Astore (Accipiter gentilis)</i>	<p>Specie di “minor preoccupazione”, presente nella citata Lista Rossa IUCN (tale categoria è assegnata quando i valori non riflettono in alcun modo una delle condizioni peggiori, specie abbondanti e diffuse).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • rientrante nell’all. I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE) per la quale è prevista una misura di speciale di conservazione dell’habitat; • specie oggetto di tutela art. 2 legge n. 157/92 (norme • per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
<i>Falco pellegrino (falco peregrinus)</i>		
<i>Barbogianni (Tyto alba)</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Specie in All. 1 della CITES (Convenzione sul commercio finalizzata a garantire un utilizzo e una conservazione sostenibili delle popolazioni animali e vegetali) recante le specie minacciate se il loro commercio non venisse controllato; • Specie oggetto di tutela art. 2 legge n. 157/92.

Per quanto sopra ed in considerazione del perturbamento che verrà creato dalla frammentazione forestale sugli habitat di vita, riproduzione e riposo, delle citate specie vulnerabili e in pericolo, si ritiene che la realizzazione del progetto determinerà un impatto ambientale negativo e significativo per l’area di localizzazione.

Risposta: La sostituzione di limitate porzioni di bosco con radure, come è noto a tutti gli addetti ai lavori e gli specialisti del settore, non comporta una frammentazione dell’habitat del bosco stesso ma riprodurrà un mosaico ecologico già presente e diffuso.

Le limitate superfici sottratte saranno largamente compensate nell’area di rimboschimento nella proporzione di 1 a 2 con ampia efficacia della proposta di compensazione.

- In previsione dell’attuazione di un piano di monitoraggio dell’avifauna, sia prima



della costruzione dell'impianto che nella fase di esercizio, è possibile analizzare gli esiti del monitoraggio condotto dal Proponente da marzo 2021 fino a febbraio 2022 con frequenza mensile (t. di osservazione: 10 minuti), su n. stazioni di rilevamento (fascia altimetrica 950-990 mt) poste in corrispondenza delle aree di ubicazione degli aerogeneratori.

La metodologia utilizzata afferisce ad un protocollo di rilevamento di tipo qualitativo mediante campionamento delle specie di uccelli a frequenza progressiva, introdotto da J.Blondel (1975), individuati da contatto visivo o uditivo.

Il suddetto monitoraggio ha permesso di rilevare, per il solo periodo diurno, una ricchezza totale di biocenosi (n. di specie campionate) da un minimo di 9 a un massimo di 15 per ogni punto di ascolto per come di seguito illustrato:

<i>Punto di ascolto</i>	<i>Specie</i>	<i>Fenologia</i>
1	Cornacchia grigia	sedentaria - nidificante
	Codibugnolo Specie protetta (Convenzione di Berna, all. III; l. n. 157/92).	
	Cinciallegra Specie protetta (Convenzione di Berna, all. II; l. n. 157/92).	
	Corvo imperiale Specie protetta (Convenzione di Berna, all. II; l. n. 157/92).	
	Capinera Specie protetta (all. II; l. n. 157/92).	
	Astore Particolarmente vulnerabile alla presenza degli aerogeneratori nonché: <ul style="list-style-type: none"> - rientrante nell'all. I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE) per il quale si richiedono misure speciali di conservazione dell'habitat; - tutelata dall'art. 2 l. n. 157/92; - rientrante nell'All. 1 della CITES. 	
	Ghiandaia	
	Pettiroso	
	Picchio rosso minore e maggiore Il primo, specie protetta (Convenzione di Berna, All. II; l. n. 157/92).	

<i>Punto di ascolto</i>	<i>Spe cie</i>	<i>Fenologia</i>
	Poiana Specie rientrante nell'All. 1 della CITES.	
	Cincia mora Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).	
	Rampichino Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).	
	Rigogolo	
	Crociere Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).	
	Colombaccio	
	Fiorrancino Specie protetta (l. n. 157/92).	
	Fringuello Specie protetta (Convenzione di Berna, all. III); l. 157/92).	
	Zigolo nero Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).	
	Scricciolo Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).	
	Occhiocotto Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).	
	Sparviere rientrante nell'all. I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE) per il quale si richiedono misure speciali di conservazione dell'habitat.	
	Merlo	
	Balestruccio Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).	
2	Capinera Specie protetta (all. II; l. n. 157/92).	sedentaria - nidificante
	Picchio rosso minore	
	Picchio verde	
	Cardellino Specie protetta (art.2 l. n. 157/92).	
	Scricciolo Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).	
	Cornacchia grigia	
	Crociere Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).	
	Pettiroso	
	Poiana Specie rientrante nell'All. 1 della CITES.	
	Cinciallegra Specie protetta (Convenzione di Berna, all. II; l. n. 157/92).	
	Fiorrancino Specie protetta (l. n. 157/92).	
	Fringuello Specie protetta (Convenzione di Berna, all. III); l. 157/92).	
	Colombaccio	
	Cinciarella Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).	
Occhiocotto Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).		
Verdone Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).		
Ghiandaia		
<i>Punto di ascolto</i>	<i>Spe cie</i>	<i>Fenologia</i>
	Balestruccio Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).	migratrice
	Averla piccola Specie rigorosamente protetta (Convenzione di Berna all. II; l. n. 157/92).	migratrice - nidificante

I suddetti dati, pur non garantendo analisi predittive ed esaustive in quanto condotte su un periodo temporale limitato – in assenza di carta dei rischi, di dati sui flussi migratori ed in assenza di mappe di vulnerabilità degli uccelli recante informazioni sulle rotte di migrazioni richieste al Proponente – forniscono, in un margine accettabile di incertezza scientifica, una importante informazione sulla frequentazione di singole specie nell'area di localizzazione degli aerogeneratori.

Pertanto, tenendo in giusta considerazione gli esiti del programma di monitoraggio svolto sull'avifauna diurna esistente, si rilevano specie comprese nell'all. I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE) nonché tutelate ex art. 2 legge n. 157/92 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sottoposte ad un crescente rischio di estinzione nel breve e lungo termine specialmente, in assenza di interventi specifici di incremento delle loro popolazioni e per le quali il progetto costituirà una minaccia a scala locale.

Per quanto riguarda la chiroterofauna, in mancanza di informazioni quantitative approfondite desunte da criteri statistici e di una dettagliata valutazione del rischio e delle incidenze (assenza di mappa di sensibilità) da parte del Proponente, la valutazione di vocazionalità ambientale del sito di installazione del proposto impianto è fornita esclusivamente da informazioni bibliografiche e scientifiche disponibili.

Le Linee guida per il monitoraggio dei chiroterteri ISPRA/MATTM confermano, difatti, in presenza di faggeta e formazioni forestali limitrofe ad aree aperte di crinale, con particolare riferimento alla Regione Calabria, una chiroterofauna migratrice (in particolare la Nottola) come anche confermato dagli studi finalizzati alla gestione della biodiversità in ambiente appenninico, fortemente sensibile all'impatto derivante dalla realizzazione di impianti eolici come indicato dal documento di indirizzo della Commissione Europea "Wind Energy Development & Natura 2000" e nel studio "Wind Farm Facilities in Germany Kill Noctule Bats from Near and Far" (Lehnert et al., 2014).

Il progetto prevede le seguenti misure di mitigazione:

- Differente colorazione di una pala del rotore unitamente alle basi fino a 10 mt dal suolo, così da aumentare la percezione del rischio in fase di esercizio da parte dell'avifauna, con evidente discontinuità visiva, già oggetto di precedente valutazione ed esposizione.
- Adozione di un sistema denominato *Dt Bird* per la video rilevazione (in un intorno di 360°) in tempo reale degli uccelli e registrazione dei dati, accessibili via internet, con attivazione automatica di segnali acustici a effetto deterrente e/o dell'arresto della turbina eolica, al fine di attenuare il rischio di collisione.

Atteso che la mortalità di anche uno o pochi individui potrebbe compromettere lo stato di conservazione delle popolazioni locali, l'assenza di comprovata efficacia di tale sistema di dissuasione sia per l'avifauna diurna che notturna, con particolare riguardo al grado di risposta da parte delle varie specie, non confermerebbe un effettivo allontanamento degli uccelli dalle turbine eoliche specialmente per le specie target che necessiterebbero di una disponibilità consistente e approfondita analisi delle variabili ambientali e comportamentali e di diversi parametri quali la

direzione, la quota, la durata del volo ecc. non forniti in fase di studio (NINA Report 910, Evaluation of the DT Bird video system, Trondheim, 2012).

Risposta: E' singolare la citazione di un documento che da o torto anziché ragione!

Al contrario di quanto affermato nel parere, infatti, il lavoro citato non afferma che in metodo sia inefficace ma che lo stesso deve essere tarato sulle specie presenti.

Il sistema, come è ovvio, sarà ovviamente tarato sulle specie presenti e proprio a tal fine è stato eseguito il monitoraggio ante operam, i cui risultati, peraltro, sono stati utilizzati nel parere e che una volta tarato: "the DTBird system may be utilized as a measure for mitigating collisions."

Come testualmente afferma l'articolo citato.

- Adozione di un sistema di rilevazione denominato *Dt Bat* per la video rilevazione in tempo reale dei chiroterri e registrazione dei dati, con attivazione automatica dell'arresto della turbina eolica in funzione del superamento di una determinata percentuale di rilevazione.

In aggiunta ai medesimi rilievi esposti per il sistema *Dt Bird*, il sistema *Dt Bat* presuppone la disponibilità di un circostanziato monitoraggio sulla chiroterrofauna, non fornito dal Proponente, ma solo congetturato nella fase *ante operam*, in corso d'opera e *post operam*, secondo le metodologie di rilevamento definite da EUROBATS (Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa).

Risposta: Il rilevamento specifico della presenza dei Chiroterri, la cui metodologia è stata già definita, sarebbe effettuato prima dell'operatività degli impianti, proprio per tarare lo strumento e renderlo efficace alla prevenzione del rischio di collisioni.

- Limiti all'operatività delle turbine nei periodi di massima attività dei chiroterri (periodi migratori agosto-settembre) o nelle fasi di attività rilevate durante il monitoraggio di campo *ante operam*, nonché sospensione delle attività delle turbine (c.d. curtailment) per velocità del vento < 5 mt/s.

L'efficacia di tale ipotesi non è supportata da una analisi sull'effettiva finestra temporale da considerare a scala locale in funzione dello spostamento o della migrazione dei chiroterri, oltre che dall'analisi tecnico-operativa e di convenienza economica circa l'effettiva possibilità di limitazione/spegnimento degli aerogeneratori (singoli o in gruppo) per periodi più o meno lunghi in relazione alla perdita di rendimento delle turbine e alle numerose variabili ambientali presenti, al comportamento delle specie e all'individuazione di periodi a maggiore frequenza di passaggio.

Risposta: L'espressione sull'effettiva finestra temporale da considerare è priva di significato: il tempo di interruzione, per altro esplicitato nello Studio di Impatto Ambientale, è quello inferiore alla velocità del vento posta come valore di soglia (5 m/s). "la limitazione

del funzionamento degli impianti (curtailment) o l'aumento della velocità eolica di inserimento rimangono tuttora l'unico modo provato per ridurre gli incidenti mortali ai pipistrelli presso parchi eolici operativi” (Arnett, 2017).

- Riduzione, in fase di cantiere, delle attività durante i periodi riproduttivi delle specie maggiormente sensibili; misura ritenuta anche questa sommaria quanto a programmazione, attuazione ed efficacia nonché priva di un quadro operativo esaustivo.

Risposta: Si ripete il significato della misura: *durante i periodi di riproduzione delle specie sensibili presenti, indicate nello Studio di Impatto Ambientale, non saranno eseguiti i lavori di costruzione degli impianti e pertanto non ci saranno impatti sulle specie.*

- Gli impatti sulla fauna e sull'assetto ecosistemico, poiché chiaramente riscontrabili in fase di esercizio, afferiscono a concreti fattori di rischio di collisione con le turbine per le specie migratrici, fatto che comporta l'applicazione del Principio di precauzione come esposto nella successiva valutazione di incidenza.

Tali impatti assumeranno certamente un carattere di irreversibilità alla luce del regime di rigorosa tutela per le specie animali elencate nell'all. IV lett. s) della Direttiva Habitat 92/43/CEE e delle indicazioni fornite con il documento di orientamento pubblicato sulla GUCE il 09/12/2021 – 2021/C 495/01 della Commissione Europea, sull'applicazione delle norme sia all'interno che all'esterno dei siti Natura 2000.

Considerata che l'area prevista per la localizzazione dell'impianto eolico è particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale, le misure proposte – prive di favorevole giudizio di efficacia nella eliminazione degli effetti negativi accertati in sede di individuazione degli impatti anche in relazione agli obiettivi di conservazione della ZSC come esposto nel seguito – non consentono un sostenibile intreccio tra i preminenti interessi di conservazione delle specie e quelli di rendimento economico produttivo del parco eolico oggetto di esame.

Risposta: Le controdeduzioni sopra specificate chiariscono in maniera inequivocabile l'efficacia delle misure di mitigazione proposte che rendono l'impianto perfettamente compatibile con il contesto territoriale ed ambientale del sito scelto.

9) Impatti su suolo e sottosuolo.

Verranno realizzati opere di scavo superficiale (40 cm di scavo di terreno vegetale), scavi di sbancamento e/o a sezione aperta (oltre 40 cm di scavo), scavi a sezione ristretta per i cavidotti, spianatura, riporto di materiale vagliato e compattazione mediante rullo compressore previo eventuale innaffiamento o ventilazione fino all'ottimo di umidità.

Dal piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, si rileva l'assenza di volumi di materiale da smaltire in discarica, dal momento che, a fronte di uno scavo complessivo di 38.361,07 mc, il progetto prevede un volume pari a 29.978,01 mc da riutilizzare in cantiere mentre la restante parte di 8.383,06 mc è da riutilizzare per migliorare le viabilità esistenti.

Dal medesimo piano si evince quanto segue:

- prima dell'inizio dei lavori di scavo sarà condotto il campionamento dei terreni nell'area di progetto, ai fini della loro caratterizzazione e pertanto del loro riutilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato nel presente piano preliminare di utilizzo ed in conformità all'allegato 2 del richiamato DPR;
- la proposta di caratterizzazione, con riferimento al numero ed alle caratteristiche dei punti di indagine nonché al numero ed alle modalità dei campionamenti da effettuare, prevede n. 12 punti di indagine;
- saranno asportati n. 3 campioni per punto di indagine: un prelievo a piano campagna, un prelievo a quota fondo scavo, un prelievo a quota intermedia fra i due;
- n. 35 punti di indagine in corrispondenza dell'estensione delle opere infrastrutturali lineari ed asportazione di n. 2 campioni per punto di indagine: un prelievo a piano campagna ed un prelievo a quota fondo scavo;
- le analisi chimico-fisiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite; i risultati delle analisi sui campioni saranno confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica. Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'art. 184-bis comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006, per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno, comprendenti anche gli additivi utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali come definiti dal DPR n. 120/2017.

Risposta: Quanto espresso dalla STV conferma la coerenza del progetto con le norme e, quindi, l'assoluta erroneità del parere negativo.

- A fine ciclo di vita, il progetto prevede un ripristino delle porzioni di territorio occupate ma privo di un quadro operativo esaustivo e di programmazione sulla rimozione o riutilizzo delle piattaforme interrato e dei vari sottoservizi interrati.

Considerato, inoltre, che l'intera volumetria (38.361,07 mc) da movimentare a seguito degli scavi, verrà riutilizzata in cantiere e per migliorare le viabilità esistente, l'intervento provocherà inevitabilmente, in ragione della distribuzione spaziale dell'utilizzazione forestale prevista, il deterioramento e la perdita della capacità produttiva del suolo per potenziali innesco di fenomeni di distruzione della struttura, eccessiva compattazione, contaminazione e polverizzazione degli aggregati causati dalle pressioni fisiche dei mezzi pesanti.

L'espianto previsto in progetto non tiene in debito conto di una sicura trasformazione della copertura e della conformazione geomorfologica delle aree di intervento che non garantiranno - nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale sanciti dalla L.R. n. 41/2011 - la riduzione di consumo di nuovo territorio peraltro ad alto valore naturalistico come quello in esame, rispetto all'utilizzo di aree meno pregiate o degradate la cui trasformazione comporterebbe una maggiore sostenibilità ambientale.

L'inevitabile artificializzazione di superfici, precedentemente forestali, in cui attualmente è assente o quasi completamente assente qualsiasi disturbo o intervento umano, determinerà, di fatto, una variazione geomorfologica, per riduzione della vegetazione forestale primaria, con influenza del bilancio idrico, del deflusso e dei tassi di erosione in particolare sui pendii ripidi.

Risposta: Le trasformazioni, per la loro dimensione, non potranno in alcun modo alterare l'effetto della copertura vegetale nella regolazione dell'equilibrio idrogeologico.

Si ricorda inoltre che non si tratta di una foresta primaria, come erroneamente affermato.

La copertura forestale, ancorché di elevato valore, ha subito, nel tempo, trasformazioni e successive ricostituzioni, non ultima quella per la produzione del carbone, come testimoniato dal toponimo, che hanno portato, insieme alle dinamiche naturali, all'attuale struttura e fisionomia.

Gli interventi di formazione di piccole radure e il rimboschimento di aree attualmente occupate da radure, costituiscono pertanto processi di dinamica funzionale cui l'ecosistema forestale si è adattato nel corso della sua evoluzione e dell'interazione con le attività antropiche, quali il taglio degli alberi e l'apertura di radure.

10) Impatti su acque superficiali e sotterranee.

Si rileva la presenza di fasce di rispetto dai corsi d'acqua dichiarato dal Proponente in vicinanza dall'aerogeneratore WTG04.

Risposta: le fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono state tutte rispettate.

- Inoltre il cavidotto interesserà i bacini del Fiume Angitola, del Fiume Amato e per un brevissimo tratto, di circa 150 m, il Torrente Turrina.

Relativamente alle acque superficiali, i plinti di fondazione conterranno una tubazione di drenaggio forata per l'allontanamento delle acque dalla fondazione. Analogamente, le acque defluenti dalla sede stradale, delle piazzole e delle superfici circostanti verranno raccolte dalle opere idrauliche previste consistenti principalmente in fossi di guardia, drenaggi ed attraversamenti con tubo.

Il proposto parco eolico ricade all'interno di un bacino di alimentazione di un acquifero secondario di notevole importanza per l'economia locale avente, in ogni caso, un livello piezometrico posto ad elevata profondità come si evince dai sondaggi geognostici svolti in corrispondenza dell'aerogeneratore WTG02. Considerate le particolari caratteristiche del sito, non risulta possibile, nonostante le richieste fatte al Proponente, apprendere, per mezzo di una adeguata esposizione preliminare relativa all'intera area di interesse, se sussistono intercettazioni dell'intervento con le relative opere connesse rispetto al livello freatico delle falde, sulle aree di ricarica di queste ultime, nonché sulle possibili modifiche al naturale scorrimento delle acque superficiali e sotterranee (corpi idrici, pozzi, sorgenti) presenti nell'areale di progetto e le possibili limitazione dei relativi usi, con particolare riguardo in loc. Carbonaio, con le programmate opere di presa per l'approvvigionamento idrico.

Dalle informazioni desunte dagli elaborati integrati (agosto 2022), in particolare quelli recanti cod. PEMR_S2_00047_01_01, PEMR_S2_00048_01_01, si evince la presenza, in prossimità della piazzola della torre WTG 4, di una sorgente in agro nel Comune di Capistrano posta ad una altitudine di 964 mt (lat. 38.714755°; lon. 16.326438°), con potenziale assoggettamento ad interferenza con lo stato quantitativo del corpo idrico di riferimento.

Risposta: Come è noto a tutti gli operatori del settore il progetto non immette nel suolo né nel sottosuolo alcun elemento inquinante a meno che la STV non abbia informazioni scientifiche di recentissima emanazione che dimostrano il contrario, le strade non saranno impermeabilizzate e, quindi, non sarà modificata la permeabilità dei terreni presenti, le integrazioni dimostrano con assoluta certezza che le sorgenti non saranno interferite.

Non pare che la STV abbia elementi di conoscenza che possano supportare le affermazioni fatte che appaiono del tutto errate.

11) ANALISI DI INCIDENZA

L'analisi di incidenza è svolta sulla scorta delle analisi proposte nello Studio di Incidenza presentato dal Proponente.

Il progetto è localizzato ad una distanza dai seguenti siti (Zone Speciali di Conservazione) appartenenti alla Rete Natura 2000:

- ZSC "Lago Angitola" (Cod. IT9340086) parzialmente esterno alla Zona Umida di Importanza Internazionale ai sensi della Convenzione RMSAR (DPR n. 448/1976 e n. 184/1987) e oasi WWF istituita nel 1986, ad una distanza di poco più di 5 km;
- ZSC "Lacina" (Cod. IT9340120) ad una distanza di circa 15 km;
- ZSC "Bosco Santa Maria" (Cod. IT9340118) ad una distanza di circa 16 km;
- ZSC "Bosco di Stilo – Bosco Archiforo" (Cod. IT9350121) ad una distanza di circa 17

km.

La notevole distanza dalle ZSC “Lacina”, “Bosco Santa Maria” e “Bosco di Stilo – Bosco Archiforo”, come anche la distanza dal *Parco Regionale delle Serre* (distanza minima circa 10 km) e dal Sito di Interesse Nazionale “*Torrente Pesipe*” (distanza minima di circa 12 km), portano a confermare l’assenza di incidenza, diretta ed indiretta, da parte dell’impianto eolico in esame.

Oggetto di esame è, pertanto, il possibile impatto sulla ZSC “*Lago Angitola*” commisurata alla vicinanza dell’impianto con il corridoio ecologico “*Capo Vaticano Monte Poro*”, quest’ultimo sito ad una distanza minima di circa 0,75 km dall’aerogeneratore WTG02, 0,70 km dall’aerogeneratore WTG04 e 0,8 km dall’aerogeneratore WTG07.

L’analisi e la valutazione degli effetti del progetto del parco eolico, anche congiuntamente ad altri progetti, sugli obiettivi di conservazione, è effettuata in riferimento ai risultati del monitoraggio degli uccelli diurni e ai contenuti dello Studio di Incidenza Ambientale inoltrati dal Proponente.

Risposta: la STV ed iol parere si limitano ad una mera descrizione delle aree

Descrizione della ZSC - “Lago Angitola” cod. IT9340086

L’oasi naturalistica del lago dell’Angitola, bacino artificiale realizzato dallo sbarramento dell’omonimo fiume, è una delle riserve più rilevanti e apprezzabili del mediterraneo. L’oasi, riconosciuta “*zona umida di valenza internazionale*” ai sensi della convenzione di RAMSAR (D.M.30/09/1985), è stata inglobata nel perimetro del Parco Naturale Regionale delle Serre.

La ZSC oltre al bacino, comprende anche porzioni di territorio emerso, caratterizzate da vegetazione forestale di sclerofille, boschi igrofilo e aree antropizzate, nonché declivi ricoperti da uliveti, salici bianchi, da macchia mediterranea ed una fascia di rimboschimento, con predominanza di Pino d’Aleppo, mentre Pioppi neri, Cannucce Tife, Salice bianco, Ontani Neri, Mazze Sorde crescono sulla riva, dando vita a lembi di bosco idrofilo e piccole paludi. Sono, inoltre, estesi boschi, riferibili all’habitat 9330, in cui domina la sughera, cui si associano il leccio, la roverella, l’orniello, il sorbo domestico, il farnetto.

Questa magnifica oasi, per le sue particolari condizioni climatiche e l’abbondanza di cibo, attrae una grande quantità di uccelli che in vari periodi svernano e si riproducono.

In autunno e primavera transitano grandi flussi migratori di uccelli e in inverno si riscontra la maggior concentrazione di uccelli svernanti.

Sono state classificate oltre 130 specie diverse tra cui spiccano: il Cavaliere d’Italia, il Falco Pescatore, il Falco di Palude, l’Airone bianco maggiore, l’Airone Rosso, l’Airone cenerino, il Cormorano, la Garza Ciuffetto, il Germano reale, il Gabbiano Corallino, il Mignattaio, la Spatola, lo Svasso Maggiore, il Fenicottero, il Gabbiano corallino.

Abitano, ancora, quest’oasi: anatre, gallinelle d’acqua, il Martin pescatore, la testuggine palustre e la nutrice dal collare. Occorre in aggiunta osservare che molte specie, pur non essendo state rilevate, sostano nel territorio della ZSC rendendo lo stesso sito uno snodo tra i più importanti per la migrazione degli uccelli in Calabria.

Numerose solo le specie appartenenti all’ordine *Ciconiiformes*, con stato di conservazione

inadeguato o sfavorevole, trend delle popolazioni in declino e valutate minacciate a vario grado di estinzione dalla IUCN a livello nazionale: Cicogna nera, Gru, Airone bianco maggiore, Mignattaio, Spatola, Nitticora, Trabuso.

Tra i rapaci è possibile avvistare, nei periodi opportuni, il falco di palude, il falco pescatore ed il nibbio bruno. La zona umida riveste un particolare ruolo di importanza internazionale per le notevoli concentrazioni di uccelli acquatici svernanti nonché are di sosta temporaneo per l'avifauna e presenta un alto grado di vulnerabilità poiché è un ambiente artificiale in cui la gestione della variazione delle acque è fondamentale per il mantenimento delle caratteristiche delle catene trofiche acquatiche e della vegetazione di sponda, importante per la nidificazione degli uccelli, anatidi in particolare.

Tenuto conto del grado elevato di sensibilità del contesto, in forza delle previsioni del DPR 357/97, dalla DGR n. 65 del 28/02/2022 (recepimento delle Linee Guida Vinca Nazionale) ed in applicazione del più generale principio di precauzione e prevenzione, le suddette misure si intendono estese anche alla fascia ecotonale esterna alla ZSC in cui rientra l'area del progetto in argomento, in quanto assicurano la continuità dei processi ecologici a livello di comprensorio agricolo, indispensabile per tutta l'avifauna stanziale e per le diverse specie ornitologiche di elevatissimo valore che ivi transitano, nidificano e si riproducono come: il Falco Pescatore, il Falco di Palude, il Falco Pellegrino, l'Airone bianco maggiore, l'Airone Rosso, l'Airone cenerino, il Cormorano, la Garzetta, il Germano reale, il Gabbiano Corallino, il Mignattaio, la Spatola, lo Svasso Maggiore, la Cicogna, il Martin pescatore, specie elencate nell'Allegato I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE).

A tal fine si tiene conto:

- a) delle specie minacciate di sparizione;
- b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
- c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
- d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

In particolare, è necessario tenere conto anche delle specifiche criticità individuate per la ZSC e riferite soprattutto a:

- disboscamento;
- frequenza di incendi;
- frammentazione di habitat;
- apertura di nuove strade o piste;
- trasformazioni ed alterazioni di habitat;
- infrastrutture;
- riduzione o distruzione dell'habitat nelle zone di sosta o di alimentazione.

L'area interessata dal progetto è posta in prossimità della ZSC "Lago Angitola" cod. IT9340086 ed all'interno di un areale con particolari caratteristiche e biodiversità tipici della fascia ecotonale.

Nell'area oggetto di Studio, quindi, è necessario limitare le attività antropiche che possano generare impatti sulla ZSC in questione, perseguendo l'obiettivo della conservazione

e della valorizzazione degli ecosistemi naturali, attraverso la salvaguardia degli habitat e delle specie animali e vegetali che li caratterizzano.

Tenuto conto che le pale sono collocate dove il vento spira più forte e dove le correnti d'aria sospingono gli stormi che sfruttano le correnti ascensionali soprattutto per gli uccelli veleggiatori tipici della ZSC Lago dell'Angitola", vi è un alto rischio di costituire un effetto barriera (disposizione degli impianti eolici perpendicolarmente alla direzione principale di migrazione o lungo creste) da parte delle numerose pale eoliche presenti nell'area interessata dal progetto.

Pertanto, il rischio di collisioni, specialmente per gli uccelli che si spostano utilizzando un volo planato, viene accentuato da particolari condizioni meteorologiche come la presenza di nebbie, dal forte vento, per non parlare dell'impatto sui migratori notturni. Anche la presenza di luci rappresenta un rischio in quanto gli uccelli, nelle notti di nebbia, ne vengono attratti. **In relazione ai fattori di criticità e minaccia e rispetto agli obiettivi di tutela del Sito protetto**, in considerazione della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali e della capacità di carico dell'ambiente, **il progetto determina la perdita della biodiversità edafica**, comportando di conseguenza lo scadimento delle proprietà del suolo. Considerato che quest'area costituisce un'importante fascia ecotonale, per le diverse specie ornitologiche di elevatissimo valore come: **il Falco pellegrino e tanti altri rapaci, la Cicogna, la Sgarza Ciuffetto** che si nutrono quasi esclusivamente di prede vive quali micromammiferi ed uccelli, ma anche invertebrati (lumache, lombrichi, insetti, ecc.), microfauna presente in tutto l'areale in cui dovrebbe essere realizzato il progetto.

Risposta: In queste considerazioni si fa un'evidente confusione dei concetti di ecotone e di edafon, non risulta chiara la connessione e quale sia l'impatto del progetto.

- Si evidenzia che il parco eolico ricade interamente nel corridoio ecologico "Capo Vaticano Monte Poro" situato a cavallo tra la ZSC "Lago Angitola" ed il crinale del Carbonaro il quale rappresenta un sito di sosta e svernamento per molti uccelli acquatici e, per la sua collocazione geografica, costituisce una rotta migratoria di grande importanza per molte specie di uccelli, che hanno la necessità di ritrovare sufficienti aree di sosta ed alimentazione. Infatti, molte specie di avifauna tipiche della ZSC in questione, al di fuori del periodo migratorio, trovando condizioni favorevoli possono nidificare anche nelle aree circostanti, come pure individuare territori di sosta e di alimentazione, per cui la perturbazione della naturalità dei luoghi, è causa inevitabilmente di perdita di connessione con le aree palustri della ZSC, compromettendo le funzioni irrinunciabili quali la ricerca di cibo, la predazione, la ricerca di habitat, le migrazioni stagionali e le fasi di riproduzione per le specie di avifauna indicate.

Risposta: Il progetto, per il limitato numero di aerogeneratori e la distanza reciproca tra gli stessi, non costituisce una barriera per gli spostamenti della fauna.

Di converso, quanto sopra oltre ad un'affermazione del tutto apodittica non spiega e non

documenta come tre singoli aerogeneratori alla notevole distanza reciproca possa costituire un effetto barriera, del tutto inesistente nel nostro caso.

Occorre, infine, evidenziare che la Valutazione d'incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, ma che lo inquadra nella correlazione sistematica della rete ecologica mirando all'uso sostenibile del territorio. La caratteristica principale della Valutazione di Incidenza è quella di una procedura di verifica caso per caso, che non può sottostare, come altre valutazioni, a soglie di ammissibilità, ad elenchi di semplici esclusioni, né tantomeno è possibile introdurre zone *buffer*. La *Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6 comma 3, il DPR 357/97 e ss.mm.ii. articolo 5 comma 3 e le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA)* recepite dalla Regione Calabria con la DGR n° 65 del 28/02/2022 non danno indicazione sulla distanza per l'identificazione dell'area *buffer*, ma prevedono la sottoposizione a Valutazione di Incidenza per i progetti che, pur ricadendo all'esterno del perimetro del sito, possono avere impatti sui siti Natura 2000. Pertanto, la delimitazione della area *buffer*, ovvero della zona cuscinetto, non è esplicitamente normata e non è previsto un range circoscritto, configurandosi per sua natura come area "filtro" dalle pressioni esterne con l'obiettivo di tutelare le specie faunistiche e gli habitat presenti all'interno della ZSC in questione e, pertanto, non può essere stabilita aprioristicamente.

Risposta: Come prevede la normativa e la logica non viene mai stabilita un'area buffer a priori nella VIncA ma al contrario è obbligatorio eseguire le valutazioni sugli impatti indiretti, valutazioni ampiamente riportate nello S.Inc.A., ed in questi casi, come noto a tutti gli esperti del settore, le distanze sono considerate quale elemento di valutazione dell'intensità delle pressioni che gli impianti possono esercitare, in rapporto alle sensibilità degli habitat e delle specie presenti nei siti Natura 2000, come vuole ogni corretta valutazione ambientale e in particolare le citate Linee Guida 2019 e come fatto nel nostro S.Inc.A.

12) VALUTAZIONE DELLA CORRETTA UTILIZZAZIONE DELLE METODOLOGIE E DELLE TECNICHE DI INDAGINE, DI ANALISI E DI PREVISIONE IN RELAZIONE AGLI EFFETTI AMBIENTALI.

Dall'analisi di cui sopra, si rileva che gli elaborati progettuali contengono le informazioni che solo in alcuni casi possono essere ragionevolmente accettate.

Le conoscenze, i modelli previsionali utilizzati e i metodi di valutazione adottati afferiscono a:

- analisi della visibilità del parco eolico, mediante l'utilizzo di programma QGIS e relativo plug-in Viewshed che ha consentito di stabilire e descrivere le varie classi di visibilità degli aerogeneratori;
- protocollo di rilevamento dell'avifauna secondo il metodo dell'Echantillonnage Frequentiel Progressif (EFP) proposta da Blondel (1975) per contatto visivo o uditivo, non eseguito nel periodo notturno ai fini del monitoraggio dei chiroterofauna e avifauna notturna;

Risposta: Questa affermazione non appare corretta e forse frutto di un refuso in quanto, come è noto a tutti gli esperti del settore, tale metodo non si esegue nel periodo notturno ed è specifico per l'avifauna.

Ritenere che possa essere applicato al rilevamento della chiroterofauna che, si ricorda, emette ultrasuoni non udibili dall'orecchio umano, rivela solo un errore non accettabile da parte di chi ha redatto il parere.

- analisi di ventosità e producibilità mediante l'utilizzo di dati anemometrici denominati Serra Pelata I e Serra Pelata II ed estrapolazione dei dati del vento e calcolo dell'energia con modelli SiteWind® e Deep Array Eddy Viscosity;
- esecuzione della campagna di monitoraggio fonometrico ai fini della caratterizzazione del clima acustico ante operam, mediante fonometro Fusion s/n 11449, svolto su una sola postazione di misura, registrando i livelli acustici nel periodo diurno e notturno, nonché utilizzo di un modello previsionale WindFarmR5 WindFarm R5 specifico per la verifica di l'esposizione al fenomeno di shadow flickering.

Da verifica svolta sull'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, lo studio di impatto acustico (n. doc. PEMR_S2_00010_01_01) non è redatto da tecnico competente ai sensi dell'art. 2 co. 6 della L. 447/95 e D.Lgs. n. 42/2017, autorizzato per legge e inserito nelle liste di professionisti accreditati ad effettuare le misure fonometriche e le analisi tecniche sull'inquinamento ambientale da rumore.

Risposta: Come detto prima per un refuso è saltata nell'elaborato dello studio acustico la firma dell'ing. Di Prete tecnico competente ai sensi dell'art. 2 co. 6 della L. 447/95 e D.Lgs. n. 42/2017, autorizzato per legge e inserito nelle liste di professionisti accreditati ad effettuare le misure fonometriche e le analisi tecniche sull'inquinamento ambientale da rumore.

Evidentemente questo refuso è sfuggito anche alla Regione quando ha chiesto le integrazioni documentali.

13) VALUTAZIONE DELLA COERENZA DELLE ALTERNATIVE ESAMINATE.

Nello Studio di Impatto Ambientale è ipotizzato come prima alternativa, la realizzazione di un impianto a combustibile fossile tradizionale con evidente contrasto con gli attuali indirizzi di politica energetica oltre che una chiara alterazione del paesaggio con forti interferenze ed impatti ambientali.

Come seconda ipotesi è considerata la realizzazione di un impianto fotovoltaico, recante un inevitabile maggiore consumo di suolo nonché la realizzazione di un impianto idroelettrico comunque considerato irrealizzabile per carenza di fonti idonee alla conversione.

Sulla base delle sintetiche informazioni fornite dal Proponente in merito alle soluzioni alternative, è possibile stabilire con ragionevole certezza, in forza anche di una loro complessiva inapplicabilità, che tali soluzioni non consentono di annullare tutti gli effetti di incidenza negativa sugli obiettivi di conservazione delle specie Sito Natura 2000 e delle aree limitrofe.

In definitiva, sulla scorta delle analisi effettuate, in relazione alla criticità ed agli

indirizzi pianificatori e di conoscenza scientifica espressi nel presente parere, l'opzione "zero" ovvero la non installazione del parco eolico industriale proposto ovvero la ricollocazione del progetto in area maggiormente idonea che consenta di armonizzare le esigenze legate alle politiche energetiche e di conservazione della biodiversità, rimangono le uniche soluzioni maggiormente praticabili.

Risposta: Da tutte le considerazioni fatte dalla STV e dalle nostre considerazioni in merito, risulta esattamente il contrario e cioè che l'alternativa 0 è decisamente più impattante per il territorio e soprattutto l'ambiente con particolare riferimento alla lotta ai cambiamenti climatici ed al raggiungimento degli obiettivi fissati all'Italia dai trattati internazionali ed europei, nonché dalle politiche energetiche ad oggi approvate dal Governo Nazionale.

Per quanto sopra riportato e l'inequivoco superamento delle criticità rilevate si ribadisce che le opere in progetto risultano essere compatibili con l'ambiente ed il paesaggio in ogni sua diversa componente, dovendosi al riguardo rimarcare che l'intervento riguarda la realizzazione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in pieno accordo con gli indirizzi contenuti nella Strategia Energetica Nazionale e nel P.N.I.E.C. (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima).

In termini generali, deve poi rilevarsi che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile.

L'art. 3 quater del D.lgs n. 152/2006 precisa al riguardo "Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane".

Nel caso di specie risulta del tutto evidente il mancato rispetto del principio di leale collaborazione tra l'amministrazione ed il proponente finalizzato a valutare tutte le possibili soluzioni affinché la generazione di energia rinnovabile (per definizione sostenibile) proposta, risultasse compatibile sotto il profilo ambientale nel rispetto delle normative vigenti, tenuto conto delle eventuali proposte di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenzialmente negativi.

È proprio sulla base dei principi sopra esposti che si invita l'Amministrazione a voler rivalutare i propri intendimenti preliminari, così come sfociati nel preavviso di rigetto oggetto delle presenti controdeduzioni, al fine di poter giungere ad una valutazione più accorta e bilanciata e quindi favorevole della proposta progettuale in questione.

Alla luce di quanto ampiamente illustrato e documentato, nonché dei chiarimenti forniti

con le presenti osservazioni, il progetto proposto risulta pienamente conforme a tutte le prescrizioni normative, incluse quelle ambientali nonché atto a compensare e mitigare gli impatti ambientali dello stesso.

Si invita pertanto l'Amministrazione a voler riconsiderare il proprio preavviso di diniego, e quindi ad addivenire ad una favorevole conclusione del procedimento.

Si invita inoltre ad una migliore ponderazione del progetto anche per il tramite di un riesame del medesimo, alla luce delle mitigazioni e compensazioni proposte.

Si formula ampia riserva di ogni tutela, anche in sede giurisdizionale e risarcitoria.

Con osservanza.

RWE Renewables Italia S.r.l.

Ludovica Nigiotti

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, disponibile, a richiesta, presso la società: La riproduzione su supporto cartaceo è effettuata dalla società.



Ministero

Roma (vedi intestazione digitale)

Alta

Società Parco Eolico di Primus, S.r.l.
(parcoeolicodibrognaturo@pec.it)

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / Fasc. 20.65.1/2019

Allegati:

Oggetto: Intervento: [ID_VIP: 4908] – Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 23 aerogeneratori con potenza complessiva di 60,375 MW, ricadente nei comuni di Pizzoni, Simbario, San Nicola da Crissa, Vallelonga, Vazzano (VV) e Torre di Ruggiero (CZ) e relative opere di connessione nel comune di Serra San Bruno

Rich.: Parco Eolico di Primus, S.r.l.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

E.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
ex Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
(cress@pec.minambiente.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS
(ctva@pec.minambiente.it)

Al Servizio II *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio III *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la Città Metropolitana di Reggio Calabria
e la Provincia di Vibo Valentia
Via Fata Morgana, 3
89125 REGGIO CALABRIA
(mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Catanzaro e Crotona
temporaneamente domiciliata in Piazza Valdesi, 13
87100 COSENZA
(mbac-sabap-cs@mailcert.beniculturali.it)

Al Segretariato Regionale del MiBACT della Calabria
Via Scylletion – Parco Scolacium
Roccelletta di Borgia
88021 - CATANZARO
(mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al procedimento in argomento, considerato l'orientamento assunto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 27652 del 28/11/2017 (riferita ad altro progetto, identificato con il codice ID_VIP: 3131), in merito alla facoltà di questo Ministero, concertante in sede di VIA statale, di provvedere autonomamente, nell'ambito delle proprie competenze, alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, **questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio:**

- visto e considerato quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, per le valutazioni degli aspetti archeologici e paesaggistici, dalle Parti II e III del Codice dei Beni culturali; dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10/09/2010) e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2006, n. 55, di approvazione dell'atto di indirizzo avente ad oggetto "L'Eolico in Calabria: Indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale";
- tenuto conto di quanto previsto dal vigente Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), previsto dall'art. 25 della Legge urbanistica Regionale 19/02 e ss.mm. e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 del 01/08/2016 e considerato che lo stesso QTRP (Tomo IV, art. 10) prevede specifiche direttive finalizzate a favorire il mantenimento di sistemi forestali e prevenirne i rischi di degrado, stabilendo inoltre (Tomo IV, art. 14) i criteri relativi all'ubicazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- esaminata tutta la documentazione progettuale, comprensiva delle integrazioni fornite dalla Società proponente e pubblicata sul sito web della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) al seguente indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7219/10410>;
- visto il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia espresso con nota prot. n. 4037 del 24/06/2020 (parere endoprocedimentale a seguito di approfondimento istruttorio);
- visto il contributo istruttorio del Servizio II di questa Direzione generale ABAP, espresso con nota prot. n. 21519 del 17/07/2020;
- conclusa l'attività istruttorio, per quanto riguarda i profili di propria competenza;



comunica alla Società Parco Eolico di Primus, S.r.l., ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in oggetto:

CONSIDERATO che la Soc. **Parco Eolico di Primus, S.r.l.**, con istanza del 15/09/2019, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 30142 del 23/10/2019, ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, come modificato con D. lgs. 104/2017, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da **23 aerogeneratori con potenza complessiva di 60,375 MW**, ricadente nei comuni di Pizzoni, San Nicola da Crissa, Simbario, Vallelonga, Vazzano in provincia di Vibo Valentia (VV) e Torre di Ruggiero in provincia di Catanzaro (CZ) e relative opere ricadenti nel comune di Serra San Bruno (VV).

CONSIDERATO che l'istanza è stata formulata in riferimento alla tipologia di opere presente nell'elenco di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 punto 2) "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW";

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.R.U.U. 0028413 del 29/10/2019, vista la nuova procedura di VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 23 (commi 3 e 4) del D. Lgs. 152/2006, ha provveduto a verificare la conformità della documentazione trasmessa a corredo della summenzionata istanza di VIA alle previsioni degli articoli 22 e 23, co. 1, del D. Lgs. 152/2006, comunicando quindi la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web della documentazione trasmessa con la suddetta istanza (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D. Lgs. n. 152/2006).

CONSIDERATO che, per quanto attiene l'inquadramento territoriale dell'area, dalla documentazione esaminata si evince quanto segue:

- Il sistema produttivo agrario locale è caratterizzato da monoculture a frumento, cereali, castagneti, nocciolati e frutteti in genere, vite, olivo ecc. con cicliche interruzioni e/o rotazioni colturali. Tra i seminativi assumono maggior rilievo quelli a cereali, e soprattutto patate ... Piccola parte dei seminativi è investita a foraggiere avvicendate (favetta, vecchie, sulla, avena, erba medica) destinate in modo particolare all'allevamento bovino.
- In particolare come si evince direttamente dal SIA, il parco eolico in progetto "è collocato su un'area caratterizzata sia su scala locale che su scala vasta dalla presenza ambiti naturali prevalenti bosco, intervallati da aree adibite a pascolo o praterie e aree agricole non irrigue e colture agrarie con spazi naturali, rappresentate principalmente da cereali, leguminose e colture foraggiere. Gli ambiti urbanizzati sono rappresentati da piccoli borghi capoluogo di comune".
- l'area occupata dall'impianto ha un'estensione di 49.257 mq e ricade nei comuni di Pizzoni, San Nicola da Crissa, Simbario, Vallelonga, Vazzano in provincia di Vibo Valentia (VV) e Torre di Ruggiero in provincia di Catanzaro (CZ) ad una quota compresa tra m.631 e m.923; mentre il cavidotto AT di collegamento dalla SSE Utente, ubicata in Simbario, si sviluppa fino al punto di consegna Enel (C. P. Serra San Bruno) nel comune di Serra San Bruno (VV).

L'impianto è articolato in quattro diverse aree:

1. La prima nei pressi del **Monte della Signora** (mt 880 slm), a Nord Est del comune di Pizzoni.
2. La seconda nei pressi di **Monte Cucco** (mt. 960 slm) a Nord-Ovest del comune di Simbario.
3. La terza nei pressi del **Monte Tre Croci** (mt 810 slm) a Nord-Est del comune di Vallelonga.
4. La quarta in **località Aguglia** (mt 850 slm) ad Est del comune di San Nicola da Crissa.

PRESO ATTO che, per quanto attiene alle sue caratteristiche costruttive, il progetto prevede le seguenti opere ed infrastrutture:

- n° 23 plinti di fondazione delle torri in c.a.;
- n° 23 piazzole temporanee da utilizzare per le operazioni di montaggio delle torri eoliche. La forma delle piazzole è pressoché rettangolare e le dimensioni sono di 30 metri x 150 metri;




SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

- Miglioria della rete viaria esistente nel sito per la realizzazione della “viabilità di servizio interna” al parco eolico, ove non esistente, realizzazione di accessi ex novo;
- Adeguamento della viabilità di accesso al parco eolico dal porto di Corigliano sino al sito;
- Stazione di trasformazione (150 kV) MT/AT nel comune di Simbario (VV);
- Collegamenti elettrici in cavidotti interrati sino alla stazione (30 kV) MT/AT;
- Collegamento alla C.P. ENEL -Serra San Bruno, situato a Sud-Ovest della Stazione di trasformazione MT/AT nel comune di Serra San Bruno (VV).



PRESO ATTO che, come si evince dal SIA, gli aerogeneratori saranno del tipo VESTAS V150-2.65 MW 50/60 Hz, ad asse orizzontale, costituiti da un sistema tripala, con generatore di tipo asincrono, con diametro del rotore pari a 150 m, e altezza mozzo pari a 155 m, per un'altezza massima “tip” (punta della pala) pari a 230 m.

PRESO ATTO che, in base alle caratteristiche tecniche degli aerogeneratori e alla configurazione dell'area di impatto locale (AIV), è stata individuata l'area vasta di impatto cumulativo (AVIC) e valutata l'influenza visiva dell'impianto all'interno dell'area vasta deducendo che “*Il bacino di intervisibilità teorica comprende una buona parte della parte meridionale ed orientale contigua al parco eolico*”;

CONSIDERATO che, per quanto attiene l'analisi dell'intervisibilità, il grafico ZVI (*Zone of Visual Influence*), esplicitando sinteticamente quanto dichiarato nel SIA, che “*le turbine sono interamente visibili su un'area che è meno del 13% di quella esaminata*” e che “*Dal 46,4 % del territorio su area vasta esaminato l'impianto non è visibile*”, dimostra altresì che su un'area equivalente al 43,3% dell'intero bacino di intervisibilità è comunque visibile un numero di torri variabile tra 4 e 23;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la valutazione degli effetti cumulativi derivanti dalla presenza di altri impianti eolici, se si considera l'area vasta di impatto cumulativo (AVIC) si ritrovano altri sei impianti eolici, già autorizzati, in corso di autorizzazione o in esercizio;

CONSIDERATO che l'area di progetto, come si evince dai pareri delle soprintendenze competenti, interessa significativamente aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, ricadenti nelle fattispecie delle lettere *c) e g)*;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 32122 del 7 novembre 2019, ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia ed alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotona, competenti per territorio, i pareri di rispettiva competenza e di segnalare ogni informazione riferita alla situazione vincolistica e alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesistica concernenti le aree interessate dagli interventi, e, ove fossero riscontrate carenze nello studio di impatto ambientale, le eventuali richieste di documentazione integrativa da trasmettere alla Società proponente nelle forme previste dalla normativa di settore in vigore;




SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”


Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it



Area di impatto potenziale (AVIC) dal SIA – Parco Eolico di Primus



Analisi intervisibilità (SIA – Parco Eolico di Primus)

CONSIDERATO che, con nota prot. n. CTVA-R.U.0000684 del 02/03/2020, acquisita agli atti con prot. n. 8149 del 03/03/2020, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS del Ministero



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499
e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha convocato una riunione del gruppo istruttore in data 19/03/2020;

CONSIDERATO che la medesima CTVA, con successiva nota prot. n. CTVA-R.U.0000775 del 10/03/2020, acquisita agli atti con prot. n. 9217 del 10/03/2020, ha comunicato l'annullamento della riunione stessa, in conformità a quanto disposto dal sopravvenuto DPCM del 4 marzo 2020;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, per quanto attiene al territorio di propria competenza, con nota prot. n. 3943 del 14/02/2017, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 2038 del 20/3/2020, ha trasmesso il proprio parere con le relative valutazioni in merito alla situazione vincolistica e alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesistica concernenti le aree interessate dagli interventi;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 17968 del 15/06/2020, ha richiesto specifici approfondimenti istruttori in merito ai diversi aspetti (paesaggistici, architettonici e archeologici) richiedendo con particolare, riguardo agli aspetti paesaggistici, che tali valutazioni fossero finalizzate a:

1. esaminare le implicazioni del progetto sui beni di cui alla **lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018**. Nel caso specifico è da verificare, con l'ausilio di ortofoto e se necessario con sopralluoghi *in situ*, la contiguità degli aerogeneratori alle aree boscate, inclusi quelli esterni ma comunque posti a ridosso di dette aree;
2. identificare in maniera circostanziata i **singoli aerogeneratori** ricadenti all'interno della fascia di rispetto dai corsi d'acqua di cui alla lettera c), riportandone i **codici identificativi**; valutare l'impatto degli aerogeneratori esterni ma prossimi a dette fasce;
3. valutare l'impianto in relazione ai caratteri storico-identitari del paesaggio agrario-forestale che caratterizza i luoghi interessati dall'intervento, verificando anche la presenza nel territorio di riferimento di aree DOP, IGT, STG, DOCG, DOC, IGP etc., Distretti rurali e agroalimentari di qualità individuati ai sensi della L.R. 21/2004;

CONSIDERATO che la medesima Soprintendenza, con nota prot. n. 4037 del 24/06/2020, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 19200 del 26/6/2020, ha trasmesso il proprio parere, comunicando quanto segue:

"In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali trasmessi a questo Ufficio con nota n. 32122-P del 07.11.2019, considerata la nota di codesta DG prot. n. 17968-P del 15.06.2020, pervenuta a questa Soprintendenza il 16.06.2020 e assunta al protocollo il 16.06.2020 al n. 3840, si comunicano i seguenti approfondimenti e valutazioni di competenza.

Rispetto al punto 1), l'area interessata dagli impianti degli aerogeneratori, da quanto si evince dalla documentazione tecnica, risulta sia montagnosa che collinare e l'altitudine del sito dove sono installati gli aerogeneratori oscilla dai 810 m sino ad una quota massima di 960 metri sul livello del mare. Il progetto del parco eolico, si sviluppa su quattro aree poco distanti tra di loro, l'utilizzo dei terreni interessati, risultante dalle visure catastali, è principalmente a zone trattate a seminativo, con presenza di pascolo ed incolto, ed in parte a bosco ceduo. I territori sono caratterizzati dalla presenza di alberi ad alto fusto e cespugli tipici della macchia mediterranea, senza dimenticare anche le attività agricole nelle zone più vallive.

Nell'area vasta di impatto cumulativo (AVIC) individuata nell'elaborato (EOL_PRM_SIA_D003) sono presenti due zone SIC ricadenti nel Parco delle Serre (Bosco S. Maria e Bosco di Archiforo) oltre alla zona SIC Marchesato. Si rileva, inoltre, dalle schede dei singoli aerogeneratori, nello Studio di Impatto Ambientale (EOL_PRM_SIA_R1_1_StudioImpattoAmb.pdf) che numerosi aerogeneratori ricadono in prossimità di boschi di Pino Laricio.

A tal proposito si prevede, l'espianto dei seguenti alberi:

Area intervento TURBINA n. 09 Vallelonga 22 alberi di pino laricio

Area intervento TURBINA n. 10 San Nicola da Crissa 3 alberi di pino laricio

Area intervento TURBINA n. 12 San Nicola da Crissa 12 alberi di pino laricio

Area intervento TURBINA n. SI Pizzoni 35 alberi di pino laricio



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Area intervento TURBINA n. S5 Vazzano 160 alberi di pino laricio
Area intervento TURBINA n. S6 Vallelonga 27 alberi di pino laricio
Area intervento TURBINA n. S7 Vazzano 6 alberi di pino laricio
Area intervento TURBINA n. S8 Vazzano 3 alberi di pino laricio
Area intervento TURBINA n. S9 Vazzano 72 alberi di pino laricio
Area intervento TURBINA n. SI Pizzoni 8 alberi di pino laricio
Area intervento TURBINA n. TI Simbario 10 alberi di pino laricio
Area intervento TURBINA n. T2 Simbario 32 alberi di pino laricio
Area intervento TURBINA n. T3 Vallelonga 33 alberi di pino laricio

Area intervento TURBINA n. T4 Simbario 30 alberi castagno ceduo da legno e pino laricio

Per un totale di 438 alberi. A questo taglio degli alberi va aggiunto il contributo delle strade, conseguente alla creazione di nuovi tratti di stradali o sistemazione di quelli esistenti, per un totale di 1403 alberi.

A tal proposito, si precisa che il QTRP, vista anche la Legge Regionale del 12 ottobre 2012, n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale" e tenuto conto dell'importanza determinante delle aree boscate regionali ai fini dello sviluppo sostenibile, mira prioritariamente al mantenimento degli habitat forestali ad elevato valore di naturalità e biodiversità, tutelando anche dal rischio di incendi con riferimento alla "Legge 21 Novembre 2000 n. 353 Legge quadro in materia di incendi boschivi" e ai relativi piani provinciali e comunali.

In particolare, riconoscendo il ruolo ecologico e paesaggistico delle praterie e dei margini dei boschi, ne prevede la salvaguardia soprattutto a vantaggio della diversità ambientale e paesaggistica dei territori montani, inoltre attribuisce un ruolo centrale ai sistemi forestali per il presidio idrogeologico del territorio ed in particolare delle aree marginali scarsamente produttive dal punto di vista agronomico.

Al fine di favorire il mantenimento di sistemi forestali ad elevata valenza di naturalità e biodiversità le Province e i Comuni prevedono specifiche azioni coerenti con gli indirizzi e le direttive, della pianificazione forestale regionale e del presente QTRP mirate in particolare a:

- a) migliorare la funzionalità ecologica dei boschi;
- b) favorire la preservazione della biodiversità, con il mantenimento delle praterie e il contenimento della espansione dei margini dei boschi;
- c) definire le aree boscate come inedificabili ai fini non prettamente di servizio al bosco stesso.
- d) potenziare le aree boscate laddove le condizioni naturali lo consentano.

Al fine di rafforzare la multifunzionalità forestale come presidio idrogeologico del territorio il QTRP detta inoltre specifici indirizzi ed azioni, coerenti con la pianificazione forestale regionale e provinciale.

Alla luce di quanto sopra l'intervento nella sua complessità operativa interferirebbe con dette aree boschive anche se marginali agli impianti degli aerogeneratori, oltre ad essere in contrasto con gli indirizzi del QTRP, che mirano ad accrescere i valori paesaggistici mantenendo e garantendo la biodiversità in una più ampia visione di sviluppo sostenibile.

Rispetto al punto 2), gli aerogeneratori che ricadono nella fascia di rispetto dai corsi d'acqua di cui alla lettera c) sono quelli identificati dai codici: WTG S3, WTG S5, WTG S9, e quelli prossimi a detta fascia sono: WTG S7, WTG S8, WTG S6, WTG S4, WTG 05, WTG II.

I corsi d'acqua in questo territorio (area delle Serre Calabresi), così come si evince dal Tomo 3 - Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali (APTR), costituiscono gli elementi caratterizzanti il paesaggio e considerando che sul greto delle fiumare crescono la Tamerice e l'Oleandro e inoltre in pochissimi valloni ombrosi del settore settentrionale sopravvive Woodwardia radicans una vera rarità botanica.

Il QTRP, così come riportato anche nella relazione paesaggistica, individua quali misure di



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

salvaguardia paesaggistica i seguenti indirizzi rivolti alla tutela delle fiumare:

- a) salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, anche tramite un'attenta gestione della risorsa idrica e degli interventi di regimazione idraulica, al fine di garantire un'adeguata presenza d'acqua;
- b) riqualificare le sponde fluviali per contrastare il fenomeno dell'inquinamento determinato da scarichi abusivi degli abitati e delle attività produttive;
- c) tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geomorfologici dei singoli torrenti e fiumi, quali cascate, forre, orridi, meandri, lanche e golene;
- d) salvaguardare e valorizzare il sistema di beni e opere di carattere storico insediativo e testimoniale che connotano i diversi corsi d'acqua, quale espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo e fiume;
- e) riqualificare le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico in coerenza con le finalità di salvaguardia e tutela sopraindicate;
- f) risanare gli alvei fluviali e ricostruire gli habitat interessati;
- g) favorire la realizzazione di percorsi di mobilità dolce lungo le sponde fluviali;
- h) recupero e riqualificazione dei corsi d'acqua ed in particolare delle foci attraverso la creazione di una zona di rinaturizzazione;
- i) bloccare la tendenza agli usi impropri degli alvei: presenza di cave, discariche abusive, produzione di calcestruzzi e cementifici, impianti industriali ed addirittura di espansioni urbane. Misure indirizzate a salvaguardare i caratteri peculiari di questa tipologia di paesaggio e a favorire e riqualificare le situazioni di degrado.

Tanto premesso e visto che le opere da realizzare sin dalle prime fasi di cantiere necessitano di movimenti terra e adeguamento e/o realizzazione di nuove strade, l'impatto sul paesaggio determinerebbe una notevole alterazione dei caratteri significativi e qualificanti.

Rispetto al punto 3) Gli aerogeneratori ricadono in terreni con varia qualità: Castagneto, bosco ceduo, seminativo, seminativo irriguo, uliveto, nocciolo, pascolo.

I territori, inoltre, seppur fortemente legati alle attività agricole, principalmente estensive, hanno una presenza saltuaria di boschi residui, siepi, muretti e filari con scarsa contiguità di ecotoni e biotopi. L'agroecosistema, presenta elementi tipiche della macchia mediterranea.

Già con l'ausilio delle viste aeree sono visibile le tracce del paesaggio agrario inteso come il prodotto, storicamente determinato, di relazioni sociali, economiche e culturali. Un sistema caratterizzato da geologia, assetto territoriale, caratteristiche naturali e antropiche flora e fauna, corsi d'acqua e clima propri, plasmato e caratterizzato da fattori socioeconomici.

All'interno di questo territorio sono in fase di accreditamento anche due distretti rurali.

I Distretti rurali nascono quali "Sistemi produttivi locali caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali"

Il Distretto rurale delle Serre Calabresi e dell'Alta Locride (Serre Calabresi-Alta Locride) e il Distretto Rurale di Qualità Vi.Va." (Provincia di Vibo Valentia) si pongono l'obiettivo di divenire strumento principe per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle aree rurali, attraverso la partecipazione attiva delle comunità e il coinvolgimento delle diverse componenti della cultura, dell'economia e della società locale. Il recupero del sistema agro-economico tradizionale è identificato quale fattore di sviluppo sostenibile dell'area.

Tanto premesso, l'intervento previsto andrebbe a produrre distorsioni paesaggistiche incoerenti e altamente interferenti con gli strumenti di tutela del paesaggio agrario e con le politiche di sviluppo socio-economico ad esso legate.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

BENI ARCHITETTONICI

Considerando l'area vasta di impatto cumulativo (AVIC) individuata nell'elaborato (EOL_PRM_SIA_D003), il patrimonio culturale interessato riguarda numerosi monumenti tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10 e 12 comma 1 (chiese, palazzi comunali, caserme etc) e altri immobili di verificato interesse:

SORIANELLO: Ruederi convento di S. Domenico, D.D.R. del 19/01/2001

SERRA SAN BRUNO: Palazzo Bifezzi o Chimirri, D.M. 08/03/1982; Palazzo Pretura, D.S. n. 276 del 19/11/2015; Chiesa San Rocco, Decreto n.3 del 03/01/2019

Oltre a comprendere centri abitati di rinomato interesse storico-culturale, come Serra San Bruno, sul cui territorio ricadono monumenti quali la Certosa di Serra San Bruno e la chiesa di Santa Maria del Bosco nei pressi della Certosa stessa.

Ad amplificare gli effetti, è da considerare il numero degli impianti esistenti o autorizzati, o in via di approvazione ricadenti nell'area:

- ERG Eolica Fossa del Lupo (Gasperina- Vallefiorita-Palermi)
- Elettro Sannio Wind s.r.l. (Torre Ruggiero)
- Parco Eolico San Vito (San Vito dello Ionio)
- Eolica SUD S.r.l. "Parco Eolico San Sostene" (San Sostene)
- Hydro Engineering (Monterosso Calabro)

Gli impatti cumulativi prodotti da un così alto numero di aerogeneratori e di tutte le opere connesse, andrebbero a distorcere irrimediabilmente i caratteri essenziali e costitutivi dei luoghi, le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, sia storiche che recenti, e che hanno dato luogo e danno luogo a dei sistemi culturali e fisici di organizzazione e/o costruzione dello spazio (sistemi di paesaggio) nel palinsesto attuale.

L'impatto visivo, inoltre, è da considerare un fattore che incide non solo sulla percezione sensoriale, ma anche sul complesso di valori associati ai luoghi, derivanti dall'interrelazione fra fattori naturali e antropici nella costruzione del paesaggio: morfologia del territorio, valenze simboliche, caratteri della vegetazione, struttura del costruito.

BENI ARCHEOLOGICI

Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico EOL_PRM_ARC_ROO1_RelArcheologica e la relativa tavola EOL_PRM_ARC_D004_CartaRischio_Tav4 allegata al progetto (ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2006) danno indicazioni sull'interferenza delle opere in progetto con unità topografiche (UT) identificate nel corso delle indagini, con gradazioni del rischio da medio (VT 37, UT38, VT 39) ad alto (VT 6). Altre VT presentano rischio basso, mentre nel caso del posizionamento di alcuni aerogeneratori il rischio, sulla scorta delle UT identificate (UT4, UT5, UT1 1, UT 12 e UT21) appare non valutabile, al pari del rischio per lunghissimi tratti dei cavidotti previsti.

Pertanto sarebbe necessario integrare la Carta del Rischio archeologico summenzionata (scaturita da una prima fase di ricerca) con un'adeguata relazione archeologica esaustiva, previa esecuzione ai sensi dell'art. 25 comma 8 lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 di un adeguato numero di saggi stratigrafici nelle UUTT con rischio alto e medio e di prospezioni geofisiche e saggi archeologici nelle aree 'a rischio non valutabile' (cavidotti e aerogeneratori WTG NE 1, 2, 3, 4 e 6, WTG NW 4, 9, 10 e 11, WTG-S 1, 7, 8, 9 e 10). Tale relazione archeologica definitiva (ai sensi del comma 9 del sopra citato art. 25), incentrata sulle risultanze delle verifiche stratigrafiche e geofisiche, è imprescindibile per acquisire gli elementi necessari per esprimere un parere dal punto di vista archeologico che rispetti criteri di obiettività ed efficacia per una corretta tutela del territorio ed in particolare per la corretta applicazione dei commi 9 e 11, sempre del citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Ad ogni buon conto va considerato che in tutto il territorio, in un buffer pari a 50 volte l'altezza degli aerogeneratori, risultano presenti diverse testimonianze archeologiche e storiche ancora evidenti (Castello di Arena, Belforte di Vazzano, resti del convento dei Domenicani a Soriano Calabro, resti di impianti di produzione e discariche di ceramiche del XVI e XVII secolo a Soriano Calabro, abitato



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

medievale di Rocca Angitola) che seppure in un solo caso oggetto di notifica (castello di Arena ed antico acquedotto, 21 e 25/07/1925) e nella maggior parte dei casi vincolati ope legis, costituiscono un insieme articolato all'interno di un tessuto geograficamente definito e prodotto dell'interazione ed interrelazione tra ambiente/fattori naturali e antropizzazione/fattori umani nel corso del tempo venendo così a connotare un paesaggio archeologico con testimonianze sia affioranti sia in subsidenza e portatore di valori culturali, diffusi nel contesto territoriale considerato tanto da caratterizzarlo, di fatto, anche come 'zona di interesse archeologico', ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 42/2004, la cui percezione verrebbe alterata dall'interferenza visiva determinata dai due settori del parco eolico. Alla luce degli approfondimenti e delle risultanze degli stessi, questa Soprintendenza, visti gli elaborati grafici di progetto riguardanti la realizzazione e gestione dell'impianto eolico in oggetto, ritiene che l'impianto progettato abbia impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale, inteso sia nella sua componente storico-archeologica che con riguardo al contesto territoriale di inserimento di detta componente, per tutte le considerazioni e le motivazioni espresse in precedenza e pertanto esprime parere contrario alla realizzazione delle opere in oggetto, a meno che il parco non venga dislocato in un ambito territoriale che non presenti le criticità sopra evidenziate e attuando misure di attenuazione e modifica delle altezze degli aerogeneratori al fine di mitigare le interferenze visive”.

CONSIDERATO che il Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 21519 del 17/07/2020, ha formalizzato a questo Ministero il proprio contributo istruttorio riportando quanto segue:

“Si fa seguito alla nota prot. 4037 del 24.06.2020 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia (acquisita con prot. 19200 del 26.06.2020 di questa Direzione), che integra la precedente nota prot. 2038 del 20.03.2020 (ns. prot. 13832 del 30.04.2020), a seguito della richiesta di approfondimento istruttorio inviata dal Servizio V di questa Direzione con prot. 17968 del 15.06.2020. Nella suddetta nota 4037 del 24.06.2020, la Soprintendenza ha evidenziato come l'opera in oggetto interferisca direttamente con evidenze archeologiche identificate nel corso delle indagini di superficie effettuate per la redazione della Carta del Rischio archeologico EOL_PRM_ARC_R001_RelArcheologica (<https://va.minambiente.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/7219/10410?pagina=1>), caratterizzate da diverse gradazioni di rischio: le UT 37, 38 e 39, a rischio medio e l'UT 6, a rischio alto. Sulla base della documentazione acquisita, non risulta invece valutabile il grado di rischio di altre evidenze (le UT 4-5, 11-12, 21), relativamente al posizionamento di alcuni aerogeneratori e a tratti molto estesi dei cavidotti previsti.

Premesso che il grado di approfondimento della Carta del Rischio così come acquisita (non corredata dei risultati di saggi stratigrafici e prospezioni nelle aree a rischio alto, medio e in quelle per le quali il rischio non sia valutabile) non consente una previsione esaustiva circa le interferenze dell'opera sulle emergenze individuate in fase di indagini preliminari, questo Servizio concorda con il parere della Soprintendenza nel ritenere che, più estesamente, l'intervento in oggetto possa avere impatti negativamente significativi sul tessuto archeologico in un buffer pari a 50 volte l'altezza degli aerogeneratori. In tale area, infatti, si localizzano testimonianze storico-archeologiche ancora evidenti, quali il Castello di Arena, Belforte di Vazzano, resti del Convento dei Domenicani a Soriano Calabro, resti di impianti produttivi e discariche di ceramiche del XVI e XVII secolo a Sorianello, l'abitato medievale di Rocca Angitola, il Castello di Arena e l'acquedotto antico, tutelati ex lege e costituenti un paesaggio archeologico caratterizzato da emergenze del periodo medievale e post-medievale, che rappresenta un ambito identitario coerente, assimilabile alle previsioni dell'art. 142, c. 1, lett. M) del D.Lgs. 42/2004, la cui percezione sarebbe alterata pesantemente dall'interferenza visiva determinata dall'insieme dell'impianto eolico.

Si concorda pertanto con la Soprintendenza circa la necessità di preservare l'integrità di tale comprensorio, esprimendo parere negativo alla realizzazione dell'opera.”

CONSIDERATO che, sotto il profilo programmatico con Decreto 10 novembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in seguito ad un



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

processo articolato che ha coinvolto gli organismi pubblici operanti sull'energia, gli operatori delle reti di trasporto di elettricità e gas e qualificati esperti del settore energetico è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 2017, il piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico;

CONSIDERATO che, nel documento della SEN 2017, con riferimento al tema **"Fonti rinnovabili, consumo di suolo e tutela del paesaggio"** si rileva la necessità di individuare criteri che ne consentano la diffusione in coerenza con le esigenze di contenimento del consumo di suolo e di tutela del paesaggio" evidenziando in particolare per quanto attiene l'eolico la necessità di **"un aggiornamento delle linee guida per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio, approvate nel 2010, che consideri la tendenza verso aerogeneratori di taglia crescente e più efficienti, per i quali si pone il tema di un adeguamento dei criteri di analisi dell'impatto e delle misure di mitigazione"**

CONSIDERATO che, per quanto attiene alla valutazione degli effetti cumulativi nella più ampia area vasta, derivanti dalla contestualità di sviluppi che istanze da parte di diversi proponenti potrebbero determinare in relazione allo stato attuale delle attività di produzione energetica già in essere, le Regioni dispongono di Piani Energetici Regionali, quali principali strumenti attraverso i quali possono programmare ed indirizzare nei propri territori gli interventi in campo energetico e regolare le funzioni degli Enti Locali, costituendo, così, il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati;

CONSIDERATO che, in materia di Pianificazione Energetica, **il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)** approvato nel 2005 con Delib.C.R. 4 marzo 2005, n. 315, ha assunto come obiettivi generali:

- Stabilità, sicurezza ed efficienza della rete elettrica.
- Sviluppo di un sistema energetico che dia priorità alle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico come mezzi per una maggior tutela ambientale, al fine di ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera senza alterare significativamente il patrimonio naturale regionale.
- Diversificazione delle fonti energetiche.
- Tutela dell'ambiente attraverso la promozione di interventi di efficienza e risparmio energetici.

CONSIDERATO che la Regione Calabria, con delibera n. 358 del 18/6/2009 pubblicata nel B.U.R.C. 16 luglio 2009, n. 13 ha approvato le linee di indirizzo per l'aggiornamento del PEAR, redatto con dati aggiornati al 1999, riaffermando il principio generale già stabilito nel quadro del POR Calabria 2007-2013 che **"l'aggiornamento del PEAR deve essere effettuato tenendo conto, oltre che degli indirizzi comunitari e nazionali, delle vocazioni ambientali e delle opportunità locali, promuovendo l'utilizzo delle fonti rinnovabili più idonee al fabbisogno energetico dei contesti territoriali in cui sono inserite e garantendo il corretto inserimento paesaggistico degli interventi, al fine di minimizzare il loro impatto ambientale"**.

CONSIDERATO che con la stessa delibera si è stabilito che l'intera programmazione del PEAR ruoterà intorno a quattro Obiettivi strategici:

- sostegno alla completa liberalizzazione del servizio energetico, attraverso l'apertura del mercato dell'energia a nuovi operatori nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato;
- attivazione di strumenti di intervento, che coniugano misure finanziarie e misure regolatorie, per realizzare le condizioni minime all'avvio di filiere bionergetiche costituite da nuovi attori economici e per garantire l'accessibilità all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
- semplificazione e velocizzazione delle procedure autorizzative e di concessione relative ai microimpianti da fonti rinnovabili (microhydro, eolico, biomasse);
- promozione della ricerca scientifica e tecnologica per sostenere l'eco-innovazione e l'efficienza energetica".

CONSIDERATO CHE il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Calabria 2014-2020, è stato approvato con D.G.R. n.405 del 21/07/2014 e in sede comunitaria con decisione C(2015)8314 del 20/11/2015, in connessione con la "Strategia Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva quale fattore essenziale dello sviluppo economico;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

CONSIDERATO CHE il PSR ha inteso rivolgere particolare attenzione *“all’innovazione e alla ricerca, alla salvaguardia dell’ambiente e del clima, al presidio dei territori, alla prevenzione del rischio idrogeologico, al mantenimento e miglioramento della biodiversità, alle aree interne e svantaggiate e ad una politica della montagna volta a valorizzare un patrimonio che costituisce circa l’80% del territorio calabrese”* individuando un insieme di **6 priorità rilevanti per soddisfare i fabbisogni dello sviluppo del territorio calabrese:**

- Trasferimento di conoscenze per promuovere l’innovazione e le competenze nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.
- Competitività per potenziare e accrescere l’agricoltura e la redditività delle aziende agricole.
- Filiera agroalimentare per incentivare l’organizzazione e la gestione dei rischi nel settore agricolo.
- Ecosistemi per salvaguardare la biodiversità, valorizzare la gestione delle risorse idriche e la gestione del suolo.
- Efficienza delle risorse per incoraggiarne l’uso
- Inclusione sociale per sostenere la riduzione della povertà e della popolazione, promuovere lo sviluppo economico nelle zone rurali.

VISTO il comma 1 dell’art.135 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i.) che stabilisce che le regioni *sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: “piani paesaggistici”.*

VISTO che il comma 2 dell’art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

VISTO che il comma 3 dell’art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono **specifiche normative d’uso**, per le finalità del Codice sopra indicate e **attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.**

VISTO che ai sensi del comma 4 dell’art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.

CONSIDERATO che il QTRP della Regione Calabria ai sensi dell’art. 135 del D. Lgs. 42/2004 ha individuato 16 APTR (Ambito Paesaggistico Territoriale Regionale) ulteriormente articolati al loro interno in 39 UPTR (Unità Paesaggistico Territoriale Regionale) e che l’area di intervento rientra nell’APTR 15 (Le Serre) a sua volta articolato nell’UPTR 15.a (Serre Orientali).e 15.b (Serre Occidentali)

CONSIDERATO che, il vigente Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), previsto dall’art. 25 della Legge urbanistica Regionale 19/02 e ss.mm. e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 del 01/08/2016 interpretando gli orientamenti della Convenzione Europea del Paesaggio (ratificata con Legge n.14 del 09/01/2006) e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i.) costituisce, nelle more dell’approvazione dei Piani Paesaggistici d’Ambito (PPdA) il quadro di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale e per i relativi atti di programmazione e pianificazione.

CONSIDERATO che il QTRP, per assolvere le funzioni previste dall’art.17 e 17 bis della LR 19/2002, si articola in contenuti strategico - programmatici, progettuali e normativi e che in particolare:

- **I contenuti strategico - programmatici si esprimono attraverso la prefigurazione di una visione complessiva per il futuro del territorio regionale, nonché attraverso la predisposizione di indirizzi programmatici per i diversi temi riconosciuti come prioritari ai fini dello sviluppo sostenibile nonché della tutela e della valorizzazione del patrimonio paesaggistico e inoltre attraverso l’individuazione di progetti a valenza strategica per la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio calabrese;**



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

- i contenuti progettuali sono impostati attraverso uno specifico procedimento che si applica alle aree più rilevanti per lo sviluppo nonché ai territori e paesaggi individuati come particolarmente significativi ai fini delle politiche di riqualificazione dello spazio regionale;
- i contenuti normativi disciplinano sotto il profilo territoriale e paesaggistico le trasformazioni dello spazio e i comportamenti dei soggetti che ai vari livelli operano sul territorio, in coerenza con gli indirizzi strategici di cui al comma 2. e con gli obiettivi di qualità del paesaggio definiti dal QTRP;
- i diversi contenuti sono funzionali ad assicurare al QTRP una piena efficacia ai fini della tutela del territorio e dei beni paesaggistici, nonché ad orientare le azioni di trasformazione di tutto il territorio regionale, contribuendo a raggiungere una migliore qualità paesaggistica e urbana degli interventi futuri.

CONSIDERATO che il QTRP mira a perseguire i seguenti obiettivi:

- a) Considerare il territorio come risorsa limitata e quindi **il governo del territorio deve essere improntato allo sviluppo sostenibile;**
- b) **Promuovere la convergenza delle strategie di sviluppo territoriale e delle strategie della programmazione dello sviluppo economico e sociale,** ovvero rendere coerenti le politiche settoriali della Regione ai vari livelli spaziali;
- c) Promuovere e garantire la sicurezza del territorio nei confronti dei rischi idrogeologici e sismici;
- d) **Tutelare i beni paesaggistici di cui agli art.134, 142 e 143 del D.Lgs. 42/2004** anche secondo i principi della “Convenzione europea del Paesaggio”, ratificata con legge 2 gennaio 2006 n. 14 (GU n. 16 del 20 gennaio 2006);
- e) **Perseguire la qualificazione ambientale paesaggistica e funzionale del territorio mediante la valorizzazione delle risorse del territorio, la tutela, il recupero, il minor consumo di territorio, e quindi il recupero e la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del territorio rurale** quale componente produttiva e nel contempo quale presidio ambientale come prevenzione e superamento delle situazioni di rischio ambientale, assicurando la coerenza tra strategie di pianificazione paesaggistica e pianificazione territoriale e urbanistica;
- f) Individuare i principali progetti per lo sviluppo competitivo delle aree a valenza strategica, sia nei loro obiettivi qualificanti che nei procedimenti di partenariato interistituzionale da attivare;
- g) **Valutare unitariamente gli effetti ambientali paesaggistici e territoriali indotti dalle politiche di intervento, con l'integrazione e la riqualificazione socio-economica degli insediamenti produttivi e residenziali, il miglioramento della mobilità delle persone e delle merci attraverso l'integrazione delle diverse modalità di trasporto su tutto il territorio regionale e la razionalizzazione delle reti e degli impianti tecnologici.**
- h) Fissare le disposizioni a cui devono attenersi le pianificazioni degli enti locali e di settore, al fine di perseguire gli obiettivi di sviluppo territoriale e di qualità paesaggistica individuati inoltre dal Documento per la Politica del Paesaggio in Calabria di cui all'art 8 bis della L.R. 19/02 quale parte integrante dello stesso QTRP.

CONSIDERATO che il QTRP (Tomo IV, art. 10) prevedendo specifiche direttive finalizzate a favorire il mantenimento di sistemi forestali e prevenirne i rischi di degrado, stabilisce in particolare che:

“Il QTRP, vista anche la Legge Regionale del 12 ottobre 2012, n. 45 “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale” e tenuto conto dell’importanza determinante delle aree boscate regionali ai fini dello sviluppo sostenibile, mira prioritariamente al mantenimento degli habitat forestali ad elevato valore di naturalità e biodiversità, tutelandoli anche dal rischio di incendi con riferimento alla “Legge 21 Novembre 2000 n. 353 Legge quadro in materia di incendi boschivi” e ai relativi piani provinciali e comunali. In particolare, riconoscendo il ruolo ecologico e paesaggistico delle praterie e dei margini dei boschi, ne prevede la salvaguardia soprattutto a vantaggio della diversità ambientale e paesaggistica dei territori montani.



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Il QTRP attribuisce inoltre un ruolo centrale ai sistemi forestali per il presidio idrogeologico del territorio ed in particolare delle aree marginali scarsamente produttive dal punto di vista agronomico.

Al fine di favorire il mantenimento di sistemi forestali ad elevata valenza di naturalità e biodiversità le Province e i Comuni prevedono specifiche azioni coerenti con gli indirizzi e le direttive, della pianificazione forestale regionale e del presente QTRP mirate in particolare a:

- a) migliorare la funzionalità ecologica dei boschi;*
- b) favorire la preservazione della biodiversità, con il mantenimento delle praterie e il contenimento della espansione dei margini dei boschi;*
- c) definire le aree boscate come inedificabili ai fini non prettamente di servizio al bosco stesso.*
- d) potenziare le aree boscate laddove le condizioni naturali lo consentano.”*

CONSIDERATO che il QTRP (Tomo IV, art. 14) individuando come obiettivo strategico l'autosufficienza, dal punto di vista energetico, dei nuovi edifici entro il 2020, sostenuta da reti di distribuzione e servizio efficienti e intelligenti (*smart grid*) prevede che **“Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovranno essere ubicati prioritariamente in aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi, con particolare rilevanza per i progetti di riqualificazione e recupero, anche dal punto di vista ambientale, dei siti produttivi dismessi, in aree marginali già degradate da attività antropiche, o comunque non utilmente impiegabili per attività agricole o turistiche o altre attività di rilievo, prediligendo la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto anche mediante lo sfruttamento di quelle esistenti. Qualora non vi sia disponibilità delle suddette aree, in coerenza con i contenuti dell'articolo 12, comma 7, del D.lgs. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010 e del D.Lgs. n. 28/2011, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potranno essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici prive di vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio.**

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2006, n. 55, di approvazione dell'atto di indirizzo avente ad oggetto **“L'Eolico in Calabria: Indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale”** ha fornito una serie di **indicazioni utili ad una corretta localizzazione degli impianti** che sono di seguito elencate:

- **evitare effetti cumulativi negativi** nei confronti dell'ambiente che si potrebbero produrre a seguito di una concentrazione di parchi eolici in una stessa area;
- **valutare effetti cumulativi negativi** nei confronti dell'ambiente che si potrebbero produrre a seguito della presenza di altre strutture ed infrastrutture nell'area individuata per la localizzazione dell'impianto;
- **valutare effetti cumulativi negativi** nei confronti dell'ambiente che si potrebbero produrre a seguito della presenza di altri piani/programmi/progetti proposti per l'area individuata per la localizzazione dell'impianto;
- **valutare la vocazione di sviluppo del territorio**, che deve essere favorita e non ostacolata dal progetto;
- **favorire la localizzazione degli impianti in aree marginali**, degradate o comunque inutilizzabili per attività agricole o turistiche

CONSIDERATO che per quanto si può evincere dal SIA:

- l'impianto eolico, articolato in quattro diversi contesti, interessa diffusamente **aree sottoposte direttamente a vincolo paesaggistico ex art. 142, l. c) e g)**
- l'impianto insiste su terreni destinati a seminativo e pascolo che risultano essere in **stretta adiacenza e continuità funzionale ad estesi boschi di Pino Laricio;**



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499


e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

- nelle aree interessate dal progetto ricade un numero di 1403 pini larici per i quali si prevede l'espianto;

CONSIDERATO che l'impianto caratterizzato da un'area di impatto locale (AIL) dilatata longitudinalmente, riverbera il suo effetto su di un territorio ricco di valori naturalistico-ambientali, culturali e paesaggistici, a ridosso di quattro aree SIC (*Bosco di Santa Maria, Lacina, Bosco di Stilo - Archiforo, Lago dell'Angitola*) e del Parco Regionale delle Serre, in posizione centrale rispetto ad un insieme di centri abitati depositari di valori culturali, quali il centro monumentale di Serra San Bruno, con la Certosa ed il complesso di S. Maria del Bosco;

CONSIDERATO che nel documento preliminare al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), analizzando le potenzialità della provincia di Vibo Valentia, si è valutato che queste si fondano, per il territorio in esame, *“sulla presenza di piccoli poli produttivi specializzati, molti dei quali a valenza artigianale, su un territorio montano a forte pregio ambientale, su un'economia turistica in crescita, su un'agricoltura di qualità e di nicchia che vanno valorizzate e ricondotte a sistema, in un quadro territoriale multipolare ed equilibrato in termini di offerta di servizi”* prefigurando uno *“scenario di sviluppo sostenibile basato su una pluralità di redditi, in cui un saggio uso delle risorse naturali, agricole e paesaggistiche fanno da sfondo ad uno sviluppo agricolo e turistico e di agroindustria compatibile con il territorio”*.



Ricognizione cartografica beni culturali, paesaggistici, ambientale e centri abitati
(SIA - Parco Eolico di Primus)

CONSIDERATO che all'interno del medesimo documento il territorio delle Serre, largamente interessato dall'area vasta di impatto dell'impianto eolico, è descritto come *“una nicchia naturalistica e ambientale di grande pregio, a tratti completamente incontaminata”* mentre il paesaggio costruito delle Serre, con i suoi *“piccoli centri urbani terrazzati”* è descritto come un'area dalla *“forte coesione sociale e economica”* e che possiede *“ricche tradizioni culturali e materiali legate alle comunità rurali, con specializzazioni produttive artigianali di rilievo e fenomeni di rilevanza storico-architettonica (quali Serra San Bruno, Spadola, Brognaturo, Vazzano, Soriano Calabro, Torre di Ruggiero)”*.

CONSIDERATO che nello stesso documento si ribadisce che *“Queste risorse rappresentano le potenzialità per uno sviluppo endogeno legato a cultura, ambiente e risorse artigianali locali: esse contribuiscono alla caratterizzazione di un ambiente di pregio alternativo ai circuiti di sviluppo tradizionali. Le politiche per lo*



sviluppo devono associare azioni per la modernizzazione e l'aumento della competitività delle produzioni locali con un percorso di attenzione e cura per il territorio e di mantenimento dell'area come "nicchia" ambientale e luogo di una cultura materiale consolidata".

PRESO ATTO che dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Torre di Ruggiero, prot. n. 2682 del 09/08/2019, allegato all'elaborato di progetto relativo a "Certificazione di Destinazione Urbanistica con vincoli e con attestazione di coerenza dell'intervento in progetto al QTPR regionale" si possono evincere numerose criticità ed in particolare:

- che la particella n. 80 (superficie incendiata mq 40.000) ricadente sul foglio n. 11 6 stata parzialmente percorsa da incendio in data 01/08/2000;
- che la particella n. 80 (superficie incendiata mq 15.701) ricadente sul foglio n. 11 6 stata parzialmente percorsa da incendio in data 11/08/2017;
- che le particelle n. 25 (superficie incendiata mq 3.595), n. 26, n. 27 (superficie incendiata mq 0) e n. 80 (superficie incendiata mq 32.968) ricadenti sul foglio n. 11 sono state parzialmente percorse da incendio in data 20/08/2017;

Pertanto risultano nell'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco, soggiacendo ai vincoli previsti dalla Legge 353/2000 e successive modificazioni.

Che tutte le particelle SONO sottoposte a Vincolo Idrogeologici Forestali ai sensi del Regio Decreto n. 3267 del 30 Dicembre 1923;

Che non può essere certificata la presenza di uso civico gravante o meno sulla predetta area, in quanto l'ufficio competente della Regione Calabria non ha provveduto con proprio atto all'omologazione degli atti redatti dal PID relativi alla Relazione storico giuridica del gravame di uso civico nel Comune di Torre di Ruggiero;

Che le particelle nn. 5, 6, 10 del foglio 21, le particella n. 80 del foglio n. 11, ricadono parzialmente in "zone di attenzione con consistenti limitazioni" individuate nella tavola dei vincoli del documento preliminare P.S.C.

Che la particella n. 18 del foglio n. 6, la particella n. 80 del foglio n. 11, la particella n. 26 del foglio n. 17 sono aree boscate individuate nella tavola dei vincoli del documento preliminare P.S.C.;

Che la particella n. 18 del foglio n. 6, ricade parzialmente in "Zone di attenzione con gravi limitazioni" e nella fascia di 10 metri da alvei e sponde e difese di acque pubbliche. Con divieto assoluto per fabbriche e scavi all'interno della fascia ai sensi del Testo Unico sulle opere idrauliche (art. 96 comma f R.D. n. 523 del 25 luglio 1904), individuate nella tavola dei vincoli del documento preliminare P.S.C.;

Che la particella n. 80 del foglio n. 11 ricade parzialmente in fasce di protezione come "Crinale" e "Luogo sensibile da un punto di vista paesaggistico, punti di vista, punti cacuminali, effetti del limite, particolarità tipo morfologiche", individuate nella tavola dei vincoli del documento preliminare P.S.C.;

Che le particelle nn. 18, 166, 88, m65, 167, 95, 96, 104, 195, 140, 142, 105 del foglio n. 6, le particelle nn. 1, 489, 25, 26, 27, 80 del foglio n. 11 la particella n. 26 del foglio n. 17, le particelle nn. 4, 5, 6, 10 del foglio n. 21 ricadono in fasce di protezione come "Corridoio Ecologico", individuate nella tavola dei vincoli del documento preliminare P.S.C.;

Che le particelle nn. 95, 96, 102 del foglio n. 6, la particella n. 26 del foglio n. 17, ricadono in fasce di protezione come cime emergenti, individuate nella tavola dei vincoli del documento preliminare P.S.C.;

PRESO ATTO che per come si evince dal SIA il numero di pini larici spontanei destinati all'espianto è quantificabile in 1403 alberi, di cui 469 (12 alb/ha) per fare posto a plinti e piazzole a cui si aggiunge il taglio necessario alla creazione di nuovi tratti stradali o sistemazione di quelli esistenti (62 alb/km).



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

CONSIDERATO che come si può evincere dagli elaborati (*"Inquadramento vincolistico ambientale con evidenziate le posizioni dei generatori eolici, il tracciato dei cavidotti MT interrati, il tracciato della viabilità da adeguare e da realizzare"*) **in aggiunta ai tre aerogeneratori posti nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, come già segnalato dalla Soprintendenza, un numero molto più ampio di aerogeneratori interferisce direttamente (o indirettamente con cavidotti e strade di servizio) con i vincoli del paesaggio essendo ubicati all'interno o nell'immediata prossimità di corsi d'acqua, boschi, strada provinciale.**

RITENUTO di evidenziare che **l'istanza in oggetto**, riguardante un impianto eolico di notevole impegno territoriale articolato in quattro aree non contigue, **in considerazione della vastità del territorio interessato e delle ulteriori iniziative in essere nella più ampia area vasta, imporrebbe di essere considerata e valutata nell'ambito di una Valutazione Ambientale Strategica** che possa analizzare e valutare i suoi impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale in modo da assicurarne la coerenza delle attività di estrazione di energia eolica con le molteplici qualità paesaggistiche dell'area, anche in chiave di sviluppo turistico;

VALUTATO che l'impianto in oggetto, situato in posizione dominante al centro dell'altopiano delle Serre, saldandosi cumulativamente con gli impianti in programma o preesistenti nei limitrofi contesti territoriali (*Sella dell'Istmo e Soveratese*) prefigura nell'insieme **una caratterizzazione industriale del paesaggio rurale che interessando una parte rilevante del territorio, proietterebbe una rappresentazione in grado di alterare fortemente i caratteri identitari della montagna calabrese;**

VALUTATO che, per le motivazioni su espresse:

- non è possibile scindere il progetto in questione dal quadro più generale di area vasta e la valutazione ambientale dovrebbe necessariamente spingersi a considerare l'analisi degli **impatti cumulativi** che sarebbero innescati dalla realizzazione del progetto, che non sono certo limitati al mero consumo di suolo ma **esplicherebbero invece la loro maggiore valenza nell'area vasta in termini di caratteri diminutivi del paesaggio rurale e montano;**
- per quanto attiene agli impatti cumulativi, anche in considerazione della presenza nell'area vasta di procedimenti autorizzativi in itinere, è necessario un approccio globale e di valutazione più ampia e non per singoli interventi, in quanto **la valutazione paesaggistica necessita di una visione complessiva che tenga conto anche degli interventi previsti nelle istanze contigue;**

CONSIDERATO che la Direttiva 2009/28 del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, assegna all'Italia quale obiettivo complessivo nazionale vincolanti in termini di quota dei Consumi Finali Lordi di energia coperta da fonti rinnovabili (FER) al 2020 una quota FER sui CFL almeno pari al 17% mentre il successivo Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico (decreto *Burden sharing*) fissa il contributo che le diverse regioni e province autonome italiane sono tenute a fornire ai fini del raggiungimento dell'obiettivo complessivo nazionale, attribuendo a ciascuna di esse specifici obiettivi regionali di impiego di FER al 2020.

CONSIDERATO che il rapporto pubblicato dal GSE ai sensi del Decreto 11 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo economico *"Fonti rinnovabili in Italia e nelle Regioni – Rapporto di monitoraggio 2012-2017"*, presenta i dati statistici ufficiali sui consumi finali lordi di energia, da fonti rinnovabili e complessivi, rilevati nelle regioni e province autonome da cui si evince che in Calabria i consumi di energia da FER al 2017 risultano ampiamente superiori alle previsioni contenute nel Decreto *Burden sharing* (42,5% a fronte di 22,9% previsti per il 2018) e che secondo il *"Rapporto Statistico Fer 2017"* **le attività di estrazione di energia eolica nel territorio regionale, hanno assunto una quota in percentuale di potenza installata, uguale all'11% di quella nazionale, rappresentando la quarta regione in Italia dopo Puglia, Sicilia e Campania;**

CONSIDERATO che per quanto si deduce dal SIA, la realizzazione dell'impianto, di notevole impegno territoriale, con le necessarie opere complementari (cavidotti, connessione alla RTN, etc...) andrebbe a delineare **considerevoli effetti cumulativi all'interno dell'Area Vasta, saldandosi l'iniziativa in oggetto con i numerosi impianti esistenti o previsti tanto ad est, nel Soveratese, quanto a nord, nell'Istmo di Catanzaro, area già intensivamente asservita alla realizzazione di impianti eolici;**

PRESO ATTO che, come riportato nel SIA *"La Calabria ha avuto negli ultimi cinque anni una riduzione della popolazione del -4,2 per mille dei residenti (Fonte ISTAT 2017)"* e che **i comuni direttamente**



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

interessati dal progetto sono descritti essere *“alle ultime posizioni sia a livello provinciale che regionale, ossia ultimi tra gli ultimi ... comuni scarsamente abitati, caratterizzati da un costante forte spopolamento e invecchiamento della popolazione, da redditi medi bassissimi, un elevato flusso migratorio”*.

CONSIDERATO che la predominanza di infrastrutture eoliche di notevole impegno territoriale è da tenere in considerazione non solo per l'impatto locale sul benessere psicofisico degli abitanti ma più in generale nell'ambito di area vasta dispiegando potenzialmente i suoi effetti sull'identità culturale di centri montani a rischio di spopolamento dove *il bene paesaggio assume un valore specifico in relazione ad ipotesi di sviluppo del territorio rurale, già oggetto in tal senso di pianificazione di area vasta (Provincia) e programmi di sviluppo territoriale (Regione) anche in chiave di presidio del territorio indispensabile per la salvaguardia delle aree montane;*

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che **gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.**

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, di **linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.**

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO quanto stabilito nel medesimo D.M. e riportato all'interno del SIA, laddove si specifica che *“Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole impegno territoriale, l'inevitabile modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto dell'inefficacia di misure volte al mascheramento, la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile, dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico. L'impianto eolico dovrebbe diventare una caratteristica stessa del paesaggio, contribuendo al riconoscimento delle sue specificità attraverso un rapporto coerente con il contesto”*.

CONSIDERATO che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un **contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.**

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.*

RITENUTO utile richiamare che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) sottoscritto congiuntamente da MISE, MATTM E MIT stabilisce che *occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;*

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel QTPR della Regione Calabria bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

CONSIDERATO che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.*

CONSIDERATO che il precitato Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

CONSIDERATO che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.

CONSIDERATO che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e come tale è considerato dall'art. 14 quinquies comma 1 della Legge 241/1990, e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, **l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale nell'ambito della quale è senz'altro da iscriverne la tutela del patrimonio culturale della nazione;**

RITENUTO che, l'applicazione dei principi su richiamati, è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

"21. Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggi, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.

(...)

23. Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro."

CONSIDERATO che, sulla base dei principi di azione del paesaggio di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...)

"Salvaguardia dei paesaggi " riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni."

QUESTO MINISTERO

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata;

VISTE ed ESAMINATE le osservazioni pervenute;

TENUTO CONTO delle valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II di questa Direzione generale;

VISTO quanto disposto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

CONSIDERATO il recente e innovativo orientamento assunto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. n. 27652 del 28/11/2017 in merito all'attivazione di quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte di questo Ministero concertante in sede di VIA statale;

VISTA la nota del medesimo Ministero prot. n. 4667 del 28/01/2020 con la quale si chiede a questa Direzione generale ABAP, in considerazione di quanto in ultimo espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS con il parere n. 3232 del 20/12/2019, di voler fornire il parere di competenza ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;

tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO,

questa Direzione Generale

COMUNICA

ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, che le argomentazioni su evidenziate costituiscono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA presentata da parte della Società Parco Eolico di Primus, S.r.l. per la realizzazione del progetto denominato "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 23 aerogeneratori con potenza complessiva di 60,375 MW, ricadente nei comuni di Pizzoni, Simbario, San Nicola da Crissa, Vallelonga, Vazzano (VV) e Torre di Ruggiero (CZ) e relative opere di connessione nel comune di Serra San Bruno".

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione, la Società Parco Eolico di Primus, S.r.l. ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come disposto dal medesimo art. 10.bis, tramite e-mail PEC, oltre che alla scrivente Direzione Generale e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, contestualmente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia ed alla Regione Calabria.

Il Funzionario

Arch. Daniele Vadalà




IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Roberto BANCHINI



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica GALLONI



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

ASPETTI NATURALISTICI DELLA FAGGETA DEL MONTE COPPARI.

La Faggeta di Monte Coppari (m. 951 s.l.m.) nel territorio di Monterosso Calabro (VV), si inserisce nel complesso montano delle Preserre Vibonesi, in continuità con il sistema di boschi a cavallo tra le provincie di Catanzaro e Vibo Valentia. Tra i vari tipi di faggete che in Italia occupano un areale che, dalla fascia alpina e prealpina, si spinge più a sud lungo tutti gli Appennini, al Gargano e fino alla Sicilia, quella del Monte Coppari rientra nella classificazione delle faggete “mediterraneo-montane” caratterizzate da un clima umido di tipo temperato oceanico grazie alle correnti umide provenienti dal vicino mar Tirreno. Qui si riscontrano pertanto le condizioni ideali per la crescita del Faggio (*Fagussylvatica*) quali un’abbondante piovosità, un’umidità atmosferica presente tutto l’anno, suoli che conservano una certa umidità anche nei caldi mesi estivi, una temperatura media annuale intorno ai 12 gradi e una bassa escursione termica. Il faggio necessita infatti di almeno 700-800 mm di pioggia all’anno e di almeno 110 giorni di temperatura superiore a 10 °. Tuttavia una prolungata diminuzione delle piogge durante il periodo estivo, tipica del clima mediterraneo, rappresenta un elemento critico per il faggio, che può reagire con una precoce perdita delle foglie e che comunque rende vulnerabile questo tipo di faggeta, il cui equilibrio è favorito dalla compattezza del bosco. Da alcuni studi risulta infatti che “la distanza fra un faggio e un altro non è mai troppo ravvicinata” e che anzi “un faggeto i cui alberi sono fittamente disposti, è più produttivo” (P. Wohlleben, 2016)

A differenza delle faggete del Pollino, che vegetano su un substrato di tipo carbonatico, le altre faggete calabresi dalla Sila all’Aspromonte, comprese dunque quelle delle Serre e del Monte Coppari, da un punto di vista litologico, sono di tipo silicicolo, crescono cioè su substrati cristallini.

CENNI SULLA SITUAZIONE FLORISTICA

Una rassegna sistematica della flora del Monte Coppari richiederebbe molto più spazio e ricerche più approfondite, per cui ci limiteremo in questo caso a descrivere gli elementi più rappresentativi.

I boschi di faggio del Monte Coppari si sviluppano nella fascia fitoclimatica del *Fagetum*–sottozona calda -secondo la classificazione di Mayr e Pavari. Le faggete si caratterizzano normalmente per la loro monospecificità, cioè per la netta prevalenza dello stesso faggio sulle altre specie arboree.

La composizione erbacea del sottobosco della faggeta è fortemente condizionata dalla scarsa quantità di luce che si riscontra in questo tipo di habitat dopo la fogliazione primaverile che crea una forte schermatura nei confronti della radiazione solare, per cui si assiste ad una fioritura precoce limitata al periodo che precede la formazione delle foglie del faggio alla fine della stagione invernale. Tra le prime a spuntare quelle piante fornite di organi di riserva sotterranei come bulbi, rizomi o tuberi. Tra le altre ricordiamo l'Anemone dell'Appennino (*Anemone apennina*), le Polmonarie (*Pulmonaria officinalis*), le Primule, l'Asperula, la Viola di Reichenbach (*Viola reichenbachiana*), il ciclamino primaverile (*Cyclamen repandum*), molto simile al ciclamino a fioritura autunnale, il Ciclamino napoletano (*Cyclamen hederifolium*), l'Acetosella (*Oxalis acetosella*), la Pervinca (*Vinca minor*) ecc. Non mancano le lianose e le rampicanti come Edera (*Hedera helix*), il Caprifoglio (*Lonicera sp.*), la Vitalba (*Clematis vitalba*). Tra le felci, la Felce maschio (*Dryopteris filix mas*) e la felce femmina (*Athyrium filix -foemina*), la felce aculeata (*Polystichum aculeatum*), la Lonchite minore (*Blechnum spicant*) (a causa della sua rarità in Calabria è stata inserita nella Lista rossa delle specie in via di estinzione), e la bellissima *Osmunda regalis*, mentre nelle radure si afferma la onnipresente Felce aquilina (*Pteridium aquilinum*). Sui tronchi si possono insediare specie epifite come la felce dolce (*Polypodium vulgare*), oltre ad una ricca flora costituita da muschi e licheni. Anche se raro, è presente l'agrifoglio (*Ilex aquifolium*), unica specie europea della famiglia prevalentemente tropicale delle aquifoliacee,

insieme a Pungitopo (*Ruscusaculeatus*), e Laureola (*Daphne laureola*). Non mancano le Orchidee tipiche del sottobosco, in particolare quelle appartenenti al genere *Epipactis*.

LA SITUAZIONE FAUNISTICA

Oltre a numerosissime specie tra Molluschi (Chioccioline e limacce), Anellidi Lombrichi)Aracnidi (Ragni, Acari, Scorpioni ecc), Crostacei come gli Isopodi (i noti “porcellini di terra), Chilopodi (centopiedi) come i Lithobius , la Classe di invertebrati che rappresenta l’elemento più importante dell’ecosistema della faggeta è quella degli Insetti, presente con numerosi ordini, il più numeroso dei quali è senz’altro quello dei Coleotteri. Quella dei Cerambicidi è una famiglia di quest’ordine ben nota per le lunghe antenne e per gli stretti legami con la vita sugli alberi. Mentre gli adulti si nutrono di linfa, nettare, fiori o frutti maturi, le larve sono tipicamente xilofaghe, nutrendosi cioè del legno ricavato scavando delle gallerie. Altra famiglia ben rappresentata è quella dei Coleotteri Scarabeidi, così come quella dei Carabidi, insetti predatori che vivono spesso nella spessa lettiera della faggeta a caccia di lombrichi, ragni lumache e altri insetti. Un altro grande Ordine ben rappresentato nella faggeta è quello dei Ditteri, che annovera tra le innumerevoli altre, la famiglia di moscerini che producono le cosiddette galle del faggio. La *Mikiola fagi* infatti depone le sue uova nelle foglie dell’albero, inoculando una sostanza che provoca una reazione tumorale della foglia, una protuberanza ovale di colore rosso, entro la quale si svilupperà la larva dell’insetto. Numerose inoltre le famiglie di Lepidotteri, farfalle sia diurne come i Ninfalidi che notturne come i geometridi.

I VERTEBRATI DELLA FAGGETA

GLI ANFIBI

Nella faggeta sono presenti due specie di Anfibi Urodeli, la Salamandra gialla e nera (o Salamandra pezzata) appartenente ad una sottospecie tipica dell'Italia meridionale, diffusa dalla Campania meridionale fino alla Calabria: la *Salamandra salamandragigliolii* caratterizzata da ampie macchie irregolari gialle, e la Salamandrina dagli occhiali meridionale (*Salamandrina terdigitata*). **Il genere Salamandrina è endemico dell'Italia** e in particolare dell'Appennino, dalla Liguria alla Calabria, ma mentre fino a pochi anni fa lo stesso genere era costituito solo dalla specie *Salamandrina terdigitata*, successivamente, grazie a indagini genetico-molecolari, è stata dimostrata l'esistenza di due specie distinte: la *Salamandrina perspicillata* con areale dalla Liguria fino a Lazio e Molise e *Salamandrina terdigitata*, con areale meridionale dalla Campania meridionale fino alla Calabria. Proprio a causa dell'endemismo del genere, la Salamandrina è divenuta il simbolo dell'Unione Zoologica Italiana (U.Z.I.).

Gli anfibi anuri della faggeta comprendono, oltre al Rospo comune (*Bufo bufo*) la Rana agile (*Rana dalmatina*), la Rana appenninica (*Rana italica*) attivi prevalentemente di notte, anche se non sono insoliti incontri in pieno giorno, un altro endemismo italiano come la Raganella italiana (*Hyla intermedia*). Anche l'Ululone appenninico o italiano (*Bombina pachypus*) è un endemismo italiano dopo la separazione come nuova specie rispetto al simile Ululone dal ventre giallo (*Bombina variegata*) vivente a nord della pianura Padana.

I RETTILI

In quanto animali eterotermi, la vita dei rettili è fortemente condizionata dalla possibilità di riscaldarsi al sole per ottenere un'adeguata termoregolazione, per cui un ambiente così ombroso come la faggeta non rappresenta di per sé l'habitat ideale per questa categoria di vertebrati, per cui la loro presenza è legata alle radure che si aprono nel bosco.

Tra i serpenti la specie più comune è il Biacco (*Hierophisviridiflavusv.carbonarius*), noto volgarmente come "scurzunio" "serpe nero" a causa della tipica colorazione melanica dell'adulto, ma non si esclude la presenza del Saettone occhirossi (*Zamenislineatus*), il cosiddetto Colubro di Esculapio. E' altresì presente l'unica specie di Viperide della fauna calabrese, la Vipera comune (*Vipera aspishugyi*) tipica dell'Italia meridionale e della Sicilia.

Tra i Sauri ricordiamo l'Orbettino (*Anguisfragilis*) e le comuni Lucertole campestre (*Podarcis sicula*) e muraiola (*Podarcismuralis*).

GLI UCCELLI

Pur non annoverando specie esclusive della faggeta, il Monte Coppari ospita numerose specie di uccelli che frequentano i suoi boschi per motivi alimentari, per la riproduzione o durante la migrazione. Una specie di rapace diurno tipico abitante del bosco è lo Sparviero (*Accipiternisus*), della grande famiglia degli Accipitridi, abile predatore di passeriformi che insegue nel fitto dei rami grazie alla particolare conformazione delle ali e della coda. Non si esclude la presenza del più grande congenere astore (*Accipitergentilis*). Comune e nidificante, la Poiana (*Buteobuteo*) che nidifica sugli alberi. Tra i rapaci notturni (Ordine Strigiformi) sono presenti l'Allocco (*Strixaluco*), dal piumaggio perfettamente mimetico che ricorda la corteccia degli alberi, il Gufo comune (*Asio otus*), mentre nelle zone più aperte caccia il Barbagianni (*Tyto alba*). I Picchi (Ordine Piciformi) sono anatomicamente strutturati per la vita sugli alberi, dove trovano cibo divorando insetti e soprattutto loro larve e dove scavano i nidi per l'allevamento della prole, rappresentando, con la loro attività, un elemento importante dell'ecosistema forestale. Il più comune è senz'altro

il Picchio verde (*Picusviridis*) che spesso si nutre a terra alla ricerca di formiche, seguito dal Picchio rosso maggiore (*Picoidesmaior*) e dagli altri dello stesso genere.

La Beccaccia (*Scolopaxrusticola*) utilizza la faggeta per svernare, prima della migrazione prenuziale di ritorno verso i luoghi di nidificazione, al contrario del Cuculo (*Cuculuscanorus*) che giunge in primavera dai quartieri africani per riprodursi nei nostri habitat boscosi. Il Colombaccio (*Columbapalumbus*) si può considerare ormai specie stazionaria, a cui probabilmente si aggiungono individui migratori provenienti da Nord.

L'elenco dei passeriformi che utilizzano le risorse alimentari offerte dalla faggeta in termini di invertebrati (insetti, aracnidi, anellidi ecc.) è davvero lungo. Frequenti il comune e stazionario Merlo (*Turdusmerula*) e altre specie di Tordi (*Turdus* sp.). Il Pettiroso (*Erytachusrubecola*) compie delle migrazioni altitudinali per nidificare in faggeta all'arrivo della primavera, mentre un'intera famiglia, quella dei Silvidi, deve il suo nome proprio alle abitudini forestali delle varie specie. Capinera (*Sylviaatricapilla*), il Lù piccolo (*Phylloscopuscollibita*) e quello verde (*P. sibilatrix*), sono tra le specie maggiormente presenti. Un'altra famiglia deve la sua esistenza alle fonti alimentari rappresentate dalla fauna invertebrata degli alberi, ed è quella dei Paridi, a cui appartengono le Cinciallegre (*Parus major*), le Cinciarelle (*Cyanistescaeruleus*), la Cincia mora (*Periparusater*) e la Cincia bigia (*Poecilepalustris*). Il Picchio muratore (*Sittaeuropaea*) si riconosce, oltre che per il caratteristico verso, anche per la capacità di scendere dai tronchi rimanendo a testa in giù. Altro abile "arrampicatore" su fusti e rami è il Rampichino (*Certhiabrachydactyla*). Chiudono questa incompleta rassegna dell'avifauna della Faggeta del M.Coppari, il minuscolo Fiorrancino (*Regulusignicapillus*) lo Scricciolo (*Troglodytestroglodytes*) il Fringuello (*Fringillacoelebs*) e la Ghiandaia (*Garrulusglandarius*)

I MAMMIFERI

L'ordine degli Insettivori annovera alcune specie che frequentano anche la faggeta, come il comune Riccio (*Erinaceuseuropaeus*), la Talpa romana (*Talpa romana*), specie ormai distinta rispetto alla *Talpa europea*, e

diverse specie di toporagni del genere *Sorex*. Per quanto riguarda i pipistrelli (Ordine Chiropteri), pure in mancanza di ricerche specifiche, non si può escludere la presenza delle specie maggiormente legate agli ambienti boschivi come il Barbastrello (*Barbastellabarbastellus*), o il Pipistrello di Savi (*Hypsugosavii*), oltre ai vari Vespertili rappresentanti del genere *Myotis* e alla grande Nottola comune (*Nyctalusnoctula*).

Il grande ordine dei Roditori comprende molte specie legate agli habitat forestali, in particolare gli appartenenti alla famiglia dei Gliridi, come appunto il Ghiro (*Myoxusglis*), il minuscolo Moscardino (*Muscardinusavellanarius*), il Topo quercino (*Eliomysquercinus*). La famiglia Arvicolidae è rappresentata, tra gli altri, dall'Arvicola rossastra o dei boschi (*Clethrionomysglareolus*), mentre non mancano i topi propriamente detti come il Topo selvatico (*Apodemussylvaticus*) e il Topo selvatico dal collo giallo (*Apodemusflavicollis*), maggiormente legata ai boschi montani come le faggete.

Tra i carnivori che frequentano la faggeta citiamo quelli appartenenti alla famiglia dei mustelidi, a cominciare dal più grande del gruppo, il Tasso (*Melesmeles*) poila Faina (*Martesfoina*), la simile Martora (*Martresmartes*), oltre all'piccola donnola (*Mustela nivalis*) e alla puzzola (*Mustela putorius*). Tra i canidi, oltre alla volpe (*Vulpesvulpes*), ormai è accertata la presenza del Lupo (*Canis lupus*) di cui sono noti avvistamenti anche a quote più basse. Sua preda naturale preferita sono i giovani di Cinghiale (*Sus scrofa*), alla cui presenza è legata la diffusione del carnivoro sulle nostre montagne. La faggeta rappresenta infatti un'importante fonte alimentare per l'ungulato, soprattutto durante gli anni di fruttificazione abbondante di faggi (periodi cosiddetti di "pasciona"): basti pensare che un grosso faggio può produrre ogni cinque anni almeno trentamila faggi, un alimento ricco di oli e amidi che consente ai cinghiali di accumulare uno spesso strato di grasso per il difficile periodo invernale.

PROBLEMI DI CONSERVAZIONE CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO EOLICO NELLA FAGGETA DEL MONTE COPPARI.

La realizzazione del cosiddetto Parco eolico del Monte Copparischia di compromettere fortemente l'integrità ecologica dell'ambiente boschivo e di arrecare danno alle specie che in esso trovano rifugio e svolgono la loro esistenza. L'apertura di nuove piste nel bosco o l'allargamento di quelle esistenti, necessari per il trasporto degli elementi di dimensioni eccezionali propri degli aereogeneratori (pale lunghe decine di metri, generatore, tronconi della torre ecc.), la realizzazione delle enormi fondazioni di cemento e del trasformatore, il taglio di centinaia di alberi, la presenza di torri eoliche così alte, minacciano le diverse componenti dell'ecosistema faggeta e rappresentano un pericolo per l'avifauna migratrice e stanziale. Basti pensare alla più che probabile uccisione diretta di specie o sottospecie endemiche di Anfibi Urodela, come le citate due Salamandre, e all'alterazione del loro habitat, così come di tutta la fauna entomologica legata ai faggi, con conseguenze a cascata sulle reti alimentari. Un ulteriore disturbo sarà arrecato a specie particolarmente protette come il Lupo, soprattutto durante l'esecuzione dei lavori in periodo primaverile ed estivo, coincidente con l'attività di riproduzione e di svezzamento dei piccoli, con conseguente abbandono del sito e migrazione verso territori già occupati da altri gruppi familiari.

Lo stesso dicasi per la componente avifaunistica nidificante, che verrebbe fortemente disturbata non solo durante l'esecuzione dei lavori di scavo e di riporto con il passaggio dei mezzi meccanici e l'utilizzo degli stessi per sbancamenti e aperture di piste, collegamenti tra i diversi aerogeneratori e spiazzi, ma anche successivamente durante la fase prettamente operativa con il rumore prodotto dal rotore e il disturbo causato dalla stessa presenza umana.

Si tenga conto inoltre del fatto che il Monte Coppari non è affatto distante e sulla stessa direttrice dei Monti Covello e Contessa, dove diverse ricerche ornitologiche condotte da osservatori fissi hanno

accertato un imponente passaggio migratorio autunnale di numerose specie di rapaci, tra cui il Falco Pecchiaiolo (*Pernisapivorus*) che risulta come specie predominante, il Falco di palude (*Circus aeruginosus*), il Nibbio bruno (*Milvus migrans*) con punte fino a oltre 5000 individui in una stagione, appartenenti a circa trenta specie diverse, tra cui alcune rare, tanto da costituire una Important Bird Area (IBA) per questo tipo di migrazione. Ma le torri eoliche rappresentano un pericolo anche per le specie di rapaci stazionarie, come ad esempio la poiana o il gheppio, quelle cioè che frequentano l'area durante tutto l'anno.

Pale eoliche così alte, posizionate su un crinale interessato al passaggio migratorio sia primaverile che autunnale, non possono pertanto che interferire negativamente provocando collisioni letali dei rapaci in volo contro le strutture (rotore). Numerosi sono infatti gli studi condotti in varie parti del mondo sull'impatto degli impianti eolici sull'avifauna. Quello portato avanti per sette anni dall'Università della California in Santa Cruz in località Altamont Pass sull'Aquila reale, ha accertato la morte per collisione di un numero di Aquile reali tra 40 e 60 all'anno.

Da un rapporto commissionato nel 2001 dalle autorità spagnole al Dott. Lekuona sull'incidenza delle torri eoliche sull'avifauna, è risultato che il numero di collisioni per torre/anno variava a seconda delle varie località esaminate, da 3,56 a ben 64,26, con il risultato che nei 5 impianti eolici presi in considerazione, si è registrata la morte di ben 7250 uccelli in un anno. Nella regione di Navarra, sempre in Spagna, ogni anno muoiono circa 400 avvoltoi grifoni, oltre a Aquile reali, Gufi reali e altre specie di rapaci. Il rischio di collisioni, specialmente per gli uccelli che si spostano utilizzando un volo planato, viene accentuato da particolari condizioni meteorologiche come la presenza di nebbie e di nuvole, non infrequenti sul Monte Coppari, nonché dal forte vento, per non parlare dell'impatto sui migratori notturni. Anche la presenza di luci rappresenta un rischio in quanto gli uccelli, nelle notti di nebbia, ne vengono attratti.

Da numerosi studi condotti all'estero, è risultato inoltre che le zone caratterizzate dalla presenza di impianti eolici sono meno frequentate o

non frequentare affatto dagli uccelli, rispetto alle zone libere da tali impianti.

Il taglio di centinaia di alberi, l'apertura di strade, l'allargamento per diversi metri di quelle esistenti per consentire il passaggio dei mezzi utilizzati per il trasporto delle varie e gigantesche componenti delle strutture, gli scavi per la posa dei cavidotti e per le fondazioni, comporteranno notevoli impatti e **rischi dal punto di vista idrogeologico**, oltre a creare una frammentazione dell'ambiente boschivo e un degrado generale in un'area caratterizzata dai forti pendii.

La ridotta copertura del bosco con la conseguente minore azione di mitigazione della copertura arborea nei confronti dell'attività delle piogge, specie di quelle di notevole intensità, rischia di provocare pericolosi fenomeni di erosione del suolo, innescando fenomeni di ruscellamento e dilavamento del terreno, con conseguente pericolo di smottamenti, frane, intorbidamento dei corsi d'acqua (con ripercussioni negative anche sulla fauna anfibia).

Dott. Giuseppe Paolillo

Naturalista

O.A. WWF Vibo Valentia- Vallata dello Stilaro

Bibliografia e sitografia

Mercurio R., Spampinato G., 2006 – *I tipi forestali delle Serre Calabresi*. Reggio Cal.

Cesca G., Peruzzi L., 2008 *L'orto dei Bruzi, – La Flora della Calabria: un patrimonio sottovalutato*. Castrolibero (CS)

Bernetti G., 2005 – *Atlante di selvicoltura*. Bologna

AA.VV., 2007. *I boschi Italiani dalle Alpi al Mediterraneo*. Ministero dell'Ambiente. Venezia

Pignatti S., 1982 *Florad'Italia*. 3 Vol. Bologna

Caporale A., 2011- *Controvento. Il tesoro che il Sud non sa di avere*. Milano

Wohlleben P., *La vita segreta degli alberi* – Cesena

Lanza B., Nistri A., Vanni S., 2009. *Anfibi d'Italia*. Quaderni di Conservazione della natura n.29 – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare. Modena

Sindaco R., Doria G., Razzetti E., & Bernini F. (Eds), 2006 – *Atlante degli anfibi e dei Rettili d'Italia*. Firenze

Spagnesi M., A.M. De Marinis (a cura di) 2002- *Mammiferi d'Italia*. Quad. Cons. Natura, 14. Min Ambiente. Ist. Naz. Fauna Selvatica- Modena

Bernardo L., Puntillo D., 2002- *Le orchidee spontanee della Calabria*. Castrovillari (Cs).

Corbetta F., Abbate G., Frattaroli A., Pirone G., 1998- *S.O.S. Verde! Vegetazioni e specie da salvare*- Bologna

Hecker U., 1988- *Latifoglie. Piante legnose spontanee dell'Europa continentale*. Bologna

Gellini R., 1985 – *Botanica Forestale*. Vol. secondo. Padova

Brichetti P., De Franceschi P., Baccetti N, (Editors), 1992. *Aves*. I. Gaviidae- . Phasianidae- Fauna d'Italia. Bologna

AA.VV., *Le Serre Catanzaresi: Important Bird Area (IBA) per la migrazione autunnale dei rapaci*. MedraptorMediterraneanRaptor Migration Network. [www. Raptormigration.org](http://www.Raptormigration.org). Poster a cura di M.Panuccio.

Vogelwarte .ch/it/ vogelwarte/su-di-noi/pareri/protezione-degli-uccelli .
2016- *Sfruttamento dell'energia eolica e protezione degli uccelli*.

Federazione dei Verdi – Gruppo Conservazione Natura, Biodiversità, Aree protette. S.D. *Impatto sull'avifauna e perdita di biodiversità provocata dalla costruzione di impianti eolici sui crinali appenninici*.

Menna P., *L'Energia pulita*. 2003- Bologna

Armaroli N., Balzani V., 2017. *Energia per l'astronave terra*. Terza ed. Bologna

Castagna L., 2008- *Il pianeta in riserva. Analisi e prospettive della prossima crisi energetica*. Bologna

Emiliani V., 2010- *Eolico e fotovoltaico a prova di paesaggio*. In: AA.VV., *Le energie rinnovabili in Italia*. I Quaderni di Italianieuropei. Roma